



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Berna, 8 gennaio 2021

Direttiva

Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Standard comune di comunicazione di informazioni

Indice

Abbreviazioni.....	8
Elenco delle fonti.....	10
1 Introduzione	11
1.1 Scopo	11
1.2 Basi dello standard per lo scambio automatico di informazioni	11
1.2.1 Elementi dello standard per lo scambio automatico di informazioni	11
1.2.2 Basi giuridiche per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni in Svizzera	11
1.2.3 Rapporto tra le basi giuridiche per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e i commentari relativi al Modello di accordo e allo SCC...	12
1.2.4 Portale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni	13
1.3 Campo d'applicazione materiale	13
1.3.1 Obblighi degli istituti finanziari svizzeri	14
1.3.2 Informazioni da scambiare	14
1.3.2.1 Informazioni concernenti l'identificazione	14
1.3.2.2 Informazioni concernenti il conto	20
1.3.2.3 Informazioni concernenti le finanze	21
1.3.2.3.1 Pagamenti rilevanti per i conti di custodia	22
1.3.2.3.2 Pagamenti rilevanti per i conti di deposito	24
1.4 Campo d'applicazione territoriale e temporale	40
1.4.1 Principio	40
1.4.2 Stati partner	40
1.4.3 Giurisdizioni oggetto di comunicazione	40
1.4.4 Giurisdizioni partecipanti	40
2 Istituti finanziari	40
2.1 Istituti finanziari in generale.....	40
2.1.1 Istituto di deposito	41
2.1.2 Istituto di custodia	42
2.1.3 Ente di investimento	42
2.1.4 Impresa di assicurazioni specificata	43
2.2 Istituti finanziari in Svizzera	43
2.2.1 Istituti di deposito	43
2.2.1.1 Requisiti	43
2.2.1.2 Casi particolari	43
2.2.1.3 Esempi di istituti di deposito	44
2.2.2 Istituti di custodia	44
2.2.2.1 Requisiti	44
2.2.2.2 Esempi di istituti di custodia	44
2.2.3 Ente di investimento	45
2.2.3.1 In generale	45
2.2.3.2 Esempi di enti di investimento nell'ambito della LICol	45
2.2.3.3 Enti di investimento non disciplinati nella LICol	45
2.2.3.4 Trust	45
2.2.4 Impresa di assicurazioni specificata	46
2.2.4.1 Requisiti	46
2.2.4.2 Requisito dell'offerta di prodotti qualificanti	47
2.2.4.3 Delimitazioni	48
2.3 Obbligo di comunicazione degli istituti finanziari svizzeri	48

2.3.1	Principio della residenza	48
2.3.2	Residenza degli istituti finanziari che non sono residenti fiscali di uno Stato o territorio	49
2.3.3	Istituti finanziari residenti in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori.....	49
2.3.4	Istituto finanziario sotto forma di trust.....	49
2.3.5	Trust sottoposti a vigilanza estera.....	50
2.4	Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione.....	50
2.4.1	In generale	50
2.4.2	Istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione.....	50
3	Conto finanziario	55
3.1	In generale.....	55
3.2	Gestione di un conto finanziario	57
3.3	Conto di deposito	58
3.4	Conto di custodia	58
3.5	Quota nel capitale di rischio	60
3.6	Contratto di assicurazione.....	61
3.7	Contratto assicurativo di rendita.....	61
3.7.1	In generale	61
3.7.2	Definizione.....	61
3.7.3	Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita.....	62
3.8	Contratto di assicurazione con valore di riscatto	63
3.8.1	In generale	63
3.8.2	Contratto di riassicurazione tra due imprese di assicurazioni.....	63
3.8.3	Valore attuale	63
3.8.3.1	In generale	63
3.8.3.2	Principio.....	63
3.8.3.3	Eccezioni	64
3.8.3.3.1	Pagamento in caso di decesso.....	64
3.8.3.3.2	Pagamento in caso di danni alle persone, malattia o per risarcimento di danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato	64
3.8.3.3.3	Rimborso dei premi non utilizzati in caso di scioglimento e di modifiche del contratto	64
3.8.3.3.4	Eccedenze	65
3.8.3.3.5	Rimborso di un premio pagato anticipatamente o di un premio a deposito	66
3.9	Conto preesistente	66
3.9.1	Principio.....	66
3.9.2	Regola derogatoria (secondo l'allegato all'OSAIn).....	67
3.9.3	Conto preesistente di persona fisica	69
3.9.4	Conto preesistente di ente	69
3.10	Nuovo conto.....	69
3.10.1	Nuovo conto di persona fisica	69
3.10.2	Nuovo conto di ente.....	69
3.10.3	Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita alla scadenza.....	70
3.11	Conto di importo non rilevante o di importo rilevante	70
3.12	Conto escluso.....	70
3.12.1	Conti nel quadro della previdenza professionale (art. 4 cpv. 1 lett. a LSAI).....	71
3.12.2	Forme ammissibili per il mantenimento della previdenza (art. 4 cpv. 1 lett. b LSAI)	71
3.12.3	Forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (art. 4 cpv. 1 lett. c LSAI).....	71
3.12.4	Conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione (art. 4 cpv. 2 lett. a LSAI).....	71

3.12.5	Conti di garanzia della pigione secondo l'articolo 257e CO (art. 4 cpv. 2 lett. b LSAI)	71
3.12.6	Conti di avvocati o notai (art. 8 OSAIn)	71
3.12.7	Conti per il versamento di capitale (art. 9 OSAIn)	72
3.12.8	Conti di associazioni (art. 10 OSAIn)	72
3.12.9	Conti di fondazioni (art. 11 OSAIn)	72
3.12.10	Conti di comunioni di comproprietari (art. 12 OSAIn)	72
3.12.11	Conti di comunioni di proprietari per piani (art. 13 OSAIn)	73
3.12.12	Conti non rivendicati (art. 14 OSAIn)	73
3.12.13	Conti di moneta elettronica (art. 16 OSAIn)	73
3.12.14	Conti di persone defunte (art. 17 OSAIn)	74
3.12.15	Assicurazione contro il rischio di decesso	76
3.12.16	Conto <i>escrow</i>	76
3.12.17	Conto di carte di credito	77
3.13	Conto non documentato	77
4	Conto oggetto di comunicazione	77
4.1	Conti finanziari oggetto di comunicazione	77
4.2	Conti oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto	79
4.3	Conti oggetto di comunicazione in ragione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto	81
4.4	Persona oggetto di comunicazione	83
4.5	Persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione	85
4.6	Giurisdizione oggetto di comunicazione e Giurisdizione partecipante	86
4.7	Minorenni	88
4.7.1	Persone rilevanti a seconda delle tipologie di conto	88
4.7.2	Residenza fiscale dei minorenni	89
4.7.3	Numero d'identificazione fiscale dei minorenni	89
4.7.4	Firma dell'autocertificazione	90
4.8	Persone che esercitano il controllo	90
4.8.1	Enti che non sono trust o strutture analoghe e non sono da essi controllati	91
4.8.1.1	Persone fisiche che esercitano direttamente o indirettamente il controllo su un ente in virtù dei rapporti di partecipazione	91
4.8.1.2	Persone fisiche che in altro modo esercitano direttamente o indirettamente il controllo effettivo su un ente	92
4.8.1.3	La persona fisica che è il membro superiore dell'organo direttivo dell'ente, ossia è preposto alla sua gestione	93
4.8.2	Trust (in generale)	94
4.8.3	Beneficiari e categorie di beneficiari dei trust	96
4.8.4	Strutture analoghe ai trust	99
4.8.5	Enti controllati da trust o da strutture analoghe ai trust (<i>underlying companies</i>)	99
4.8.6	Enti a cui si applica una deroga in merito all'identificazione delle persone che esercitano il controllo	100
4.8.7	Relazione con la CDB	100
4.8.8	Relazione con altre procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro	101
4.9	NFE	102
4.9.1	NFE passiva	103
4.9.2	NFE attiva	104
4.9.2.1	In generale	104
4.9.2.2	NFE attive in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali	104
4.9.2.3	Società di capitali qualificate quotate in borsa ed enti ad esse collegati	105
4.9.2.4	Enti statali, organizzazioni internazionali, banche centrali ed enti di proprietà esclusiva di tali NFE	106
4.9.2.5	NFE holding	106

4.9.2.6	NFE start-up	107
4.9.2.7	NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione	107
4.9.2.8	Treasury center facenti parte di un gruppo non finanziario	108
4.9.2.9	NFE non-profit	108
4.9.2.10	Controparte centrale	109
5	Definizioni particolari	109
5.1	Attività finanziarie	109
5.2	Conto collettivo (relazioni collettive)	109
5.3	Piani per le partecipazioni di collaboratore	110
5.3.1	Classificazione come attività finanziarie (<i>financial assets</i>) e motivazione dei conti finanziari	111
5.3.2	Responsabilità degli istituti finanziari svizzeri	112
5.3.3	Comunicazione del saldo o del valore del conto	112
5.3.4	Comunicazione di pagamenti	113
5.4	Titolare del conto	115
5.4.1	In generale	115
5.4.2	Trust	116
5.4.3	Assicurazioni	116
5.4.3.1	In generale	116
5.4.3.2	Prima della scadenza	117
5.4.3.3	Dopo la scadenza	118
5.5	Procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro	119
5.6	Enti	120
5.7	Ente collegato	120
5.8	Numeri d'identificazione fiscale esteri	121
5.9	Prova documentale (<i>documentary evidence</i>)	121
6	Obblighi di adeguata verifica	121
6.1	Requisiti generali	121
6.2	Conti preesistenti di persone fisiche	122
6.2.1	Processo di identificazione del cliente per i clienti esistenti	122
6.2.1.1	Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione	124
6.2.1.2	Conti di importo non rilevante	124
6.2.2	Ulteriori procedure	133
6.2.3	Termini per le verifiche	134
6.3	Nuovi conti di persone fisiche	135
6.3.1	In generale	135
6.3.2	Condizioni per l'apertura di nuovi conti di persone fisiche	135
6.3.3	Determinazione della residenza fiscale in base a un'autocertificazione	136
6.3.4	Condizioni per la validità di un'autocertificazione	136
6.3.4.1	Conferma da parte del titolare del conto	136
6.3.4.2	Informazioni relative al titolare del conto	137
6.3.4.3	Modo e forma dell'autocertificazione	137
6.3.4.4	Durata di validità di un'autocertificazione	138
6.3.4.5	Rettifica di un'autocertificazione	139
6.3.5	Delega degli obblighi di accertamento e acquisizione della documentazione	139
6.3.6	Plausibilità delle autocertificazioni	140
6.3.7	Eccezioni relative all'obbligo di ottenere un'autocertificazione	141
6.4	Conti preesistenti di enti	142
6.4.1	In generale	142

6.4.2	Procedura di verifica per determinare se l'ente è una persona oggetto di comunicazione.....	143
6.4.3	Procedura di verifica per persone che esercitano il controllo	146
6.4.4	Condizioni per la validità di un'autocertificazione	148
6.4.5	Plausibilità delle autocertificazioni.....	149
6.4.6	Termini per le verifiche	149
6.5	Obblighi di adeguata verifica per nuovi conti di enti	149
6.5.1	In generale	149
6.5.2	Condizioni per l'apertura di nuovi conti di enti	150
6.5.3	Procedura di verifica per determinare se l'ente è una persona oggetto di comunicazione.....	151
6.5.4	Procedura di verifica per determinare se l'ente è una NFE passiva	153
6.5.5	Condizione per la validità di un'autocertificazione	155
6.5.6	Plausibilità delle autocertificazioni.....	155
6.5.7	Eccezioni relative all'obbligo di ottenere un'autocertificazione	156
6.6	Obblighi di adeguata verifica particolari	157
6.6.1	Cambiamento delle circostanze	157
6.6.1.1	Conti di persone fisiche	157
6.6.1.2	Procedura da seguire se viene identificato un cambiamento delle circostanze	159
6.6.1.3	Conti di enti.....	159
6.6.2	Periodi	161
6.6.3	Prestatori di servizi	162
6.6.4	Obblighi di adeguata verifica in caso di diritti di terzi alla scadenza derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita	162
6.7	Regole per l'aggregazione di conti.....	163
7	Comunicazione	164
7.1	Regole per la comunicazione.....	164
7.2	Regole per il calcolo dei valori soglia nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica.....	165
7.3	Periodo di rendicontazione	165
7.4	Termini per la trasmissione	165
7.5	Procedura da seguire in caso di rettifiche	165
8	Obbligo di informazione degli istituti finanziari nei confronti dei clienti	165
8.1	Contenuto delle informazioni.....	165
8.2	Destinatari delle informazioni	166
8.3	Termine per informare il cliente.....	166
8.4	Elenco di tutti gli Stati partner	167
9	Obbligo di conservazioni applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione.....	167
10	Organizzazione e procedura	167
10.1	Obbligo di iscrizione come istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.....	167
10.1.1	Iscrizione	167
10.1.2	Annullamento dell'iscrizione.....	167
10.2	Verifica	168
10.2.1	In generale	168
10.2.2	Sistemi, banche dati, documentazione e comunicazioni	168
10.2.3	Elaborazione elettronica dei dati.....	168
10.2.4	Obbligo di collaborazione e di informazione.....	168

10.2.5	Modalità di verifica	168
10.2.6	Rapporto.....	169
10.3	Diritto procedurale.....	169
10.3.1	Procedura tra l'AFC e un istituto finanziario	169
10.3.2	Prescrizione.....	169
10.4	Disposizioni penali	169
11	Allegati	170
11.1	Allegato 1	170
11.2	Allegato 2	172
11.3	Allegato 3	177
11.3.1	Attività finanziaria da comunicare nel caso in cui il trust sia un IF	177
11.3.2	Attività finanziaria da comunicare nel caso in cui il trust sia una NFE passiva	177
11.4	Allegato 4	178

Abbreviazioni

Accordo SAI	Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (RS 0.653.1)
Ad es.	Ad esempio
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AML	Anti Money Laundering; (disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro)
Art.	Articolo
CAA	Competent Authority Agreement (accordo tra autorità competenti)
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CDB 16	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, versione del 2016
CDB	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
CDI	Convenzione per evitare le doppie imposizioni
CFCG	Commissione federale delle case da gioco
Cfr.	Confronta
CHF	Franchi svizzeri
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (diritto delle obbligazioni; RS 220)
Cpv.	Capoverso
CRS	Common Reporting Standard (si veda SCC)
CSD	Central Securities Depository (depositari centrali)
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DVP	Delivery versus payment (consegna contro pagamento)
EUR	Euro
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
GAFI	Gruppo d'azione finanziaria
IBAN	International Bank Account Number
IF	Istituto Finanziario
ICSD	International Central Securities Depository (depositari centrali internazionali)
IDI	Numero d'identificazione delle imprese
KYC	Know your Customer
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
Lett.	Lettera
LFINMA	Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (legge sul libero passaggio; RS 831.42)
LICol	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LInFi	Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (legge sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.1)
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LRD	Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)

LSA	Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)
LSAI	Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.1)
Manuale	Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters – Implementation Handbook – Second Edition, OECD, Paris
Mio.	Milioni
Modello OCSE	Modello di convenzione dell'OCSE
N. marg.	Numero marginale
N.	Numero
NFE	Entità non finanziaria
NIF	Numero d'identificazione fiscale
NOGA	Nomenclature Générale des Activités économiques (nomenclatura generale delle attività economiche)
OBCR	Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (ordinanza sulle banche; RS 952.02)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ORD-FINMA	Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)
OS	Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011)
OSAI _n	Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (RS 653.11)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
Pag.	Pagina
PTC	Private Trust Company
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SACol	Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
SCC	Standard comune di comunicazione di informazioni (si veda CRS)
segg.	Seguenti
SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
Stato partner	Stato o territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni
USD	Dollari americani
W-8BEN	Attestazione dello stato di beneficiario effettivo ai fini della ritenuta alla fonte statunitense e del reporting agli Stati Uniti
XML	Extensible Markup Language

Elenco delle fonti

- OCSE (2014), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing, Parigi (<https://doi.org/10.1787/9789264216525-en>)
- OCSE (2012), Keeping It Safe: The OECD Guide on the Protection of Confidentiality of Information Exchanged for Tax Purposes, OECD Publishing, Parigi (<http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/keeping-it-safe-report.pdf>)
- OCSE (2018), Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters – Implementation Handbook – Second Edition, OECD, Paris (<http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters.pdf>)
- Portale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>)
- OCSE (2016), CRS-related Frequently Asked Questions (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>)

1 Introduzione

1.1 Scopo

La presente direttiva¹ descrive e concretizza gli obblighi per gli istituti finanziari (IF) svizzeri e altri soggetti interessati, come ad es. l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), derivanti dalle basi giuridiche svizzere di attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a fini fiscali elaborato dall'OCSE (standard per lo scambio automatico di informazioni)².

La presente versione della direttiva sostituisce quella del 23 gennaio 2019 ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione. L'AFC si riserva il diritto di modificare la presente versione della direttiva in caso di necessità.

1.2 Basi dello standard per lo scambio automatico di informazioni

1.2.1 Elementi dello standard per lo scambio automatico di informazioni

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni è composto dai seguenti elementi:

- un modello per un accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari al fine di promuovere l'onestà fiscale (Modello di accordo), che stabilisce quali informazioni debbano essere scambiate tra Giurisdizioni contraenti e le modalità dello scambio (in particolare il momento e la forma della trasmissione);
- lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) che disciplina in modo dettagliato chi raccoglie quali informazioni e su quali conti;
- commentari con precisazioni relative al Modello di accordo e allo SCC (cfr. n. 1.2.3);
- una base per le soluzioni informatiche al fine di garantire l'utilizzo di formati uniformi che semplifichino il rilevamento dei dati e la loro valutazione. Essa stabilisce inoltre standard minimi per il trasferimento e la sicurezza dei dati.

1.2.2 Basi giuridiche per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni in Svizzera

Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, oltre a essere attuato sulla base dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI, RS 0.653.1), può essere introdotto anche in virtù di un accordo bilaterale. L'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni (RS 0.641.926.81) costituisce una tale base legale di diritto internazionale.

Le basi giuridiche internazionali necessarie per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni in Svizzera sono la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa, RS 0.652.1) e l'Accordo SAI:

- l'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più parti

¹ Per migliorare la leggibilità, il presente testo utilizza esclusivamente la forma maschile, che in ogni caso sottintende anche quella femminile.

² [Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters](#)

si scambino automaticamente informazioni. Unitamente a un ulteriore accordo, l'articolo 6 costituisce pertanto la base legale di diritto internazionale per lo scambio automatico di informazioni;

- l'Accordo SAI costituisce un accordo supplementare che consente di attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni conformemente all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa. Sul piano del contenuto, l'Accordo SAI si orienta ampiamente al Modello di accordo elaborato dall'OCSE quale parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Secondo l'Accordo SAI si devono scambiare le informazioni ottenute conformemente alle norme dello SCC elaborato dall'OCSE quale componente dello standard per lo scambio automatico di informazioni; per questa ragione la Svizzera lo ha allegato all'Accordo SAI introducendolo in tal modo nel diritto nazionale (cfr. anche art. 7 cpv. 1 legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, LSAI, RS 653.1).

L'Accordo SAI disciplina il rapporto tra Giurisdizioni e stabilisce, di conseguenza, quali informazioni debbano essere scambiate tra le Giurisdizioni e le modalità di scambio di queste informazioni. Lo SCC allegato contiene invece gli obblighi di adeguata verifica che gli IF devono soddisfare per l'identificazione dei conti oggetto di comunicazione.

Per poter essere attuato efficacemente tra due Giurisdizioni sulla base dell'Accordo SAI, lo scambio automatico di informazioni deve essere concluso bilateralmente tra i singole Giurisdizioni e attivato mediante notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento della Convenzione sull'assistenza amministrativa (Co-ordinating Body of the Convention; cfr. n. 4.6).

Legge federale e ordinanza:

- *LSAI*: le basi giuridiche internazionali contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e gli Stati partner. La LSAI concretizza singole disposizioni delineate in queste basi giuridiche. Inoltre, la LSAI contiene disposizioni in merito all'organizzazione, alla procedura, ai rimedi giuridici e alle disposizioni penali applicabili;
- *Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali* (OSAIn, RS 653.11): in vari punti, la LSAI conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare a livello di ordinanza determinate questioni in materia di attuazione.

1.2.3 Rapporto tra le basi giuridiche per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e i commenti relativi al Modello di accordo e allo SCC

I commenti relativi al Modello di accordo e allo SCC sono elementi dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE. Contengono precisazioni volte a promuovere la certezza del diritto e un'attuazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni. In tal senso, la definizione «standard comune di comunicazione di informazioni» adottata nell'Accordo SAI include esplicitamente questi commenti. L'articolo 22 capoverso 4 LSAI prevede che l'AFC nell'emanazione di istruzioni, fra cui rientra anche il presente documento, si orienti ai commenti relativi al Modello di accordo e allo SCC. Alla luce di queste considerazioni, i commenti relativi al Modello di accordo e allo SCC rappresentano, accanto alle basi di diritto formale, degli elementi di cui occorre tenere conto nell'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e su di essi si fonda la presente direttiva.

L'OCSE ha inoltre pubblicato un manuale per l'attuazione³ dello SCC. Questo manuale illustra le norme dello SCC con un linguaggio semplificato e si propone come guida pratica per le autorità competenti nell'attuazione dello SCC. La presente direttiva si basa anche sul manuale.

In caso di revisione dei commentari da parte dell'OCSE, bisogna verificare se e in quale misura adeguare le basi legali svizzere e la presente direttiva. Ai sensi dell'articolo 8 LSAI gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione attuano soltanto le modifiche ai commentari che sono state integrate in una legge federale o in un'ordinanza oppure in un'istruzione dell'AFC. Questo principio vale per analogia anche in riferimento al manuale dell'OCSE. Gli IF svizzeri applicano le basi legali svizzere vigenti e la direttiva dell'AFC in vigore.

1.2.4 Portale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni

Per assistere gli interessati nell'attuazione dello standard, l'OCSE gestisce un portale per lo scambio automatico di informazioni (www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of information > Automatic exchange of information portal) in cui sono reperibili informazioni per gli IF e le autorità competenti. Il portale per lo scambio automatico di informazioni mette a disposizione in particolare i contenuti seguenti:

- una panoramica sullo standard per lo scambio automatico di informazioni;
- documenti di base e ausili come lo SCC e i relativi commentari;
- le domande frequenti (*Frequently Asked Questions*, FAQ);
- informazioni relative all'attuazione dello SCC nei vari Stati e territori con riferimento alle basi legali nazionali, inclusi direttive ed elenchi di IF non tenuti alla comunicazione e conti esclusi;
- informazioni specifiche ai Paesi in merito al NIF (cfr. n. 5.8) o alla determinazione della residenza fiscale (cfr. n. 4.5);
- modelli per autocertificazioni; e
- un elenco delle Giurisdizioni che si sono impegnate all'applicazione dello scambio automatico di informazioni.

1.3 Campo d'applicazione materiale

La presente direttiva disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in Svizzera. Lo scambio automatico di informazioni avviene conformemente all'Accordo SAI e a ulteriori accordi internazionali applicabili in materia. Analogamente alla LSAI, anche per le spiegazioni contenute nel presente documento sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile nel singolo caso.

Il campo d'applicazione materiale della presente direttiva include in special modo gli ambiti seguenti:

- obblighi degli IF svizzeri nel quadro dello scambio automatico di informazioni, e
- precisazioni relative alle informazioni da comunicare all'AFC e da scambiare con gli Stati partner.

³ Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters – Implementation Handbook – Second Edition, OECD, Paris

1.3.1 Obblighi degli istituti finanziari svizzeri

Ai sensi dello SCC, gli IF svizzeri sono chiamati a rispettare obblighi specifici in relazione all'attuazione dello scambio automatico di informazioni. In particolare, ogni IF svizzero deve accertare se in base alle disposizioni applicabili è considerato un IF tenuto alla comunicazione o non tenuto alla comunicazione e soddisfare i requisiti del caso. Le diverse categorie di IF non tenuti alla comunicazione sono disciplinate al numero 2.4. Gli obblighi degli IF svizzeri tenuti alla comunicazione includono in particolare i punti seguenti:

- iscrizione all'AFC (cfr. n. 10.1);
- adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini dell'identificazione dei conti oggetto di comunicazione (cfr. n. 6);
- obbligo di informazione nei confronti dei clienti (cfr. n. 8); e
- comunicazione all'AFC delle informazioni da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione (cfr. n. 7).

1.3.2 Informazioni da scambiare

Fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile nel singolo caso, la comunicazione all'AFC in relazione ai conti oggetto di comunicazione deve contenere le informazioni descritte nel presente numero. Queste ultime possono essere suddivise in tre categorie:

- informazioni concernenti l'identificazione;
- informazioni concernenti il conto; e
- informazioni concernenti le finanze.

Le informazioni da trasmettere devono riferirsi all'anno civile rilevante o a un altro adeguato periodo di rendicontazione. Nella scelta di un altro adeguato periodo di rendicontazione occorre poggarsi su altre disposizioni giuridiche applicate in modo coerente e per un lasso di tempo appropriato. Nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita costituisce un adeguato periodo di rendicontazione ad es. il lasso di tempo intercorso tra l'ultima data dell'anniversario della conclusione del contratto e quella precedente.

1.3.2.1 Informazioni concernenti l'identificazione

Le informazioni concernenti l'identificazione servono allo Stato che le riceve per identificare il titolare del conto (secondo il n. 5.4) o le persone che esercitano il controllo sul titolare di conto (secondo il n. 4.8) e includono i dati seguenti:

- a) nome;
- b) indirizzo;
- c) Giurisdizione di residenza fiscale o Giurisdizioni di residenza fiscale⁴;
- d) il o i NIF;
- e) Giurisdizione di rilascio del o dei NIF;
- f) data di nascita (per le persone fisiche);
- g) tipo di titolare del conto (per gli enti); e

⁴ Indicato nell'art. 15 OSAIn come «Stato di residenza».

- h) funzione della persona che esercita il controllo (per le NFE passive o gli enti di investimento amministrati professionalmente in Giurisdizioni non partecipanti che sono controllati da persone oggetto di comunicazione).

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione non devono fornire indicazioni sul luogo di nascita poiché secondo il diritto svizzero non vi è alcun obbligo in tal senso. Lo stesso vale anche nel caso specifico in cui l'informazione fosse disponibile in formato elettronico o in altro modo. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione sono però liberi di comunicare comunque il luogo di nascita.

Le informazioni concernenti l'identificazione devono essere comunicate per le persone seguenti:

- persone fisiche che sono persone oggetto di comunicazione e titolari di conto;
- enti (incluse le NFE passive) che sono persone oggetto di comunicazione e titolari di conto;
- enti che sono NFE passive o enti di investimento amministrati professionalmente in una Giurisdizione non partecipante e presentano una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione (per le NFE passive indipendentemente dal fatto se la NFE passiva sia essa stessa una persona oggetto di comunicazione); e
- persone fisiche che sono persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo su una NFE passiva o un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante.

a) Nome

Per le persone fisiche devono essere comunicati nome e cognome. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione sono liberi di comunicare anche appellativo, titolo, secondo nome, prefisso del nome e tipo di nome.

Per gli enti deve essere comunicato il nome ufficiale. Se un trust è titolare di un conto finanziario (cfr. n. 5.4.1), deve essere comunicato il nome del trust e non quello del *trustee*. Lo stesso vale anche per i *trustee-documented trust*.

b) Indirizzo

L'indirizzo da comunicare è quello che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha identificato per il titolare del conto o la persona che esercita il controllo in applicazione degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del numero 6. Solitamente, l'indirizzo da comunicare dovrebbe essere situato nella Giurisdizione di residenza fiscale, pur non trattandosi di un criterio obbligatorio. Ad es. possono subentrare delle deroghe quando una persona è fiscalmente residente in più Giurisdizione o la comunicazione avviene sulla base di indizi.

Generalmente per le persone fisiche deve essere comunicato l'indirizzo di residenza attuale («current residence address»). In genere, gli indirizzi di fermo posta come pure gli indirizzi di caselle postali e «c/o» non valgono come indirizzi di residenza (cfr. n. 6.2.1.2.2). In via eccezionale si possono comunicare gli indirizzi di caselle postali menzionando ulteriori dettagli, come ad es. la via, il numero di appartamento o piano, che consentano un'identificazione dell'indirizzo di residenza vero e proprio. Un indirizzo «c/o» vale come indirizzo di residenza solo a condizioni particolari (si veda n. 6.2.1.2.2). Qualora l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non sia a conoscenza dell'indirizzo di residenza, deve comunicare l'indirizzo postale (purché disponibile).

Anche per gli enti, in modo analogo, non si considerano solitamente indirizzi ai fini della comunicazione gli indirizzi di fermo posta come pure gli indirizzi di caselle postali e «c/o». Per gli indirizzi di caselle postali, tuttavia, trova applicazione per analogia l'eccezione descritta più sopra.

Inoltre, è possibile utilizzare indirizzi «c/o» per la comunicazione se essi vengono menzionati nei documenti organizzativi dell'ente. Per i trust che non hanno un proprio indirizzo deve essere comunicato l'indirizzo del *trustee*.

Per quanto riguarda i conti chiusi nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione, deve essere comunicato l'indirizzo attuale al momento della chiusura. Per i conti non rivendicati (*dormant account*) si deve comunicare l'ultimo indirizzo conosciuto nel periodo di mancata rivendicazione.

Ai fini della comunicazione elettronica sono necessari quanto meno il luogo e il Paese (nel formato ISO 3166-1 alpha-2⁵). Qualora disponibili, un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve però comunicare anche la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Un IF svizzero tenuto alla comunicazione è inoltre libero di comunicare elementi che consentano di identificare l'edificio, il piano o l'appartamento.

c) Giurisdizione di residenza fiscale o Giurisdizioni di residenza fiscale

Per il titolare del conto o la persona che esercita il controllo, un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve comunicare, in riferimento all'anno civile rilevante o a un altro adeguato periodo di rendicontazione, le Giurisdizioni di residenza fiscale identificate in applicazione degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del numero 6.

Qualora venga accertato che una persona è fiscalmente residente in più di una Giurisdizione, devono essere comunicate tutte le Giurisdizioni di residenza, sempreché si tratti di Giurisdizioni oggetto di comunicazione. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che la residenza in una Giurisdizione oggetto di comunicazione sia stata determinata mediante autocertificazione, sulla base di indizi non accertati e rettificati o a seguito di rilevanti cambiamenti delle circostanze.

Ai fini della comunicazione elettronica è necessario indicare le Giurisdizioni di residenza fiscale nel formato ISO 3166-1 alpha-2.

Esempio 1: A apre un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione e indica nell'autocertificazione di essere residente nel Paese X che è una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Nel corso della relazione tra cliente e istituto, A notifica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un indirizzo postale nel Paese Y, anch'esso una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Non essendo possibile per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ottenere la documentazione necessaria per tali casi, il conto finanziario di A è considerato un conto oggetto di comunicazione in riferimento al Paese X e al Paese Y a seguito del cambiamento delle circostanze. Nel quadro della comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve indicare come Giurisdizioni di residenza fiscale sia il Paese X che il Paese Y.

Esempio 2: la stessa situazione descritta nell'Esempio 1 si risolve con esito diverso se il Paese Y non è una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Il conto finanziario di A si considera un conto oggetto di comunicazione soltanto in capo al Paese X. Nel quadro della comunicazione, dato che il Paese Y non è una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione indica come Giurisdizione di residenza fiscale soltanto il Paese X.

Si devono comunicare solo le Giurisdizioni di residenza fiscale alla fine dell'anno civile rilevante o di un altro adeguato periodo di rendicontazione. Per quanto riguarda i conti chiusi nel corso dell'anno civile rilevante o di un altro adeguato periodo di rendicontazione, devono essere comunicate le Giurisdizioni di residenza fiscale attuali al momento della chiusura, come illustrato negli esempi seguenti.

⁵ www.iso.org > Standards > ISO 3166 – Country codes

Esempio 3: un conto finanziario viene aperto il 28 maggio 2017. A seguito di un cambiamento delle circostanze, il 3 dicembre 2018 il conto finanziario diventa un conto oggetto di comunicazione. Avendo constatato nel 2018 che si tratta di un conto oggetto di comunicazione, nel 2019 devono essere comunicate le informazioni rilevanti per l'intero esercizio 2018. Questo principio si applica anche agli anni successivi.

Esempio 4: la stessa situazione descritta nell'Esempio 3 si risolve con esito diverso se il titolare del conto non è più una persona oggetto di comunicazione a partire dal 24 marzo 2019 e, quindi, anche il conto non è un conto oggetto di comunicazione. Non trattandosi più dal 24 marzo 2019 di un conto finanziario oggetto di comunicazione, nel 2020 e negli anni successivi non devono essere comunicate informazioni relative al conto finanziario, eccetto se il conto finanziario torna a essere un conto oggetto di comunicazione.

Esempio 5: un conto finanziario viene aperto il 9 settembre 2017 e l'8 febbraio 2018, a seguito di un cambiamento delle circostanze, diventa un conto oggetto di comunicazione. Il conto finanziario viene chiuso il 27 settembre 2018. Essendo il conto finanziario al momento della chiusura un conto oggetto di comunicazione, nel 2019 devono essere comunicate le informazioni rilevanti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 27 settembre 2018 (inclusa la comunicazione sulla chiusura).

Esempio 6: la stessa situazione descritta nell'Esempio 4 si risolve con esito diverso se il conto finanziario viene chiuso il 4 luglio 2019. Non essendo il conto finanziario al momento della chiusura un conto oggetto di comunicazione, nel 2020 non devono essere comunicate informazioni relative al conto finanziario.

d) Numero o numeri d'identificazione fiscale

I numeri di identificazione fiscale (NIF) da comunicare sono quelli attribuiti al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo da parte delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione in cui è fiscalmente residente. Per informazioni sui NIF delle Giurisdizioni che hanno attuato lo scambio automatico di informazioni (tra cui modalità e formato) è possibile consultare il sito Internet dell'OCSE (www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of information > Automatic exchange of information portal > CRS Implementation and Assistance > Tax Identification Numbers).

Per principio, un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve comunicare un NIF per il titolare del conto o la persona che esercita il controllo per ogni Giurisdizione di residenza fiscale. Ciononostante, il NIF non deve essere comunicato se:

- (i) la Giurisdizione oggetto di comunicazione interessata non rilascia generalmente NIF (cfr. sito Internet dell'OCSE indicato più sopra);
- (ii) il titolare del conto o la persona che esercita il controllo appartiene a un gruppo di persone alle quali la Giurisdizione oggetto di comunicazione non ha attribuito un NIF (ad es. minorenni); oppure
- (iii) il diritto interno della Giurisdizione oggetto di comunicazione interessata non obbliga a registrare il NIF rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Dato che il diritto svizzero non prevede in linea di principio alcun obbligo di registrare il NIF per altri scopi (eccezione: SIN statunitense (TIN) nel quadro dell'Accordo FATCA), la comunicazione di un NIF non è necessaria se il NIF non è già contenuto nei documenti dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione nel momento in cui il conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione. Questa eccezione può essere applicata in particolare alle seguenti categorie di conti:

- conti preesistenti che vengono identificati come conti oggetto di comunicazione in applicazione degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del numero 6;

- conti che vengono identificati come conti oggetto di comunicazione in virtù di un accordo entrato in vigore in applicazione degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del numero 6 (in particolare nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica secondo il wider approach).

I documenti di un IF svizzero tenuto alla comunicazione includono i dati principali del cliente così come i dati rintracciabili elettronicamente. Con l'espressione «dati principali» si intende il sistema di archiviazione che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione utilizza ai fini della registrazione e dell'aggiornamento delle informazioni sui clienti. Generalmente raccoglie dati di contatto e informazioni registrate in seguito a procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro. I dati rintracciabili elettronicamente sono illustrati in dettaglio al numero 6.2.1.2.3.

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione è obbligato ad adoperarsi in misura ragionevole per ottenere, nei casi descritti sopra, il NIF entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui il conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione. In tale contesto, adoperarsi in misura ragionevole significa profondere uno sforzo concreto per ottenere il NIF del titolare del conto o della persona che esercita il controllo. I tentativi devono essere compiuti almeno una volta all'anno nei due anni civili dopo l'anno civile in cui il conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione. Gli sforzi possono proseguire anche dopo la scadenza di tale termine. L'adoperarsi in misura ragionevole include ad es. le attività seguenti:

- tentativi di contattare il titolare del conto per posta, personalmente, telefonicamente, via fax o e-mail; oppure
- consultazione di dati rintracciabili elettronicamente detenuti da un ente collegato all'IF svizzero tenuto alla comunicazione, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF (cfr. n. 6.7).

L'adoperarsi in misura ragionevole non obbliga gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione a chiudere, bloccare, trasferire conti o limitarne in altro modo l'utilizzabilità soltanto perché il NIF non è disponibile.

e) Giurisdizione di rilascio del numero o dei numeri d'identificazione fiscale

Sebbene un IF svizzero tenuto alla comunicazione non sia obbligato ad accertare esplicitamente la Giurisdizione in cui viene rilasciato il NIF (ad es. sotto forma di campo separato in un'autocertificazione), in determinati casi ne verrà a conoscenza in seguito all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. Ad es. quando:

- l'autocertificazione è strutturata in modo tale che accanto al campo relativo alle Giurisdizioni di residenza fiscale sia previsto un campo per il NIF per ogni Giurisdizione; oppure
- l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha verificato il formato del NIF nel quadro del processo di apertura del conto ed è in grado di attribuire il NIF a una Giurisdizione.

Qualora si conosca lo Stato di rilascio del NIF, è necessario indicarlo nel formato ISO 3166-1 alpha-2. Se la Giurisdizione di rilascio non è nota, tale informazione può essere omessa. In questi casi l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve nemmeno adoperarsi specificamente per risalire alla Giurisdizione di rilascio.

Esempio 7: A apre un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione e indica nell'autocertificazione di essere residente nel Paese X, una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Inoltre, A comunica un NIF che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione a seguito dell'autocertificazione o della verifica del formato identifica come NIF del Paese X. Nel corso della relazione tra cliente e istituto, A comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un indirizzo di spedizione nel Paese Y, anch'esso una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Non

essendo possibile per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ottenere la documentazione necessaria per tali casi, il conto finanziario di A si considera un conto oggetto di comunicazione in relazione al Paese X e al Paese Y a seguito del cambiamento delle circostanze. Dato però che si conosce soltanto il NIF in relazione al Paese X, può essere comunicato solo quest'ultimo. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione specifica nel quadro della comunicazione che il NIF indicato si riferisce al Paese X.

f) Data di nascita

Per le persone fisiche deve essere comunicata la data di nascita. Ai fini della comunicazione elettronica, la data di nascita deve presentare il formato AAAA-MM-GG.

Di regola, in Svizzera la data di nascita viene registrata nel quadro degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Ciononostante, per i conti preesistenti la data di nascita non deve essere comunicata in relazione alle persone per le quali la registrazione della data di nascita non è altrimenti prevista dal diritto svizzero e la cui data di nascita non è già contenuta nei documenti dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Un IF svizzero tenuto alla comunicazione è però obbligato ad adoperarsi in misura ragionevole per ottenere, in tali casi, la data di nascita entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui questi conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione (cfr. n. 1.3.2.1d).

g) Tipo di titolare del conto (per gli enti)

Per gli enti che risultano titolari di un conto oggetto di comunicazione è necessario specificare il tipo di persona oggetto di comunicazione attingendo alle seguenti categorie:

- NFE passiva (o ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante) controllata da una o più persone oggetto di comunicazione;
- persona oggetto di comunicazione; oppure
- NFE passiva che è essa stessa una persona oggetto di comunicazione.

h) Funzione della persona che esercita il controllo (per le NFE passive o gli enti di investimento amministrati professionalmente in una Giurisdizione non partecipante che sono controllati da persone oggetto di comunicazione)

Per i conti di NFE passive o enti di investimento amministrati professionalmente in una Giurisdizione non partecipante che sono controllati da persone oggetto di comunicazione è necessario specificare la funzione della persona che esercita il controllo. Qualora un IF svizzero tenuto alla comunicazione, per identificare la persona che esercita il controllo, si basi sulle disposizioni previste dalle procedure applicabili per la lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. n. 4.8), può fare affidamento su queste norme anche per la determinazione della funzione della persona. Se la funzione della persona che esercita il controllo non è nota, tale informazione può essere omessa.

In generale, per gli enti si distinguono le seguenti funzioni:

- proprietario;
- persona che esercita in altro modo il controllo; oppure
- impiegato dirigente.

Per i trust e gli enti da essi controllati (*underlying companies*) si distinguono le seguenti funzioni:

- *settlor*;
- *trustee*;

- protettore;
- beneficiario; oppure
- altra persona.

Per le strutture giuridiche diverse dai trust e gli enti da essi controllati (*underlying companies*) si distinguono le seguenti funzioni:

- *settlor* – equivalente;
- *trustee* – equivalente;
- protettore – equivalente;
- beneficiario – equivalente; oppure
- altra persona – equivalente.

1.3.2.2 Informazioni concernenti il conto

Le informazioni concernenti il conto servono a identificare il conto e l'IF presso il quale è detenuto il conto e includono i dati seguenti:

- a) numero di conto;
- b) designazione dei conti oggetto di comunicazione chiusi e dei conti non documentati;
- c) nome dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione;
- d) indirizzo dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione; e
- e) IDI dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione.

a) Numero di conto

Il numero di conto da comunicare è quello che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha attribuito al conto ai fini dell'identificazione. Qualora al conto non sia stato attribuito un numero di questo tipo, si considera come numero di conto qualsiasi equivalente funzionale che identifichi il conto in modo univoco. Per questi scopi vale come numero di conto ad es. il numero della relazione cliente, il numero del conto o del deposito, il codice IBAN e il numero di contratto o di polizza. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione può specificare il tipo di numero di conto indicato nella comunicazione elettronica.

b) Designazione dei conti oggetto di comunicazione chiusi e dei conti non documentati

I conti oggetto di comunicazione chiusi nel periodo di rendicontazione e i conti non documentati devono essere designati come tali nella comunicazione. Agli IF svizzeri tenuti alla comunicazione è data inoltre la possibilità, nel quadro della comunicazione elettronica, di designare come tali i conti non rivendicati.

c) Nome dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione

In linea di principio viene comunicato il nome ufficiale dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione è un trust, deve essere comunicato il nome del trust e non quello del *trustee*. Per quel che concerne i *trustee-documented trust*, nello schema CRS XML deve essere indicato il nome del trust nell'elemento "Reporting FI", aggiungendo "TDT=" prima del nome (cfr. art. 13 cpv. 4 LSAI in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 4 OSAIn). Se la comunicazione è delegata a un prestatore di servizi esterno, viene comunicato il

nome dell'IF delegante che detiene i conti oggetto di comunicazione, e non il nome del prestatore di servizi.

d) Indirizzo dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione

Si vedano le spiegazioni concernenti l'indirizzo al numero 1.3.2.1 b. Per i *trustee-documented trust* occorre tuttavia comunicare l'indirizzo del *trustee*. Se la comunicazione è delegata a un prestatore di servizi esterno, viene comunicato l'indirizzo dell'IF delegante che detiene i conti oggetto di comunicazione, e non l'indirizzo del prestatore di servizi.

e) IDI dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione

In linea di principio viene comunicato l'IDI dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione è un trust, deve essere comunicato l'IDI del trust e non quello del *trustee*. Se la comunicazione è delegata a un prestatore di servizi esterno, viene comunicato l'IDI dell'IF delegante che detiene i conti oggetto di comunicazione, e non l'IDI del prestatore di servizi.

1.3.2.3 Informazioni concernenti le finanze

Per informazioni concernenti le finanze ai sensi dello SCC si intendono le informazioni relative alle attività che si svolgono all'interno del conto.

Le informazioni concernenti le finanze da comunicare o da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione includono in concreto i dati seguenti:

- per tutti i tipi di conti finanziari, il saldo o il valore aggregato (in base alle regole di determinazione che si differenziano a seconda del tipo di conto, cfr. n. 1.3.2.3.7) alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto (data di chiusura);
- determinati pagamenti a seconda del tipo di conto finanziario. Non devono essere comunicati i pagamenti che non riguardano il conto finanziario o le attività finanziarie in esso detenute. Ciò significa in particolare che non si devono considerare i pagamenti nel quadro del mero traffico dei pagamenti per i quali l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non riconosce l'unità dell'operazione con i valori patrimoniali detenuti nel conto finanziario. Per gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione non vi è alcun obbligo di verificare l'unità dell'operazione, sempreché essa non sia nota in virtù della loro ordinaria attività. Se un conto è stato chiuso nel corso del periodo di rendicontazione, devono essere comunicati i pagamenti fino alla data di chiusura (cfr. n. 1.3.2.3.1 fino a 1.3.2.3.4.3).

Esempio 8: la persona oggetto di comunicazione A detiene un conto privato (un conto di deposito) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. Inoltre A è beneficiario del trust T, che non ha alcun rapporto con l'IF B e nel 20YY riceve una distribuzione dal trust che viene accreditata sul suo conto privato presso l'IF B. Dato che, dal punto di vista dell'IF B, si tratta di un'operazione di mero traffico dei pagamenti e non si ha l'unità dell'operazione con i valori patrimoniali detenuti nel conto, l'accredito della distribuzione del trust sul conto privato non deve essere comunicato dall'IF B.

Esempio 9: la persona oggetto di comunicazione A detiene un conto privato (un conto di deposito) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. A è proprietario unico della X SA, che non è quotata in borsa e le cui azioni non sono depositate presso l'IF B. Nel 20YY, A vende le azioni della X SA (operazione non riconoscibile per l'IF) alla persona P. Il prezzo di vendita viene accreditato sul conto privato di A presso l'IF B. Dato che, dal punto di vista dell'IF B, si

tratta di un'operazione di mero traffico dei pagamenti e non si ha l'unità dell'operazione con i valori patrimoniali detenuti nel conto, l'accredito sul conto privato dei proventi derivanti dalla vendita non deve essere comunicato dall'IF B.

Esempio 10: la stessa situazione dell'Esempio 9 si risolve con esito diverso se la X SA è quotata in borsa, le azioni sono registrate nel deposito di A (un conto di custodia) presso l'IF B e la vendita delle azioni avviene in borsa e non direttamente alla persona P. Dato che l'IF B è attivamente coinvolto nella vendita delle azioni (ad es. nel quadro dello storno e della consegna), l'accredito dei proventi derivanti dalla vendita non è un'operazione di mero traffico dei pagamenti. Si ha inoltre l'unità dell'operazione con i valori patrimoniali detenuti nel conto, ragione per la quale per l'IF B vi è un obbligo di comunicazione in relazione ai proventi derivanti dalla vendita delle azioni.

Sebbene a un IF svizzero tenuto alla comunicazione sia consentito di consolidare, ai fini della comunicazione, più conti che fanno capo alla stessa relazione d'affari (cfr. n. 6.7), per la determinazione degli importi da comunicare in relazione a ciascun tipo di conto (conti di custodia, conti di deposito, quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di enti di investimento amministrati professionalmente, contratti di assicurazione con valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita) devono essere applicate le regole di pertinenza.

1.3.2.3.1 Pagamenti rilevanti per i conti di custodia

Per i conti finanziari che soddisfano i requisiti posti ai conti di custodia (cfr. n. 3.4) devono essere comunicati i pagamenti seguenti (cfr. n. 1.3.2.3.8):

- l'importo totale lordo degli interessi (prima della riscossione dell'imposta alla fonte): ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 OSAIn sono considerati interessi in particolare quelli maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiari emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti;
- l'importo totale lordo dei dividendi (prima della riscossione dell'imposta alla fonte): ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 OSAIn sono considerati dividendi in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili;
- l'importo totale lordo (prima della riscossione dell'imposta alla fonte) di altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 5 OSAIn sono considerati altri redditi i proventi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni di assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti inoltrati da un investimento collettivo di capitale secondo l'articolo 22 capoverso 1 OSAIn;
- i proventi totali lordi derivanti dall'alienazione o dal riscatto di attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto. A prescindere dall'attività di custode, intermediario, intestatario o altra attività come agente per il titolare del conto, un IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve fornire alcuna comunicazione in merito ai pagamenti del caso se questi ultimi non riguardano un conto finanziario da esso gestito o non si ha l'unità dell'operazione con i valori patrimoniali detenuti nel conto finanziario. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 OSAIn sono considerati proventi da alienazione o riscatto in particolare i proventi da alienazione o riscatto di obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi; titoli

di partecipazione di qualunque tipo; prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi; quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale.

Esempio 11: la persona oggetto di comunicazione A detiene un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. A desidera vendere alcune azioni che ha in deposito. L'IF B incarica il broker di titoli W di gestire la vendita. Poiché l'IF B svolge l'attività di custode per il titolare del conto, deve comunicare i proventi totali lordi derivanti dall'alienazione delle azioni. Il broker di titoli W, invece, non ha obblighi di comunicazione poiché non detiene alcun conto finanziario per A, ma gestisce soltanto la transazione per l'IF B.

Esempio 12: la persona oggetto di comunicazione A detiene un conto privato (un conto di deposito) e un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. A vende il proprio immobile che è stato finanziato con un mutuo ipotecario concesso dall'IF B. Una parte dei proventi derivante dalla vendita viene impiegata per estinguere il mutuo ipotecario residuo, il resto viene accreditato sul conto privato di A. Sebbene l'IF B sia attivamente coinvolto nella vendita dell'immobile per via del finanziamento, non si ha l'unità dell'operazione con i valori patrimoniali detenuti nel conto, ragione per la quale l'accredito dei proventi derivanti dalla vendita non deve essere comunicato dall'IF B.

Qualora un IF svizzero tenuto alla comunicazione applichi la definizione di conto finanziario secondo l'ottica individuale (cfr. n. 3.1) e non effettui una comunicazione consolidata dei conti di deposito e di custodia della stessa persona (cfr. n. 6.7), i summenzionati pagamenti devono essere imputati al conto di custodia e non al conto di deposito, anche se dal punto di vista tecnico vengono riscossi o accreditati direttamente sul conto di deposito. Questo principio si applica anche se tale riscossione o accredito a livello tecnico avviene su un conto intestato a una persona terza (ad es. rapporti di usufrutto) o su un conto presso un altro IF.

Esempio 13: la persona oggetto di comunicazione A detiene un conto privato (un conto di deposito) e un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. Dal punto di vista tecnico, i proventi da interessi e dividendi generati dai titoli custoditi nel deposito vengono accreditati direttamente sul conto privato. Qualora l'IF svizzero tenuto alla comunicazione applichi la definizione di conto finanziario secondo l'ottica individuale (cfr. n. 3.1) e non effettui una comunicazione consolidata di conto privato e deposito (cfr. n. 6.7), questi pagamenti devono essere imputati al deposito indipendentemente da chi sia effettivamente soggetto a imposta in relazione ai pagamenti.

Esempio 14: la persona oggetto di comunicazione A detiene un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. C, anch'essa una persona oggetto di comunicazione, detiene un conto privato (un conto di deposito) presso l'IF B. Tra A e C esiste un accordo di usufrutto concernente i titoli custoditi nel deposito di A in base al quale tutti i proventi da essi derivanti vengono versati a C. Dal punto di vista tecnico, i proventi da interessi e dividendi generati dai titoli custoditi nel deposito di A possono essere accreditati direttamente o indirettamente sul conto privato di C. A prescindere dall'accredito a livello tecnico, questi pagamenti devono però essere imputati al deposito e quindi alla persona oggetto di comunicazione A. In questo caso l'usufruttuario C non deve essere considerato titolare del conto.

Esempio 15: la persona oggetto di comunicazione A detiene un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. A dispone che i proventi da interessi e dividendi generati dai titoli custoditi nel deposito vengano accreditati direttamente sul suo conto privato (un conto di deposito) presso l'IF C, un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Ciononostante, questi pagamenti devono essere imputati al deposito e quindi comunicati dall'IF B. Poiché non si ha l'unità dell'operazione con i valori patrimoniali detenuti nel conto, per l'IF C non vi è alcun obbligo di comunicazione.

Le consegne di valori patrimoniali che sono designate univocamente come DVP (*delivery versus payment*) devono essere trattate come fossero alienazioni o riscatti e comunicate di conseguenza. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione sono liberi di comunicare come provento lordo

un'entrata patrimoniale a fronte della consegna effettiva oppure l'ultimo valore dei valori patrimoniali in questione constatato prima della consegna. Non vengono trattate come alienazioni o riscatti le consegne di valori patrimoniali che non sono designate univocamente come DVP, indipendentemente dall'effettiva natura economica della transazione. Qualora non sia presente una designazione univoca come DVP, per gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione non vi è alcun obbligo di verificare se alla consegna di valori patrimoniali fa fronte un'entrata patrimoniale corrispondente o se la consegna è destinata allo stesso titolare del conto o alla stessa persona che esercita il controllo.

Esempio 16: la persona oggetto di comunicazione A, detiene valori patrimoniali in un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero oggetto di comunicazione B. A desidera vendere questi valori patrimoniali e incarica a tal fine il broker C. L'IF B consegna i valori patrimoniali al broker C e, come contropartita, riceve da quest'ultimo un bonifico con i proventi derivanti dalla vendita che vengono accreditati sul conto privato (conto di deposito) di A. L'IF B registra la consegna come DVP e la transazione presenta analoga designazione nel sistema dell'IF, ragione per la quale la consegna deve essere comunicata. Qualora l'IF svizzero tenuto alla comunicazione comunichi separatamente conto privato e deposito (ossia in forma non consolidata), la consegna deve essere imputata al deposito (e non al conto privato).

Esempio 17: la persona oggetto di comunicazione A detiene valori patrimoniali in un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. A incarica l'IF B di consegnare i valori patrimoniali su un deposito presso l'IF D. Il deposito presso l'IF D è intestato alla X SA. L'IF B consegna i valori patrimoniali all'IF D, ma la consegna non viene designata come DVP. La consegna non deve essere comunicata dall'IF B. Non è necessario verificare se alla consegna fa fronte un'entrata patrimoniale corrispondente e quale collegamento esiste tra A e la X SA.

Generalmente, il cambiamento del titolare del conto o della persona che esercita il controllo non rappresenta un'alienazione o un riscatto, a prescindere dall'effettiva natura economica di tale cambiamento, sempreché non comporti la chiusura del conto finanziario e l'apertura di uno nuovo. Costituisce, tuttavia, un cambiamento delle circostanze (cfr. n. 6.6.1). Regole speciali si applicano alle successioni (cfr. n. 3.12.14). I titolari del conto e le persone che esercitano il controllo che nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione escono da una relazione di conto che rimarrà ancora in essere non sono più rilevanti per tale anno civile o periodo di rendicontazione, poiché in sostanza ai fini della comunicazione è determinante la situazione di fine anno.

Esempio 18: la NFE passiva Z Ltd. (ma non una persona oggetto di comunicazione) ha un unico azionista A, una persona oggetto di comunicazione. Nel 20YY la Z Ltd. apre un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione che identifica A come persona che esercita il controllo sulla Z Ltd. Nel corso del 20YY +1 A vende la Z Ltd. a B, anch'essa una persona oggetto di comunicazione. A seguito del cambiamento di proprietario, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta ora B come persona che esercita il controllo. Il conto finanziario della Z Ltd. viene comunicato per l'intero esercizio 20YY +1 con B in qualità di persona che esercita il controllo. In relazione al conto finanziario della Z Ltd., A non viene comunicato per l'esercizio 20YY +1.

1.3.2.3.2 Pagamenti rilevanti per i conti di deposito

1.3.2.3.2.1 In generale

Per i conti finanziari che soddisfano i requisiti dei conti di deposito (cfr. n. 3.5) deve essere comunicato l'importo totale lordo degli interessi calcolati sugli averi del conto (cfr. n. 1.3.2.3.7) che sono stati versati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

1.3.2.3.2 Operazioni di capitalizzazione e tontinarie

Nelle operazioni di capitalizzazione e tontinarie (rami assicurativi A6 e A7 secondo l'allegato I dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza; OS, RS 961.011), al titolare del conto spettano i diritti derivanti dal contratto alla base. Per questi prodotti si considera come importo totale lordo degli interessi da comunicare la quota dei proventi soggetta a imposta preventiva nel periodo di comunicazione corrispondente.

Esempio 19: l'importo del deposito in un'operazione di capitalizzazione legata a quote di fondi di investimento ammonta a CHF°100 000. Dopo una durata di sette anni risulta una prestazione contrattuale alla scadenza di CHF°119 000. La quota dei proventi soggetta a imposta preventiva pari a CHF°19 000 è oggetto di comunicazione, mentre la quota del rimborso di capitale di CHF°100 000 non deve essere comunicata.

Esempio 20: l'importo del deposito in un'operazione di capitalizzazione configurata come piano di prelievi ammonta a CHF°100 000. Per la durata del contratto (dieci anni) viene versata al cliente una prestazione annua di CHF°11 132. La quota annua dei proventi soggetta a imposta preventiva pari a CHF°1°132 è oggetto di comunicazione, mentre la quota annua del rimborso di capitale pari a CHF°10 000 non deve essere comunicata.

1.3.2.3.3 Pagamenti rilevanti per le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di enti di investimento amministrati professionalmente

Per i conti finanziari che soddisfano i requisiti delle quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di enti di investimento amministrati professionalmente (cfr. n. 3.5) devono essere comunicati i pagamenti seguenti:

- l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al summenzionato conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione del quale l'IF svizzero tenuto alla comunicazione è il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

Nel caso di quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di enti di investimento amministrati professionalmente, l'espressione «pagamenti di riscatto» designa gli importi che il titolare della quota riceve al rimborso o al riscatto della medesima. In questo contesto, la vendita della quota a terzi non deve essere considerata, poiché in tal caso l'ente di investimento amministrato professionalmente non è qualificato come debitore di una prestazione.

Esempio 21: la persona oggetto di comunicazione A detiene delle azioni di una società di partecipazione non quotata in borsa G, la quale è considerata un ente di investimento amministrato professionalmente e possiede lo status di IF tenuto alla comunicazione. A è iscritta come azionista nel libro delle azioni di G. Dal punto di vista della società di partecipazione G, A è titolare di un conto finanziario (quota nel capitale di rischio di un ente di investimento amministrato professionalmente). Nel 20YY G paga ad A un dividendo per un ammontare di CHF°1000; quest'ultimo va trattato come pagamento rilevante e, quindi, deve essere comunicato da G.

Esempio 22: la stessa situazione descritta nell'Esempio 21 si risolve con esito diverso se la società di partecipazione G è quotata in borsa, le azioni sono registrate nel deposito (un conto di custodia) di A presso l'IF B e quest'ultimo è iscritto nel libro delle azioni come rappresentante di A. Dato che la società di partecipazione G non gestisce un conto finanziario per A, G non deve effettuare alcuna comunicazione. I proventi derivanti dalla vendita devono però essere comunicati dall'IF B in relazione al deposito di A.

Esempio 23: la stessa situazione dell'Esempio 21 in cui però nel 20YY +1 A vende le proprie azioni alla società di partecipazione G nell'ambito di un programma di acquisto di azioni proprie. Per l'operazione A riceve un importo di CHF°100 000 che vale come pagamento di riscatto dovuto da G e, quindi, deve essere comunicato da G.

Esempio 24: la stessa situazione dell'Esempio 23 si risolve con esito diverso se A non vende le proprie azioni alla società di partecipazione G, bensì alla persona P. Anche P paga ad A un importo di CHF[°]100 000. Dato però che la società di partecipazione G non è debitore di questo importo, G non deve effettuare alcuna comunicazione.

Nel caso di un beneficiario discrezionale di un trust o di un ente simile che abbia ricevuto una distribuzione discrezionale, come pagamento rilevante vale l'importo della distribuzione effettivamente corrisposta.

Negli anni in cui non ha luogo alcuna distribuzione, la persona oggetto di comunicazione non è considerata titolare di una quota nel capitale di rischio.

Secondo la sezione VIII parte C punto 4 dello SCC, una persona oggetto di comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad es. attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. Gli esempi che seguono spiegano il significato dell'espressione «distribuzione oggetto di comunicazione» ai sensi della presente direttiva.

Esempio 25: A è beneficiario (senza diritto fisso) di un trust. Il trust non effettua versamenti diretti a favore di A, ma paga la retta scolastica del figlio di A. Questo pagamento rappresenta una distribuzione oggetto di comunicazione a favore di A, anche se il destinatario non è A bensì la scuola.

Esempio 26: la stessa situazione dell'Esempio 25 in cui però il trust effettua il versamento su un conto dell'avvocato di A affinché paghi la retta scolastica (a titolo fiduciario). Questo pagamento rappresenta una distribuzione oggetto di comunicazione a favore di A, anche se il destinatario non è A bensì l'avvocato.

Esempio 27: la stessa situazione descritta nell'Esempio 25 si risolve con esito diverso se A riceve dal trust un prestito a tasso di mercato. Il prestito (pari alla somma del prestito) non deve essere considerato come distribuzione poiché non va a gravare sul patrimonio del trust. Se invece tra il tasso concesso e il tasso di mercato risulta una differenza, questa rappresenta una distribuzione oggetto di comunicazione a favore di A. Anche nel caso in cui, in un secondo momento, il prestito venisse ammortizzato a carico del trust, si è in presenza di una distribuzione oggetto di comunicazione a favore di A.

1.3.2.3.4 Pagamenti rilevanti per i contratti di assicurazione con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendita

1.3.2.3.4.1 In generale

Per i conti finanziari che soddisfano i requisiti dei contratti di assicurazione con valore di riscatto e dei contratti assicurativi di rendita (cfr. n. 3.6 e 3.7) devono essere comunicati i pagamenti illustrati di seguito.

Si devono comunicare in particolare le prestazioni dell'assicuratore pagate o accreditate al titolare del conto al verificarsi dell'evento assicurato (ad es. sopravvivenza o decesso) o in caso di riscatto.

Sono oggetto di comunicazione le prestazioni lorde versate in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, ovvero le prestazioni garantite contrattualmente maggiorate di eventuali eccedenze (in particolare le eccedenze finali).

L'assegnazione attuariale di interessi tecnici come pure di eccedenze all'interno del contratto, la quale può portare all'accrescimento del diritto derivante dal contratto di assicurazione, non è un'operazione oggetto di comunicazione. Di per sé non costituisce un'operazione oggetto di co-

municazione nemmeno la variazione del valore di un diritto derivante dal contratto nelle assicurazioni sulla vita e nelle assicurazioni di rendita vincolate a partecipazioni (prodotti secondo il ramo assicurativo A2 OS).

Qualora venga operata una detrazione dell'imposta preventiva, la stessa è trascurabile ai fini delle prestazioni lorde da comunicare. Anche eventuali tasse sulle transazioni addebitate al titolare del conto (ad es. tassa di negoziazione qualora in un'assicurazione sulla vita legata a quote di fondi abbia luogo un trasferimento di quote dei fondi al titolare del conto) non devono essere prese in considerazione per la determinazione delle prestazioni da comunicare.

Esempio 28: un'impresa di assicurazioni specificata svizzera corrisponde una prestazione in caso di sopravvivenza prevista da un'assicurazione mista all'assicurato residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. La prestazione assicurativa costituisce un pagamento rilevante che deve essere comunicato.

Esempio 29: un assicurato residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione detiene un'assicurazione mista presso un'impresa di assicurazioni specificata svizzera. Al contratto vengono assegnate eccedenze per l'anno assicurativo 20YY. In questo caso non si tratta di un'operazione che deve essere comunicata.

1.3.2.3.4.2 Contratto di assicurazione con valore di riscatto

Si devono comunicare in particolare le prestazioni seguenti:

- la prestazione in caso di sopravvivenza;
- la prestazione in caso di decesso;
- la prestazione di riscatto;
- il rimborso dei premi non utilizzati, purché non venga soddisfatta un'eccezione di cui al numero 3.8.3.3.3;
- la restituzione di premi a deposito, purché non venga soddisfatta un'eccezione di cui al numero 3.8.3.3.5.

Non rappresenta una prestazione oggetto di comunicazione l'esenzione dai premi in caso di incapacità al guadagno o in caso di decesso della persona che paga il premio.

Ai sensi dello SCC una prestazione di un contratto di assicurazione con valore di riscatto si considera pagata o accreditata con le tempistiche seguenti:

- prestazione in caso di sopravvivenza: la data di scadenza del contratto di assicurazione con valore di riscatto;
- prestazione in caso di decesso: il verificarsi dell'evento assicurato;
- prestazione di riscatto: il versamento della prestazione di riscatto.

L'assicuratore è libero di ricorrere, in alternativa, alle scadenze previste dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA, RS 221.229.1) per le prestazioni contrattuali (ad es. qualora l'assicuratore apprenda solo tardivamente del verificarsi dell'evento assicurato o i diritti all'indennità siano controversi).

1.3.2.3.4.3 Contratto assicurativo di rendita

Si devono comunicare in particolare le prestazioni seguenti:

- le prestazioni di rendita versate periodicamente;
- la restituzione dei premi in caso di decesso;

- la prestazione di riscatto;
- il rimborso dei premi non utilizzati, purché non venga soddisfatta un'eccezione di cui al numero 3.8.3.3.3;
- la restituzione di premi a deposito, purché non venga soddisfatta un'eccezione di cui al numero 3.8.3.3.5.

Non rappresenta una prestazione oggetto di comunicazione l'esenzione dai premi in caso di incapacità al guadagno o in caso di decesso della persona che paga il premio.

Ai sensi dello SCC una prestazione di un contratto assicurativo di rendita si considera pagata o accreditata con le tempistiche seguenti:

- prestazioni di rendita versate periodicamente: il verificarsi dell'evento assicurato (raggiungimento in vita del giorno di riferimento stabilito nel contratto);
- restituzione dei premi in caso di decesso: il verificarsi dell'evento assicurato;
- prestazione di riscatto: il versamento della prestazione di riscatto.

L'assicuratore è libero di ricorrere, in alternativa, alle scadenze previste dalla LCA per le prestazioni contrattuali (ad es. qualora l'assicuratore apprenda solo tardivamente del verificarsi dell'evento assicurato o i diritti all'indennità siano controversi).

1.3.2.3.5 Regole di allocazione

Se per un conto finanziario devono essere comunicate più persone, occorre comunicare ogni singola persona oggetto di comunicazione, assegnando per intero a ciascuna di esse il saldo o il valore aggregato come pure tutti i summenzionati pagamenti. Non è necessaria una ripartizione pro capite o in base ai rapporti di proprietà. Ciò riguarda in particolare i casi seguenti:

- i conti congiunti con più di una persona oggetto di comunicazione come titolare del conto;
- i conti di NFE passive (o enti di investimento amministrati professionalmente in Giurisdizioni non partecipanti trattati come NFE passive) con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione; oppure
- i conti di NFE passive che sono esse stesse persone oggetto di comunicazione e hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Esempio 30: due persone oggetto di comunicazione A e B hanno un conto congiunto presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Il saldo o il valore aggregato come pure tutti i pagamenti rilevanti vengono assegnati per intero sia ad A che a B e comunicati.

Esempio 31: due persone oggetto di comunicazione A e B sono state identificate da un IF svizzero tenuto alla comunicazione come le persone che esercitano il controllo sulla X SA, la quale è una NFE passiva e anch'essa una persona oggetto di comunicazione. Il saldo o il valore aggregato come pure tutti i pagamenti rilevanti sul conto finanziario della X SA vengono assegnati per intero tanto ad A e B quanto alla X SA e comunicati.

Esempio 32: il trust T, che è una NFE passiva e anche una persona oggetto di comunicazione, detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. A è il *settlor* del trust, B funge da *trustee*, C e D vengono designati beneficiari. A, B, C e D sono persone oggetto di comunicazione. Il saldo o il valore aggregato come pure tutti i pagamenti rilevanti sul conto finanziario del trust vengono assegnati per intero al trust T come pure alle persone che esercitano il controllo A, B, C e D e comunicati.

Se per i conti finanziari devono essere comunicate persone considerate persone oggetto di comunicazione in più di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, occorre comunicare per intero il saldo o il valore aggregato come pure tutti i summenzionati pagamenti per ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione. Qualora un conto finanziario venga comunicato in più Paesi, non è necessaria una ripartizione degli importi Paese per Paese. Ciò riguarda in particolare i casi seguenti:

- i conti i cui titolari sono residenti in più di una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
- i conti di NFE passive (o enti di investimento amministrati professionalmente in Giurisdizioni non partecipanti trattati come NFE passive) con persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione e residenti in più di una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Esempio 33: un'assicurazione con valore di riscatto presenta due assicurati A e B. Il valore attuale⁶ come pure tutte le prestazioni assicurative oggetto di comunicazione derivanti dal contratto a favore di A e B, ai quali entrambi hanno diritto in virtù della loro funzione di assicurati, vengono assegnati per intero sia ad A che a B e comunicate.

Per il trattamento delle prestazioni oggetto di comunicazione a favore di persone beneficiarie stabilite dal contratto di assicurazione si rimanda al numero 5.4.3.

Esempio 34: A detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. A è considerato fiscalmente residente sia nel Paese X che nel Paese Y. Dato che tra i due Paesi non esiste una CDI che assegni la residenza di A a uno dei Paesi, A viene considerato persona oggetto di comunicazione in relazione al Paese X e al Paese Y. Il saldo o il valore aggregato del conto come pure tutti i pagamenti rilevanti vengono scambiati sia con il Paese X che con il Paese Y.

1.3.2.3.6 Contenuto della comunicazione per i trust documentati dal *trustee* (*trustee-documented trust*)

Un trust o un'altra struttura simile è considerato un IF svizzero tenuto alla comunicazione se, conformemente alle regole generali è qualificato come tale (cfr. n. 2.1.3). Laddove l'accordo applicabile lo prevede, un trust può essere trattato come IF svizzero non tenuto alla comunicazione purché il *trustee* sia un IF svizzero tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust (*trustee-documented trust*, cfr. art. 3 cpv. 9 LSAI). In questo caso è il *trustee* a stabilire se il trust stesso debba essere trattato come IF svizzero tenuto alla comunicazione o come *trustee-documented trust*. Qualora un trust venga trattato come *trustee-documented trust*, la responsabilità per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica ricade sul rispettivo *trustee*.

1.3.2.3.7 Definizione del saldo o del valore aggregato

1.3.2.3.7.1 Regole generali per la determinazione del saldo o del valore aggregato

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve stabilire il saldo o il valore aggregato di ogni conto oggetto di comunicazione alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

In linea di principio, il saldo o il valore aggregato viene calcolato con lo stesso metodo utilizzato anche per le informazioni destinate al titolare del conto (ad es. nel quadro dell'estratto patrimoniale inviato periodicamente). Non vi è alcun obbligo di stabilire il saldo aggregato in conformità

⁶ Indicato nell'art. 24 OSAIn come «valore maturato».

alle norme fiscali nella Giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione. Nella determinazione del saldo o del valore aggregato non possono però essere detratti impegni eventuali (come ad es. crediti o prestiti di qualsiasi tipo, saldi debitori su conti correnti ecc.). Si deve quindi comunicare il patrimonio lordo corrispondente. Il valore di sostituzione negativo di prodotti derivati non vale come debito.

Esempio 35: la persona oggetto di comunicazione A detiene un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. Nel deposito di A presso l'IF B si trovano azioni del valore di CHF°1 milione. Inoltre, l'IF B ha finanziato l'immobile di A con un mutuo ipotecario (CHF°800 000). Alla fine del periodo di rendicontazione, l'estratto patrimoniale che A riceve dall'IF B certifica un patrimonio netto di CHF°200 000 (azioni del valore di CHF°1 mio. al netto del mutuo ipotecario di CHF°800 000). Ai fini della comunicazione, però, si considera come saldo o valore aggregato rilevante il patrimonio lordo, ragione per la quale l'IF B comunica un importo di CHF°1 milione.

Esempio 36: la persona oggetto di comunicazione A detiene un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. Nel deposito di A presso l'IF B si trovano azioni del valore di CHF°1 milione. A decide di contrarre presso l'IF B un credito lombard per un ammontare di CHF°600 000 e di costituire in pegno il suo deposito a titolo di garanzia. Con il credito, A acquista altre azioni. Alla fine del periodo di rendicontazione, l'estratto patrimoniale che A riceve dall'IF B certifica un patrimonio netto di CHF 1 milione (azioni del valore di CHF°1,6 mio. al netto del credito lombard di CHF°600 000). Ai fini della comunicazione, però, si considera come saldo o valore aggregato rilevante il patrimonio lordo, ragione per la quale l'IF B deve comunicare CHF°1,6 milioni.

Esempio 37: la persona oggetto di comunicazione A detiene un deposito (un conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. A sottoscrive 100 opzioni *put* europee a un determinato sottostante con un prezzo di esercizio fissato a CHF°100. Alla fine del periodo di rendicontazione, ma prima della scadenza dell'opzione, il sottostante presenta un valore di CHF°90 e sul deposito viene certificato per le opzioni *put* un valore di sostituzione negativo pari a CHF°-1°000. Ai fini della comunicazione, il valore di sostituzione negativo può essere compensato a livello del conto.

1.3.2.3.7.2 Determinazione del saldo o del valore aggregato per le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di enti di investimento amministrati professionalmente

Per i conti finanziari che soddisfano i requisiti della quota nel capitale di rischio di enti di investimento amministrati professionalmente (cfr. n. 3.5), il saldo o il valore aggregato della quota viene determinato sulla base della valutazione più attuale. Qualora per scopi diversi vengano individuate valutazioni divergenti, deve essere considerata quella che riflette in modo adeguato l'effettivo valore economico della quota nel capitale di rischio.

Per i conti finanziari che soddisfano i requisiti della quota nel capitale di debito di enti di investimento amministrati professionalmente si deve comunicare il valore nominale. Un IF svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce conti di custodia in cui vengono conservate quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito deve applicare le regole per la determinazione del saldo o del valore aggregato relative ai conti di custodia, ovvero ricorrere al valore adottato nelle comunicazioni destinate al titolare del conto e non alla valutazione più attuale o al valore nominale (eccetto se anche questo valore viene utilizzato per le comunicazioni destinate al titolare del conto).

Un trust, che è un IF svizzero tenuto alla comunicazione, per la determinazione del saldo o del valore aggregato può in linea di principio basarsi sul saldo o sul valore che è stato calcolato per altri scopi e certificato nei confronti del titolare del conto. Qualora nei confronti del titolare del conto siano stati certificati valori diversi, deve essere considerato quello che riflette in modo adeguato l'effettivo valore economico della quota nel capitale di rischio.

Qualora il saldo o il valore non venga calcolato in altro modo e certificato nei confronti del titolare del conto, per la determinazione del saldo o del valore aggregato della quota nel capitale di rischio trovano applicazione le disposizioni indicate qui di seguito. In tal caso occorre considerare il ruolo del titolare del conto (cfr. allegato 3, n. 11.3).

a) *Settlor*, beneficiari con diritto fisso/obbligatorio e altre persone fisiche che esercitano effettivamente il controllo sul trust (compresi *trustee* e protettore).

Qualora il saldo o il valore non venga calcolato in altro modo e certificato nei confronti del titolare del conto, in alternativa deve essere comunicato il valore aggregato del patrimonio del trust.

Per quanto riguarda il saldo o il valore aggregato da comunicare per il *settlor*, nell'applicazione di queste regole standard non si distingue fra trust revocabili e irrevocabili. Tale differenziazione è però ammessa nel caso in cui ci si basi sul saldo o sul valore calcolato per altri scopi e certificato nei confronti del *settlor*.

b) Beneficiari unicamente a titolo discrezionale

Qualora il saldo o il valore non venga calcolato in altro modo e certificato nei confronti del titolare del conto, in alternativa deve essere comunicato un saldo o un valore pari a zero.

c) Finanziatore del capitale di debito

Qualora il saldo o il valore non venga calcolato in altro modo e certificato nei confronti del titolare del conto, in alternativa deve essere comunicato il valore nominale del credito.

1.3.2.3.7.3 Determinazione del saldo o del valore aggregato per i contratti di assicurazione con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendita

Per i conti finanziari che soddisfano i requisiti dei contratti di assicurazione con valore di riscatto e dei contratti assicurativi di rendita, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve comunicare il valore attuale⁷ (contratto di assicurazione con valore di riscatto) o il valore di riscatto (contratti assicurativi di rendita) del conto finanziario. In merito alla definizione di «valore attuale» nei contratti di assicurazione con valore di riscatto e di «valore di riscatto» nei contratti assicurativi di rendita si vedano rispettivamente il numero 3.8.3 e 3.7.3.

1.3.2.3.7.4 Casi particolari

Occorre tenere conto dei casi particolari seguenti:

- se un conto oggetto di comunicazione indica un saldo o un valore aggregato negativo, viene comunicato un importo pari a zero.

Esempio 38: una persona oggetto di comunicazione A detiene un conto privato (un conto di deposito) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. A seguito di esborsi più consistenti nel corso del 20YY, il conto privato indica un saldo o un valore aggregato negativo alla fine del 20YY. L'IF B comunica per il conto privato di A un saldo o un valore aggregato pari a zero.

- Se il conto è stato chiuso nel corso dell'anno o di un altro adeguato periodo di rendicontazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione comunica l'avvenuta chiusura del conto e indica come saldo o valore aggregato un importo pari a zero. Qualora un IF

⁷ Indicato nell'art. 24 OSAn come «valore maturato».

svizzero tenuto alla comunicazione applichi la definizione di conto finanziario secondo l'ottica collettiva (cfr. n. 3.1) oppure nonostante l'adozione dell'ottica individuale effettui una comunicazione consolidata (cfr. n. 6.7), una comunicazione della chiusura è necessaria solo nel caso in cui siano stati chiusi tutti i (sotto)conti. Al fine di stabilire se un conto finanziario è un conto chiuso, l'IF deve ricorrere ai principi applicati nel quadro della sua ordinaria attività e applicarli in modo coerente a tutti i conti finanziari. Quote rilevanti nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un IF devono ritenersi sciolte ad es. in seguito a conclusione, trasferimento, rimborso, riscatto, storno o liquidazione. I conti finanziari che indicano un saldo o un valore aggregato pari a zero oppure un saldo o un valore aggregato negativo non si considerano chiusi soltanto per questa ragione.

- Se presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione vengono aggregati ai fini della comunicazione più (sotto)conti della stessa persona oggetto di comunicazione (ad es. a livello della relazione d'affari), il calcolo del saldo o del valore del conto avviene secondo le regole per l'aggregazione dei conti (cfr. n. 6.7). In questi casi non si devono prendere in considerazione i conti con un saldo o un valore aggregato negativo. Lo stesso vale anche per i (sotto)conti che vengono considerati conti esclusi (cfr. n. 3.12).

Esempio 39: la stessa situazione descritta nell'Esempio 38 si risolve con esito diverso se A oltre al conto privato detiene anche un conto di risparmio (un conto di deposito) presso l'IF B sul quale sono registrati CHF⁵⁰ 000. L'IF B desidera comunicare i propri clienti a livello della relazione d'affari. Dato però che il valore del conto privato è negativo, quest'ultimo non viene considerato e il saldo o il valore aggregato della relazione d'affari è pari a CHF⁵⁰ 000.

1.3.2.3.8 Importo e qualificazione dei pagamenti secondo l'allegato 2, numero 11.2

Il numero 1.3.2.3 descrive le informazioni concernenti le finanze da comunicare o da scambiare e specifica quali pagamenti in relazione ai diversi tipi di conti finanziari devono essere comunicati ai fini dello scambio automatico di informazioni. A tale scopo tutti i pagamenti rilevanti devono essere trattati come interessi, dividendi, altri redditi oppure proventi da alienazione o riscatto.

Per consentire un'attuazione il più possibile efficace degli obblighi di comunicazione, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione sono liberi, per stabilire se e come un pagamento deve essere comunicato, di basarsi su equivalenti standard di classificazione esistenti (cfr. allegato 2, n. 11.2), sempreché questi ultimi non contraddicano lo scopo dello SCC. Per standard di classificazione esistente si intende ad es. la qualificazione e la valutazione dei pagamenti ai fini seguenti:

- informazione destinata al titolare del conto (ad es. nel quadro dell'estratto conto inviato periodicamente);
- comunicazione nel quadro dell'Accordo FATCA; oppure
- attestato fiscale svizzero.

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono compiere questa scelta per tutte o determinate categorie di conti da essi definite (ad es. in base alla residenza della persona oggetto di comunicazione). Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono documentare la propria scelta e la normativa alla base affinché l'AFC possa accertare nell'ambito delle verifiche previste (cfr. n. 10.2) se tale procedura è conforme allo scopo dello SCC e se le regole sono state applicate in modo coerente.

In alternativa, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono basarsi sulla tabella di classificazione contenuta nell'allegato 2, numero 11.2, e sulle spiegazioni fornite ai numeri seguenti che fungono da standard di riferimento. I pagamenti che in virtù della tabella di classificazione e delle relative spiegazioni non sono ritenuti oggetto di comunicazione non devono essere presi in

considerazione per la comunicazione. La tabella di classificazione e le spiegazioni successive sono sostanzialmente trascurabili per gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione che si basano su standard di classificazione esistenti equivalenti, purché non vengano escluse in toto determinate classi di reddito.

Qualora uno standard di classificazione esistente sia sostanzialmente equivalente ma escluda in toto determinate classi di reddito, può comunque fungere da base se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione fa riferimento per le classi di reddito escluse all'allegato 2 di cui al numero 11.2.

Per la classificazione dei pagamenti, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono fare affidamento sulle indicazioni dei fornitori di dati riconosciuti o dei propri depositari.

In caso di applicazione della tabella di classificazione non sono oggetto di comunicazione, indipendentemente dalla categoria dell'evento, i risarcimenti danni [n. 0.1 nella tabella di classificazione], i rimborsi di volumi [n. 0.2] e le retrocessioni [n. 0.3].

1.3.2.3.8.1 Eventi correlati ad azioni e titoli di partecipazione equivalenti

Il presente sottocapitolo tratta i pagamenti in relazione ad azioni e titoli di partecipazione equivalenti.

Ai fini dello scambio automatico di informazioni si considerano azioni e titoli di partecipazione equivalenti tutte le quote di partecipazione al capitale sociale di una società, quali azioni ordinarie, azioni privilegiate, quote di una società a garanzia limitata, quote di una società di persone e diritti di godimento, nella misura in cui questi diritti prevedono una partecipazione agli utili e ai proventi di liquidazione. Non si considerano azioni o titoli di partecipazione equivalenti le partecipazioni a investimenti collettivi di capitale (cfr. n. 1.3.2.3.8.5).

Le spiegazioni seguenti si riferiscono alla tabella di classificazione nell'allegato 2 di cui al numero 11.2 e sono sostanzialmente trascurabili in caso di applicazione di un esistente standard di classificazione equivalente, purché non vengano escluse in toto determinate classi di reddito.

a) Eventi da classificare come dividendi

Devono essere comunicati come dividendi gli eventi a seguito dei quali è corrisposto un accredito in denaro sulla base di un'azione o un titolo di partecipazione equivalente, senza tuttavia incidere sul titolo stesso. Si considerano quindi dividendi tanto i meri dividendi in contanti [n. 1.1] quanto l'ottenimento di un'alternativa in contanti nel quadro di distribuzioni sotto forma di dividendi in azioni con diritto di opzione per un indennizzo in contanti [n. 1.5].

Anche le distribuzioni in contanti nell'ambito di una liquidazione devono essere comunicate come dividendi, salvo se indicate come rimborsi di capitale separati [n. 1.2].

Da assimilare ai pagamenti di dividendi sono i pagamenti sostitutivi su azioni (*manufactured dividend*) [n. 1.7] che vengono percepiti ad es. nel quadro di transazioni di *securities lending*.

Le distribuzioni dissimulate di utili [n. 1.17] devono essere comunicate come dividendi.

Come dividendi si devono inoltre comunicare gli indennizzi in contanti [n. 1.16] in relazione a determinati eventi non rilevanti in azioni (si veda la lett. d più sotto), qualora siano riconoscibili come indennizzi in contanti per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione.

b) Eventi da classificare come proventi da alienazione

Gli eventi che comportano lo storno di un titolo e un conseguente accredito in denaro devono essere comunicati come proventi da alienazione [n. 1.18]. Questa regola include sia l'alienazione di posizioni esistenti che le vendite allo scoperto [n. 1.19].

Da comunicare come provento da alienazione è anche la vendita di diritti di opzione [n. 1.22], sempreché in cambio avvenga un accredito in denaro. L'acquisizione [n. 1.20] e l'esercizio di diritti di opzione [n. 1.21] non sono invece oggetto di comunicazione (si veda la lett. d più sotto).

Lo storno di azioni o diritti di opzione senza compensazione non giustifica l'obbligo di comunicazione, poiché tale operazione confluirebbe nella comunicazione consolidata con valore pari a zero.

Non generano alcuna comunicazione come provento di vendita nemmeno gli eventi a seguito dei quali viene stornata una posizione esistente e ne viene contestualmente registrata una nuova di pari entità (si veda la lett. d più sotto).

c) Eventi da classificare come altri redditi

Le commissioni percepite su *securities lending* [n. 1.8] devono essere trattate come altri redditi.

d) Eventi non rilevanti

Tutti gli eventi correlati alle azioni che in base alle summenzionate regole non devono essere esplicitamente comunicati come dividendi, altri redditi o proventi da alienazione sono da considerarsi irrilevanti ai fini della comunicazione.

Non rilevanti sono in particolare tutti gli eventi a seguito dei quali vengono registrati nuovi titoli senza un contestuale accredito in denaro. Queste registrazioni comportano una comunicazione come provento da alienazione solo al momento dell'alienazione o di un altro storno dei titoli dietro accredito in denaro (cfr. al riguardo la lett. b più sopra). Non è pertanto rilevante se alla registrazione fa fronte o meno uno storno corrispondente. Per la comunicazione non si devono dunque prendere in considerazione, ad es. gli eventi seguenti:

- scambio di azioni nel quadro di operazioni sul capitale di un'impresa (*corporate action*) [n. 1.9];
- frazionamento azionario [n. 1.10];
- raggruppamento azionario [n. 1.11];
- divisione [n. 1.12];
- separazione [n. 1.13];
- scorporo [n. 1.14]; oppure
- fusione [n. 1.15].

Qualora però nel quadro degli eventi indicati vengano percepiti indennizzi in contanti, questi pagamenti costituiscono dei dividendi [n. 1.16].

1.3.2.3.8.2 Eventi correlati a obbligazioni

Il presente sottocapitolo tratta i pagamenti in relazione a obbligazioni.

Le spiegazioni seguenti si riferiscono alla tabella di classificazione nell'allegato 2, di cui al numero 11.2 e sono sostanzialmente trascurabili in caso di applicazione di un esistente standard di classificazione equivalente, purché non vengano escluse in toto determinate classi di reddito.

a) Eventi da classificare come interessi

Devono essere comunicati come interessi gli eventi a seguito dei quali è corrisposto un accredito in denaro sulla base di un'obbligazione, senza tuttavia incidere sul titolo stesso. Tale occorrenza riguarda, oltre i normali interessi [n. 2.1], anche i tassi repo [n. 2.2] e i proventi derivanti da diritti di godimento equiparabili al capitale di terzi [n. 2.3], purché questi pagamenti siano riconoscibili come tali per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Inoltre, nel quadro di riscatti o rimborsi si deve comunicare come interesse anziché come provento da alienazione la componente dell'aggio di rimborso dichiarata come interesse [n. 2.9].

Da assimilare ai pagamenti di interessi sono i pagamenti sostitutivi su obbligazioni (*manufactured coupon*) [n. 2.4] che vengono percepiti ad es. nel quadro di transazioni di *securities lending*.

Come interessi si devono inoltre comunicare gli indennizzi in contanti in relazione alle obbligazioni [n. 2.13]. Tale caso si verifica ad es. quando l'emittente a seguito di adeguamenti delle condizioni corrisponde un indennizzo in contanti agli investitori.

Da non classificare come interessi sono invece gli eventi che non comportano un effettivo accredito in denaro, ad es. gli interessi maturati [n. 2.7 e 2.12].

b) Eventi da classificare come proventi da alienazione

Gli eventi che comportano lo storno di un titolo e un conseguente accredito in denaro devono essere comunicati come proventi da alienazione. Questa regola include tanto l'alienazione di posizioni esistenti [n. 2.10], il riscatto o il rimborso di obbligazioni [n. 2.8] quanto le vendite allo scoperto [n. 2.11]. Anche gli interessi maturati percepiti nel quadro di tali transazioni [n. 2.7 e 2.12] devono essere considerati una componente dei proventi da alienazione. Va altresì trattato come componente dei proventi da alienazione un aggio di rimborso pattuito per contratto e pagato nel quadro del riscatto o del rimborso, salvo se i proventi da alienazione sono indicati separatamente come interesse [n. 2.9] (cfr. lett. a più sopra).

c) Eventi da classificare come altri redditi

Come altri redditi si devono trattare in particolare le commissioni percepite su *securities lending* [n. 2.5].

d) Eventi non rilevanti

Tutti gli eventi correlati alle obbligazioni che in base alle summenzionate regole non devono essere esplicitamente comunicati come interessi, altri redditi o proventi da alienazione sono da considerarsi irrilevanti per la comunicazione.

Tra questi figurano in particolare tutti gli eventi a seguito dei quali vengono registrati nuovi titoli senza un contestuale accredito in denaro, indipendentemente dal fatto che i nuovi titoli siano anch'essi obbligazioni o un'altra categoria di titoli (ad es. azioni). Non generano alcuna comunicazione neppure gli eventi a seguito dei quali viene stornata una posizione esistente e ne viene contestualmente registrata una nuova di pari entità. Tale occorrenza può riguardare ad es. la conversione nel caso delle obbligazioni convertibili [n. 2.6].

1.3.2.3.8.3 Eventi correlati a derivati

Il presente sottocapitolo tratta i pagamenti in relazione ai derivati.

Tra questi rientrano in particolare *swap*, operazioni a termine e opzioni. Si definiscono «*swap*» le transazioni in forza delle quali le parti scambiano flussi di cassa di due strumenti finanziari diversi. Per «operazioni a termine» (*forward* e *future*) si intendono tutte le operazioni che possono essere effettuate su qualsiasi tipo di sottostante, comprese le operazioni a termine su divise.

Le spiegazioni seguenti si riferiscono alla tabella di classificazione nell'allegato 2 di cui al numero 11.2 e sono sostanzialmente trascurabili in caso di applicazione di un esistente standard di classificazione equivalente (cfr. n. 1.3.2.3.8), purché non vengano escluse in toto determinate classi di reddito.

a) Eventi da classificare come proventi da alienazione

Operazioni a termine: la risoluzione di un contratto *futures* non sottostà all'obbligo di comunicazione, poiché la comunicazione avviene eventualmente all'atto della conclusione dell'operazione [n. 3.4]. A condizione che il valore sottostante del *future* possa essere considerato un'attività finanziaria ai sensi dello SCC, la stipula di un contratto *short futures* deve essere comunicata, poiché si tratta di una vendita a termine [n. 3.3]. La stipula di un contratto *long futures* non deve essere comunicata, poiché si tratta di un acquisto a termine [n.3.2].

Opzioni: i premi di opzioni percepiti da una persona oggetto di comunicazione [n. 3.3] per un'opzione concessa (posizione *short*) devono essere comunicati come proventi da alienazione. I premi di opzioni pagati da una persona oggetto di comunicazione [n. 3.2] per un'opzione acquisita (posizione *long*) non soggiacciono invece ad alcun obbligo di comunicazione.

Inoltre, si devono comunicare come proventi da alienazione gli accrediti in contanti percepiti nell'esercizio di opzioni derivanti dalla vendita del sottostante. Dal punto di vista della persona oggetto di comunicazione, tale caso si verifica in particolare per le opzioni *call* concesse (posizione *short call*) [n. 3.8] e per le opzioni *put* acquisite (posizione *long put*) [n. 3.9]. Per i titolari di opzioni *call* acquisite (posizione *long call*) [n. 3.7] e di opzioni *put* concesse (posizione *short put*) [n. 3.10] non insorge in linea di principio alcun obbligo di comunicazione nel quadro dell'esercizio di tali diritti. Se nell'esercizio di un'opzione viene versato un corrispettivo in contanti [n. 3.11] alla persona oggetto di comunicazione, tale somma deve essere comunicata come alienazione.

b) Eventi da classificare come altri redditi

Swap: i redditi da *swap* [n. 3.1] devono essere comunicati come altri redditi, indipendentemente dal tipo di *swap* (ad es. *funded* o *unfunded swap*) o di sottostante, purché gli *swap* rientrino nelle operazioni dei depositari e facciano dunque parte di un conto di custodia. Il riscontro o meno di tale requisito dipende soprattutto da come la transazione viene registrata dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. I redditi da *swap* che non rientrano nelle operazioni dei depositari non soggiacciono ad alcun obbligo di comunicazione. I sottostanti di *fully funded swap* devono essere comunicati come valori patrimoniali.

Swap/operazioni a termine/opzioni: come altri redditi si devono inoltre comunicare gli indennizzi in contanti in relazione ai derivati [n. 3.12], qualora siano riconoscibili come tali per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Tale caso si verifica ad es. quando l'emittente a seguito di adeguamenti delle condizioni corrisponde un indennizzo in contanti agli investitori.

c) Eventi non rilevanti

Tutti gli eventi correlati ai derivati che in base alle summenzionate regole non devono essere esplicitamente comunicati come altri redditi, o non valgono come proventi da alienazione, sono da considerarsi irrilevanti per la comunicazione.

Operazioni a termine: Gli eventuali titoli ricevuti in virtù di una consegna fisica possono essere soggetti a obblighi di comunicazione (ad es. in occasione della loro vendita [n. 1.18 o n. 2.10]).

Opzioni: da non considerare ai fini della comunicazione sono i premi di opzioni pagati da una persona oggetto di comunicazione per le opzioni acquisite (posizione *long*) [n. 3.5], poiché si tratta di un deflusso di denaro per l'acquisizione dell'opzione. Non genera inoltre alcuna comunicazione l'esercizio per i titolari di opzioni *call* acquisite (posizione *long call*) [n. 3.7] e di opzioni *put* concesse (posizione *short put*) [n. 3.10], poiché in questo caso l'esercizio dei diritti in questione comporta l'acquisizione del sottostante. Eventuali obblighi di comunicazione possono tuttavia insorgere in un secondo tempo in relazione al sottostante consegnato nel quadro dell'esercizio del diritto di opzione (ad es. in occasione della sua vendita).

1.3.2.3.8.4 Eventi correlati a prodotti strutturati

Il presente sottocapitolo tratta i pagamenti in relazione ai prodotti strutturati.

Per prodotti strutturati si intendono tutti i crediti basati su prestazioni in denaro o in natura nell'ambito dei quali il rimborso del capitale inizialmente investito e/o del compenso per l'allocazione dello stesso è garantito totalmente o in parte, oppure l'ammontare del rimborso e/o del compenso dipende da un evento incerto (solitamente dalla performance di uno o più sottostanti). Rientrano nella categoria dei prodotti strutturati i prodotti a capitale protetto, i *reverse convertible* e i certificati su indici o panieri.

In linea di principio, il trattamento dei prodotti strutturati nel quadro dell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dallo scambio automatico di informazioni non dipende né dalla natura del prodotto né dalle singole componenti.

Le spiegazioni seguenti si riferiscono alla tabella di classificazione nell'allegato 2 di cui al numero 11.2 e sono sostanzialmente trascurabili in caso di applicazione di un esistente standard di classificazione equivalente, purché non vengano escluse in toto determinate classi di reddito.

a) Eventi da classificare come proventi da alienazione

I pagamenti che vengono corrisposti allo scadere del periodo di validità nel quadro di un *cash settlement* [n. 4.5] devono essere trattati come proventi da alienazione. Si considerano inoltre proventi da alienazione i rimborsi parziali nel corso del periodo di validità, purché i pagamenti siano riconoscibili come tali per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione [n. 4.2]. Se invece allo scadere del periodo di validità ha luogo una consegna di titoli [n. 4.4], quest'ultima non deve essere considerata per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione (vedi lett. c più sotto).

b) Eventi da classificare come altri redditi

Come altri redditi devono essere trattati tutti i proventi durante il periodo di validità [n. 4.1] di un prodotto strutturato come pure gli eventuali rimborsi parziali, purché i pagamenti non siano riconoscibili come tali per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione [n. 4.3]. Qualora un rimborso parziale sia riconoscibile come tale per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione [n. 4.2], esso deve essere comunicato come provento da alienazione (vedi lett. a più sopra).

Come altri redditi si devono inoltre comunicare gli indennizzi in contanti in relazione a prodotti strutturati [n. 4.6], qualora siano riconoscibili come tali per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Tale caso si verifica ad es. quando l'emittente a seguito di adeguamenti delle condizioni corrisponde un indennizzo in contanti agli investitori.

c) Eventi non rilevanti

In linea di principio, gli eventi correlati ai prodotti strutturati che in base alle summenzionate regole non devono essere comunicati come altri redditi o proventi da alienazione sono da ritenersi irrilevanti ai fini della comunicazione.

Da non considerare ai fini della comunicazione è la consegna di titoli allo scadere del periodo di validità [n. 4.4] di un prodotto strutturato. Eventuali obblighi di comunicazione possono tuttavia insorgere in un secondo tempo in relazione ai titoli consegnati (ad es. in occasione della loro vendita [n. 1.18]).

1.3.2.3.8.5 Eventi correlati a investimenti collettivi di capitale

Il presente sottocapitolo tratta i pagamenti in relazione agli investimenti collettivi di capitale.

Per investimenti collettivi di capitale si intendono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto (cfr. art. 7 cpv. 1 LICol nonché circolare n. 24 e 25 dell'AFC sull'imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori).

Le spiegazioni seguenti si riferiscono alla tabella di classificazione nell'allegato 2 esposta al numero 11.2 e sono sostanzialmente trascurabili in caso di applicazione di un esistente standard di classificazione equivalente, purché non vengano escluse in toto determinate classi di reddito.

a) Eventi da classificare come proventi da alienazione

Gli eventi che comportano lo storno di un titolo e un conseguente accredito in denaro devono essere comunicati come proventi da alienazione. Questa regola include tanto l'alienazione quanto il rimborso di quote di investimenti collettivi di capitale [n. 5.6 e 5.7]. Anche gli accrediti in denaro percepiti nel quadro di tali transazioni in relazione a capitalizzazioni avvenute nel corso del periodo di validità sono da considerarsi una componente dei proventi da alienazione.

b) Eventi da classificare come altri redditi

In relazione agli investimenti collettivi di capitale devono essere comunicati come altri redditi gli eventi a seguito dei quali è corrisposto un accredito in denaro sulla base di un investimento collettivo di capitale o di un titolo di partecipazione equivalente, senza tuttavia incidere sul titolo stesso. Tale occorrenza riguarda segnatamente le distribuzioni di proventi in contanti oppure gli utili da alienazione dell'investimento collettivo di capitale [n. 5.1]. Questo principio si applica anche nel caso in cui per le distribuzioni in contanti sussista un obbligo di reinvestimento [n. 5.4] in altre quote dell'investimento collettivo di capitale. Non sussiste alcun obbligo di comunicazione qualora i proventi o gli utili da alienazione dell'investimento collettivo di capitale non vengano distribuiti ma capitalizzati a livello dell'investimento collettivo di capitale [n. 5.5]. Ciò vale anche per la distribuzione di titoli sottostanti o nuove quote [n. 5.2 e 5.3] (si veda lett. c più sotto).

Come altri redditi si devono inoltre comunicare gli indennizzi in contanti [n. 5.10] in relazione a determinati eventi non rilevanti in investimenti collettivi di capitale (si veda lett. c più sotto).

c) Eventi non rilevanti

In linea di principio, gli eventi correlati agli investimenti collettivi di capitale che in base alle summenzionate regole non rientrano nelle categorie di altri redditi o proventi da alienazione sono da considerarsi irrilevanti per la comunicazione.

Non rilevanti sono in particolare tutti gli eventi a seguito dei quali vengono registrati nuovi titoli senza un contestuale accredito in denaro. Queste registrazioni divengono oggetto di comunicazione come proventi da alienazione solo al momento dell'alienazione o di un altro storno dei titoli dietro accredito in denaro (si veda lett. a più sopra), purché i valori determinanti per l'imposta vengano ripresi dal nuovo fondo. Al riguardo non è rilevante se alla registrazione fa fronte o meno uno storno corrispondente. Tale occorrenza riguarda ad es. le fusioni e le scissioni di investimenti collettivi di capitale [n. 5.8 e 5.9]. Tuttavia, qualora nel quadro di tali pagamenti vengano percepiti indennizzi in contanti, questi ultimi sono considerati come altri redditi.

Non rappresentano eventi oggetto di comunicazione nemmeno le distribuzioni [n. 5.2 e 5.3] sotto forma di titoli sottostanti o nuove quote di investimenti collettivi di capitale. Anche i titoli ricevuti con questa modalità vengono presi in considerazione solo al momento dell'alienazione nel quadro della comunicazione dei proventi da alienazione.

In modo analogo va valutata la situazione per le capitalizzazioni [n. 5.5]. I proventi o gli utili da alienazione capitalizzati derivanti dall'investimento collettivo di capitale vengono considerati una componente dei proventi da alienazione solo al momento dell'alienazione o del rimborso (si veda più sopra). La distribuzione dell'imposta preventiva sugli investimenti collettivi di capitale svizzeri deve essere comunicata.

1.3.2.3.8.6 Eventi correlati a trust

Il presente sottocapitolo tratta i pagamenti oggetto di comunicazione di un trust che nel quadro dello scambio automatico di informazioni è considerato come un IF.

Le spiegazioni seguenti si riferiscono alla tabella di classificazione nell'allegato 2 di cui al numero 11.2 e sono sostanzialmente trascurabili in caso di applicazione di un esistente standard di classificazione equivalente, purché non vengano escluse in toto determinate classi di reddito.

a) Eventi da classificare come interessi

Gli interessi pagati da un trust ai finanziatori [n. 6.4] devono essere comunicati come pagamenti di interessi.

b) Eventi da classificare come altri redditi

Le distribuzioni dirette e indirette di un trust versate ai beneficiari [n. 6.1] devono essere comunicate come altri redditi (*other income*) ai fini dello scambio automatico di informazioni. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario abbia un diritto fisso (obbligatorio) o discrezionale alle distribuzioni.

Anche le distribuzioni a favore di altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust devono essere comunicate come altri redditi [n. 6.3].

I rimborsi o rimborsi parziali del deposito originario al *settlor* [n. 6.2], ad es. in caso di scioglimento di un trust, vengono anch'essi considerati come altri redditi.

Anche i rimborsi o rimborsi parziali da parte del trust di un impegno assunto dal titolare del conto nei confronti di terzi (ad es. rimborso di un prestito) devono essere comunicati come altri redditi [n. 6.5]. I pagamenti di interessi devono essere comunicati separatamente.

L'allegato 2 di cui al numero 11.2 si applica per analogia alle strutture giuridiche analoghe ai trust. Secondo lo SCC possono ritenersi assimilabili ai trust ad es. fondazioni estere, *foundation*, *fideicomiso*, *stichting*, *trust reg* (cfr. n. 4.8.4).

1.3.2.3.8.7 Eventi correlati a contratti di assicurazione con valore di riscatto e contratti assicurativi di rendita

I contratti di assicurazione con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendita sono conti finanziari ai sensi dello SCC. Per i pagamenti rilevanti che sono oggetto di comunicazione in relazione a questi conti finanziari si rinvia al numero 1.3.2.3.4 e alla tabella di classificazione nell'allegato 2 di cui al numero 11.2.

1.4 Campo d'applicazione territoriale e temporale

1.4.1 Principio

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non influisce sul segreto bancario a livello nazionale, ovvero tutto resta invariato per le persone fiscalmente residenti esclusivamente in Svizzera con conti bancari depositati in Svizzera.

1.4.2 Stati partner

Lo scambio automatico di informazioni viene attuato esclusivamente con gli Stati e territori con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni (i cosiddetti Stati partner secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. c LSAI). Gli Stati partner con cui la Svizzera ha firmato un accordo sullo scambio automatico di informazioni sono pubblicati sulla [pagina Internet della SFI](http://www.sif.admin.ch) (www.sif.admin.ch > Relazioni multilaterali > Scambio di informazioni fiscali > Scambio automatico di informazioni > Conti finanziari).

Uno Stato partner può decidere di fornire informazioni alla Svizzera senza tuttavia pretendere che il nostro Paese gli inoltri a sua volta informazioni (accordo sullo scambio automatico di informazioni non reciproco).

1.4.3 Giurisdizioni oggetto di comunicazione

Una Giurisdizione oggetto di comunicazione è uno Stato partner secondo il numero 1.4.2 con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni reciproco che, per la Svizzera e gli IF svizzeri, prevede un obbligo di trasmissione delle informazioni di cui al numero 1.3.2 (cfr. n. 4.6).

1.4.4 Giurisdizioni partecipanti

L'espressione «Giurisdizione partecipante» designa secondo la sezione VIII parte D punto 5 SCC una Giurisdizione con cui è stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni (cfr. n. 4.6) e corrisponde al termine Stato partner (cfr. n. 1.4.2).

2 Istituti finanziari

2.1 Istituti finanziari in generale

Secondo lo SCC, un ente è considerato un IF se è qualificato come istituto di deposito, istituto di custodia, ente di investimento o impresa di assicurazioni specificata. Queste quattro categorie costituiscono un elenco esaustivo. L'espressione «IF tenuto alla comunicazione» designa un IF di una Giurisdizione partecipante che non sia un IF non tenuto alla comunicazione (cfr. sezione VIII parte A punto 1 SCC).

Soltanto gli enti possono essere qualificati come IF. Il termine «ente» ha un ampio significato e comprende persone e costrutti giuridici (ad es. società di capitali, società di persone, investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol, trust o fondazioni; cfr. n. 5.6 in merito alla definizione di ente).

La qualificazione come IF viene determinata in base alla legislazione della Giurisdizione in cui l'IF è residente ai fini dello scambio automatico di informazioni. Per stabilire la definizione applicabile si può ricorrere ai relativi accordi internazionali e/o alla legge di attuazione interna dello scambio automatico di informazioni in tale Giurisdizione. Qualora la Giurisdizione di residenza non abbia attuato lo scambio automatico di informazioni e sia necessario determinare lo status

di un ente in relazione a un conto detenuto nel nostro Paese, occorre osservare in via sussidiaria le regole applicabili in Svizzera. Per ottenere la qualificazione di IF, un ente non deve essere obbligatoriamente sottoposto alle disposizioni in materia di vigilanza di una Giurisdizione.

La definizione di IF è importante in particolare sotto due aspetti. Innanzitutto, dal punto di vista della Giurisdizione di residenza occorre determinare quali enti siano qualificati come IF ai fini dello scambio automatico di informazioni in virtù della propria legislazione, affinché tali enti possano essere vincolati agli obblighi di identificazione e di comunicazione. Inoltre, nel quadro delle procedure di adeguata verifica relative ai nuovi conti o ai conti preesistenti, gli IF tenuti alla comunicazione devono poter stabilire quali siano i conti di IF.

2.1.1 Istituto di deposito

Per «istituto di deposito» si intende ogni ente che accetta depositi, nell'ambito delle ordinarie operazioni svolte dagli IF o di attività analoghe. Sono considerate ordinarie operazioni svolte dagli IF e attività analoghe l'accettazione di depositi o investimenti simili di mezzi finanziari (attività registrata nelle passività di bilancio) in relazione ad almeno una delle seguenti attività regolarmente esercitate (attività registrate tra le poste attive di bilancio; cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 161, n. marg. 13):

- concessione di crediti privati, ipotecari, industriali o di altro genere;
- acquisto, vendita, sconto o negoziazione di crediti, obblighi di pagamento rateale, titoli di credito, cambiali, assegni, accettazioni o altri documenti analoghi;
- aperture di credito e negoziazione delle cambiali tratte;
- fornitura di servizi fiduciari o nel quadro di un trust;
- finanziamento di operazioni di cambio; oppure
- conclusione di operazioni di finanziamento con leasing e acquisto o vendita di valori patrimoniali in leasing.

Non rientrano tra le ordinarie operazioni svolte dagli IF e attività analoghe ai sensi dello scambio automatico di informazioni la mera accettazione di depositi quale garanzia in caso di vendite o *leasing* di immobili oppure altri accordi di finanziamento tra l'ente e il depositante.

Con l'espressione «moneta elettronica» si intende qualsiasi valore monetario depositato elettronicamente sotto forma di credito nei confronti dell'emittente di moneta elettronica. Si tratta in particolare di valori monetari caricati su supporti quali telefoni mobili, conti di pagamento online o carte prepagate multiuso.

Gli emittenti di mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica sono istituti che in particolare vendono o rivendono mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica, offrono alla clientela un canale di distribuzione per la moneta elettronica oppure emettono moneta elettronica o caricano prodotti di moneta elettronica su richiesta del cliente. Questi istituti non sono considerati istituti di deposito, nonostante soddisfino uno o più dei criteri sopracitati, a condizione che:

- accettino fondi esteri esclusivamente per l'emissione di mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica per il pagamento scritturale di beni e servizi, il prelievo in contanti o il traffico scritturale dei pagamenti privati, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente;
- non concedano alcun credito derivante dai fondi che hanno accettato per l'emissione di mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica;
- non versino interessi od offrano altri vantaggi correlati al tempo di detenzione della moneta elettronica a favore del titolare della carta; e

- siano sottoposti alle disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le carte con possibilità d'impiego limitate (ad es. carte di pagamento o carte regalo) che permettono di acquistare prestazioni soltanto presso l'emittente della carta non rientrano nella nozione di «moneta elettronica». In caso di pagamenti eccedenti, per tali carte si applicano per analogia le disposizioni valide per le carte di credito illustrate al numero 2.4.2.11.

2.1.2 Istituto di custodia

Per «istituto di custodia» si intende ogni ente che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un ente detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'ente attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'ente nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'ente è esistito. A determinate condizioni, gli istituti di custodia speciali, quali ad es. i depositari centrali, possono essere considerati IF non tenuti alla comunicazione (cfr. n. 2.4.2.7).

2.1.3 Ente di investimento

Per «ente di investimento» si intende ogni ente che soddisfi le condizioni di cui alla lettera a oppure b (cfr. sezione VIII parte A punto 6 SCC), ossia:

- a) un ente che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente:
 - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di operazioni a termine su materie prime quotate;
 - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto di terzi.
- b) Un ente il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie, se l'ente è gestito da un altro ente che è un istituto di deposito, un istituto di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un ente di investimento di cui alla lettera a).

Un ente è considerato come impegnato principalmente in una o più attività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un ente è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell'ente attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del suo reddito lordo nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'ente è esistito. L'espressione «ente di investimento» non include un ente che è una NFE, poiché tale ente soddisfa uno dei criteri di cui alla sezione VIII parte D punto 9 lettere (d)–(g) SCC.

Si è in presenza di un'amministrazione professionale ai sensi della lettera b) se le attività finanziarie sono amministrate interamente o in parte da un IF a seguito di competenze decisionali e discrezionali.

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di «istituto finanziario» formulata nelle raccomandazioni GAFI.

2.1.4 Impresa di assicurazioni specificata

Per «impresa di assicurazioni specificata» si intende ogni ente che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione con valore di riscatto o contratti di rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti (cfr. sezione VIII parte A punto 8 SCC).

La nozione di impresa di assicurazioni specificata presuppone pertanto che esista (i) un'impresa di assicurazioni e (ii) che la stessa emetta contratti di assicurazione con valore di riscatto o contratti di rendita.

2.2 Istituti finanziari in Svizzera

Al fine di stabilire se, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, un ente è un IF ai sensi del diritto svizzero, si applicano le relative basi legali nazionali di attuazione dello scambio automatico di informazioni (cfr. anche n. 1.2.2). Data l'applicazione internazionale dello standard, le definizioni formulate nello SCC sono molto generali. Di seguito sono esposti elementi utili a comprendere quando, nel contesto svizzero, un ente è qualificabile come IF conformemente al diritto nazionale.

Il termine «ente» va interpretato secondo le osservazioni esposte al numero 5.6.

2.2.1 Istituti di deposito

2.2.1.1 Requisiti

Conformemente alla definizione generale dello SCC, si è in presenza di un istituto di deposito se un ente accetta depositi nell'ambito delle ordinarie operazioni svolte dagli IF e attività analoghe. Di norma, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 4 OBCR, gli IF sono considerati istituti di deposito, a condizione che accettino effettivamente depositi.

La definizione di deposito secondo lo SCC prevede che il debitore sia un IF che esegue le operazioni svolte dagli IF o attività analoghe. Qualora un debitore residente in Svizzera accettasse denaro da terzi, tali fondi sarebbero definiti come deposito ai sensi dello SCC unicamente se il debitore agisse nel quadro dell'esercizio di un'ordinaria operazione svolta dagli IF o di un'attività analoga. La nozione di deposito di cui alla sezione VIII parte C punto 2 SCC non equivale tuttavia al concetto di deposito del pubblico disciplinato all'articolo 5 OBCR (versione in vigore dall'1.1.2015). Ad es., conformemente all'OBCR, i prestiti in obbligazioni quotati in borsa non sono considerati depositi, mentre lo SCC li definisce come tali. Occorre pertanto esaminare in ogni singolo caso se la fattispecie è qualificabile come deposito ai sensi dello SCC.

2.2.1.2 Casi particolari

2.2.1.2.1 Casse di risparmio del personale

Le casse di risparmio gestite dalle imprese per i propri collaboratori, a nome e per conto dei quali queste ultime detengono denaro (ad es. una parte dello stipendio netto con corrispettivo pagamento di interessi), devono essere intese come unità distinte all'interno dell'impresa. Una cassa di risparmio può essere qualificata singolarmente come istituto di deposito ai sensi dello SCC se, oltre alla detenzione di depositi, essa esegue per i propri collaboratori ordinarie operazioni svolte dagli IF o attività analoghe.

2.2.1.2.2 Banca di obbligazioni fondiaria e centrale d'emissione di obbligazioni fondiaria

Ai sensi della legge federale del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie (LOF, RS 211.423.4), gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie (Banca di obbligazioni fondiaria degli Istituti ipotecari svizzeri e Centrale d'emissione di obbligazioni fondiaria delle banche cantonali) sono istituti autorizzati a emettere obbligazioni fondiarie svizzere. Le banche svizzere hanno la possibilità di diventare membri di uno degli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie. Questi emettono obbligazioni e utilizzano i rispettivi ricavi unicamente per la concessione di mutui a favore delle banche associate, le quali sono tenute a coprire i mutui per ogni pegno registrato con crediti iscritti nel registro fondiario (emissione di obbligazioni fondiarie). Di conseguenza, gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie non sono considerati IF, poiché l'attività da essi esercitata non consente loro di essere qualificati come istituti di deposito o di custodia, enti di investimento oppure imprese di assicurazioni specificate.

Gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie conseguono prevalentemente proventi da interessi su mutui concessi alle banche associate. Pertanto più del 50 per cento degli introiti lordi degli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie costituiscono reddito passivo così come più del 50 per cento dei loro valori patrimoniali generano reddito passivo. Sulla base di tali caratteristiche, gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie svizzeri sono qualificati come NFE passive (cfr. n. 4.9.1).

2.2.1.3 Esempi di istituti di deposito

- Banche e casse di risparmio ai sensi degli articoli 2 e 4 OBCR;
- commercianti di valori mobiliari che gestiscono depositi o conti;
- direzioni dei fondi che gestiscono conti di quote.

2.2.2 Istituti di custodia

2.2.2.1 Requisiti

In merito ai requisiti degli istituti di custodia si rimanda alle osservazioni generali esposte al numero 2.1.2.

2.2.2.2 Esempi di istituti di custodia

- Fiduciari (enti);
- depositari centrali (CSD) e depositari centrali internazionali (ICSD);
- nominee (enti) che detengono quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi;
- banche e casse di risparmio per depositi gestite a nome di altri istituti di deposito o custodia;
- banche e commercianti di valori mobiliari che gestiscono depositi o conti;
- direzioni dei fondi che forniscono servizi di custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale.

2.2.3 Ente di investimento

2.2.3.1 In generale

In merito alla definizione di «ente di investimento» si rimanda alla sezione VIII parte A punto 6 lettere a) e b) e al numero 2.1.3 della presente direttiva.

2.2.3.2 Esempi di enti di investimento nell'ambito della LICol

Ai fini della LICol possono essere considerati enti di investimento, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al numero 2.1.3:

- i fondi contrattuali di investimento (contratti di investimento collettivo);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (KmGK);
- le società di investimento a capitale fisso (SICAF);
- i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (sottoposti alla vigilanza della FINMA);
- le direzioni dei fondi.

In merito alla qualificazione come veicolo di investimento collettivo e dunque come IF svizzero non tenuto alla comunicazione si rimanda alle osservazioni espresse al numero 2.4.2.6. Riguardo alla qualificazione dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e direzione dei fondi come enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti e, di conseguenza, come IF svizzeri non tenuti alla comunicazione si vedano, invece, i numeri 2.4.2.5.2 e 2.4.2.5.3.

2.2.3.3 Enti di investimento non disciplinati nella LICol

Secondo il diritto fiscale svizzero, i portafogli collettivi interni, a cui non si applica la LICol, sono trattati come relazioni collettive/relazioni societarie. Lo stesso principio vige anche ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Non sono considerati enti di investimento nel senso di un fondo di investimento gli enti o i portafogli collettivi giuridicamente autonomi che fungono da veicolo di investimento, sempre che:

- non investano o gestiscano mezzi finanziari di terzi,
- non siano amministrati e gestiti a titolo professionale da un IF, e
- non offrano possibilità di investimento a terzi (cfr. sezione VIII parte D punto 9 lettera d) SCC).

In merito alle società holding si rimanda al numero 4.9.2.5.

Una società di sede svizzera è qualificata come ente di investimento (tipo b) se il suo reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie e la società di sede o il suo patrimonio (totalmente o in parte) è gestito da un altro ente che è un istituto di deposito, un istituto di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un ente di investimento di cui alla lettera a) del numero 2.1.3 (tipo a).

2.2.3.4 Trust

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, i trust devono essere classificati in funzione della natura delle attività svolte, del genere nonché della composizione del loro patrimonio e della modalità con cui vengono amministrati. Generalmente un trust può essere inteso come un

IF, una NFE passiva (cfr. n. 4.9.1) o, in rari casi, attiva (cfr. n. 4.9.2) se soddisfa i requisiti delle rispettive categorie. Questo principio è valido nonostante la legislazione in materia di riciclaggio di denaro non consenta di qualificare i trust come IF.

Un trust, o un'altra struttura simile, è considerato un IF svizzero tenuto alla comunicazione se, conformemente alle regole generali (cfr. in particolare il n. 2.1.3), è qualificato come tale.

Quando un trust è classificato come IF, di norma, deve essere qualificato anche come ente di investimento. Tuttavia, in casi particolari, un trust può essere classificato anche come istituto di custodia, ad es. se un trust di partecipazioni di collaboratori detiene titoli di credito per i dipendenti.

I cosiddetti *unit trust*, che siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità di vigilanza sul mercato finanziario o meno, sono considerati in genere veicoli di investimento collettivo (*collective investment vehicle*). Nel caso in cui un *unit trust* non costituisca un veicolo di investimento collettivo, benché ne soddisfi i requisiti, ad es. perché detiene attività finanziarie per conto di un solo investitore, come avviene nel caso di una *private trust company* (PTC), esso deve essere valutato secondo le regole generali applicate per i trust.

Generalmente, affinché un trust possa essere qualificato come ente di investimento, deve essere amministrato professionalmente.

Si è in presenza di un'amministrazione professionale se i valori patrimoniali sono amministrati da un IF a seguito di competenze decisionali e discrezionali (ad es. un *corporate trustee* o un gestore patrimoniale). Il *trustee* è il proprietario legale (*legal owner*) dei valori patrimoniali del trust. In qualità di proprietario legale, il *trustee* è *eo ipso* gestore del patrimonio del trust. Pertanto, un trust è considerato come amministrato professionalmente, se è a sua volta amministrato da un IF, ad es. un *corporate trustee* qualificato come IF. Inoltre si è in presenza di un'amministrazione professionale anche quando un trust affida a una banca un mandato discrezionale per la gestione dei valori patrimoniali.

Un trust non qualificato come IF, viene trattato come una NFE. In tal caso occorre stabilire, secondo le regole generali, se il trust è classificabile come NFE passiva o attiva.

Un IF sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi *trustee* risiede in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 4 LSAI).

Esempio 40: un *trustee* con sede in Svizzera che non è un IF incarica un IF di amministrare le attività finanziarie del trust. Sottoposto così a un'amministrazione professionale, il trust è considerato a sua volta un ente di investimento amministrato professionalmente e quindi si qualifica come IF tenuto alla comunicazione, a condizione che il trust soddisfi anche i restanti requisiti per questo status. Per adempiere gli obblighi di comunicazione, il trust può ricorrere a un prestatore di servizi che provvede alle comunicazioni. In tal caso, il trust resta sempre un IF tenuto alla comunicazione.

Esempio 41: una PTC detiene un conto in una banca Svizzera ed è amministrata da un *corporate trustee*, il quale è a sua volta un IF. La PTC è qualificata quindi come ente di investimento amministrato professionalmente, a condizione che soddisfi anche i restanti requisiti per questo status. Si ha il medesimo risultato anche nel caso in cui la PTC faccia parte del mandato di un *corporate trustee*, il quale è a sua volta un IF. La PTC ottiene così la qualifica di ente di investimento, poiché soddisfa i requisiti del test "*managed by*". Lo stesso vale anche per le società sottoposte (*underlying company*) alla PTC, se il *corporate trustee* agisce anche in qualità di *corporate director* della società sottoposte.

2.2.4 Impresa di assicurazioni specificata

2.2.4.1 Requisiti

Affinché un ente sia definito come impresa di assicurazioni specificata ai sensi dello SCC, deve soddisfare tre requisiti (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 165, n. marg. 27).

a) Requisito A – «Test del disciplinamento giuridico»

L'impresa di assicurazioni è un ente disciplinato dal diritto svizzero in materia di vigilanza (ad es. LSA e LAMal).

I *captive* di riassicurazione secondo l'articolo 2 OS sottostanno alla LSA e superano pertanto il test del disciplinamento giuridico.

Gli enti che sottostanno alla sorveglianza sui gruppi assicurativi o sui conglomerati assicurativi (art. 2 cpv. 1 lett. d LSA) ma che non sono imprese di assicurazione (art. 2 cpv. 1 lett. a e b LSA) non sono qualificate come imprese di assicurazioni secondo lo SCC.

b) Requisito B – «Test del reddito lordo»

Il test del reddito lordo prevede che il reddito lordo derivante dall'attività assicurativa dell'anno civile precedente superi il 50 per cento dei redditi lordi complessivi di questo periodo. In particolare, sono considerati redditi lordi derivanti da attività assicurativa:

- i proventi dei premi incassati nell'ambito dell'assicurazione diretta;
- i proventi dei premi incassati nell'ambito della riassicurazione (ovvero l'assicuratore si assume i rischi di riassicurazione in cambio dei premi di riassicurazione);
- i proventi degli investimenti riconducibili ad attivi assicurativi. Nel settore dell'assicurazione sulla vita, costituiscono importanti attivi assicurativi i valori patrimoniali attribuiti al patrimonio vincolato, sommato il capitale proprio proporzionale;
- i proventi delle prestazioni di riassicurazione (ovvero l'assicuratore diretto o un riassicuratore cede i rischi derivanti dalla conclusione di contratti di assicurazione o riassicurazione a un altro riassicuratore e ottiene in tal caso una prestazione di riassicurazione; è importante considerare anche questi ricavi lordi, perché sono direttamente correlati all'attività assicurativa).

c) Requisito C – «Test degli attivi»:

Per superare questo test, gli attivi legati all'attività assicurativa devono essere stati continuativamente superiori al 50 per cento del totale degli attivi nel corso dell'anno civile precedente.

Il test degli attivi fa riferimento all'ente che deve essere valutato. Ciò significa, ad es. che gli attivi di una società anonima immobiliare, le cui quote sono attribuite al patrimonio vincolato di un assicuratore sulla vita, non rientrano nella categoria degli attivi legati all'attività assicurativa.

Qualora l'ente adotti un periodo di rendicontazione diverso dall'anno civile, è possibile farvi riferimento, a condizione che si tratti di un adeguato periodo di valutazione.

Di norma, un ente non può essere qualificato come impresa di assicurazioni ai sensi dello SCC solo perché adempie i requisiti B e C, ma in virtù dell'obbligo di autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa in Svizzera (cfr. ad es. art. 3 LSA) deve soddisfare anche il requisito A.

2.2.4.2 Requisito dell'offerta di prodotti qualificanti

Si è in presenza di un'impresa di assicurazioni specificata, se l'impresa di assicurazioni di cui al numero 2.2.4.1 conclude un contratto di assicurazione con valore di riscatto o un contratto assicurativo di rendita. In merito al contratto di assicurazione con valore di riscatto e il contratto assicurativo di rendita si rimanda rispettivamente ai numeri 3.8 e 3.7.

2.2.4.3 Delimitazioni

2.2.4.3.1 Qualificazione di società holding come imprese di assicurazioni specificate

In mancanza dell'offerta di prodotti di cui ai numeri 3.7 e 3.8, una società holding non sottoposta a sorveglianza in qualità di impresa di assicurazioni non può essere qualificata come impresa di assicurazioni specificata.

2.2.4.3.2 Qualificazione degli assicuratori contro i danni come imprese di assicurazioni specificate

Generalmente, un assicuratore che offre esclusivamente assicurazioni contro i danni secondo l'allegato 1 rami assicurativi B1–B18 OS non può essere qualificato come impresa di assicurazioni specificata (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 165, n. marg. 28).

Sono fatte salve le imprese di assicurazioni contro i danni che offrono prodotti che, conformemente allo SCC, sono qualificati, ad es. come assicurazioni con valore di riscatto ai sensi del numero 3.8.

2.2.4.3.3 Qualificazione dei riassicuratori come imprese di assicurazioni specificate

Un riassicuratore che stipula esclusivamente riassicurazioni secondo l'allegato 1 rami assicurativi C1–C3 OS non è qualificato come impresa di assicurazioni specificata (cfr. sezione VIII parte C punto 7 SCC).

Sono fatte salve imprese di riassicurazione con un'offerta di prodotti che, conformemente allo SCC, sono qualificati ad es. come assicurazioni con valore di riscatto ai sensi del numero 3.8.

2.2.4.3.4 Riserve tecniche e qualificazione come IF

Le attività volte alla costituzione di riserve tecniche di un'impresa di assicurazioni, quale, ad es. un semplice assicuratore contro gli infortuni, non qualificano l'impresa come istituto di custodia, istituto di deposito o ente di investimento (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 165, n. marg. 27).

2.2.4.4 Esempi di imprese di assicurazioni specificate

In particolare, sono considerati imprese di assicurazioni specificate gli assicuratori che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA e offrono prodotti di cui ai numeri 3.7 e 3.8, che li qualificano come tali.

2.3 Obbligo di comunicazione degli istituti finanziari svizzeri

2.3.1 Principio della residenza

Un IF è tenuto a comunicare all'AFC le dovute informazioni se è qualificato come IF svizzero. Sono fatte salve le eccezioni all'obbligo di comunicazione illustrate al numero 2.4.

Sono considerati IF ai fini dello scambio automatico di informazioni:

- un IF residente in Svizzera, eccetto qualsiasi sua succursale situata al di fuori della Svizzera; oppure
- una succursale situata in Svizzera di un IF non residente in Svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. d LSAI).

Un IF che non costituisce un trust è residente in Svizzera se è assoggettato illimitatamente all'imposta in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 1 LSAI). La residenza fiscale deve essere determinata in conformità del diritto interno svizzero. Inoltre, anche gli IF esentati da imposta e costituiti secondo il diritto svizzero sono considerati come residenti in Svizzera (cfr. art. 18 OSAn). La succursale di un IF è situata in Svizzera se in virtù dell'appartenenza economica è assoggettata illimitatamente a imposta. L'assoggettamento limitato in virtù dell'appartenenza economica deve essere stabilito in funzione del diritto svizzero.

2.3.2 Residenza degli istituti finanziari che non sono residenti fiscali di uno Stato o territorio

Un IF che non costituisce un trust e non risiede fiscalmente in alcuno Stato o territorio (ad es. perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale) è considerato residente in Svizzera se (i) è stato costituito secondo il diritto svizzero, (ii) la sua sede di direzione, compresa la direzione effettiva, è in Svizzera o (iii) è sottoposto alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari (cfr. art. 5 cpv. 2 LSAI).

- i. Un IF è stato costituito secondo il diritto svizzero se la costituzione è avvenuta conformemente alle leggi svizzere pertinenti;
- ii. La sede di direzione è il luogo in cui è ubicata la direzione effettiva. È definito direzione effettiva il luogo in cui una società ha il suo centro economico ed effettivo, ovvero dove svolge le attività di gestione che impegnano normalmente la sede di una società. Pertanto è determinante la gestione delle attività in corso volte a realizzare lo scopo della società, compreso il centro decisionale delle attività principali. L'esecuzione di pure attività amministrative o strategiche in un determinato luogo non è sufficiente per stabilire che esso ospiti la direzione effettiva. Il solo fatto che un patrimonio sia gestito da un IF svizzero non significa che la sede della direzione effettiva sia in Svizzera (ad es. società di sede estere);
- iii. Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari e gli investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero (cfr. art. 3 LFINMA). Per una valutazione più dettagliata occorre fare riferimento alla legislazione svizzera pertinente.

2.3.3 Istituti finanziari residenti in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori

Un IF, che non costituisce un trust e risiede in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato un IF svizzero in relazione ai conti finanziari che gestisce in Svizzera (cfr. in merito alla nozione di conto finanziario e alla relativa gestione i n. 3.1 e 3.2). I conti finanziari sotto forma di quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di un IF residente (anche) in Svizzera sono oggetto di comunicazione da parte della Svizzera.

2.3.4 Istituto finanziario sotto forma di trust

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, nonostante un IF sotto forma di trust sia residente fiscale di una delle Giurisdizioni partecipanti, è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi *trustee* risiede in Svizzera. Nel caso in cui per un IF, che è un trust, esistano diversi *trustee* e questi siano residenti in più di uno Stato e territorio, anche l'IF è residente in più Stati e territori. In merito alla determinazione della residenza dei *trustee* si vedano i numeri 2.3.1 e 2.3.2 (cfr. anche l'art. 5 cpv. 4 LSAI).

2.3.5 Trust sottoposti a vigilanza estera

Indipendentemente dalla residenza del *trustee*, non sono considerati residenti in Svizzera i trust che, in quanto veicoli di investimento collettivo, sono sottoposti a vigilanza all'estero (art. 19 OSAIn).

2.4 Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

2.4.1 In generale

I seguenti IF sono considerati IF non tenuti alla comunicazione:

- a) un ente statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria⁸ commerciale svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito;
- b) un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un ente statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un emittente qualificato di carte di credito;
- c) qualsiasi altro ente che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di sottrazione d'imposta, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli enti menzionati alle lettere a e b ed è definito secondo il diritto nazionale come IF non tenuto alla comunicazione, a condizione che il suo status di IF non tenuto alla comunicazione non pregiudichi lo scopo dello SCC;
- d) un veicolo di investimento collettivo esente; oppure
- e) un trust, purché il *trustee* del trust sia un IF tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust.

2.4.2 Istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione

Per IF svizzeri non tenuti alla comunicazione si intendono gli IF secondo l'articolo 3 LSAI e le disposizioni della sezione 2 OSAIn.

2.4.2.1 Enti statali

Per IF non tenuti alla comunicazione che sono enti statali si intendono segnatamente:

- a) la Confederazione Svizzera;
- b) i Cantoni e i Comuni;
- c) gli istituti e le agenzie interamente di proprietà della Confederazione Svizzera, di uno o più Cantoni o Comuni, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

Tuttavia, una persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale non rientra nella definizione di ente statale.

A motivo della loro attività di gestione di conti di custodia e deposito, le banche cantionali sono considerate esempi di IF svizzeri tenuti alla comunicazione, sebbene interamente di proprietà di un ente statale.

⁸ Cfr. Implementation Handbook, p. 163, FAQ 3.

2.4.2.2 Organizzazioni internazionali

Per IF non tenuti alla comunicazione che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:

- a) le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;
- b) le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

La lista aggiornata delle organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede è disponibile sul sito Internet del DFAE (<https://www.eda.admin.ch> > Politica estera > Organizzazioni internazionali > Organizzazioni internazionali in Svizzera > Documenti > Organizzazioni internazionali in Svizzera [lista Direzione del diritto internazionale pubblico]).

2.4.2.3 Banca centrale

Per IF svizzero non tenuto alla comunicazione che è una banca centrale, si intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.

2.4.2.4 Istituti di previdenza professionale

Per IF svizzeri non tenuti alla comunicazione che sono istituti di previdenza professionale si intendono segnatamente:

- a) gli istituti di previdenza o altre forme di previdenza, costituiti ai sensi degli articoli 48 e 49 LPP, dell'articolo 89a capoverso 6 o 7 CC o dell'articolo 331 capoverso 1 CO in Svizzera;
- b) gli istituti di libero passaggio costituiti in attuazione dell'articolo 4 capoverso 1 e dell'articolo 26 capoverso 1 LFLP;
- c) gli istituti collettori secondo l'articolo 60 LPP;
- d) i fondi di garanzia secondo gli articoli 56–59 LPP;
- e) gli istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP;
- f) le fondazioni d'investimento secondo gli articoli 53g–53k LPP, a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d'investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza secondo le lettere a)–e).

2.4.2.5 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale e della consulenza per gli investimenti

Gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti e che amministrano esclusivamente il patrimonio dei loro clienti depositato a nome del cliente presso un IF in Svizzera o all'estero sulla base di una procura o che svolgono questa attività come organo di una società o di una fondazione sono considerati IF svizzeri non tenuti alla comunicazione.

2.4.2.5.1 Gestori patrimoniali e consulenti in investimenti

I gestori patrimoniali e i consulenti in investimenti non gestiscono né detengono alcun conto finanziario se la loro unica attività consiste nell'erogare servizi di consulenza in investimenti e gestione patrimoniale per conto di un cliente in base a una procura o a uno strumento analogo (ad es. mandato di investimento), conferito dal titolare di un conto finanziario, oppure in base a facoltà di investimento nell'ambito di funzioni esercitate in qualità di direttori o in seno a consigli di fondazione. Tuttavia è importante che le attività finanziarie gestite siano depositate a nome della persona o dell'ente che ha conferito la procura (o lo strumento analogo) e non presso un IF a nome del gestore patrimoniale.

Pertanto sono considerati IF svizzeri non tenuti alla comunicazione solo i gestori patrimoniali che amministrano esclusivamente il patrimonio dei loro clienti depositato a nome di questi ultimi presso un IF in Svizzera o all'estero sulla base di una procura o che svolgono tale attività come organo di una società o di una fondazione.

Nel caso in cui un gestore patrimoniale fornisca ulteriori servizi, quali ad es. la detenzione di conti/depositi a proprio nome per conto di clienti e/o assuma la funzione di *trustee*, esso viene qualificato come IF tenuto alla comunicazione anche se svolge tali attività soltanto a titolo accessorio rispetto alla gestione patrimoniale su procura. In quanto IF svizzero tenuto alla comunicazione deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla LSAI. In questo contesto sono oggetto di comunicazione tutti i conti finanziari amministrati dal gestore patrimoniale.

2.4.2.5.2 Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

In merito ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale si veda il numero 2.4.2.5.1.

2.4.2.5.3 Direzioni dei fondi

Le direzioni dei fondi sono considerate IF non tenuti alla comunicazione se:

- la loro attività si limita esclusivamente all'amministrazione di fondi contrattuali di investimento propri; e/o
- nel caso della gestione individuale di portafogli e della consulenza in investimenti, tale attività consiste nell'erogare servizi di consulenza in investimenti e gestione patrimoniale per conto di un cliente in base a una procura o a uno strumento analogo (ad es. mandato di investimento), conferito dal titolare di un conto finanziario, oppure in base a facoltà di investimento nell'ambito di funzioni esercitate in consigli di direzione e di fondazione, allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati, a nome della persona o dell'ente che ha conferito la procura (o emesso uno strumento analogo), presso un IF.

Con la gestione di conti di quote un ente è qualificato come istituto di deposito, mentre è definito istituto di custodia ogni ente impegnato nella gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale. In questi casi la direzione dei fondi è considerata un IF svizzero tenuto alla comunicazione.

2.4.2.6 Veicoli di investimento collettivo esenti

Purché tutte le partecipazioni siano detenute da persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione o per il loro tramite, ad eccezione delle NFE passive aventi persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, per IF svizzeri non tenuti alla comunicazione che sono veicoli di investimento collettivo esenti si intendono (cfr. il commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 173, n. marg. 52):

- a) fondi contrattuali di investimento di cui agli articoli 25–35 LICol;

- b) società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi degli articoli 36–52 LCol;
- c) società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui agli articoli 98 e seguenti LCol;
- d) società di investimento a capitale fisso (SICAF) di cui agli articoli 110–118 LCol, nella misura in cui non vengano emesse azioni al portatore fisiche;
- e) società d'investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l'articolo 2 capoverso 3 LCol, nella misura in cui non vengano emesse azioni al portatore fisiche.

Conformemente all'articolo 3 capoverso 8 LSAI, le società d'investimento quotate in borsa che già emettono azioni al portatore devono garantire che

- dopo l'entrata in vigore della LSAI non emettono altre quote sotto forma di cartevalori al portatore; e
- dispongono di politiche e procedure volte a garantire che dette quote siano riscattate o immobilizzate al più presto, ma al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della LSAI.

2.4.2.7 Depositari centrali

Le infrastrutture finanziarie svizzere secondo l'articolo 61 LInFi sono considerate IF svizzeri non tenuti alla comunicazione per attività soggette ad autorizzazione ai sensi di questa legge, a condizione che i titolari dei conti siano persone fisiche oppure enti che non sono persone oggetto di comunicazione, o una NFE passiva controllata da persone che non sono oggetto di comunicazione.

2.4.2.8 *Trustee-documented trust*

Laddove l'accordo applicabile lo preveda, i trust sono considerati IF non tenuti alla comunicazione purché il *trustee* sia un IF tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust (*trustee-documented trust*, art. 3 cpv. 9 LSAI). In questo caso è il *trustee* a stabilire se il trust debba essere trattato come un IF tenuto alla comunicazione o come un *trustee-documented trust*. Se un trust è un *trustee-documented trust*, la responsabilità per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica ricade sul rispettivo *trustee* (cfr. sezione VIII parte B punto 1 lettera e) SCC).

Esempio 42: quando un ente residente in Svizzera qualificato come IF è il *trustee* di un trust, quest'ultimo è considerato un IF non tenuto alla comunicazione e il *trustee* provvede per conto del trust alle dovute comunicazioni. Il trust deve essere iscritto presso l'AFC come *trustee-documented trust*.

Se, tuttavia, il trust è considerato a fini fiscali residente in una determinata Giurisdizione partecipante e se il trust comunica tutte le informazioni da comunicare per i conti oggetto di comunicazione da esso gestiti, il trust è esonerato dagli obblighi di comunicazione nelle Giurisdizioni di residenza degli altri *trustee*. Per ottenere questo esonero, ogni *trustee* deve poter comprovare che il trust effettua concretamente tutte le comunicazioni richieste.

2.4.2.9 Associazioni

Ai sensi dell'articolo 5 OSAIn sono considerati IF non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 11 LSAI le associazioni senza scopo di lucro costituite e organizzate in Svizzera.

2.4.2.10 Fondazioni

Ai sensi dell'articolo 6 OSAIn, sono considerate IF non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 11 LSAI le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che:

- a. perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica destinando i loro utili esclusivamente e irrevocabilmente a tali fini; oppure
- b. perseguono scopi ideali e i cui utili non superano i CHF°20 000 e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.

2.4.2.11 Emittente di carte di credito qualificato

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, un IF svizzero è considerato un emittente di carte di credito qualificato, e quindi un IF non tenuto alla comunicazione, se soddisfa entrambe le condizioni previste dallo SCC:

- a) l'IF si qualifica come IF esclusivamente in quanto emittente di carte di credito, quando accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto relativo alla carta e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente (sezione VIII parte B punto 8 SCC);
- b) a partire dal 1° gennaio 2017 o anteriormente a tale data l'IF attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti USD°50 000 o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla sezione VII parte C SCC. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci (sezione VIII parte B punto 8 SCC).

Nel caso di una costituzione ex novo di un emittente di carte di credito o dell'inizio di una relativa attività commerciale a partire dal 1° gennaio 2017, l'emittente deve soddisfare le condizioni per gli emittenti di carte di credito qualificati entro sei mesi dalla data della costituzione o dell'inizio dell'attività commerciale, affinché sia considerato come IF non tenuto alla comunicazione.

Purché l'emittente di carte di credito soddisfi tutte le altre condizioni summenzionate, l'esecuzione di altre prestazioni nel campo dei mezzi e del traffico dei pagamenti, come ad es. la gestione di transazioni *person to person*, l'offerta di servizi combinati di carte di credito e prepagate oppure la messa a disposizione di maggiori funzionalità quali il servizio della carta di debito con successivo addebito sul conto del titolare della carta di credito presso un altro IF, non pregiudicano la qualificazione come emittente di carte di credito qualificato.

In generale, un emittente di carte di credito ottiene lo status di IF se una parte della sua ordinaria attività commerciale consiste nell'accettazione di versamenti su conti di carte di credito. In tal caso i conti che presentano saldi positivi sono considerati conti di deposito. Qualora l'emissione della carta di credito (*issuing*) sia affidata a terzi, l'ente non è un IF, a meno che non esegua altre attività abitualmente svolte dagli IF. Di conseguenza, gli enti che svolgono, ad es. unicamente attività di distribuzione e amministrazione relative al pagamento tramite carte di credito (*acquiring*), di regola, sono trattati come NFE. Anche gli enti che eseguono attività analoghe puramente in relazione ai titolari delle carte di credito (*processing*) sono considerati NFE. Tuttavia, in alternativa, questi ultimi possono beneficiare dello status di emittente di carte di credito qualificato, nella misura in cui effettuino tali attività esclusivamente in riferimento a carte emesse da un emittente di carte di credito qualificato o considerate come conti esclusi.

Poiché persone fisiche o enti possono depositare saldi di altri conti oggetto di comunicazione presso emittenti di carte di credito per un breve periodo alla fine dell'anno per evitare la comunicazione («Individuals or Entities park balances from other Reportable Accounts with Qualified Credit Card Issuers for a short period at the end of the year to avoid reporting», commentario

dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 208, n. marg. 5, esempio 3), per consentire un'attuazione efficace dello SCC, gli emittenti di carte di credito devono provvedere affinché ciò non divenga un espediente per eludere sistematicamente gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica. Si tratta in particolare di misure di sorveglianza sulle transazioni annue ricorrenti. Tuttavia, gli altri IF non sono tenuti a verificare se dai loro conti vengono trasmessi valori patrimoniali a un emittente di carte di credito qualificato.

Non tutti gli emittenti di carte di credito (*issuers*) possono beneficiare, sulla base di ulteriori attività svolte dagli IF, dello status di emittente di carte di credito qualificato. Un IF tenuto alla comunicazione che non soddisfa i requisiti degli emittenti di carte di credito qualificati non deve trattare come conti oggetto di comunicazione i conti in cui fluiscono i versamenti che eccedono il saldo dovuto, purché tali conti siano conformi ai requisiti dei conti esclusi (cfr. n. 3.12.17).

3 Conto finanziario

Si parla di «conto finanziario» quando nel momento determinante l'IF svizzero tenuto alla comunicazione gestisce una relazione cliente/conto attiva, intestata al titolare del conto. Una relazione cliente/conto è considerata attiva anche quando tutte le attività gestite in tale relazione presentano un saldo uguale a zero o un saldo negativo. Per contro, non è più attiva se tutte le attività gestite in tale relazione e la relazione cliente/conto stessa sono chiuse. Se la relazione cliente/conto chiusa continua a essere gestita nei sistemi dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione come relazione cliente/conto chiusa o passiva senza attività, non sussiste un conto finanziario rilevante ai sensi dello SCC.

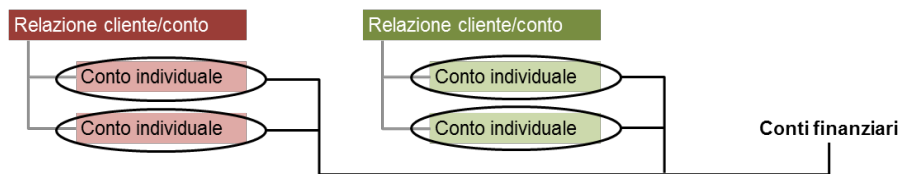
3.1 In generale

Per «conto finanziario» si intende un conto individuale gestito presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione oppure un gruppo di conti individuali (ad es. una relazione cliente/conto) collegato a uno o più rapporti contrattuali e appartenente al medesimo titolare del conto, qualora il conto individuale o almeno un conto individuale del gruppo soddisfi i requisiti relativi a una delle seguenti categorie:

- a) conti di deposito (cfr. n. 3.3);
- b) conti di custodia (cfr. n. 3.4);
- c) nel caso di un ente di investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'IF (cfr. n. 3.5), ma non nel caso di un ente che è un ente di investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di un cliente, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di valori patrimoniali depositati a nome del cliente presso un IF diverso da tale ente;
- d) nel caso di un IF non descritto nella lettera c), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'IF (cfr. n. 3.5), se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere l'obbligo di comunicazione previsto dallo scambio automatico di informazioni; e
- e) qualsiasi contratto di assicurazione con valore di riscatto e qualsiasi contratto di rendita emesso da o gestito presso un IF, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una rendita o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un conto escluso (cfr. n. 3.6–3.7).

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione sono liberi di decidere se per la definizione di conto finanziario ai fini dello scambio automatico di informazioni intendono basarsi su conti individuali (di seguito «ottica individuale») o su un gruppo di conti individuali collegato a un rapporto contrattuale (di seguito «ottica collettiva»).

Ottica individuale



Ottica collettiva

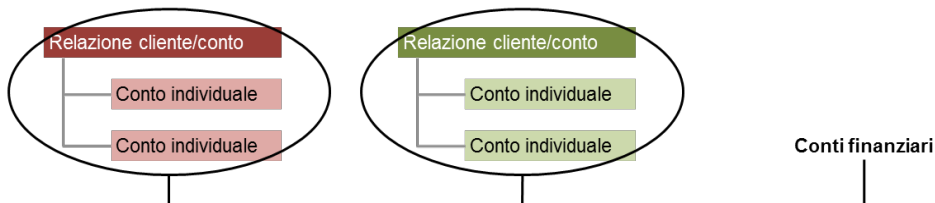


Figura 1

Esempio 43: nell'ambito di un rapporto contrattuale, la persona fisica A detiene un conto di risparmio (conto di deposito) e un deposito (conto di custodia) presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione F. F può scegliere se considerare il conto di risparmio e il deposito come conti finanziari separati (ottica individuale) o come un conto finanziario unico (ottica collettiva).

I conti individuali detenuti da diversi titolari (cfr. definizione al n. 5.4) o da diverse persone che esercitano il controllo (cfr. definizione al n. 4.8) non possono essere collegati anche se fanno parte del medesimo rapporto contrattuale, a meno che tutti i titolari dei conti (o tutte le persone che esercitano il controllo) siano considerati cointestatari del rapporto contrattuale.

Esempio 44: nell'ambito di un rapporto contrattuale, la persona fisica T detiene, in qualità di fiduciario, presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione F un conto individuale per entrambe le persone fisiche A e B. Se F opta per l'ottica individuale, entrambi i conti individuali vanno considerati come conti finanziari separati, mentre A e B vengono considerati, ai fini dello scambio automatico di informazioni, titolari esclusivi di ciascun conto individuale. Se F sceglie invece l'ottica collettiva, ai fini dello scambio automatico di informazioni sia A che B sono considerati cointestatari del gruppo (rapporto contrattuale che comprende entrambi i conti individuali).

Gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo lo SCC sono applicabili a livello di conto finanziario, ovvero si orientano alla scelta dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione riguardo all'ottica individuale o a quella collettiva. Per semplicità, nella presente direttiva viene utilizzato unicamente il concetto di «conto finanziario», a meno che occorra considerare alcuni punti specifici nell'ambito dell'ottica individuale o di quella collettiva. Ciò è il caso in particolare per:

- la distinzione tra conti preesistenti e nuovi conti (cfr. n. 3.9 e 3.10);
- la disposizione concernente i conti esclusi (cfr. n. 3.12);
- la presa in considerazione degli ordini di bonifico durante la ricerca degli indizi per conti preesistenti detenuti da persone fisiche (cfr. n. 6.2.1.2.3.2); e
- la procedura di comunicazione (cfr. n. 7).

L'espressione «conto finanziario» non comprende alcun conto individuale che sia un conto escluso (cfr. n. 3.12). Nell'ottica collettiva, i conti individuali esclusi non rientrano nel conto finanziario, anche se sono gestiti nel medesimo rapporto contrattuale (cfr. Esempio 44). Sempre nell'ottica collettiva, neppure i conti individuali che non soddisfano i requisiti indicati alle lettere da a) a e) rientrano nel conto finanziario (cfr. Esempio 45). Nel quadro della classificazione di

una relazione conto, a tale scopo i conti individuali esclusi possono tuttavia essere inclusi nell'ottica collettiva se vengono considerati come conti preesistenti (cfr. n. 3.9).

Esempio 45: la stessa situazione descritta nell'Esempio 43 in cui però nel medesimo rapporto contrattuale A detiene inoltre un conto individuale che è un conto escluso. F è ancora libero di scegliere tra ottica individuale e ottica collettiva. Nel caso dell'ottica collettiva, il gruppo di conti individuali rilevanti per la definizione di conto finanziario comprenderebbe però soltanto il conto di risparmio e il deposito.

Esempio 46: la stessa situazione descritta nell'Esempio 43 in cui però nel medesimo rapporto contrattuale A detiene inoltre un conto individuale per custodire metalli preziosi fisici (non si tratta di un conto di custodia, cfr. n. 3.4). F è ancora libero di scegliere tra ottica individuale e ottica collettiva. Nel caso dell'ottica collettiva, il gruppo di conti individuali rilevanti per la definizione di conto finanziario comprenderebbe però soltanto il conto di risparmio e il deposito.

Nel caso dei conti di enti, compresi i trust e le fondazioni, occorre, se del caso, identificare le persone fisiche che esercitano effettivamente il controllo su questi enti. L'espressione «persone che esercitano il controllo» viene definita dallo SCC e comprende le persone fisiche che esercitano il controllo su un ente (cfr. n. 4.8). Di conseguenza, il concetto di «conto finanziario» ai sensi dello SCC ha una definizione più ampia rispetto al conto finanziario in senso stretto; nel caso di un trust che costituisce un IF bisogna considerare le funzioni delle persone fisiche, ad es. del *settlor*, dei beneficiari (*beneficiaries*), del *trustee* o del protettore (cfr. n. 4.8.2), come titolari di un conto finanziario (quota nel capitale di rischio e quota nel capitale di debito). Il conto finanziario può includere anche prodotti finanziari e obblighi.

3.2 Gestione di un conto finanziario

In linea generale si seguono le regole più sotto per determinare l'IF che gestisce un conto finanziario. Queste vengono applicate in base al tipo di conto individuale (ottica individuale) o al tipo di conti individuali appartenenti al medesimo gruppo (ottica collettiva):

- nel caso di un conto di deposito: l'IF che ha l'obbligo di effettuare pagamenti in relazione al conto (tranne se l'IF opera come agente di un altro IF);
- nel caso di un conto di custodia: l'IF che custodisce le attività finanziarie;
- nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito: l'IF in cui è detenuta la quota;
- nel caso di contratti di assicurazione con valore di riscatto e di contratti assicurativi di rendita: l'IF che ha l'obbligo di effettuare pagamenti in relazione al contratto.

Nel caso di cosiddette *shared relationships*, è considerato gestore del conto l'IF presso il quale sono registrati i valori patrimoniali.

Un conto è considerato chiuso (conto individuale o relazione d'affari) quando tra l'IF e il titolare del conto (parte contraente) non esiste più alcun rapporto contrattuale. In questo caso il momento determinante non è l'assegnazione dell'incarico di liquidazione, bensì il momento in cui il conto (conto individuale o relazione d'affari) viene tecnicamente chiuso, ossia quando gli ultimi valori patrimoniali detenuti hanno lasciato l'IF o quando sono stati trasferiti su un conto interno dello stesso istituto.

I contratti di assicurazione con valore di riscatto, i contratti assicurativi di rendita nonché i conti di deposito aperti nell'ambito di operazioni di capitalizzazione sono considerati sciolti con la conclusione del rapporto contrattuale. Per quanto riguarda il momento in cui la prestazione connessa a uno scioglimento deve essere comunicata si rinvia al numero 1.3.2.3.4.

3.3 Conto di deposito

L'espressione «conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è cartolarizzato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un IF nell'ambito della propria ordinaria attività di IF o similare. A prescindere dalla denominazione o dall'impostazione della struttura del conto nel dettaglio, la caratteristica determinante di un conto di deposito è la presenza di un certificato di debito o un diritto di credito analogamente cartolarizzato o documentato, con conferimenti in denaro depositati presso un ente che opera nell'ordinaria attività di IF o in un'attività analoga. Pertanto, tutte le tipologie di libretto di risparmio e gli investimenti analogamente cartolarizzati ed eventualmente limitati nella disponibilità rientrano nel concetto di «conto di deposito», ma non i conti che non sono intestati a un cliente e che vengono gestiti per la sola liquidazione tecnica all'interno di IF.

Per l'esistenza di un conto di deposito è irrilevante se un rapporto contrattuale o una relazione d'affari è principalmente orientata all'accettazione di depositi o se è nata per altri motivi. Per questa ragione un conto di credito o un conto di carte di credito, nel caso di una mera relazione di credito, non rientra nel concetto di «conto finanziario», ma è considerato un conto di deposito se, con un pagamento eccedente, il saldo risulta positivo (per le eccezioni cfr. n. 3.12). Dal conto di deposito bisogna distinguere le possibilità fisiche di custodire contanti e altri valori connessi, ad es. a un contratto di custodia o un contratto di locazione di una cassetta di sicurezza; queste possibilità non costituiscono conti di deposito. Neppure le cartolarizzazioni dei mezzi sostitutivi del denaro contante, come gli assegni di viaggio, si possono considerare conti di deposito.

Un conto di deposito non deve obbligatoriamente fruttare interessi.

Un conto di deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi (cfr. sezione VIII parte C punto 2 SCC). Vi rientrano in particolare:

- le operazioni di capitalizzazione (rami assicurativi A6 secondo l'allegato 1 OS). Non è rilevante se l'operazione di capitalizzazione è costituita da un piano di prelievo o da un piano di accumulo. Non lo è neppure se l'operazione di capitalizzazione è considerata tradizionale o vincolata a partecipazioni;
- le operazioni tontinarie (rami assicurativi A7 secondo l'allegato 1 OS);
- i premi anticipati e i premi a deposito, che si fondano su un rapporto contrattuale distinto;
- i conti a scadenza o i conti transitori.

Non sono considerati conti di deposito, i conti:

- utilizzati esclusivamente per caricare mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica per il pagamento scritturale di beni e servizi, il prelievo in contanti o il traffico scritturale dei pagamenti privati, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente;
- sui quali non sono accreditati interessi o altri vantaggi correlati al tempo di detenzione della moneta elettronica; e
- che non sono gestiti da un IF nell'ambito delle ordinarie operazioni svolte dagli IF o di attività analoghe (cfr. n. 2.1.1).

3.4 Conto di custodia

Per «conto di custodia» si intende un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto assicurativo di rendita) che detiene una o più attività finanziarie a beneficio di un'altra

persona, ovvero, in particolare, valori mobiliari, opzioni, prodotti strutturati, *swap* e contratti di assicurazione o contratti assicurativi di rendita. Per maggiori precisazioni riguardo al concetto di «attività finanziarie» si veda il numero 5.1. Va osservato che di per sé gli strumenti e le tipologie di contratto appartenenti alle attività finanziarie non giustificano l'esistenza di un conto di custodia. La situazione cambia però quando tali attività sono detenute su un conto a beneficio di un'altra persona, ad es. sotto forma di strumenti derivati depositabili ed esposti su un conto di custodia. L'esistenza di una custodia in questo senso deve essere accertata sulla base degli accordi concreti presi e di una valutazione globale dei rapporti giuridici.

Un esempio tipico di conto di custodia è un deposito di titoli gestito da un IF.

In linea di principio, le cassette di sicurezza e le casseforti che un IF mette a disposizione dei propri clienti sulla base di un rapporto contrattuale di locazione e che vengono utilizzate per custodire oggetti di valore fisici e/o valori mobiliari non costituiscono conti di custodia. Tuttavia la situazione cambia se il contratto di locazione è legato ad altri accordi, sulla cui base solo le attività finanziarie acquisite presso il locatario o per il tramite di quest'ultimo possono essere custodite nella cassetta di sicurezza. In questo caso il contratto di locazione passerebbe in secondo piano e nel quadro di una valutazione globale dei rapporti giuridici si dovrebbe presumere l'esistenza di un conto di custodia.

La mera custodia di metalli preziosi in una cassetta di sicurezza affittata dal cliente presso un IF non costituisce in linea di massima un conto di custodia. Lo stesso vale per le consistenze di metalli preziosi detenute nella cassaforte dell'IF nell'ambito di una custodia collettiva o singola.

Esempio 47: La persona oggetto di comunicazione A acquista 1 kg di oro fisico, che deposita in una cassetta di sicurezza affittata presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione B. L'affitto della cassetta di sicurezza da parte di B non implica la custodia dei beni in essa contenuti a beneficio di un'altra persona, bensì la custodia in proprio di A. B non effettua pertanto la comunicazione per la riserva d'oro fisico contenuta nella cassetta.

Esempio 48: Come nell'Esempio 47, ma l'oro fisico è accreditato a un conto di deposito metalli preziosi di A presso B. Per il deposito metalli preziosi, la riserva d'oro dell'investitore è detenuta nella cassaforte di una banca, separatamente dagli averi degli altri investitori (custodia singola) o insieme agli averi degli altri investitori (custodia collettiva). Poiché, durante il periodo di custodia, A rimane il proprietario (nel caso di custodia singola) o il comproprietario (nel caso di custodia collettiva) della riserva d'oro e l'oro fisico non costituisce attività finanziaria ai sensi dello SCC, la semplice custodia dell'oro da parte di B nel deposito di A non è considerata come conto di custodia. Se in un deposito sono detenute esclusivamente riserve di metalli preziosi in forma fisica, esso non costituisce un conto di custodia, e le riserve o il ricavo conseguito dalle loro vendite non sono oggetto di comunicazione. Tuttavia, se nello stesso deposito di A possono essere custoditi anche altri beni patrimoniali che rappresentano attività finanziarie (ad es. titoli), il deposito è definito quale conto di custodia. In base al numero 12, pagina 98, del commentario dell'OCSE relativo allo SCC e secondo il numero 1.3.2.3.7.1, in linea di principio il saldo o il valore aggregato di un conto oggetto di comunicazione viene calcolato allo stesso modo di quello determinato ai fini della comunicazione al titolare del conto. La comunicazione al titolare del conto contiene l'informazione relativa alle riserve di metalli preziosi detenute in forma fisica. Ai fini dello scambio automatico di informazioni si può quindi comunicare il saldo aggregato, includendo la riserva d'oro.

Esempio 49: La persona oggetto di comunicazione A detiene presso B un cosiddetto conto metallo. A acquista oro tramite B e lo accredita al conto metallo. La registrazione sul conto non determina la proprietà di A delle riserve d'oro, bensì giustifica esclusivamente le pretese nei confronti di B corrispondenti all'avere sul conto. L'avere – detenuto quindi solo a livello contabile – può essere trasformato in oro fisico e fornito in qualsiasi momento su richiesta di A. B non è legalmente tenuto a garantire la copertura dell'avere con oro fisico. Il conto metallo è un conto fi-

nanziario. In quanto tale è soggetto agli obblighi di comunicazione. In dipendenza della sua gestione nei sistemi di B, il conto metallo è classificato come conto di deposito (se nel sistema è gestito come conto) o come conto di custodia (se nel sistema è gestito come deposito).

Esempio 50: La persona oggetto di comunicazione A acquista tramite B delle quote di un EFT sull'oro, opzioni d'acquisto sull'oro quotate e *futures* sull'oro, che vengono registrati nel deposito di titoli di A presso B. Le quote di ETF, le opzioni e i *futures* devono essere comunicati nell'ambito della comunicazione del deposito di titoli (conto di custodia ai sensi dello SCC) quale parte dell'avere in deposito.

Un contratto di assicurazione con valore di riscatto o un contratto assicurativo di rendita non rappresenta di per sé un conto di custodia (in merito al contratto di assicurazione si veda il n. 3.6), ma può essere considerato un valore patrimoniale detenuto su un conto di custodia se, ad es. è cartolarizzato o registrato in un deposito.

I conti e i depositi interni/tecnici non costituiscono conti di custodia, poiché le attività detenute non sono direttamente attribuibili a un cliente.

3.5 Quota nel capitale di rischio

I conti finanziari comprendono anche le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di enti di investimento o – se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute – le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di altri IF (abusi).

Questa disposizione suppletiva permette, ai fini dell'obbligo di comunicazione, soprattutto l'attribuzione di attività finanziarie che sono detenute da enti di investimento gestiti da professionisti o da fondi di investimento di vario genere (di norma fiscalmente trasparenti).

Le quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di istituti che sono qualificati come enti di investimento ai sensi del numero 2.1.3 soltanto sulla base della loro attività di gestione patrimoniale o di amministrazione non costituiscono pertanto conti finanziari oggetto di comunicazione.

Non è richiesta una quota minima per sottoporre un conto finanziario a un eventuale obbligo di comunicazione.

Se l'IF viene gestito come società di persone, l'attribuzione rilevante al titolare del conto va operata sulla base della determinante partecipazione al capitale o agli utili.

Per «quota nel capitale di rischio» si intende, nel caso di una società di persone che è un IF, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone (cfr. sezione VIII parte C punto 4 SCC). Nel caso di un trust che costituisce un IF, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un *settlor*, *trustee*, beneficiario o protettore di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione sarà considerata un beneficiario e quindi titolare del conto di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad es. attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. Se il *settlor*, *trustee*, beneficiario, protettore o qualsiasi altra persona che esercita il controllo effettivo sul trust è un ente, occorre applicare il metodo «look-through», ovvero analizzare approfonditamente l'ente stesso e i suoi enti interposti, e le persone fisiche esercitanti il controllo sull'ente devono essere considerate come detentrici della quota nel capitale di rischio.

Nel caso di un trust che costituisce un IF, l'attribuzione viene effettuata alla persona considerata come *settlor*, *trustee*, beneficiario o protettore di tutto o di una parte del trust, o a qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust. Le persone oggetto di comunicazione sono *settlor*, *trustee*, beneficiari, protettori e altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

Le persone fisiche irreperibili, scomparse o decedute e le persone fisiche responsabili di enti liquidati che rivestono il ruolo di fondatore o *settlor* non sono considerati né titolari di conti né persone che esercitano il controllo poiché non svolgono più la funzione prevista. I fondatori e i *settlor* identificati dopo l'inizio dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni e deceduti nel periodo di rendicontazione devono essere comunicati una volta sola, l'anno seguente, conformemente alle regole valide per la chiusura dei conti.

Una persona oggetto di comunicazione è generalmente considerata un beneficiario di un trust se essa:

- ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad es. attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria, ad es. nel caso di un *life interest trust*; oppure
- può ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale (*discretionary distribution*). In questo caso la comunicazione viene effettuata per l'anno in cui è stata effettivamente ricevuta una distribuzione. Negli anni in cui non sono state eseguite distribuzioni discrezionali la persona oggetto di comunicazione non è considerata titolare di una quota nel capitale di rischio.

Le disposizioni concernenti il trust si applicano anche alle persone oggetto di comunicazione beneficiarie di strutture finanziarie simili o analoghe, che, in qualità di enti di investimento, detengono conti finanziari per terzi.

Nei casi in cui una partecipazione al capitale è detenuta indirettamente tramite un IF, spetta all'IF procedere alla comunicazione di questa partecipazione.

3.6 Contratto di assicurazione

Per «contratto di assicurazione» si intende un contratto (diverso da un contratto assicurativo di rendita) in base al quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi un rischio di decesso, malattia, infortunio, responsabilità o danno ai beni o danno patrimoniale (cfr. sezione VIII parte C punto 5 SCC).

3.7 Contratto assicurativo di rendita

3.7.1 In generale

Per «contratto assicurativo di rendita» si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un contratto assicurativo di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della Giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'impresa di assicurazione si impegna a effettuare pagamenti per un determinato numero di anni (cfr. sezione VIII parte C punto 6 SCC).

3.7.2 Definizione

Nel concetto di «contratto assicurativo di rendita» rientrano in particolare i seguenti prodotti con costituzione di capitale che coprono la longevità temporaneamente o senza limite di tempo:

- assicurazione di rendita vitalizia perpetua con restituzione dei premi in caso di decesso (riscattabile);
- assicurazione di rendita vitalizia perpetua senza restituzione dei premi in caso di decesso (non riscattabile);

- assicurazione di rendita vitalizia temporanea con restituzione dei premi in caso di decesso (riscattabile). La durata contrattuale pattuita non è determinante per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita;
- assicurazione di rendita vitalizia temporanea senza restituzione dei premi in caso di decesso (non riscattabile). La durata contrattuale pattuita non è determinante per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita.

La possibilità di riscatto non è determinante per qualificare l'assicurazione di rendita con costituzione di capitale come contratto assicurativo di rendita ai sensi dello SCC.

Non rientrano nel concetto di «contratto assicurativo di rendita» le assicurazioni contro il rischio senza costituzione di capitale che danno diritto a prestazioni versate periodicamente, in particolare:

- l'assicurazione per incapacità al lavoro in caso di malattia o infortunio;
- l'assicurazione per inabilità al lavoro e incapacità di guadagno in caso di malattia, infortunio o invalidità;
- l'assicurazione in caso di perdita di autosufficienza;
- l'assicurazione per cure di lunga durata (assegno di cura);
- l'assicurazione d'indennità giornaliera;
- l'assicurazione privata contro la disoccupazione;
- la rendita in caso di sopravvivenza.

Il concetto di «assicurazione» comprende un procedimento basato su un piano d'esercizio. Pertanto, in assenza di un piano d'esercizio i contratti di rendita vitalizia di cui agli articoli 516 e seguenti CO non rientrano nel concetto di «assicurazione di rendita» (cfr. sezione VIII parte C punto 6 SCC).

3.7.3 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita

Secondo la sezione I parte A punto 4 dello SCC, nel caso di assicurazioni di rendita occorre comunicare il valore di riscatto. A differenza di FATCA, lo SCC non definisce il concetto di «valore di riscatto» per le assicurazioni di rendita. In base all'OSAI, gli IF interessati hanno le seguenti opzioni.

Opzione A:

- per valore di riscatto si intende il valore di riscatto stabilito dalla LCA. Se un'assicurazione di rendita con costituzione di capitale non è ancora o non è più riscattabile ai sensi dell'articolo 90 capoverso 2 seconda parte del periodo della LCA, l'assicurazione ha un valore attuale ai sensi dello SCC pari a zero (assicurazione di rendita vitalizia con restituzione dei premi in caso di decesso).

Opzione B:

- per valore di riscatto si intende la riserva matematica d'inventario (assicurazione di rendita vitalizia con o senza restituzione dei premi in caso di decesso).

Un'assicurazione di rendita non riscattabile che consente la costituzione di capitale ha un valore di riscatto pari a zero (assicurazione di rendita vitalizia senza restituzione dei premi in caso di decesso) se l'IF ha scelto l'opzione A.

Gli IF scelgono l'opzione A o B per un portafoglio parziale o integrale chiaramente identificabile.

Esempio 51: l'assicurato X, residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, ha stipulato un'assicurazione di rendita riscattabile con restituzione dei premi in caso di decesso. A

causa della durata contrattuale avanzata il valore di riscatto è pari a zero (la restituzione dei premi si è azzerata). L'IF deve comunicare un valore di riscatto pari a zero (opzione A).

3.8 Contratto di assicurazione con valore di riscatto

3.8.1 In generale

Per «contratto di assicurazione con valore di riscatto» si intende un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione tra due imprese di assicurazioni) che ha un valore attuale (cfr. sezione VIII parte C punto 7 SCC).

3.8.2 Contratto di riassicurazione tra due imprese di assicurazioni

Un contratto di riassicurazione tra due imprese di assicurazioni non può essere qualificato come contratto di assicurazione con valore di riscatto (cfr. sezione VIII parte C punto 7 SCC). Per stabilire se la controparte dell'assicuratore svizzero (che opera come riassicuratore) è un'impresa di assicurazioni bisogna prendere come riferimento la definizione di impresa di assicurazioni specificata secondo la sezione VIII parte A punto 8 dello SCC (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 165, n. marg. 26 segg.).

3.8.3 Valore attuale

3.8.3.1 In generale

Per «valore attuale⁹» si intende

- i. l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza); oppure
- ii. l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto, considerando l'importo più elevato tra i due (cfr. sezione VIII parte C punto 8 SCC).

3.8.3.2 Principio

Nel diritto svizzero, per «valore attuale» si intende il valore di liquidazione in caso di riscatto (cfr. n. marg. 39 della Circolare FINMA 2016/6 «Assicurazione sulla vita»; questo importo comprende le eccedenze accumulate per le quali esiste un diritto vincolante).

Le commissioni di riscatto dovute su base tariffaria devono essere prese in considerazione al momento della determinazione del valore attuale (i valori di liquidazione sono soggetti all'approvazione della FINMA; cfr. art. 127 OS) e quindi non possono essere fatturate all'assicurato come prestazione unica.

In alternativa, per un portafoglio parziale o integrale chiaramente identificabile l'assicuratore può determinare il valore attuale in base alla riserva matematica d'inventario.

Il valore attuale tiene conto del diritto derivante dal contratto di assicurazione prima della compensazione con un eventuale prestito su polizza.

Nel ramo vita, un'impresa di assicurazioni può concedere prestiti solo su contratti assicurativi riscattabili (prestito su polizza). La somma del prestito che l'impresa di assicurazioni concede a un assicurato non può superare il valore di riscatto attuale del contratto di assicurazione (cfr. art. 129 OS). Di conseguenza, nel ramo vita il valore di riscatto è sempre maggiore o uguale a

⁹ Indicato nell'art. 24 OSAIn come «valore maturato».

un eventuale prestito su polizza previsto da un contratto di assicurazione sulla vita. Il valore attuale ai sensi dello SCC corrisponde quindi, nel ramo vita, sempre al valore di riscatto (conformemente al valore di liquidazione in caso di riscatto) o alla riserva matematica d'inventario maggiorata.

Se non è ancora riscattabile ai sensi dell'articolo 90 capoverso 2 seconda parte del periodo della LCA, l'assicurazione ha un valore attuale ai sensi dello SCC pari a zero.

3.8.3.3 Eccezioni

Costituiscono eccezioni al principio di cui al numero 3.8.3.2 i seguenti pagamenti derivanti da un contratto di assicurazione (riguardo al concetto di «contratto di assicurazione» si veda il n. 3.6) che non sono effettuati in base al valore attuale.

3.8.3.3.1 Pagamento in caso di decesso

Un importo versato unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita non costituisce un valore attuale. È irrilevante se nella fattispecie si tratta di un'assicurazione stipulata sulla vita propria o sulla vita di un terzo (cfr. sezione VIII parte C punto 8 lettera a) SCC).

La prestazione assicurativa versata in virtù di un'assicurazione contro il rischio di decesso non è considerata un valore attuale, se i requisiti indicati nella sezione VIII parte C punto 17 lettera c) dello SCC sono soddisfatti.

Non rientra nell'ambito di questa eccezione un'indennità di decesso derivante da un'assicurazione vita intera o da un'assicurazione riscattabile di capitali.

3.8.3.3.2 Pagamento in caso di danni alle persone, malattia o per risarcimento di danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato

Le indennità versate dall'assicuratore per danni alle persone, malattia o per risarcimento di danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato non sono considerate valori maturati (cfr. sezione VIII parte C punto 8 lettera b) SCC):

- il capitale di decesso previsto da un'assicurazione per occupanti del veicolo a motore non è considerato valore attuale ai sensi dello SCC;
- l'assicuratore di responsabilità civile è tenuto a versare un capitale o un'indennità periodica in base a un'assicurazione di responsabilità civile. Non sussiste alcun valore attuale ai sensi dello SCC;
- l'indennità versata per compensare un danno domestico non è considerata un valore attuale;
- l'indennità versata per compensare un danno patrimoniale e un danno patrimoniale conseguente non è considerata un valore attuale.

3.8.3.3.3 Rimborso dei premi non utilizzati in caso di scioglimento e di modifiche del contratto

Il pagamento effettuato in base

- al rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione in seguito ad annullamento o disdetta del contratto (cfr. art. 24 LCA);

- alla riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto (cfr. art. 23 LCA); oppure
- alla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto

non giustifica alcun valore attuale ai sensi dello SCC (cfr. sezione VIII parte C punto 8 lettera c) SCC).

Questa eccezione non si applica a un contratto di assicurazione sulla vita o un contratto assicurativo di rendita collegato a investimenti (cfr. sezione VIII parte C punto 8 lettera c) SCC) e neppure alle assicurazioni di capitale e di rendita vincolate a partecipazioni.

Generalmente un assicuratore sulla vita ha la possibilità di qualificare il rimborso dei premi non utilizzati come parte del valore attuale ai sensi dello SCC.

3.8.3.3.4 Eccedenze

3.8.3.3.4.1 In generale

Nel caso delle assicurazioni che coprono unicamente danni alle persone, malattia o un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato, le eccedenze correnti (diverse dalle eccedenze finali) distribuite direttamente all'assicurato non sono considerate valori maturati ai sensi dello SCC (cfr. sezione VIII parte C punto 8 lettera d) SCC).

Per soddisfare l'eccezione delle eccedenze correnti, secondo lo SCC devono essere adempiute le condizioni seguenti (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 180, n. marg. 79):

- i. è necessaria un'attribuzione delle eccedenze; questa è data in particolare nei casi seguenti:
 - l'importo viene pagato o accreditato (ad es. per aumentare le prestazioni) e non è fissato nel contratto, ma si basa su valori empirici dell'impresa di assicurazioni e dipende dalle decisioni della direzione,
 - se l'eccedenza viene compensata con il premio che avrebbe dovuto essere pagato in misura corrispondente senza attribuzione delle eccedenze,
 - il pagamento o l'accredito avviene in base all'andamento dei sinistri del contratto o del gruppo di contratti in questione,
- ii. l'eccedenza non deve superare l'importo massimo calcolato di seguito: il premio pagato in passato, al netto della somma dei costi di rischio e di amministrazione sostenuti durante l'attuale durata del contratto e meno la somma delle eccedenze pagate o accreditate finora;
- iii. l'eccedenza pagata o accreditata non può comprendere l'importo minimo che, secondo la legislazione locale, va accreditato a un contratto sotto forma di tasso d'interesse tecnico.

Se le assicurazioni che coprono unicamente danni alle persone, malattia o un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato distribuiscono un'eccedenza finale, secondo lo SCC quest'ultima può essere considerata un valore attuale.

3.8.3.3.4.2 Assegnazione delle eccedenze e pagamento della prestazione assicurativa

In base all'interpretazione dell'ordinamento giuridico svizzero, il diritto alle eccedenze, sempre che sia concesso, è considerato un diritto previsto dal contratto di assicurazione. Se nel quadro del contratto vengono assegnate eccedenze, in base allo SCC quest'ultima non costituisce un'operazione oggetto di comunicazione.

Le eccedenze (le eccedenze correnti come pure un'eventuale eccedenza finale) distribuite in base a contratti assicurativi che coprono unicamente danni alle persone, malattia o un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato sono parte integrante della prestazione assicurativa dovuta per contratto.

Le prestazioni assicurative corrispondenti non sono considerate valori maturati, poiché i contratti non costituiscono conti finanziari.

Esempio 52: per l'anno assicurativo 20YY, l'impresa di assicurazioni XY riduce del 20 per cento i premi assicurativi dei veicoli a motore a seguito dell'attribuzione di eccedenze. In virtù dello SCC, quest'attribuzione non si può considerare un pagamento rilevante.

3.8.3.3.5 Rimborso di un premio pagato anticipatamente o di un premio a deposito

Non è considerato valore attuale il pagamento di un importo quale rimborso di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente, se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto (cfr. sezione VIII parte C punto 8 lettera e) SCC).

Non si considerano valori maturati neppure i premi anticipati o i premi a deposito che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione qualifica, in base a un rapporto contrattuale separato, come conto oggetto di comunicazione (conto di deposito o conto di custodia).

3.9 Conto preesistente

3.9.1 Principio

In linea di principio per «conto preesistente» si intende un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. i LSAI).

Se, in relazione alla definizione di conto finanziario, un IF svizzero tenuto alla comunicazione applica l'ottica collettiva (cfr. n. 3.1), occorre determinare complessivamente lo status di conto preesistente o di nuovo conto per il gruppo di conti individuali collegato a uno o più rapporti contrattuali (ovvero tutti i conti individuali appartenenti a uno stesso gruppo hanno il medesimo status). Per stabilire la data determinante si può considerare il momento di apertura del primo conto individuale appartenente al gruppo. Questo vale anche se il conto individuale in questione:

- è stato chiuso prima dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner o prima dell'entrata in vigore della LSAI, a condizione che altri conti individuali appartenenti al medesimo gruppo siano ancora attivi; oppure
- è considerato conto escluso, a condizione che sia documentato secondo lo SCC.

Esempio 53: il 30 ottobre 2015 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A, che, in relazione alla definizione di conto finanziario, si basa sull'ottica individuale, apre per conto del signor B una relazione cliente e un conto privato. Inoltre, il 15 febbraio 2018 l'IF apre per lo stesso B un deposito di titoli sotto la relazione cliente esistente. In base al principio enunciato, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A considera il conto privato come conto preesistente e il deposito di titoli come nuovo conto (cfr. Esempio 59 e Esempio 60 al n. 3.9.2).

Esempio 54: la stessa situazione descritta nell'Esempio 53 si risolve con esito diverso se in relazione alla definizione di conto finanziario l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A applica l'ottica collettiva in luogo dell'ottica individuale. Come il conto privato, il deposito di titoli fa parte dello stesso gruppo di conti individuali collegato a uno o più rapporti contrattuali. Dato che per stabilire lo status del conto finanziario, che comprende il conto privato e il deposito di titoli, si fa

riferimento al momento di apertura del primo conto individuale aperto (ovvero il conto privato), il conto finanziario è considerato conto preesistente (cfr. Esempio 62 al n. 3.9.2).

Esempio 55: il 1° giugno 2015 l'investitore A acquisisce lo 0,1 per cento delle quote del fondo d'investimento B e il 30 aprile 2018 acquisisce lo 0,2 per cento delle quote del fondo d'investimento C; ogni volta l'investitore A viene iscritto direttamente nel registro del fondo. I fondi d'investimento B e C vengono amministrati dalla stessa società di gestione che ottempera agli obblighi di adeguata verifica per entrambi i fondi. In base al principio enunciato, le quote del fondo d'investimento B vanno trattate come conto preesistente e quelle del fondo d'investimento C come nuovo conto (cfr. Esempio 63 al n. 3.9.2).

Esempio 56: il 4 gennaio 2015 l'impresa svizzera di assicurazioni specificata V ha avviato una relazione d'affari con il signor A grazie alla conclusione di un contratto di assicurazione con valore di riscatto della durata di 10 anni (apertura controparte A). Il 4 gennaio 2025, alla scadenza del contratto di assicurazione con valore di riscatto, viene concluso un contratto assicurativo di rendita con il signor A utilizzando la prestazione in caso di sopravvivenza erogata come premio unico. In base all'ottica collettiva, V può considerare come conti preesistenti sia il contratto di assicurazione con valore di riscatto che il contratto assicurativo di rendita.

Esempio 57: il 4 gennaio 2015 l'impresa svizzera di assicurazioni specificata V ha avviato una relazione d'affari con il signor A grazie alla conclusione di un contratto di assicurazione contro il rischio di decesso con una durata di 10 anni (apertura controparte A). In virtù dello SCC, si può considerare questo contratto un prodotto esente; la relazione d'affari non viene documentata in tutti i suoi aspetti secondo lo SCC. In aggiunta, il 20 marzo 2020 viene concluso con il signor A un contratto assicurativo di rendita. Dato che la relazione d'affari avviata con il signor A nel quadro dell'assicurazione contro il rischio di decesso non è stata accertata come cliente esistente in virtù dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica per conti preesistenti, non si può ricorrere all'ottica collettiva e la relazione d'affari deve essere documentata alla conclusione del contratto assicurativo di rendita in base agli obblighi di adeguata verifica per nuovi conti.

Esempio 58: il 4 gennaio 2015 l'impresa svizzera di assicurazioni specificata V ha avviato una relazione d'affari con il signor A grazie alla conclusione di un contratto di assicurazione contro il rischio di decesso con una durata di 10 anni (apertura controparte A). Sebbene, in virtù dello SCC, si possa considerare questo contratto un prodotto esente, V ha comunque documentato la relazione d'affari in base allo SCC. In aggiunta, il 20 marzo 2020 viene concluso con il signor A un contratto assicurativo di rendita. Dato che la relazione d'affari avviata con il signor A nel quadro dell'assicurazione contro il rischio di decesso è stata accertata come cliente esistente in virtù dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica per conti preesistenti, V può, in base all'ottica collettiva, trattare come conti preesistenti sia l'assicurazione contro il rischio di decesso che il contratto assicurativo di rendita.

3.9.2 Regola derogatoria (secondo l'allegato all'OSAIn)

In deroga al principio illustrato secondo cui la distinzione tra conto preesistente e nuovo conto dipende dalla data di apertura del conto finanziario in questione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può trattare come conti preesistenti tutti i conti finanziari del titolare del conto, indipendentemente dalla data di apertura del conto, se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente:

1. il titolare del conto detiene altresì presso lo stesso IF tenuto alla comunicazione, o presso un ente collegato in Svizzera almeno un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi del principio enunciato. Nel caso dei conti congiunti questa condizione è soddisfatta a patto che ogni titolare del conto adempia tale condizione singolarmente;
2. l'IF svizzero tenuto alla comunicazione e, se del caso, l'ente collegato in Svizzera considera entrambi i conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti secondo la regola derogatoria,

come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza ai requisiti di conoscenza (cfr. n. 6) e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

3. se il nuovo conto finanziario aperto è oggetto di procedure AML/KYC, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può a questo scopo ottemperare a tali procedure basandosi sulle vigenti procedure AML/KYC che sono già state espletate per il conto finanziario o per i conti finanziari considerati come conti preesistenti in base al principio enunciato, e pertanto non è tenuto a richiedere un'ulteriore documentazione;
4. l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini dello SCC. In particolare, la mera accettazione delle condizioni generali o l'autorizzazione di un rating di credito in relazione all'apertura del conto finanziario non si possono qualificare come informazioni sul cliente.

Esempio 59: il 30 ottobre 2015 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A, che in relazione alla definizione di conto finanziario si basa sull'ottica individuale, apre per conto del signor B un conto privato e una relazione cliente. Inoltre, il 15 febbraio 2018 l'IF A apre per lo stesso B un conto di risparmio sotto la relazione cliente esistente. Non vengono chieste nuove/ulteriori informazioni sul cliente in vista dell'apertura del nuovo conto. A può avvalersi delle procedure AML/KYC espletate in occasione dell'apertura del conto privato anche per l'apertura del conto di risparmio. Per di più, esso considera il conto privato e il conto di risparmio come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza ai requisiti di conoscenza e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto. In virtù della regola derogatoria, oltre al conto privato, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A può trattare come conto preesistente anche il conto di risparmio (cfr. Esempio 54 al n. 3.9.1).

Esempio 60: la stessa situazione descritta nell'Esempio 59 si risolve con esito diverso se il 15 febbraio 2018 viene aperto un deposito di titoli invece di un conto di risparmio. In vista dell'apertura, la persona fisica B deve fornire all'IF svizzero tenuto alla comunicazione A informazioni aggiuntive o modificate ai sensi del summenzionato punto 4. Nella fattispecie il deposito di titoli equivale a un nuovo conto, dato che l'apertura del conto richiede la fornitura di nuove informazioni sul cliente (cfr. Esempio 53 al n. 3.9.1).

Esempio 61: il 4 gennaio 2015 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A ha aperto per i coniugi A e B una relazione cliente per ciascun coniuge (relazione cliente signor A / relazione cliente signora B). Il 6 gennaio 2019 l'IF apre per i coniugi A e B un conto congiunto che viene gestito sotto la nuova relazione cliente (relazione cliente signor A o signora B). Il conto congiunto può essere trattato come conto preesistente se, in vista dell'apertura del conto congiunto, non vengono chieste nuove/ulteriori informazioni sul cliente, se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può avvalersi delle procedure AML/KYC espletate in occasione dell'apertura delle singole relazioni anche per il conto congiunto e se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A tratta le singole relazioni e il conto congiunto come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza ai requisiti di conoscenza e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto.

Esempio 62: la stessa situazione descritta nell'Esempio 59 si risolve con esito diverso se per la definizione di conto finanziario l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A si basa sull'ottica collettiva anziché sull'ottica individuale. Come il conto privato, il deposito di titoli fa parte del medesimo gruppo di conti individuali collegato a uno o più rapporti contrattuali. Dato che per stabilire lo status del conto finanziario, che comprende il conto privato e il deposito di titoli, si fa riferimento al momento di apertura del primo conto individuale aperto (ovvero il conto privato), il conto finanziario è considerato conto preesistente (cfr. Esempio 54 al n. 3.9.1).

Esempio 63: il 1° giugno 2015 l'investitore A acquisisce lo 0,1 per cento delle quote del fondo di investimento B e il 30 aprile 2018 acquisisce lo 0,2 per cento delle quote del fondo di investimento C; ogni volta l'investitore A viene iscritto direttamente nel registro del fondo. I fondi d'investimento B e C vengono amministrati dalla stessa società di gestione che ottempera agli obblighi di adeguata verifica per entrambi i fondi. Dato che nel caso dei fondi d'investimento B e C si tratta di enti collegati, si applica la regola derogatoria relativa ai conti preesistenti, mentre le quote del fondo di investimento C acquisite in un secondo momento vanno considerate conti preesistenti, a patto che le rimanenti condizioni previste al riguardo siano altresì adempiute (cfr. Esempio 54 al n. 3.9.1).

3.9.3 Conto preesistente di persona fisica

Per «conto preesistente di persona fisica» si intende un conto preesistente, il cui titolare è una o più persone fisiche.

3.9.4 Conto preesistente di ente

Per «conto preesistente di ente» si intende un conto preesistente, il cui titolare è uno o più enti.

3.10 Nuovo conto

In linea di principio per «nuovo conto» si intende un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. j LSAI).

In alternativa gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono applicare il cosiddetto *wider approach*.

Le riflessioni formulate nel numero 3.1 relativamente all'ottica collettiva nel contesto della definizione di conto finanziario si applicano per analogia.

Per quanto riguarda la regola derogatoria in merito ai conti preesistenti (e alla conseguente regola derogatoria concernente i nuovi conti) si veda il numero 3.9.

3.10.1 Nuovo conto di persona fisica

Per «nuovo conto di persona fisica» si intende un nuovo conto detenuto da una o più persone fisiche.

Se nel quadro di un negozio giuridico una persona subentra come nuovo contraente in un contratto di assicurazione con valore di riscatto o in un contratto assicurativo di rendita in corso, questa persona subentrante deve essere considerata come titolare di un nuovo conto ai sensi dello SCC (riguardo al trattamento delle fattispecie nel caso del subentro di una persona in un rapporto assicurativo a seguito di una successione universale si veda i n. 5.2 e 6.3.7).

Esempio 64: in qualità di assicurato, N è titolare del conto di un contratto assicurativo di rendita concluso sulla vita di Z. N decede e Y subentra nel rapporto contrattuale. Nella fattispecie, il contratto assicurativo di rendita è considerato un nuovo conto di Y.

Per quanto riguarda il trattamento degli aventi il diritto al momento della scadenza (cfr. i casi applicabili menzionati nell'ultimo periodo della sezione VIII parte E punto 1 SCC) si veda il numero 3.10.3.

3.10.2 Nuovo conto di ente

Per «nuovo conto di ente» si intende un nuovo conto, il cui titolare è uno o più enti.

3.10.3 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita alla scadenza

Nel caso di un diritto previsto da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o da un contratto assicurativo di rendita, la persona fisica o l'ente avente il diritto, se non è l'attuale titolare del conto, è da trattare come un titolare di un nuovo conto (cfr. sezione VIII parte E punto 1 ultimo periodo SCC; art. 29 cpv. 1 OSAIn). Riguardo agli obblighi di adeguata verifica alla scadenza si veda il numero 6.6.4.

3.11 Conto di importo non rilevante o di importo rilevante

La distinzione tra conti di importo rilevante e conti di importo non rilevante ha ripercussioni sulla scelta della procedura di identificazione nel caso dei conti preesistenti di persone fisiche. Per i conti di importo non rilevante sono previste procedure semplificate, come ad es. la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza. Nel caso dei nuovi conti e dei conti di enti non viene fatta questa distinzione. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione può rinunciare a trattare diversamente i conti di importo non rilevante da quelli di importo rilevante e può trattare tutti i conti come conti di importo rilevante applicando gli ulteriori obblighi di adeguata verifica. Per contro, non è permesso trattare i conti di importo rilevante come conti di importo non rilevante.

Per «conto di importo non rilevante» si intende un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non supera 1 milione USD il 31 dicembre antecedente l'applicazione dello SCC con uno Stato partner, oppure il giorno in cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha deciso di trattare i conti come nuovi conti. I conti di importo non rilevante devono essere sottoposti a verifica entro due anni dal termine di cui sopra.

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve verificare regolarmente se il conto preesistente corrisponde a un conto di importo non rilevante. Se, il 31 dicembre dell'anno civile, un conto preesistente di importo non rilevante supera 1 milione USD, questo diventa un conto di importo rilevante e gli obblighi derivanti dalle procedure di adeguata verifica applicate ai conti di importo rilevante deve essere recuperati l'anno successivo.

Per «conto di importo rilevante» si intende un conto preesistente di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato supera 1 milione USD il 31 dicembre antecedente l'applicazione dello SCC con uno Stato partner, oppure il giorno in cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha deciso di trattare i conti come nuovi conti. I conti di importo rilevante devono essere sottoposti a verifica entro un anno dal termine di cui sopra.

Per stabilire se un conto è di importo rilevante o di importo non rilevante occorre aggregare i vari conti gestiti sotto la medesima relazione clienti. Per quanto riguarda le regole per l'aggregazione del conto si veda il numero 6.7.

3.12 Conto escluso

Con l'espressione «conto escluso» si intendono i conti esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, poiché comprendono i conti di previdenza o i conti che presentano in linea di principio un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta. Un conto individuale che in virtù della sezione VIII parte C punto 17 SCC e secondo l'articolo 4 LSAI o la sezione 3 OSAIn, è considerato un conto escluso può essere trattato come conto finanziario escluso (applicando l'ottica individuale nel contesto della definizione di conto finanziario, cfr. n. 3.1) o come conto che non fa parte di un conto finanziario (applicando l'ottica collettiva).

Le diverse categorie di conti esclusi vengono illustrate in dettaglio nei capitoli qui di seguito.

3.12.1 Conti nel quadro della previdenza professionale (art. 4 cpv. 1 lett. a LSAI)

Per «conti esclusi» si intendono in particolare i contratti di assicurazione di gruppo conclusi tra assicuratori sulla vita e istituti di previdenza. Si considerano contratti di assicurazione di gruppo i contratti di assicurazione collettivi sulla vita secondo l'allegato 1 ramo assicurativo A1 OS. Per istituti di previdenza si intendono gli istituti riportati all'articolo 3 capoverso 5 LSAI.

3.12.2 Forme ammissibili per il mantenimento della previdenza (art. 4 cpv. 1 lett. b LSAI)

Per conti esclusi si intendono le polizze e i conti di libero passaggio secondo gli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP.

3.12.3 Forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (art. 4 cpv. 1 lett. c LSAI)

I conti esclusi sono forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 LPP, quali i contratti di previdenza vincolata conclusi con istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con fondazioni bancarie.

L'AFC tiene un elenco dei fornitori di prodotti riconosciuti in materia di previdenza individuale vincolata (disponibile solamente in francese e tedesco) che pubblica regolarmente sul proprio [sito Internet](https://www.estv.admin.ch) (<https://www.estv.admin.ch> > Imposta federale diretta > Informazioni specifiche > Lettere circolari > Liste des fournisseurs de produits reconnus en matière de prévoyance individuelle liée [3ème pilier a]).

3.12.4 Conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione (art. 4 cpv. 2 lett. a LSAI)

I conti finanziari aperti o detenuti da uno o più IF svizzeri non tenuti alla comunicazione sono considerati esclusi.

Esempi:

- i conti detenuti da IF svizzeri non tenuti alla comunicazione, ad es. da fondazioni bancarie del pilastro 3a o da istituti di libero passaggio (art. 3 cpv. 5 lett. b ed e LSAI), presso IF;
- i conti finanziari detenuti, ad es. sotto forma di depositi di titoli, da fondazioni d'investimento (art. 3 cpv. 5 lett. f LSAI).

3.12.5 Conti di garanzia della pigione secondo l'articolo 257e CO (art. 4 cpv. 2 lett. b LSAI)

I conti di garanzia della pigione presentano caratteristiche simili ai conti *escrow* esclusi secondo la sezione VIII parte C punto 17 SCC. Sui conti di garanzia della pigione vengono versati i depositi cauzionali che servono ad assicurare al locatore la copertura di perdite della pigione o di danni subiti.

3.12.6 Conti di avvocati o notai (art. 8 OSAIn)

Sono considerati conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di deposito o di custodia detenuti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da studi legali o notarili organizzati in forma di società, ove i clienti sono aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali di clienti. Gli avvocati o i notai possono gestire i valori patrimoniali tramite questi conti solo nel quadro di un'attività professionale specifica (ovvero non in qualità di intermediario finanziario) che sia sottoposta al segreto professionale degli avvocati o dei notai secondo il diritto svizzero.

Tra gli altri si tratta di conti fiduciari che sono stati aperti nel quadro di una decisione o una sentenza giudiziaria o – a determinate condizioni – nel quadro di una vendita, uno scambio o la locazione di un bene mobile o immobile e che devono essere documentati attraverso il cosiddetto formulario R.

3.12.7 Conti per il versamento di capitale (art. 9 OSAn)

I conti per il versamento di capitale presentano caratteristiche simili ai conti *escrow* esclusi secondo la sezione VIII parte C punto 17 SCC. Essi vengono utilizzati per la costituzione o l'aumento di capitale di una società. I conti per il versamento di capitale sono bloccati (cfr. ad es. art. 633 CO) e generalmente limitati nel tempo.

I conti per il versamento di capitale possono essere qualificati come conti esclusi solo se:

- vengono utilizzati esclusivamente per il deposito del capitale destinato alla costituzione o all'aumento di capitale di una società;
- una volta costituita la società o effettuato l'aumento di capitale, i conti vengono chiusi o i fondi trasferiti su un conto intestato alla società; e
- eventuali rimborsi dovuti alla mancata costituzione della società o al mancato aumento di capitale o a un versamento di capitale in eccesso vanno esclusivamente alle persone che hanno versato il capitale.

3.12.8 Conti di associazioni (art. 10 OSAn)

Ai sensi dell'articolo 10 OSAn, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni senza scopo di lucro costituite e organizzate in Svizzera.

3.12.9 Conti di fondazioni (art. 11 OSAn)

Ai sensi dell'articolo 11 OSAn, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera, a condizione che le fondazioni soddisfino i presupposti di cui all'articolo 6 lettere a e b OSAn.

3.12.10 Conti di comunioni di comproprietari (art. 12 OSAn)

Ai sensi dell'articolo 12 OSAn, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di comproprietari, a condizione che le comunioni di comproprietari soddisfino i seguenti presupposti:

- a) le quote di comproprietà sono intavolate nel registro fondiario secondo l'articolo 23 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario;
- b) i comproprietari hanno convenuto un regolamento per l'uso e l'amministrazione secondo l'articolo 647 CC in cui è stabilito in deroga alle disposizioni legali che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in comproprietà; e
- c) tale regolamento per l'uso e l'amministrazione è menzionato nel registro fondiario secondo l'articolo 649a capoverso 2 CC.

3.12.11 Conti di comunioni di proprietari per piani (art. 13 OSAIn)

Ai sensi dell'articolo 13 OSAIn, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di proprietari per piani, a condizione che le comunioni di proprietari per piani soddisfino i presupposti di cui all'articolo 712/ capoverso 2 CC.

3.12.12 Conti non rivendicati (art. 14 OSAIn)

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l'articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a USD°1000 al massimo.

Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 6 lettera a e b LSAI, un conto è considerato come un conto non rivendicato se soddisfa i seguenti requisiti:

- il conto sottostà alla legislazione sulle banche, secondo la quale è definito come conto non rivendicato;
- il conto sottostà alla legislazione sulle banche e:
 - negli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o qualsiasi altro suo conto presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione;
 - negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'IF svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale IF;
- un altro conto, se è diverso da un contratto di rendita e:
 - negli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o qualsiasi altro suo conto presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione;
 - negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'IF svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale IF; e
 - nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, negli ultimi sei anni l'IF svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto non ha avuto contatti con il titolare del conto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale IF.

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, un conto senza contatti ai sensi delle Direttive relative al trattamento dei valori patrimoniali senza contatti e dei valori patrimoniali non rivendicati presso le banche svizzere può essere trattato come conto non rivendicato.

3.12.13 Conti di moneta elettronica (art. 16 OSAIn)

Ai sensi dell'articolo 16 OSAIn, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti di moneta elettronica, a condizione che:

- a. i conti offrano esclusivamente mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica per il pagamento scritturale di beni e servizi, per il prelievo in contanti o per il traffico scritturale dei pagamenti tra privati, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente;
- b. il limite di credito convenuto per contratto non superi CHF°10 000 oppure 10 000 USD o EUR;

- c. qualsiasi pagamento eccedente CHF°10 000 oppure 10 000°USD o EUR sia rimborsato al titolare del conto entro 60 giorni; e
- d. sui conti non siano accreditati interessi.

Per moneta elettronica si intende qualsiasi valore monetario depositato elettronicamente sotto forma di credito nei confronti dell'emittente di moneta elettronica che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente di moneta elettronica.

3.12.14 Conti di persone defunte (art. 17 OSAn)

In virtù dell'articolo 17 OSAn, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, i conti di persone defunte possono essere trattati dagli IF svizzeri tenuti alla comunicazione come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria (*estate*) e quindi possono essere trattati come conti esclusi. Pertanto, dal momento in cui all'IF svizzero tenuto alla comunicazione viene comunicato il decesso della persona mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata e fino allo scioglimento della comunione ereditaria, tali conti sono qualificati come conti esclusi (cfr. sezione VIII parte C punto 17 lettera d) SCC). Un'altra forma adeguata per comunicare il decesso può essere, ad es. la pubblicazione di un annuncio mortuario in un giornale.

Fino all'accertamento della morte della persona, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione mantiene invariato lo status della relazione conto ai fini dello scambio automatico di informazioni. Una modifica retroattiva dello status ai fini dello scambio automatico di informazioni non è possibile. Se, nel momento in cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha avuto conoscenza della morte, la situazione del defunto non è ancora completamente accertata ai fini dello scambio automatico di informazioni, in particolare in relazione a nuovi conti o in caso di cambiamenti delle circostanze (cfr. n. 6.6.1.1), l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non procede a ulteriori accertamenti sul defunto.

La comunione ereditaria termina con la sua divisione o la sua trasformazione in un altro rapporto giuridico (società semplice o società in nome collettivo). Da questo momento, per i nuovi aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione applica le disposizioni sugli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ai sensi dello SCC. Il momento in cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve supporre sia avvenuta la divisione della comunione ereditaria o la sua trasformazione in un altro rapporto giuridico va accertato sulla base degli obblighi di adeguata verifica applicabili alla relazione cliente.

Esempio 65: una persona residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione A decede il 28 dicembre 2018. Il 5 gennaio 2019 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione riceve un atto di morte rilasciato da un'autorità della Giurisdizione A. Il 25 marzo 2020 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione registra gli eredi ai quali spettano i valori patrimoniali della successione. Per l'anno civile 2018 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione mantiene invariato lo status della relazione conto ai fini dello scambio automatico di informazioni, poiché l'istituto è venuto a conoscenza del decesso della persona oggetto di comunicazione solo il 5 gennaio 2019. Per l'anno civile 2019 il conto va qualificato come conto escluso, ovvero non vengono comunicate informazioni. Nell'anno civile 2020 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione registra i nuovi aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali e da questo momento applica le disposizioni sugli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ai sensi dello SCC (riguardo al periodo di rendicontazione cfr. n. 7.3).

Esempio 66: la persona fisica A, con residenza fiscale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, è titolare di un conto finanziario detenuto presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Per via dello status del titolare del conto, che è definito come persona oggetto di comunicazione, il conto finanziario è considerato conto oggetto di comunicazione. A seguito di un an-

nuncio mortuario pubblicato in un giornale, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione viene a conoscenza del decesso di A. A partire da questo momento l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può trattare il conto del defunto A come conto escluso.

Esempio 67: la stessa situazione descritta nell'Esempio 66 si risolve con esito diverso se successivamente gli eredi del defunto A iniziano ad alienare parti del portafoglio titoli e con i ricavi della vendita acquistano altri titoli. Con questo modo di procedere la comunione ereditaria viene trasformata in un altro rapporto giuridico (società semplice), ragion per cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non può più trattare il conto come conto escluso.

Se in una relazione collettiva decede un cointestatario (persona oggetto di comunicazione), il conto oggetto di comunicazione e/o il deposito non è qualificato come conto escluso. Per i cointestatari superstiti si applicano invariate le disposizioni sugli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ai sensi dello SCC come pure le disposizioni sui conti congiunti (cfr. n. 5.2). Soltanto in relazione alla persona oggetto di comunicazione deceduta l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non comunica più le informazioni all'AFC nell'anno civile in cui lo stesso istituto viene a conoscenza della morte comprovata, e neppure negli anni civili successivi.

Esempio 68: A e B, due persone oggetto di comunicazione, sono state identificate da un IF svizzero tenuto alla comunicazione come persone che esercitano il controllo della società X SA, che è una NFE passiva. A decede il 28 dicembre 2018. Il 5 gennaio 2019 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione riceve un atto di morte rilasciato da un'autorità della Giurisdizione di residenza di A. Il 25 marzo 2020 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione registra l'erede C, al quale spettano le quote della società X SA. Per l'anno civile 2018 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione mantiene invariato lo status della relazione conto ai fini dello scambio automatico di informazioni poiché è venuto a conoscenza del decesso di A solo il 5 gennaio 2019. Per l'anno civile 2019, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione applica invariati per B gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ai sensi dello SCC. Con riferimento ad A, nell'anno civile 2019 nonché per ogni anno civile successivo non vengono comunicate informazioni all'AFC. Nell'anno civile 2020 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione registra l'erede C e da questo momento applica per C le disposizioni sugli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ai sensi dello SCC.

Esempio 69: la stessa situazione descritta nell'Esempio 68 si risolve con esito diverso se A è l'unica persona che esercita il controllo della società X SA. Anche in questo caso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione mantiene invariato per l'anno civile 2018 lo status della relazione conto ai fini dello scambio automatico di informazioni poiché è venuto a conoscenza del decesso di A, persona oggetto di comunicazione, solo il 5 gennaio 2019. Per l'anno civile 2019 il conto va qualificato come conto escluso, ovvero non vengono comunicate informazioni. Nell'anno civile 2020 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione registra l'erede C e da questo momento applica per C le disposizioni sugli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ai sensi dello SCC.

L'articolo 17 OSAIn è formulato come disposizione potestativa. In alternativa, un IF svizzero tenuto alla comunicazione può trattare il conto di una persona defunta come prima della morte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria o fino alla chiusura della successione con personalità giuridica propria.

Esempio 70: la stessa situazione descritta nell'Esempio 65 si risolve con esito diverso se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione decide di continuare a comunicare la persona defunta fino allo scioglimento della comunione ereditaria, mantenendo quindi invariato per gli anni civili 2018 e 2019 lo status della relazione conto ai fini dello scambio automatico di informazioni. Nell'anno civile 2020 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione registra i nuovi aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali e da questo momento applica loro le disposizioni sugli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione ai sensi dello SCC (riguardo al periodo di rendicontazione cfr. n. 7.3).

Il decesso di un *settlor* o di un beneficiario di trust che è un IF deve essere trattata come la chiusura di conto. In questo caso le regole di successione non sono applicabili. Se un trust è

una NFE passiva, il trust è considerato come il titolare del conto. In questo caso la morte del *settlor* non corrisponde pertanto a una chiusura del conto ma a un cambiamento delle circostanze (cfr. n. 6.6.1).

Esempio 71: il trust T, che è una NFE passiva, detiene un conto presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. A è il *settlor* del trust, B ha la funzione di *trustee* e C è il beneficiario. A, B e C sono persone oggetto di comunicazione. C decede il 28 dicembre 2018. Il 5 gennaio 2019 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione riceve un atto di morte rilasciato da un'autorità della Giurisdizione di residenza di C. Per l'anno civile 2018 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione mantiene invariato lo status della relazione conto ai fini dello scambio automatico di informazioni poiché è venuto a conoscenza del decesso di C solo il 5 gennaio 2019. Poiché la persona che esercita il controllo C è defunta, essa non è pertanto più considerata come persona che esercita il controllo sul trust T per il 2019.

3.12.15 Assicurazione contro il rischio di decesso

È considerato un conto escluso un'assicurazione contro il rischio di decesso con una durata contrattuale che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti (cfr. sezione VIII parte C punto 17 lettera c) SCC):

- i. sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
- ii. la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
- iii. l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di contributi contro il rischio di decesso e malattia e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
- iv. il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso.

3.12.16 Conto escrow

È considerato conto escluso un conto aperto in relazione a:

- a. l'adempimento di un obbligo derivante da una decisione giudiziaria o una sentenza di tribunale; oppure
- b. la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
 - i valori patrimoniali registrati provengono esclusivamente da un anticipo, un deposito o un pagamento simile di un importo adeguato a garantire l'obbligo di una parte direttamente coinvolta nella transazione;
 - è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;
 - al momento della vendita, dello scambio o del trasferimento, o alla scadenza del contratto di locazione, i valori patrimoniali detenuti sul conto, compresi i proventi ricavati, sono pagati o altrimenti distribuiti a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (anche per soddisfarne gli obblighi);

- non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanziaria; e
 - non è associato a un conto di cui al numero 3.12.17 (conto di carte di credito;
- c. l'obbligo di un IF che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; oppure
- d. l'obbligo di un IF esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte.

Questa eccezione comprende, ad es. anche i conti cauzione per contratti di leasing, laddove i depositi su questi conti siano utilizzati come depositi di sicurezza o di garanzia per coprire il mancato pagamento di rate o eventuali danni e non si tratti di conti a margine o conti simili aperti in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanziaria.

3.12.17 Conto di carte di credito

È considerato conto escluso un conto di deposito che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
- b) dal 1° gennaio 2017 l'IF attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti USD⁵⁰ 000 o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

3.13 Conto non documentato

Per «conto non documentato» si intende un conto preesistente di una persona fisica per il quale un IF svizzero tenuto alla comunicazione non può determinare la residenza fiscale del titolare sulla base delle disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica contenute nel accordo applicabile (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e LSAI).

Ad es. se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non trova nei suoi documenti un indirizzo altro che un mandato fermo posta o l'indicazione di un indirizzo presso una terza persona e non dispone di indizi sulla residenza e i suoi sforzi volti a ottenere un'autocertificazione o giustificativi non producono risultati (cfr. sezione III parte B punto 5 SCC).

I conti non documentati sono da comunicare annualmente all'AFC (cfr. art. 15 cpv. 1 LSAI).

4 Conto oggetto di comunicazione

4.1 Conti finanziari oggetto di comunicazione

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione, dopo aver stabilito quali siano i conti finanziari da esso gestiti (cfr. n. 3), deve accertare nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica (cfr. n. 6) se i conti finanziari sono oggetto di comunicazione.

L'espressione «conto oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario il cui titolare:

- è una o più persone oggetto di comunicazione (conto oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto, cfr. n. 4.2) e/o

- è una NFE passiva o un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (trattato come una NFE passiva), il cui controllo è esercitato da una o più persone oggetto di comunicazione (conto oggetto di comunicazione in ragione delle persone che esercitano il controllo sul titolare di conto, cfr. n. 4.3).

Di conseguenza per verificare se un conto finanziario è oggetto di comunicazione si ricorre a una procedura suddivisa in due fasi (cfr. Figura 2):

- fase 1: il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione?
- fase 2: il titolare del conto è una NFE passiva o un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (trattato come una NFE passiva), il cui controllo è esercitato da una o più persone oggetto di comunicazione?

In ogni caso devono essere eseguite entrambe le fasi di verifica. Solo se la risposta alle domande di entrambe le fasi di verifica è negativa è possibile escludere che si tratti di un conto oggetto di comunicazione. In caso di risposta positiva ad almeno una domanda delle suddette fasi di verifica, il conto è oggetto di comunicazione.

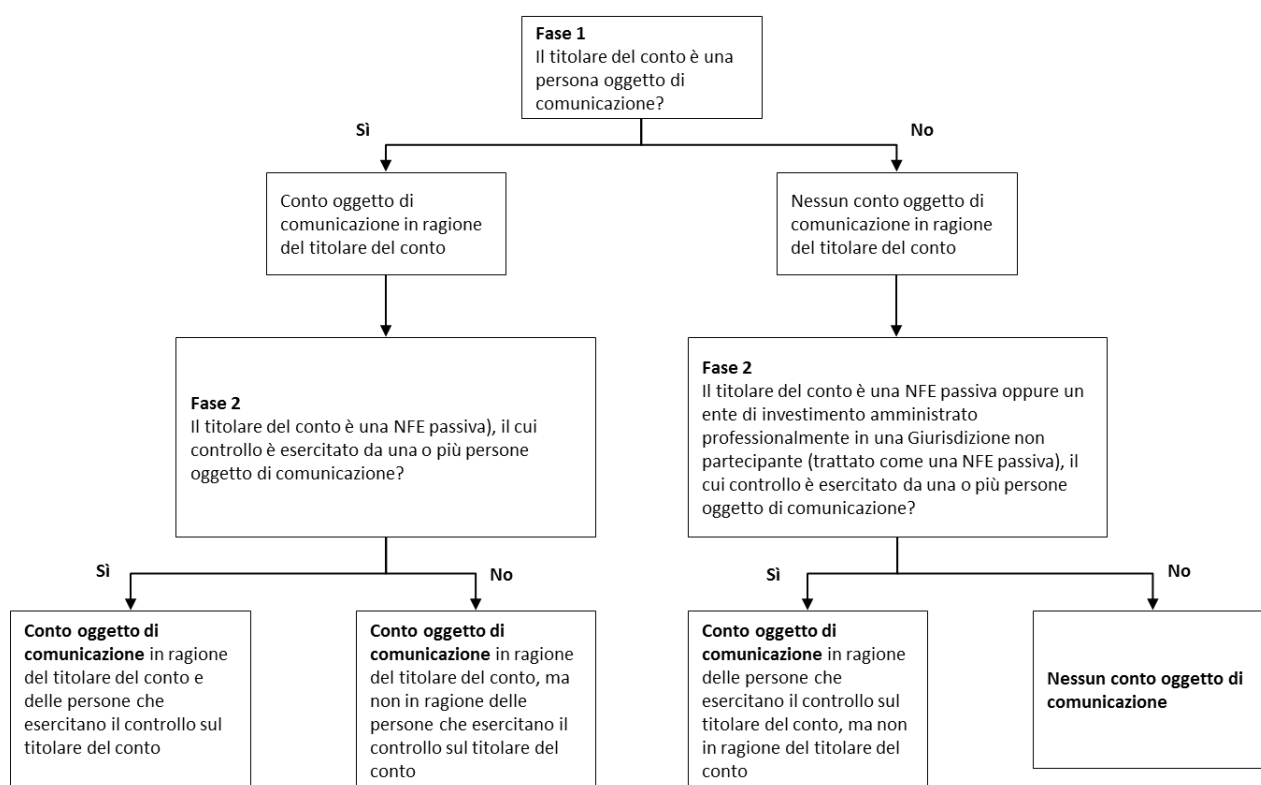


Figura 2

Un conto finanziario deve essere trattato come un conto oggetto di comunicazione dal giorno in cui è identificato come tale nell'ambito delle procedure di adeguata verifica (cfr. n. 6). Un conto finanziario oggetto di comunicazione resta tale fintanto che non sopravvengono cambiamenti rilevanti delle circostanze (cfr. n. 6.6.1). Un saldo o valore aggregato negativo o pari a zero non incide sulla qualifica del conto finanziario come conto oggetto di comunicazione. Lo stesso dicasi per i casi in cui su un conto finanziario (o in connessione a un conto finanziario) non siano ancora stati versati o accreditati importi.

Lo status di conto finanziario oggetto di comunicazione può cessare per vari motivi, ad es.:

- il titolare del conto o la persona che esercita il controllo non è più considerata persona oggetto di comunicazione (ad es. a seguito del trasferimento in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione, del decesso ecc.), oppure

- il conto è ora qualificato come conto escluso (cfr. n. 3.12).

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione (cfr. n. 7) è rilevante lo status di un conto finanziario alla fine dell'anno civile o di un qualsiasi altro adeguato periodo di rendicontazione (osservazione al giorno di riferimento). Per i conti chiusi durante l'anno civile o un altro adeguato periodo di rendicontazione è determinante lo status al giorno della chiusura (osservazione al giorno di riferimento). Qualora un conto finanziario al giorno di riferimento alla fine dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione sia identificato come conto oggetto di comunicazione, le pertinenti informazioni su questo conto (cfr. n. 1.3.2) devono essere comunicate come se il conto fosse stato oggetto di comunicazione durante l'intero anno civile o altro adeguato periodo di rendicontazione. Qualora un conto oggetto di comunicazione sia chiuso durante l'anno civile o un altro adeguato periodo di rendicontazione, le informazioni relative a tale conto devono tuttavia essere comunicate solo fino al giorno dell'effettiva chiusura.

Esempio 72: un conto finanziario viene aperto il 28 maggio 2020 e il 3 agosto 2021 è identificato come conto oggetto di comunicazione (ad es. a seguito di cambiamenti rilevanti delle circostanze). Poiché il conto alla fine dell'anno civile 2021 è qualificato come conto oggetto di comunicazione, nel 2022 devono essere comunicate informazioni su questo conto relativamente all'anno civile 2021. Fintanto che il conto resta oggetto di comunicazione, le informazioni a esso relative devono essere comunicate per ogni ulteriore anno civile.

Esempio 73: la stessa situazione dell'Esempio 72 si risolve con esito diverso se la qualifica del conto finanziario come conto oggetto di comunicazione venisse meno il 24 marzo 2022, poiché da questo momento il conto è qualificato come conto escluso. Dato che alla fine dell'anno civile 2022 il conto non è qualificato come conto oggetto di comunicazione, nel 2023 non devono essere comunicate informazioni su questo conto relativamente all'anno civile 2022. Ciò vale fintanto che il conto non acquisisce nuovamente lo status di conto oggetto di comunicazione in uno degli anni civili successivi.

Esempio 74: la stessa situazione dell'Esempio 72 si risolve con esito diverso se il conto finanziario è chiuso il 30 giugno 2022. Poiché il 30 giugno 2022 (giorno della chiusura) il conto è qualificato come conto oggetto di comunicazione e viene chiuso nell'anno civile 2022, nel 2023 devono essere comunicate le informazioni sul conto relativamente al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (compresa la designazione di conto chiuso, cfr. n. 1.3.2.2).

Esempio 75: la stessa situazione dell'Esempio 73 si risolve con esito diverso se il conto finanziario è chiuso il 30 giugno 2022. Poiché al 30 giugno 2022 (giorno della chiusura) il conto non è più qualificato come conto oggetto di comunicazione ed è stato chiuso nell'anno civile 2022, nel 2023 non devono essere comunicate informazioni su questo conto relativamente all'anno civile 2022.

4.2 Conti oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto

Come illustrato al numero 4.1, un conto finanziario è oggetto di comunicazione in base al rispettivo titolare quando è detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione. Anche questa verifica può essere suddivisa in due fasi (cfr. Figura 3):

- Fase 1.1: il titolare del conto è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione?
- Fase 1.2: il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione?

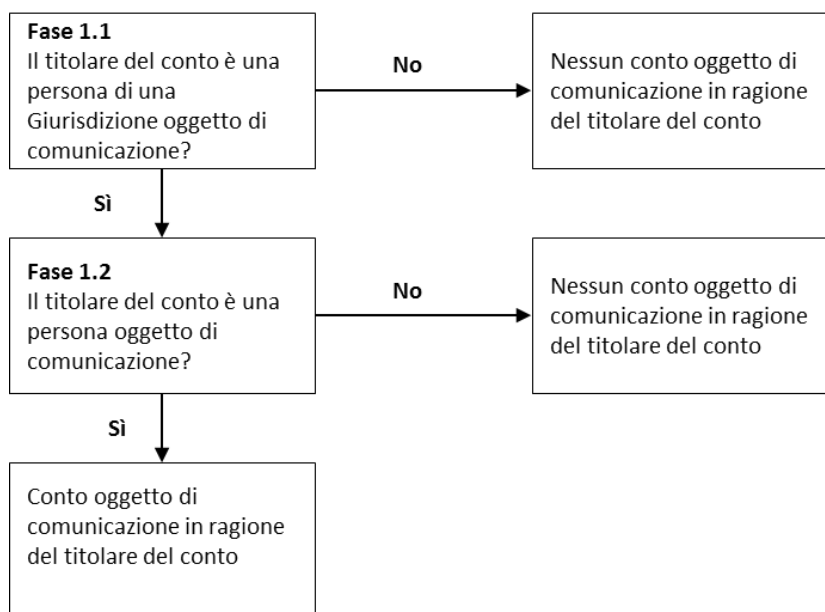


Figura 3

Nella fase 1.1 viene verificato se il titolare del conto è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Una persona è considerata persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione se è ritenuta in essa residente ai sensi del diritto fiscale di una Giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. n. 4.5). In caso negativo, il conto finanziario non è considerato oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto.

In caso di risposta affermativa alla domanda della fase 1.1, nella fase 1.2 occorre verificare se il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione. Sono considerate oggetto di comunicazione tutte le persone di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, se non espressamente escluse da tale definizione (indicazioni dettagliate sulla definizione di persona oggetto di comunicazione e sulle eccezioni applicabili si trovano al n. 4.4). Nel caso in cui il titolare del conto sia una persona oggetto di comunicazione conformemente alla fase 1.2, il conto finanziario è considerato oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto.

Le procedure di adeguata verifica che devono essere attuate da un IF svizzero tenuto alla comunicazione in merito alle verifiche di cui alle fasi 1.1 e 1.2 sono trattate al numero 6.

Indipendentemente dal fatto che un conto sia oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto, occorre verificare se un conto finanziario è oggetto di comunicazione in ragione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto (cfr. n. 4.3).

Esempio 76: la persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione) e detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Poiché la definizione di persona oggetto di comunicazione non prevede eccezioni per le persone fisiche, A deve essere trattata quale persona oggetto di comunicazione. In base alla qualifica del titolare del conto come persona oggetto di comunicazione, il conto finanziario di A è considerato un conto oggetto di comunicazione.

Esempio 77: la persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione (quindi non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione) e detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Nell'ambito della verifica dei propri conti preesistenti, questo IF scopre, relativamente al conto di A, un indizio in relazione a una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Poiché l'IF di A non riceve la documentazione richiesta per accertare o rettificare tale indizio, tratta A quale residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione). Poiché la definizione di persona oggetto di comunicazione non prevede eccezioni per le persone

fisiche, A deve essere trattata come persona oggetto di comunicazione. In base alla qualifica del titolare del conto come persona oggetto di comunicazione, il conto finanziario di A è considerato un conto oggetto di comunicazione.

Esempio 78: la stessa situazione descritta nell'Esempio 76 si risolve con esito diverso se A detiene il conto finanziario insieme a B (conto congiunto), anch'essa una persona fisica. In base alla propria residenza fiscale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, A è una persona oggetto di comunicazione. In base allo status di A, il conto congiunto è considerato un conto oggetto di comunicazione, indipendentemente dallo status di B, perché per essere qualificato come conto oggetto di comunicazione è sufficiente che almeno una delle persone interessate abbia lo status di persona oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di comunicazione non è tuttavia necessaria alcuna comunicazione relativa a B, se B non è una persona oggetto di comunicazione.

Esempio 79: la società X SA è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione) ed è una NFE attiva in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali. Inoltre X SA detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Poiché la definizione di persona oggetto di comunicazione non prevede alcuna eccezione per le NFE attive in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali, X SA deve essere trattata come persona oggetto di comunicazione. In base alla qualifica come persona oggetto di comunicazione, il conto detenuto da X SA è considerato un conto oggetto di comunicazione.

Esempio 80: la stessa situazione dell'Esempio 79 si risolve con esito diverso se X SA è una società di capitali qualificata quotata in borsa. La definizione di persona oggetto di comunicazione prevede un'eccezione per le società di capitali qualificate quotate in borsa, pertanto X SA non è una persona oggetto di comunicazione. Di conseguenza, il conto da essa detenuto non è oggetto di comunicazione.

4.3 Conti oggetto di comunicazione in ragione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto

Come illustrato al numero 4.1, un conto finanziario è oggetto di comunicazione in ragione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto se il conto è gestito da una NFE passiva o da un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (trattato come NFE passiva), il cui controllo è esercitato da una o più persone oggetto di comunicazione. Anche questa verifica può essere suddivisa in due fasi (vedi Figura 4):

- Fase 2.1: il titolare del conto è una NFE passiva o un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (trattato come NFE passiva)?
- Fase 2.2: il titolare del conto è controllato da una o più persone oggetto di comunicazione?

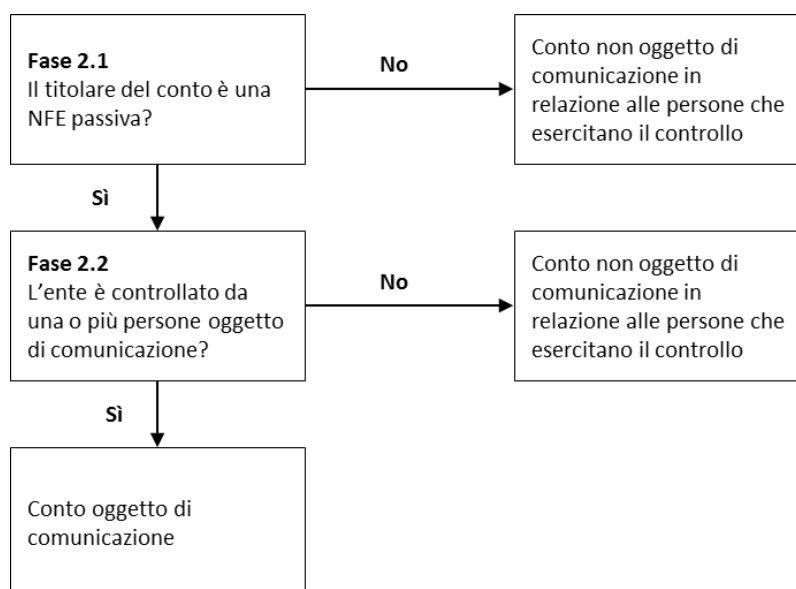


Figura 4

Nella fase 2.1 viene verificato se il titolare del conto è una NFE passiva o un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (trattato come NFE passiva) (indicazioni dettagliate sulla definizione di NFE passiva sono riportate al n. 4.9.1, per la definizione di ente di investimento amministrato professionalmente si rimanda al n. 2.1.3 mentre per la distinzione tra Giurisdizioni partecipanti e non partecipanti si rinvia al n. 4.6). In caso di risposta negativa alla domanda di cui alla fase 2.1, il conto finanziario non è oggetto di comunicazione in ragione delle persone che esercitano il controllo sul titolare. Tuttavia il conto finanziario può valere come conto oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto (cfr. n. 4.2).

Se la domanda di cui alla fase 2.1 ha una risposta affermativa, nella fase 2.2 occorre verificare se il titolare del conto, in questo caso una NFE passiva o un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (trattato come NFE passiva) è controllato da una o più persone oggetto di comunicazione (indicazioni dettagliate sulla definizione di persona che esercita il controllo sono riportate al n. 4.8). Se la NFE passiva o l'ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (trattato come NFE passiva) è controllato da una o più persone oggetto di comunicazione, il conto finanziario interessato è oggetto di comunicazione.

Le procedure di adeguata verifica che devono essere attuate da un IF svizzero tenuto alla comunicazione in merito alle verifiche di cui alle fasi 2.1 e 2.2 sono illustrate dettagliatamente al numero 6.

Esempio 81: X SA è residente fiscale in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione (non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione). X SA è una NFE passiva e detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. X SA non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, quindi non è una persona oggetto di comunicazione e il conto non è oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto. X SA è sotto il controllo della persona fisica A, la quale è considerata una persona oggetto di comunicazione. In base alla qualifica di A quale persona oggetto di comunicazione, il conto finanziario detenuto da X SA è un conto oggetto di comunicazione in ragione della persona che esercita il controllo sul titolare del conto.

Esempio 82: la stessa situazione dell'Esempio 81 si risolve con esito differente se X SA è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione). Poiché la definizione di persona oggetto di comunicazione non prevede eccezioni per le NFE passive, X SA deve essere trattata quale persona oggetto di comunicazione. In

base alla qualifica di X SA quale persona oggetto di comunicazione, il conto da essa detenuto è oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto. In aggiunta, il conto è oggetto di comunicazione anche in ragione della persona che esercita il controllo sul titolare del conto (cfr. Esempio 81).

Esempio 83: la stessa situazione dell'Esempio 81 si risolve con esito diverso se X SA è un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione). X SA non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, quindi non è una persona oggetto di comunicazione e il conto non è oggetto di comunicazione in ragione del titolare. In base alla residenza in una Giurisdizione non partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta X SA quale NFE passiva (e non come IF). Poiché X SA è controllata dalla persona oggetto di comunicazione A per detto IF si tratta di un conto oggetto di comunicazione in ragione della persona che esercita il controllo sul titolare del conto.

Esempio 84: la stessa situazione descritta nell'Esempio 83 si risolve con esito diverso se X SA risiede in una Giurisdizione partecipante. In base alla residenza in una Giurisdizione partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta X SA quale IF (e non quale NFE passiva). Poiché la definizione di persona oggetto di comunicazione prevede un'eccezione per gli IF, X SA non deve essere trattata come persona oggetto di comunicazione, indipendentemente dal fatto che la Giurisdizione partecipante sia anche oggetto di comunicazione. In base alla qualifica del titolare del conto come persona non oggetto di comunicazione e al fatto che per gli enti d'investimento amministrati professionalmente nelle Giurisdizioni partecipanti non sia prevista alcuna verifica in merito alle persone che esercitano il controllo, il conto finanziario detenuto da X SA non è un conto oggetto di comunicazione. Se nella propria Giurisdizione di residenza X SA è ritenuta un IF tenuto alla comunicazione, A è il titolare del conto di X SA ed è una persona oggetto di comunicazione dal punto di vista della Giurisdizione di residenza di X SA, la persona A viene comunicata da X SA.

4.4 Persona oggetto di comunicazione

L'espressione «persona oggetto di comunicazione» definisce una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. n. 4.5) ad eccezione dei seguenti enti (cfr. sezione VIII parte D punto 2 SCC):

1. società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati (società di capitali qualificate quotate in borsa);
2. società di capitali che sono enti collegati di una società di capitali qualificata quotata in borsa conformemente al numero 1;
3. enti statali;
4. organizzazioni internazionali;
5. banche centrali e
6. istituti finanziari.

Conseguentemente, gli enti sopra elencati non sono considerate persone oggetto di comunicazione, indipendentemente dal fatto che essi siano residenti o meno in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Nella Figura 5 sia la persona A sia la persona B sono da ritenersi persone di una Giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. n. 4.5). Mentre la persona B è esclusa dalla definizione di persona oggetto di comunicazione in base a un'eccezione di cui i numeri da 1 a 6 (vedi sopra), questo non vale per la persona A. La persona C non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione e quindi non è neppure lei una persona oggetto di comunicazione.

Esempio 85: X SA è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione) ed è qualificata come IF. X SA detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Dal punto di vista dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, X SA non è una persona oggetto di comunicazione, per via dell'eccezione generale per gli IF.



Figura 5

Esempio 86: la stessa situazione descritta nell'Esempio 85 in cui però X SA non risiede in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione). Dal punto di vista dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, X SA non è una persona oggetto di comunicazione, poiché essa non è considerata una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione. In alternativa si potrebbe addurre l'argomento dell'eccezione generale per gli IF, giungendo allo stesso esito.

Esempio 87: X SA è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione). X SA è una società di capitali considerata un ente collegato di una società di capitali qualificata quotata in borsa e detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Dal punto di vista dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, X SA non è una persona oggetto di comunicazione, per via dell'eccezione generale per le società di capitali che sono enti collegati di società di capitali qualificate quotate in borsa.

Esempio 88: la stessa situazione dell'Esempio 87 si risolve con esito diverso se X SA non è una società di capitali, bensì una società di persone. Dal punto di vista dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, X SA è una persona oggetto di comunicazione, poiché sono escluse dalla definizione di persona oggetto di comunicazione esclusivamente le società di capitali che sono enti collegati di società di capitali qualificate quotate in borsa. Tale eccezione non si applica alle società di persone.

Analogamente ai restanti tipi di IF, anche gli enti d'investimento amministrati professionalmente (cfr. n. 2.1.3) non sono mai da ritenersi di per sé persone oggetto di comunicazione, perché essi:

- in caso di residenza in una Giurisdizione partecipante, sono considerati IF e quindi rientrano nella deroga prevista nella definizione delle persone oggetto di comunicazione; o
- in caso di residenza in una Giurisdizione non partecipante, non possono essere ritenuti persone di una Giurisdizione oggetto di comunicazione poiché tutte le Giurisdizioni oggetto di comunicazione sono anche Giurisdizioni partecipanti (cfr. n. 4.6).

Sebbene gli enti d'investimento amministrati professionalmente non siano mai da ritenersi di per sé persone oggetto di comunicazione, le informazioni su enti d'investimento amministrati professionalmente in Giurisdizioni non partecipanti con persone che esercitano il controllo e oggetto di comunicazione sono trasmesse nell'ambito della comunicazione che riguarda queste ultime (cfr. n. 1.3.2.1).

Esempio 89: X SA è un ente di investimento amministrato professionalmente residente in una Giurisdizione partecipante. X SA detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. In base alla residenza in una Giurisdizione partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta X SA quale IF (e non quale NFE passiva). Dal punto di vista dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, X SA non è una persona oggetto di comunicazione, per via dell'eccezione generale per gli IF.

Esempio 90: la stessa situazione descritta nell'Esempio 89 in cui però X SA è residente in una Giurisdizione non partecipante. In base alla residenza in una Giurisdizione non partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta X SA non quale IF bensì quale NFE passiva (cfr. n. 4.9.1). Dal punto di vista dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, X SA non è comunque una persona oggetto di comunicazione, poiché essa è residente in una Giurisdizione non partecipante e quindi non oggetto di comunicazione.

Sono da ritenersi persone oggetto di comunicazione tutte le persone che, oltre alla residenza documentata in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, sono identificate come tali nell'ambito dell'applicazione delle procedure di adeguata verifica (cfr. n. 6), ad es. in base agli indizi o a cambiamenti rilevanti delle circostanze.

Esempio 91: la persona fisica A è residente fiscale in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione (non è una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione) e detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Nell'ambito della verifica dei propri conti preesistenti, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione rileva, in relazione al conto di A, un indizio relativo a una Giurisdizione oggetto di comunicazione B. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione di A non riceve la documentazione richiesta per accertare o rettificare l'indizio, quindi tratta A quale residente fiscale nella Giurisdizione oggetto di comunicazione B (persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione). Poiché la definizione di persona oggetto di comunicazione non prevede eccezioni per le persone fisiche, A deve essere trattata quale persona oggetto di comunicazione.

Esempio 92: la persona fisica A detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Nell'ambito della verifica dei propri conti preesistenti, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione rileva in relazione al conto di A indizi sia relativamente al Paese X sia al Paese Y, entrambe Giurisdizioni oggetto di comunicazione. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione di A non riceve la documentazione richiesta per accertare o rettificare gli indizi, quindi considera A una persona oggetto di comunicazione in riferimento al Paese X e al Paese Y. Il saldo o valore aggregato nonché tutti i pagamenti rilevanti sono comunicati a destinazione di entrambi i Paesi X e Y.

4.5 Persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione

L'obbligo di identificare o determinare la residenza fiscale, ai sensi delle normative specifiche dei Paesi o in base a una convenzione per evitare le doppie imposizioni, compete al titolare del conto interessato o alla persona interessata che esercita il controllo mediante la compilazione di un'autocertificazione. Non è compito di un IF svizzero tenuto alla comunicazione fornire ai propri clienti consulenza per identificare o determinare la residenza fiscale. Tutte le Giurisdizioni che implementano lo scambio automatico di informazioni ai sensi dello SCC sono tenute a rendere pubblicamente accessibili le informazioni per determinare la residenza fiscale tramite il sito Internet dell'OCSE (www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of information > Automatic exchange of information portal > CRS Implementation and Assistance > Tax residency rules). In caso di domande sull'identificazione o sulla determinazione della residenza fiscale, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono indirizzare i loro clienti al portale dell'OCSE o a un consulente fiscale. Una panoramica delle linee generali per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche si trova nell'allegato 1, numero 11.1. Gli obblighi di un IF svizzero tenuto alla comunicazione in tale contesto sono disciplinati al numero 6.

Una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione è:

- una persona fisica che, ai sensi del diritto fiscale di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, è residente in tale Giurisdizione;
- un ente che, ai sensi del diritto fiscale di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, è residente in tale Giurisdizione; o
- la successione di una persona defunta che ai sensi del diritto fiscale di una Giurisdizione oggetto di comunicazione era residente in tale Giurisdizione.

In riferimento alla definizione della persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, la residenza fiscale è determinata conformemente alle normative specifiche dei Paesi in materia di assoggettamento illimitato all'imposta. I punti di riferimento per un assoggettamento illimitato all'imposta possono differire a seconda delle Giurisdizioni.

Per le persone fisiche, i punti di riferimento rilevanti possono essere, ad es. il domicilio o una determinata durata minima di soggiorno. Se anche dopo il trasferimento si è in presenza di un assoggettamento illimitato all'imposta ai sensi delle normative specifiche del Paese, la persona continua ad essere ritenuta residente in tale Giurisdizione. Inoltre, spesso vi sono disposizioni che prevedono che determinate persone fisiche siano considerate residenti fiscali in una Giurisdizione, sebbene non vi soggiornino (ad es. per il personale diplomatico o consolare solitamente è considerato lo Stato d'invio e non lo Stato di accreditamento o di soggiorno). Le norme nelle singole Giurisdizioni determinano se eventuali statuti fiscali speciali, come lo status di «UK resident non domiciled», giustificano una residenza ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Per le persone giuridiche, l'assoggettamento illimitato all'imposta può essere motivato in base alla sede o al luogo della direzione effettiva.

Anche in tal caso, occorre basarsi sulle norme specifiche dei Paesi.

4.6 Giurisdizione oggetto di comunicazione e Giurisdizione partecipante

L'espressione «Giurisdizione oggetto di comunicazione» (cfr. sezione VIII parte D punto 4 SCC) indica una Giurisdizione:

- con la quale la Svizzera ha concluso un accordo per lo scambio automatico di informazioni che prevede per la Svizzera e per gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione l'obbligo di trasmettere le informazioni indicate al numero 1.3.2 per i conti oggetto di comunicazioni in relazione con detta Giurisdizione; e
- che è indicata sul sito [Internet della SFI](http://www.sif.admin.ch) nell'elenco pubblicato al seguente indirizzo: www.sif.admin.ch > Relazioni multilaterali > Scambio di informazioni fiscali > Scambio automatico di informazioni > Automatico > Conti finanziari

In riferimento all'Accordo SAI, le Giurisdizioni firmatarie divengono Giurisdizioni oggetto di comunicazione solo quando l'accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e la singola Giurisdizione assume efficacia (è determinante la data di entrata in vigore dell'accordo sullo scambio automatico di informazioni con il rispettivo Stato partner), una volta soddisfatto ciascuno dei quattro requisiti a tal fine necessari:

1. entrambe le Giurisdizioni devono aver posto in vigore la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale;
2. entrambe le Giurisdizioni devono aver sottoscritto l'Accordo SAI;
3. entrambe le Giurisdizioni devono aver confermato di disporre delle necessarie leggi per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni; e

4. entrambe le Giurisdizioni devono aver comunicato al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'OCSE l'intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l'altra Giurisdizione.

Esempio 93: il Paese Y ha sottoscritto l'Accordo SAI, ha posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa e ha confermato di aver implementato le leggi necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Ma al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'OCSE non è giunta alcuna notifica in merito all'intenzione della Svizzera e del Paese Y di scambiare informazioni su base automatica. Dal punto di vista di un IF svizzero tenuto alla comunicazione, il Paese Y non è una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Esempio 94: la stessa situazione descritta nell'Esempio 93 si risolve con esito differente se la Svizzera e il Paese Y hanno comunicato al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'OCSE la loro volontà di scambiarsi reciprocamente informazioni in modo automatico. Dal punto di vista di un IF svizzero tenuto alla comunicazione, il Paese Y è una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

La cerchia delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione determina in particolare l'entità degli obblighi di adeguata verifica e comunicazione degli IF. Lo scopo degli obblighi di adeguata verifica, in particolare, consiste nell'identificazione dei titolari dei conti e delle persone che esercitano il controllo che risiedono nelle Giurisdizioni oggetto di comunicazione. La comunicazione è necessaria soltanto in relazione alle Giurisdizioni oggetto di comunicazione.

L'espressione «Giurisdizione oggetto di comunicazione» non deve essere confusa con l'espressione «Giurisdizione partecipante», che trova applicazione unicamente per determinare se un ente di investimento amministrato professionalmente sia da trattare quale NFE passiva (cfr. n. 4.9.1).

L'espressione «Giurisdizione partecipante» indica secondo la Sezione VIII parte D punto 5 dello SCC uno Stato, con il quale è stato stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni e corrisponde all'espressione «Stato partner» (cfr. n. 1.4.2).

Nonostante i due concetti possano sembrare quasi identici a prima vista, sussiste una differenza significativa (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC pag. 193, n. marg. 117 e segg.). Mentre l'espressione «Giurisdizione partecipante» comprende tutti le Giurisdizioni con cui la Svizzera ha stipulato un accordo sullo scambio automatico di informazioni (Stati partner reciproci e non reciproci), l'espressione «Giurisdizione oggetto di comunicazione» comprende unicamente una parte delle Giurisdizioni partecipanti, ossia quelle alle quali la Svizzera deve trasmettere informazioni sui conti finanziari (Stati partner reciproci).

Esempio 95: tra la Svizzera e il Paese X esiste un accordo sullo scambio automatico reciproco di informazioni. Ai sensi dell'accordo, entrambi gli Stati si impegnano a scambiarsi automaticamente le informazioni citate al numero 1.3.2 in riferimento ai conti oggetto di comunicazione relativi all'altro Paese. Dal punto di vista della Svizzera, il Paese X è sia una Giurisdizione partecipante sia una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Questo vale viceversa anche dal punto di vista del Paese X nei confronti della Svizzera.

Esempio 96: tra la Svizzera e il Paese Y, che non prevede alcun assoggettamento all'imposta sul reddito, esiste un accordo non reciproco sullo scambio automatico di informazioni. Conformemente all'accordo, solo il Paese Y si impegna a fornire le informazioni sui conti oggetto di comunicazione relativi alla Svizzera. Non esistendo nel Paese Y l'assoggettamento all'imposta sul reddito, esso non è interessato alle informazioni sui conti presso gli IF svizzeri. Dal punto di vista della Svizzera, il Paese Y è una Giurisdizione partecipante ma non una Giurisdizione oggetto di comunicazione, poiché nei confronti di Y non vi è obbligo di fornire le informazioni ai sensi del numero 1.3.2. Al contrario, dal punto di vista del Paese Y, la Svizzera è una Giurisdizione sia partecipante sia oggetto di comunicazione.

La SFI ha pubblicato sul suo sito Internet della SIF (www.sif.admin.ch > Relazioni multilaterali > Scambio di informazioni fiscali > Scambio automatico di informazioni > Automatico > Conti finanziari) un elenco di tutti gli Stati partner (equivalente alle giurisdizioni partecipanti) e lo aggiornerà non appena sarà ratificato o entrerà in vigore un nuovo accordo internazionale sullo scambio automatico di informazioni.

Per determinare se una Giurisdizione è una Giurisdizione oggetto di comunicazione, gli IF svizzeri possono fare affidamento sull'elenco gestito dalla SFI senza dover compiere alcun controllo. Le comunicazioni errate o assenti in merito ai conti finanziari dovute agli errori presenti nell'elenco della SFI non costituiscono alcuna violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica ai sensi dell'articolo 32 LSAI e non determinano alcuna sanzione per l'IF svizzero tenuto alla comunicazione o per la persona fisica coinvolta. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha tuttavia l'obbligo di adoperarsi in misura ragionevole per correggere eventuali comunicazioni errate o mancanti dei conti finanziari a causa degli errori presenti nell'elenco della SFI.

4.7 Minorenni

Questo capitolo tratta le particolarità in relazione ai conti delle persone minorenni. Ai fini della presente direttiva, sono minorenni fondamentalmente le persone sotto i 18 anni di età (ossia fino al compimento del 18° anno di età). Se un IF svizzero tenuto alla comunicazione è a conoscenza di disposizioni diverse sul raggiungimento della maggiore età nella Giurisdizione di residenza di una persona, in alternativa e a propria discrezione può decidere di basarsi su tali disposizioni.

4.7.1 Persone rilevanti a seconda delle tipologie di conto

In relazione ai conti di custodia e ai conti di deposito dei minorenni, ai sensi dello scambio automatico di informazioni per la determinazione del titolare del conto vale quanto segue:

- se il conto finanziario è aperto da una persona minorenni (indipendentemente dal fatto che sia necessario il consenso del rappresentante legale), ai fini dello scambio automatico di informazioni essa è ritenuta titolare del conto;
- se il conto finanziario è aperto da una persona maggiorenne (rappresentante legale o terza persona) a favore di una persona minorenni, di norma ai fini dello scambio automatico di informazioni la persona maggiorenne (o le persone maggiorenni) che apre il conto è ritenuta il titolare del conto fintanto che detiene il diritto di disporre dei valori patrimoniali. In alternativa è possibile trattare come titolare del conto anche la persona minorenni. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono assumere questa decisione per ogni singolo conto;
- se la persona maggiorenne che ha aperto il conto trasferisce il diritto di disporre del conto finanziario alla persona minorenni o a una terza persona, si è in presenza di un cambiamento del titolare del conto e la persona minorenni o la terza persona diviene titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Queste regole trovano applicazione indipendentemente dalla persona che nella documentazione e nei sistemi dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione è effettivamente designata quale titolare del conto.

Esempio 97: una persona maggiorenne apre per il proprio figlioccio un conto di deposito in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Sul conto sono periodicamente versati degli importi di cui il figlioccio potrà usufruire al raggiungimento della maggiore età. Il figlioccio e i suoi rappresentanti legali non sono necessariamente a conoscenza del conto detenuto nell'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Ai fini dello scambio automatico di informazioni, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta la persona maggiorenne che ha aperto il conto quale titolare del conto.

Esempio 98: la stessa situazione descritta nell'Esempio 97 si risolve con esito differente se il figlioccio nel frattempo ha raggiunto la maggiore età e gli è stato trasferito il diritto di disporre del conto. Il trasferimento del diritto di disporre comporta il cambiamento del titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni. Ora, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, il figlioccio è considerato il titolare del conto, non più la persona maggiorenne che ha aperto il conto in origine.

Esempio 99: una persona di 13 anni desidera aprire per se stessa un conto di custodia presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. A tale scopo l'IF svizzero tenuto alla comunicazione chiede il consenso del rappresentante legale. Poiché il conto è aperto dalla persona minorenni stessa, essa è ritenuta titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni (anche se per l'apertura del conto si è reso necessario in aggiunta il consenso del rappresentante legale).

In caso di quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito di un IF nonché di contratti di assicurazione con valore di riscatto e di contratti assicurativi di rendita, si applicano le regole generali per la determinazione del titolare del conto (cfr. n. 5.4) anche per i conti dei minorenni. Allo stesso modo, una persona minorenni che esercita il controllo su una NFE passiva o su un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante (vedi n. 4.8) è considerata la persona che esercita il controllo ai fini dello scambio automatico di informazioni.

4.7.2 Residenza fiscale dei minorenni

Come citato al numero 4.5, per la determinazione della residenza fiscale occorre considerare, in una prima fase, le normative nazionali specifiche concernenti l'assoggettamento illimitato. L'obbligo di identificare la residenza fiscale compete al titolare del conto o alla persona che esercita il controllo e non all'IF svizzero tenuto alla comunicazione.

Spesso le leggi fiscali pertinenti prevedono che il reddito dei minorenni sia esente dall'imposizione fino a una determinata soglia o che sia conteggiato al reddito dei genitori. Indipendentemente da ciò, ai fini dello scambio automatico di informazioni, occorre stabilire la residenza fiscale dei titolari di conto minorenni o delle persone minorenni che esercitano il controllo, anche se nel singolo caso specifico non risulta alcun obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta o di pagamento delle imposte sul reddito.

Se una persona minorenni è residente fiscale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, essa è ritenuta una persona oggetto di comunicazione e dovrà essere tenuta in considerazione per la comunicazione da inoltrare nel quadro dello scambio automatico di informazioni (se è titolare del conto o esercita il controllo, si veda il n. 4.7.1).

4.7.3 Numero d'identificazione fiscale dei minorenni

Poiché in diversi Paesi i minorenni possono essere esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta e di pagamento delle imposte sul reddito, di solito non hanno neppure un NIF.

Se a un IF svizzero tenuto alla comunicazione non viene comunicato alcun NIF per un titolare di conto minorenni o per una persona minorenni che esercita il controllo sul conto (indipendentemente dal motivo), esso può accettare tale situazione. In tal caso non è neppure necessario richiedere il NIF di un genitore o di altra terza persona. Nella comunicazione da fornire nel quadro dello scambio automatico di informazioni è possibile non indicare il NIF.

Tuttavia, in caso di persone minorenni oggetto di comunicazione, considerati ai fini dello scambio automatico di informazioni titolari di conto o persone che esercitano il controllo, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve adoperarsi in misura ragionevole (vedi n. 6.3.4.2) per ottenere il

NIF entro la fine del secondo anno civile seguente all'anno in cui tale persona ha raggiunto la maggiore età.

Qualora non sia possibile ottenere il NIF, la comunicazione può essere fornita senza di esso.

4.7.4 Firma dell'autocertificazione

Se una persona minorenni è considerata titolare del conto o persona che esercita il controllo e, in base agli obblighi di adeguata verifica, deve fornire un'autocertificazione, l'autocertificazione può essere firmata dalla persona autorizzata a tale scopo (il minorenne stesso capace di discernimento o il suo rappresentante legale) secondo le disposizioni di diritto civile applicabili dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione.

4.8 Persone che esercitano il controllo

Le indicazioni seguenti sull'espressione «persone che esercitano il controllo» sono rilevanti solo per i conti detenuti da una NFE passiva o da un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante. Esse non sono rilevanti per i conti delle NFE attive o degli IF (ad eccezione degli enti d'investimento amministrati professionalmente in una Giurisdizione non partecipante).

L'espressione «persone che esercitano il controllo» è definita nello SCC e comprende le persone fisiche che esercitano il controllo su un ente. La definizione nello SCC si basa sulle Raccomandazioni del GAFI e corrisponde al concetto di «persona avente economicamente diritto» ai sensi della Raccomandazione 10 del GAFI e della relativa nota interpretativa. Sono previste regole specifiche per (cfr. n. 4.8.1–4.8.6):

- enti che non sono trust o strutture analoghe e non sono da essi controllati;
- trust;
- strutture analoghe ai trust;
- enti controllati da trust o da strutture analoghe (ad es. le cosiddette *underlying companies*); ed
- enti per i quali esiste un'eccezione all'identificazione delle persone che esercitano il controllo.

In Svizzera le raccomandazioni del GAFI per la determinazione degli aventi economicamente diritto sono state implementate nell'ambito degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari (cfr. LRD e ORD-FINMA) e precisate mediante appositi regolamenti degli organismi di autodisciplina. Per determinare le persone che esercitano il controllo, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono basarsi sulle informazioni raccolte e conservate nell'ambito delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel caso di nuovi conti questo è ammissibile solo se le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro sono state adottate in coerenza con le direttive emanate nel quadro dell'attuazione dello standard GAFI (stato 2012). Gli obblighi di diligenza attualmente vigenti ai sensi delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro di cui al numero 5.5 soddisfano tale requisito. Pertanto gli intermediari finanziari assoggettati alle procedure indicate al numero 5.5 devono adottare le procedure a loro applicabili anziché quelle illustrate nei seguenti paragrafi (cfr. n. 4.8.7 e 4.8.8).

I numeri da 4.8.1 a 4.8.6 valgono esclusivamente per gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione che non sottostanno alla procedura di lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi del numero 5.5. Per gli IF che sottostanno alla CDB e si basano sulle procedure ivi contenute per determinare le persone che esercitano il controllo, si rimanda al numero 4.8.7, mentre per gli IF che sottostanno ad altre procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro di cui al numero 5.5

e che per tale determinazione adottano la pertinente procedura ivi contenuta si rimanda alle considerazioni del numero 4.8.8.

4.8.1 Enti che non sono trust o strutture analoghe e non sono da essi controllati

Nel caso degli enti che non sono trust o strutture analoghe e non sono da essi controllati, la definizione di «persona che esercita il controllo» dello SCC si basa, come previsto dalle Raccomandazioni del GAFI, sui criteri indicati di seguito.

Sono da ritenersi persone che esercitano il controllo, nel seguente ordine:

1. le persone fisiche che esercitano direttamente o indirettamente il controllo su un ente in virtù dei rapporti di partecipazione; altrimenti
2. le persone fisiche che in altro modo esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo effettivo su un ente; altrimenti
3. la persona fisica che è il membro superiore dell'organo direttivo dell'ente, ossia è preposto alla sua gestione.

Questa procedura di verifica è illustrata dettagliatamente qui di seguito.

4.8.1.1 Persone fisiche che esercitano direttamente o indirettamente il controllo su un ente in virtù dei rapporti di partecipazione.

Sono ritenute persone che esercitano il controllo le persone fisiche che, in virtù dei rapporti di partecipazione, esercitano il controllo effettivo su un ente direttamente (caso 1) o indirettamente (caso 2), autonomamente o di comune accordo con terzi. Ciò dipende dalla singola struttura societaria o di proprietà. Solitamente si suppone l'esistenza di un rapporto di controllo a partire da un determinato valore soglia basato sul rischio. Per i conti gestiti in Svizzera, questa soglia basata sul rischio è del 25 per cento della quota di capitale o dei diritti di voto (nonostante le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro prevedano una soglia diversa). Devono essere considerati anche i rapporti di controllo indiretti di un ente interposto, indipendentemente dal suo status ai fini dello scambio automatico di informazioni (ovvero anche per le NFE attive e per gli IF).

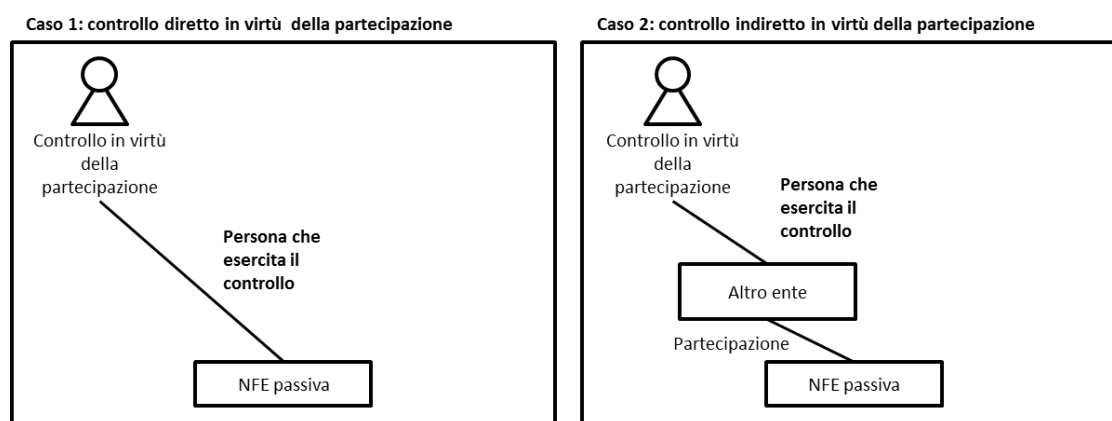


Figura 6

Esempio 100: l'ente R è una NFE passiva. R detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione e non è una società quotata in borsa né un ente collegato di una società quotata in borsa. Le persone fisiche A e B detengono ciascuna il 20 per cento delle azioni di R. A e B si accordano sulle questioni rilevanti concernenti la gestione di R. Poiché A e B agiscono di comune accordo e insieme detengono più del 25 per cento delle azioni di R, A e B sono considerate le persone che esercitano il controllo su R.

Esempio 101: l'ente S è una NFE passiva. S detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. L'ente T detiene il 70 per cento delle azioni di S. Né S né T sono società quotate in borsa o enti collegati di una società quotata in borsa. Le azioni di T sono detenute da due persone fisiche, C e D, nella misura del 50 per cento ciascuna. C e D sono entrambe ritenute persone che esercitano il controllo su S, poiché è raggiunta o superata la soglia necessaria del 25 per cento ($70 \% * 50 \% = 35 \%$ quindi $\geq 25 \%$).

Esempio 102: la stessa situazione descritta nell'Esempio 101 si risolve con esito differente se le azioni di T sono detenute da cinque persone fisiche, ciascuna per il 20 per cento. Supponendo che gli azionisti di T non agiscano di comune accordo, nessuno degli azionisti di T è ritenuto persona che esercita il controllo su S, poiché non è raggiunta né superata la soglia richiesta del 25 per cento ($70 \% * 20 \% = 14 \%$ quindi $< 25 \%$).

Esempio 103: la stessa situazione descritta nell'Esempio 101 si risolve con esito differente se T è una società quotata in borsa. Poiché S è un ente collegato di T (cfr. n. 5.7), non occorre individuare alcuna persona che esercita il controllo (cfr. n. 4.8.6).

4.8.1.2 Persone fisiche che in altro modo esercitano direttamente o indirettamente il controllo effettivo su un ente

Se non è possibile determinare alcuna persona che esercita il controllo in virtù della partecipazione (ad es. a causa di un azionariato diffuso, per cui nessuna persona fisica raggiunge la soglia prevista) o se sussistono dubbi sul fatto che la persona con i diritti maggioritari di proprietà sia l'avente economicamente diritto (cfr. Raccomandazione 10 del GAFI), sono da ritenersi persone che esercitano il controllo quelle persone fisiche che in altro modo controllano effettivamente l'ente direttamente (caso 3) o indirettamente (caso 4), autonomamente o di comune accordo con terzi. Ad es. il controllo può essere effettivamente esercitato in altro modo su un ente tramite:

- legami personali con le persone che detengono partecipazioni dell'ente;
- partecipazione al finanziamento dell'ente (senza tuttavia detenere una partecipazione dell'ente), ad es. mediante quote consistenti nel capitale di debito (controllo tramite capitale proprio occulto);
- legami stretti e intimi di tipo familiare, storico o contrattuale; o
- posizione di creditore in caso di mancati pagamenti.

Il titolare di una procura o di un diritto di firma relativamente a un conto non può essere ritenuto solo per questo una persona che esercita in altro modo il controllo sull'ente, poiché la procura o il diritto di firma permettono esclusivamente un controllo sul conto, non sull'ente.

Devono essere considerati anche i rapporti di controllo indiretti, indipendentemente dallo status ai fini dello scambio automatico di informazioni di un ente interposto (ad eccezione delle società quotate in borsa e degli enti loro collegati, cfr. n. 4.8.6).

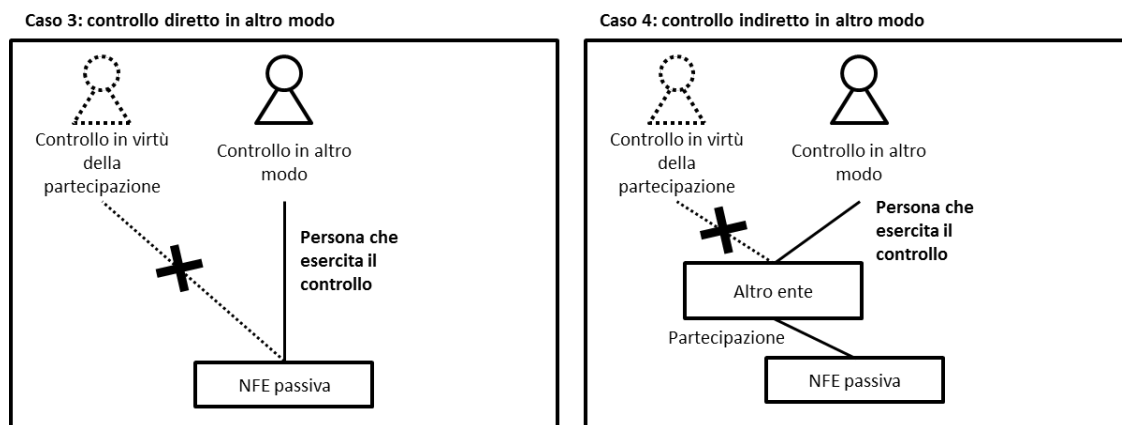


Figura 7

4.8.1.3 La persona fisica che è il membro superiore dell'organo direttivo dell'ente, ossia è preposto alla sua gestione

Se non è possibile determinare una persona che esercita il controllo né ai sensi del numero 4.8.1.1 (controllo in virtù della partecipazione) né ai sensi del numero 4.8.1.2 (controllo in altro modo), il membro superiore dell'organo direttivo, ossia preposto alla gestione dell'ente (ad es. direttore/CEO) è ritenuto la persona che esercita il controllo (Figura 8 caso 5). Se l'ente è controllato da un altro ente, ma nessuna persona fisica esercita il controllo sul primo ente citato, indirettamente in virtù dei rapporti di partecipazione o in altro modo, il membro superiore dell'organo direttivo del primo ente citato (non dell'ente che esercita il controllo) è ritenuto la persona che esercita il controllo (Figura 8 caso 6). Nel caso in cui l'attività dell'organo direttivo sia espletata da un altro ente, il membro superiore dell'organo direttivo dell'altro ente è considerato la persona che esercita il controllo (Figura 8 caso 7).

Esempio 104: l'ente W è una NFE passiva. W detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. L'ente X detiene il 100 per cento delle azioni di W. Né W né X sono società quotate in borsa o enti collegati di una società quotata in borsa. Nessuna persona fisica esercita il controllo indiretto su W in virtù dei rapporti di partecipazione in X (cfr. Figura 7 casi 3 e 4) o in altro modo. Il membro superiore dell'organo direttivo di W (e non di X) è considerato la persona che esercita il controllo.

Esempio 105: la stessa situazione descritta nell'Esempio 104 si risolve con esito differente se X è una società quotata in borsa (cfr. n. 4.8.6). Poiché W è un ente collegato di X (cfr. n. 5.7), non occorre individuare alcuna persona che esercita il controllo (cfr. n. 4.8.6). Il membro superiore dell'organo direttivo di W non è dunque da ritenersi la persona che esercita il controllo.

con diritti d'aspettativa (beneficiari discrezionali) nonché gli appartenenti alle categorie di beneficiari (cfr. n. 4.8.3).

Il titolare di una procura o di un diritto di firma relativamente a un conto non può essere ritenuto solo per questo una persona che esercita in altro modo il controllo su un trust, poiché la procura o il diritto di firma permettono esclusivamente un controllo sul conto, non sul trust.

Nel caso in cui il *settlor*, il *trustee*, il protettore, il beneficiario o gli appartenenti a una categoria di beneficiari di un trust siano un ente, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha l'obbligo, indipendentemente dallo status ai fini dello scambio automatico di informazioni dell'ente (fatta eccezione per le società quotate in borsa e gli enti ad esse collegati, cfr. n. 4.8.6) di identificare anche le persone che esercitano il controllo su detto ente e di trattarle come persone che esercitano il controllo sul trust.

Esempio 106: il trust T è una NFE passiva e detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Il *settlor* del trust T è la società X SA, la quale non è una società quotata in borsa né un ente collegato di una società quotata in borsa. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta le persone che esercitano il controllo sulla X SA quale persone che esercitano il controllo sul trust T, indipendentemente dallo status della X SA ai fini dello scambio automatico di informazioni (ossia anche nel caso in cui la X SA sia una NFE attiva o un IF).

Per identificare le persone che esercitano il controllo su un ente e la loro funzione nel trust devono essere applicate le regole specifiche a seconda della tipologia di ente (cfr. n. da 4.8.1 a 4.8.4):

- numero 4.8.1 per gli enti che non sono trust;
- numeri 4.8.2 e 4.8.3 per gli enti che sono trust; e
- numero 4.8.4 per strutture analoghe ai trust.

Il campo di applicazione della definizione e le regole speciali per gli enti che occupano funzioni rilevanti all'interno di un trust sono illustrate di seguito.

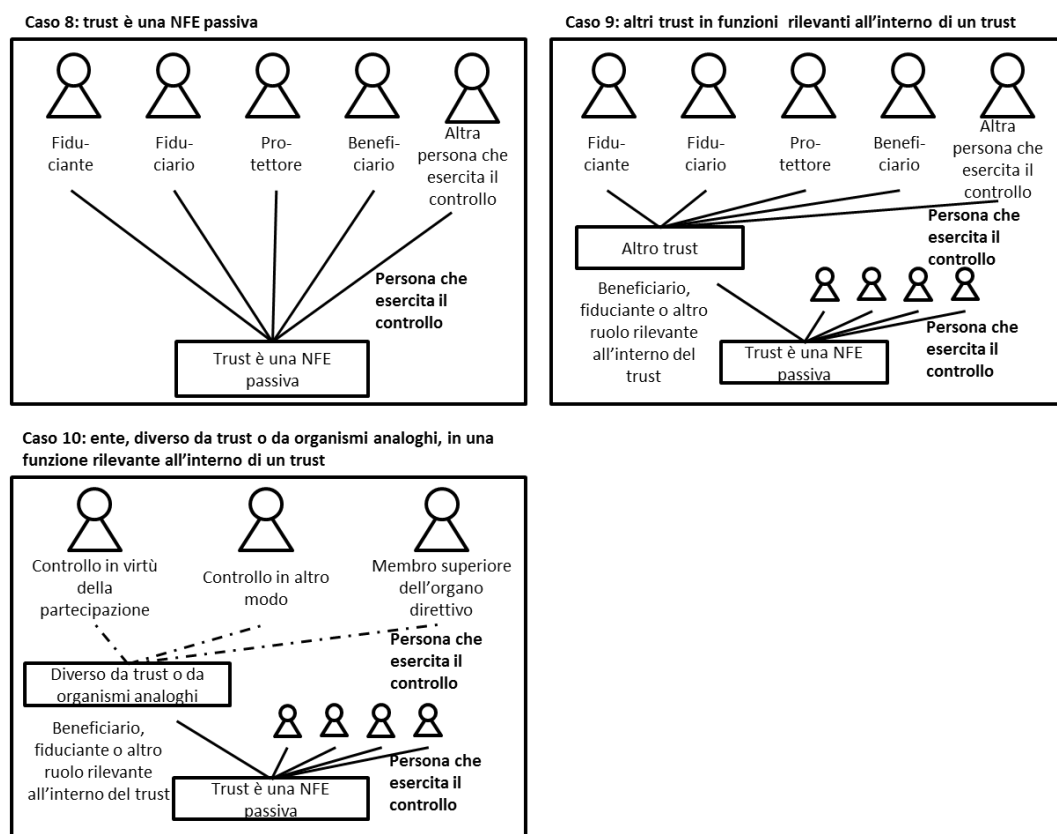


Figura 9

4.8.3 Beneficiari e categorie di beneficiari dei trust

In riferimento ai beneficiari e agli appartenenti alle categorie di beneficiari dei trust vigono regole speciali. Occorre distinguere tra:

- beneficiari noti nominalmente e appartenenti a una categoria di beneficiari determinati unicamente in base a caratteristiche; nonché
- beneficiari con diritti fissi/obbligatori e beneficiari unicamente a titolo discrezionale.

I beneficiari con un diritto posticipato o condizionato alle distribuzioni sono equiparati ai beneficiari discrezionali.

Le varie regole sono illustrate di seguito.

	Beneficiari noti nominalmente	Appartenenti a una categoria di beneficiari determinati unicamente in base a caratteristiche
Diritto fisso/obbligatorio	Trattamento generale quale persona che esercita il controllo.	Nessun trattamento quale persona che esercita il controllo fino al momento in cui essa diviene nota nominalmente (in seguito, a seconda del genere di diritto, devono essere applicate le regole per i beneficiari noti nominalmente).
Aspettativa	Metodo 1 (es. <i>Life Interest Trust</i>): trattamento generale quale persona che esercita il controllo (indipendentemente dal fatto che la persona abbia ricevuto o riceva effettivamente una distribuzione). Metodo 2 (in base alla scelta dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione	

	ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LSAI): trattamento quale persona che esercita il controllo per gli anni civili, o altri adeguati periodi di rendicontazione, in cui la persona riceve effettivamente una distribuzione; nessun trattamento quale persona che esercita il controllo per gli anni civili, o altri adeguati periodi di rendicontazione, in cui la persona non riceve distribuzioni.	
--	--	--

Tabella 1

Applicando il metodo 1, i beneficiari discrezionali sono da ritenersi nominalmente noti solo se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha l'obbligo di identificarli nominalmente secondo le disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LSAI, ogni IF svizzero tenuto alla comunicazione è libero di applicare il metodo 2 anziché il metodo 1 in riferimento ai beneficiari nominalmente noti di un trust che hanno unicamente un diritto d'aspettativa sulle distribuzioni. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono effettuare questa scelta singolarmente per ogni relazione d'affari, a condizione che l'esercizio del diritto di scelta non contrasti con lo scopo dello SCC. Ai fini della corretta determinazione delle persone che esercitano il controllo tramite il trust o il *trustee*, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione dovrebbero indicare ai trust o ai relativi *trustee* il metodo che hanno scelto di applicare (ad es. allegando all'autocertificazione la definizione del concetto di persona che esercita il controllo).

I seguenti esempi riguardano la determinazione di un beneficiario o di un appartenente a una categoria di beneficiari di un trust quale persona che esercita il controllo. Indipendentemente da questo, occorre procedere alla comunicazione se una persona in virtù di un'altra funzione ricoperta all'interno di un trust (cfr. n. 4.8.2) è una persona che esercita il controllo tenuta alla comunicazione.

Esempio 107: il trust T è una NFE passiva e detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Le persone fisiche A e B, uniche beneficiarie del trust T, hanno un diritto fisso a una distribuzione annuale di CHF[°]10 000. Poiché A e B sono nominalmente note e hanno un diritto fisso nei confronti del trust T, sono trattate quali persone che esercitano il controllo.

Esempio 108: la stessa situazione descritta nell'Esempio 107 si risolve con esito diverso se il *trustee* può decidere se A e B ricevono una distribuzione in un determinato anno e l'importo della stessa. A e B hanno dunque solo un diritto d'aspettativa sulle distribuzioni del trust T. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione, che gestisce il conto per il trust, ha scelto di applicare il metodo 1, pertanto ha l'obbligo di identificare nominalmente A e B ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro. A e B sono trattate quali persone che esercitano il controllo. Questo vale anche per gli anni civili in cui A e B non ricevono distribuzioni.

Esempio 109: la stessa situazione descritta nell'Esempio 108 si risolve con esito diverso se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha scelto di applicare il metodo 2 relativamente ai beneficiari discrezionali. A e B sono considerate fondamentalmente persone che esercitano il controllo solo negli anni civili in cui ricevono effettivamente una distribuzione.

Esempio 110: il trust T è una NFE passiva e detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Sono ritenuti beneficiari del trust tutti i discendenti del *settlor* sebbene attualmente nessuno di essi sia nominalmente noto. Nessun appartenente alla categoria dei beneficiari è ritenuto persona che esercita il controllo sul trust T.

Esempio 111: la stessa situazione descritta nell'Esempio 110 si risolve con esito diverso se nel corso della relazione d'affari il *trustee* comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione che le persone fisiche A e B, entrambe discendenti del *settlor*, sono appartenenti alla categoria dei beneficiari del trust T. La valutazione sull'eventuale qualifica di A e B come persone che esercitano il controllo dipende dal genere di beneficio – diritto fisso/obbligatorio o aspettativa – (cfr. Esempio 107 fino a Esempio 109).

I trust o i *trustee* documentano tutte le persone rilevanti che esercitano il controllo in base alla scelta dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione (metodo 1 o 2). Questo significa in particolare dichiarare e fornire documentazione all'IF svizzero tenuto alla comunicazione in merito a:

- tutti i beneficiari nominalmente noti con diritti fissi/obbligatori (indipendentemente dalla scelta del metodo 1 o 2 da parte dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione);
- tutti i beneficiari discrezionali nominalmente noti (per il metodo 1); e
- i beneficiari nominalmente noti che nell'anno civile, o periodo di rendicontazione rilevante, hanno effettivamente percepito una distribuzione, indipendentemente dal fatto che tali distribuzioni siano state versate tramite il rispettivo IF svizzero tenuto alla comunicazione (per il metodo 2).

Ai fini dell'applicazione del metodo 2 gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono adottare adeguate misure organizzative che garantiscano l'identificazione delle distribuzioni versate ai beneficiari. Qualora il trust o il *trustee* non dichiarino agli IF svizzeri tenuti alla comunicazione la natura del pagamento sotto forma di distribuzione destinata ai beneficiari nel periodo di rendicontazione, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare il pagamento quale distribuzione ai beneficiari.

Per quanto concerne gli appartenenti alla categoria dei beneficiari determinati unicamente in base a caratteristiche, i quali non erano ancora nominalmente noti al momento della prima applicazione delle procedure di adeguata verifica nel quadro dell'apertura del conto o della verifica dei conti esistenti, nei casi elencati di seguito l'identificazione dei loro nominativi rappresenta un cambiamento rilevante delle circostanze per cui, ai sensi dell'articolo 18 LSAI, il trust o il *trustee* deve notificare all'IF svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione:

- identificazione dei nominativi di beneficiari con diritti fissi/obbligatori (indipendentemente dalla scelta del metodo 1 o 2 da parte dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione); e
- identificazione dei nominativi dei beneficiari discrezionali (per il metodo 1).

In caso di applicazione del metodo 2 si è inoltre in presenza di un cambiamento rilevante delle circostanze laddove un beneficiario discrezionale che nell'anno civile o periodo di rendicontazione precedente non ha percepito alcuna distribuzione ne percepisca una nell'anno civile o nel periodo di rendicontazione successivo. Anche in questi casi il trust o il *trustee* ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 18 LSAI, di notificare all'IF svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti. Per i beneficiari che nell'anno civile o periodo di rendicontazione precedente hanno ricevuto una distribuzione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione, in assenza di notifica contraria da parte del trust o del *trustee*, può desumere che il beneficiario sia da ritenersi una persona che esercita il controllo anche nell'anno o nel periodo di rendicontazione successivo. Questo vale anche se dal conto gestito dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione non è stata versata alcuna distribuzione ai beneficiari.

Sia in caso di adozione del metodo 2 sia in caso di appartenenti ad una categoria di beneficiari determinati unicamente in base a caratteristiche, un IF svizzero per adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione deve adoperarsi per determinare l'identità delle persone fisiche rilevanti al più tardi al momento del versamento di una distribuzione o dell'esercizio di altri diritti. Ad es., l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può formare in materia i propri collaboratori o informare i

trust e i relativi *trustee* dei loro obblighi di collaborazione. In caso di impiego del metodo 2 è prescritta l'adozione di adeguate misure organizzative per l'identificazione delle distribuzioni a favore di beneficiari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LSAI, qualora queste siano versate dal conto del trust gestito dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Non è tuttavia necessario sorvegliare le distribuzioni dei conti presso banche terze o compiere ricerche in merito. Inoltre, un IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve farsi confermare annualmente dal trust o dal *trustee* i beneficiari da trattare quali persone che esercitano il controllo, a meno che ciò non sia necessario a seguito della sorveglianza delle distribuzioni.

4.8.4 Strutture analoghe ai trust

Nel caso di strutture giuridiche analoghe ai trust e che non sono trust, l'espressione «persone che esercitano il controllo» indica tutte le persone fisiche che hanno funzioni equivalenti o analoghe ai ruoli rilevanti nei trust. Anche in tali casi, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono adottare le procedure di adeguata verifica previste per i trust al fine di identificare le persone che esercitano il controllo. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono scegliere tra il metodo 1 o il metodo 2 per i beneficiari discrezionali anche per quanto concerne gli organismi analoghi ai trust.

Ai sensi di questo numero possono essere considerati organismi analoghi ai trust, tra gli altri, le fondazioni estere, le *foundations*, le *fideicomiso*, le *stichtings* e i *trust reg.*

Esempio 112: la fondazione S è una NFE passiva e detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Il fondatore è la persona fisica A. I suoi figli B e C hanno un diritto fisso al versamento di una distribuzione annuale. Il consiglio di fondazione è composto dalle persone fisiche D, E e F, conoscenti di A. Il fondatore A (in una funzione analoga al *settlor*), i beneficiari B e C nonché i membri del consiglio di fondazione D, E e F (in una funzione analoga al *trustee*) sono considerate persone che esercitano il controllo sulla fondazione S.

Esempio 113: la stessa situazione descritta nell'Esempio 112 si risolve con esito diverso se il consiglio di fondazione è composto dai collaboratori della società fiduciaria T. Anche in questo caso A, B e C sono considerate persone che esercitano il controllo sulla fondazione S. In aggiunta, anche le persone che esercitano il controllo su T sono da ritenersi persone che esercitano il controllo su S. I collaboratori di T rappresentati nel consiglio di fondazione non sono considerati persone che esercitano il controllo su S, a meno che siano persone che esercitano in altro modo il controllo su T.

4.8.5 Enti controllati da trust o da strutture analoghe ai trust (*underlying companies*)

Nel caso di enti controllati da trust o da strutture analoghe ai trust e che non sono trust (*underlying companies*) la persona o le persone che esercitano il controllo sul trust o sull'organismo analogo al trust devono essere trattate come persone che esercitano il controllo sull'ente, indipendentemente dalla Giurisdizione di residenza, dallo status attribuito al trust o all'organismo analogo al trust ai fini dello scambio automatico di informazioni (ad eccezione delle società quotate in borsa e degli enti ad esse collegati, cfr. n. 4.8.6).

Per individuare le persone che esercitano il controllo sul trust o sull'organismo analogo al trust si applicano le regole di cui ai numeri 4.8.2–4.8.4.

Questo caso speciale è illustrato di seguito.

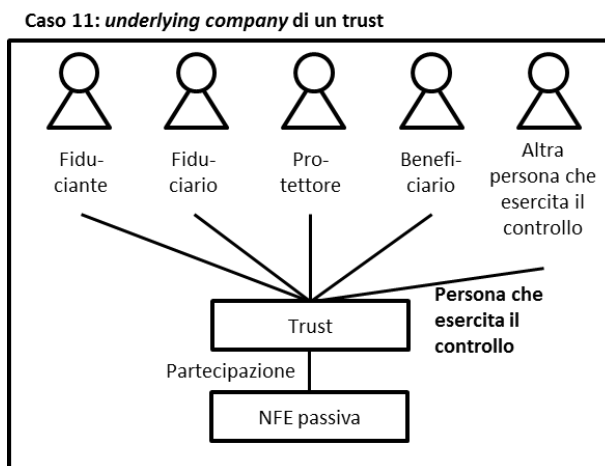


Figura 10

4.8.6 Enti a cui si applica una deroga in merito all'identificazione delle persone che esercitano il controllo

Per le società quotate in borsa e gli enti loro collegati è prevista una deroga in merito alla determinazione delle persone che esercitano il controllo (cfr. n. 5.7). Allo stesso modo, in caso di interposizione di una società quotata in borsa o di un ente collegato, non occorre determinare alcuna persona che esercita indirettamente il controllo.

4.8.7 Relazione con la CDB

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione che sono assoggettati alla CDB, in caso di conti di NFE passive e di enti d'investimento amministrati professionalmente in Giurisdizioni non partecipanti, devono trattare quali persone che esercitano il controllo gli aventi economicamente diritto ed eventuali detentori del controllo ai sensi della CDB che sono persone fisiche.

Si deve fare riferimento alle informazioni della CDB più aggiornate di cui dispone l'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Mentre per i conti nuovi occorre applicare le disposizioni della CDB 16, con la quale sono state attuate le raccomandazioni del GAFI (stato 2012), per i conti esistenti si può fare riferimento anche alle informazioni raccolte secondo le versioni precedenti della CDB attualmente applicabile.

In merito alla CDB occorre precisare che per gli enti che non sono trust o strutture analoghe ai trust essa prevede il sistema duale degli aventi economicamente diritto e dei detentori del controllo. In questo contesto va osservato che un ente con attività operative ai fini della CDB non è considerato di per sé una NFE attiva, bensì, se soddisfa i rispettivi requisiti, è qualificato quale NFE passiva o ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante. Per questo motivo, un IF svizzero tenuto alla comunicazione, che per la determinazione delle persone che esercitano il controllo si basa sulla CDB, deve trattare quali persone che esercitano il controllo, oltre alle persone fisiche aventi economicamente diritto indicate nel formulario A, anche tutte le persone fisiche menzionate nel formulario K.

Per i trust, le strutture analoghe ai trust e gli enti da essi controllati (*underlying companies*) la CDB prevede la compilazione di un formulario S o T. Fondamentalmente, basandosi sulla CDB, un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare quali persone che esercitano il controllo tutte le persone fisiche indicate nominalmente nei formulari S o T. Se rispetto al conto di un trust una persona fisica (il *trustee*) agisce quale controparte dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, anch'essa è considerata una persona che esercita il controllo sul trust. Mentre se è un ente (il *trustee*) ad agire quale controparte e i detentori del controllo di detto ente devono essere

identificati mediante il formulario K ai sensi della CDB, anche questi ultimi sono da ritenersi persone che esercitano il controllo sul trust.

Le precedenti versioni della CDB non prevedevano alcuna identificazione dei detentori del controllo. Inoltre per i trust, per le strutture analoghe ai trust e per gli enti da essi controllati (*underlying companies*) in determinati casi era possibile richiedere un formulario A. Nel caso di conti preesistenti, documentati come tali, si può continuare a far riferimento a questi documenti.

Analogamente a quanto illustrato al numero 4.8.3, ai fini dello scambio automatico di informazioni gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono optare per il metodo 2 per quanto concerne i beneficiari discrezionali, anche se applicano la CDB. Allo stesso modo, in caso di applicazione del metodo 2 o in presenza di appartenenti a una categoria di beneficiari determinati unicamente in base a caratteristiche, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione sottostanno alle osservazioni di cui al numero 4.8.3 in merito ai cambiamenti rilevanti delle circostanze o ai rispettivi obblighi di sorveglianza.

Se un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve applicare le regole della CDB per determinare le persone che esercitano il controllo, vigono anche le eccezioni ivi previste in merito all'identificazione degli aventi economicamente diritto e dei detentori del controllo. Se per un certo conto nell'ambito della CDB non è determinata alcuna persona fisica quale avente diritto economico o detentore del controllo oppure non è indicata sul formulario S o T in base al proprio ruolo in una fondazione o un trust (o sul formulario A per le versioni precedenti della CDB 16), il titolare del conto non dispone di persone che esercitano il controllo ai fini dello scambio automatico di informazioni. Ad es., le società semplici che valgono quali NFE passive, non hanno persone che esercitano il controllo ai fini dello scambio automatico di informazioni, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per una deroga ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 e dell'articolo 34 capoverso 2 CDB 16.

4.8.8 Relazione con altre procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro

Con le disposizioni dell'ORD-FINMA, dell'ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e dei regolamenti approvati degli organismi di autodisciplina riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 LRD sono state attuate le raccomandazioni del GAFI per il settore non bancario. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione, che sono sottoposti a queste procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro e che devono adottarle ai fini dello scambio automatico di informazioni per determinare le persone che esercitano il controllo, devono trattare quali persone che esercitano il controllo gli aventi economicamente diritto o i detentori del controllo determinati in base a queste disposizioni.

In caso di enti non qualificati come trust o strutture analoghe ai trust, occorre determinare gli aventi economicamente diritto sui valori patrimoniali o i detentori del controllo secondo le prescrizioni applicabili dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Tuttavia occorre osservare che ai fini delle disposizioni sul riciclaggio di denaro, gli enti con attività operative non possono essere qualificati in ogni caso quali NFE attive. Per gli enti che ai sensi delle prescrizioni dello SCC, della LSAI e dell'OSAI sono da ritenersi NFE passive o enti d'investimento amministrati professionalmente in una Giurisdizione non partecipante, oltre alle persone fisiche aventi economicamente diritto devono essere trattate quali persone che esercitano il controllo anche i detentori del controllo identificati.

In caso di trust discrezionali o strutture analoghe ai trust, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono scegliere, conformemente a quanto illustrato al numero 4.8.3, di applicare il metodo 2 per i beneficiari discrezionali. Le disposizioni nella parte citata in merito all'obbligo di sorveglianza valgono anche nel caso in cui per determinare le persone che esercitano il controllo sia applicata la procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

Si deve fare riferimento alle informazioni più aggiornate di cui dispone l'IF svizzero tenuto alla comunicazione, conformemente alle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro ad esso applicabili. Mentre per i conti nuovi occorre applicare le disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, con le quali sono state attuate le raccomandazioni del GAFI (stato 2012), per i conti esistenti si può fare riferimento anche alle informazioni raccolte sulla base delle versioni precedenti di tali disposizioni.

Le versioni precedenti delle vigenti disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro non richiedevano l'identificazione dei detentori del controllo. Inoltre, per i trust, le strutture analoghe ai trust e gli enti da essi controllati (*underlying companies*), in alcuni casi era possibile ottenere una dichiarazione scritta sugli aventi economicamente diritto. Nel caso di conti preesistenti, documentati come tali, si può continuare a far riferimento a questi documenti.

4.9 NFE

Il termine «NFE» indica un ente che non è un IF (cfr. n. 2.1). Per determinare se un ente è un IF o una NFE si ricorre fondamentalmente alle normative applicabili nella Giurisdizione di residenza dell'ente. Nel caso in cui la Giurisdizione di residenza dell'ente non abbia attuato lo scambio automatico di informazioni e sia necessario determinare lo status di un ente in relazione a un conto detenuto in Svizzera, occorre osservare in via sussidiaria le norme applicabili in Svizzera (cfr. n. 2.2).

Esempio 114: X SA è residente nel Paese Y, che ha attuato lo scambio automatico di informazioni, e detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Per stabilire se X SA è un IF o una NFE sono determinanti le normative applicabili nel Paese Y.

Esempio 115: la stessa situazione descritta nell'Esempio 114 si risolve con esito diverso se X SA è residente nel Paese Z, il quale non ha attuato lo scambio automatico di informazioni. Per stabilire se X SA è un IF o una NFE sono determinanti le normative applicabili in Svizzera in riferimento al conto finanziario detenuto in Svizzera (cfr. n. 2.2).

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, le NFE si suddividono in NFE passive e NFE attive. Per questa differenziazione, relativamente a un conto detenuto in Svizzera, sono rilevanti le norme applicabili in Svizzera (cfr. n. 4.9.1 e 4.9.2) indipendentemente dalla Giurisdizione di residenza dell'ente. Al contrario, le NFE svizzere che detengono un conto in un IF estero devono osservare le regole pertinenti nel rispettivo Paese. Di conseguenza, la presente direttiva illustra unicamente la classificazione delle NFE svizzere e estere relativamente ai conti detenuti in Svizzera. Per quanto concerne le NFE classificate come attive sulla base del tipo di redditi e di valori patrimoniali (cfr. n. 4.9.2.2), un IF svizzero tenuto alla comunicazione può tuttavia concedere alle NFE estere la possibilità di scegliere se basarsi sul diritto della Giurisdizione di residenza per definire le varie categorie di redditi passivi.

Esempio 116: la X SA è una NFE, detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione ed è residente nel Paese Y, che ha attuato lo scambio automatico di informazioni. Per stabilire se X SA è una NFE attiva o passiva, sono generalmente determinanti le normative applicabili in Svizzera in riferimento al conto finanziario detenuto in Svizzera (cfr. n. 4.9.1 e 4.9.2). In merito alla definizione delle varie categorie di redditi passivi, la X SA può basarsi sul diritto del Paese Y, a condizione che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione preveda tale opzione.

Esempio 117: la stessa situazione descritta nell'Esempio 116 si risolve con esito diverso se X SA è residente nel Paese Z, che non ha attuato lo scambio automatico di informazioni. Per stabilire se X SA è una NFE attiva o passiva, sono generalmente determinanti le normative applicabili in Svizzera in riferimento al conto finanziario detenuto in Svizzera (cfr. n. 4.9.1 e 4.9.2). In merito alla definizione delle varie categorie di redditi passivi, la X SA può basarsi sul diritto del Paese Z, a condizione che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione preveda tale opzione.

La distinzione tra NFE passive e attive non corrisponde esattamente alla distinzione tra società di sede (art. 2 lett. a ORD-FINMA) e i restanti enti, adottata degli IF svizzeri nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro. Sebbene le NFE classificate come società di sede sono tipicamente trattate quali NFE passive, mentre i «non-enti» sono qualificati di norma quali NFE attive, vi possono essere delle differenze dati i requisiti dettagliati applicati nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

Esempio 118: la X SA è una NFE che nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro non è considerata una società di sede in base alle attività operative accessorie. X SA non soddisfa tuttavia i requisiti di una NFE attiva in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali (cfr. n. 4.9.2.2), poiché l'attività operativa accessoria non è sufficiente per il raggiungimento della soglia necessaria in termini di redditi lordi (più del 50 % dei redditi lordi di X SA derivano da redditi passivi). Poiché X SA non può essere qualificata come NFE attiva neppure in altro modo, essa è considerata una NFE passiva.

In alternativa gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono accordare ai loro clienti la possibilità di basarsi sul diritto della loro Giurisdizione di residenza per determinare se sono NFE attive o passive, premesso che i clienti siano residenti in una Giurisdizione che prevede tali norme. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono ritenere che tutte le Giurisdizioni che hanno implementato lo SCC contemplino tali norme.

4.9.1 NFE passiva

L'espressione «NFE passiva» indica:

- una NFE che non è una NFE attiva (una «vera» NFE passiva); o
- un ente di investimento amministrato professionalmente in una Giurisdizione non partecipante.

Affinché un ente sia considerato una «vera» NFE passiva, esso deve qualificarsi in una prima fase come NFE, ovvero sia non come IF (cfr. n. 2.2 e 4.9). In una seconda fase occorre verificare se la NFE che detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione, si qualifichi come NFE attiva (cfr. n. 4.9.2). Se così non fosse, si tratta di una «vera» NFE passiva.

Oltre alle «vere» NFE passive, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono trattare quali NFE passive gli enti che, in base alle norme applicabili nella loro Giurisdizione di residenza, sono considerati enti d'investimento amministrati professionalmente e quindi IF (cfr. n. 2.1.3), ma che tuttavia dal punto di vista svizzero sono residenti in una Giurisdizione non partecipante (cfr. n. 4.6).

Per entrambi i tipi di NFE passive gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono determinare le persone che esercitano il controllo sull'ente e comunicarle, qualora queste siano residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. n. 1.3.2 e 6). In caso di enti d'investimento amministrati professionalmente in una Giurisdizione non partecipante, l'identificazione e la comunicazione delle persone esercitanti il controllo oggetto di comunicazione sono sempre necessarie.

Esempio 119: in base alle norme applicabili nella propria Giurisdizione di residenza, la X SA è un ente di investimento amministrato professionalmente e dal punto di vista svizzero è residente in una Giurisdizione partecipante. La X SA detiene un conto finanziario in un IF svizzero tenuto alla comunicazione. In base alla residenza in una Giurisdizione partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta la X SA quale IF (e non quale NFE passiva).

Esempio 120: la stessa situazione dell'Esempio 119 si risolve con esito diverso se dal punto di vista svizzero la X SA è residente in una Giurisdizione non partecipante. In base alla residenza in una Giurisdizione non partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tratta la X SA non quale IF bensì quale NFE passiva.

4.9.2 NFE attiva

4.9.2.1 In generale

L'espressione «NFE attiva» indica una NFE che detiene un conto finanziario presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione e che soddisfa i requisiti di almeno una delle seguenti categorie (cfr. sezione VIII parte D punto 9 SCC):

- NFE attive in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali (cfr. n. 4.9.2.2);
- società di capitali qualificate quotate in borsa ed enti ad esse collegati (cfr. n. 4.9.2.3);
- enti statali, organizzazioni internazionali, banche centrali ed enti di proprietà esclusiva di tali NFE (cfr. n. 4.9.2.4);
- NFE holding (cfr. n. 4.9.2.5);
- NFE start-up (cfr. n. 4.9.2.6);
- NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione (cfr. n. 4.9.2.7),
- *treasury center* facenti parte di un gruppo non finanziario (cfr. n. 4.9.2.8);
- NFE *non-profit* (cfr. n. 4.9.2.9);
- controparte centrale (cfr. n. 4.9.2.10).

Per determinare la qualificazione di un ente ai fini dello scambio automatico di informazioni occorre in una prima fase stabilire se si tratta di un IF (cfr. n. 2.2). Soltanto gli enti che non sono IF possono qualificarsi come NFE. Gli enti che al contempo soddisfano i requisiti di una NFE holding (cfr. n. 4.9.2.5), di una NFE start-up (cfr. n. 4.9.2.6), di una NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione (cfr. n. 4.9.2.7) o di un *treasury center* facente parte di un gruppo non finanziario (cfr. n. 4.9.2.8) sono tuttavia esclusi dalla definizione di ente d'investimento. In una seconda fase bisogna verificare se l'ente in questione è una NFE attiva o passiva. Affinché un ente sia considerato una NFE attiva deve soddisfare i requisiti di almeno una delle categorie sopra elencate. Se così non fosse, si tratta di una NFE passiva.

4.9.2.2 NFE attive in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali

Una NFE è ritenuta attiva in base al tipo di redditi della NFE e al tipo di valori patrimoniali detenuti se cumulativamente sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- meno del 50 per cento del reddito lordo della NFE per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e
- meno del 50 per cento dei valori patrimoniali della NFE nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono valori patrimoniali che producono o sono detenuti al fine di produrre reddito passivo.

Per il conteggio della soglia del 50 per cento in riferimento ai valori patrimoniali di una NFE, si considerano i valori di mercato e contabili indicati nel bilancio della NFE. L'espressione «detenuti» indica un valore patrimoniale iscritto all'attivo nel bilancio della NFE. In merito al raggiungimento del valore soglia, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non ha l'obbligo di verificare un'autocertificazione in base a un bilancio eventualmente disponibile (cfr. n. 6.3.6).

Esempio 121: la società X SA è una NFE con un'attività operativa nel settore non finanziario (ad es. una panetteria) e realizza i suoi redditi lordi prevalentemente grazie a questa attività operativa (niente redditi passivi). Tutte le attività finanziarie detenute da X SA sono destinate all'esercizio dell'attività operativa. X SA si qualifica come NFE attiva in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali.

Esempio 122: la stessa situazione descritta nell'Esempio 121 si risolve con esito diverso se la società X SA detiene inoltre un ampio portafoglio di titoli che, rispetto alla sua attività operativa,

genera tuttavia redditi trascurabili (redditi passivi). Anche se i redditi lordi rappresentano redditi passivi per meno del 50 per cento, X SA non si qualifica come NFE attiva in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali, qualora il valore del portafoglio titoli superi quello degli altri valori patrimoniali necessari per l'attività operativa, poiché con più del 50 per cento dei valori patrimoniali si potrebbero realizzare redditi passivi.

Per determinare se si tratta di una NFE attiva in base al tipo di redditi e di valori patrimoniali, bisogna considerare le seguenti categorie di redditi come redditi passivi:

- a. dividendi;
- b. interessi;
- c. redditi analoghi agli interessi (ad es. pagamenti sostitutivi su interessi);
- d. redditi da locazione e licenze, ad eccezione dei redditi da locazioni e licenze realizzati almeno in parte da dipendenti di una NFE nell'ambito di un'attività aziendale attiva;
- e. rendite;
- f. utili netti (utili al netto delle perdite) dalla vendita e dal commercio di beni patrimoniali che generano redditi passivi descritti alle lettere da a) a e);
- g. utili netti dalle operazioni con beni patrimoniali (comprese le operazioni a termine negoziate o meno in borsa, le opzioni e le operazioni analoghe);
- h. utili netti da operazioni di valute estere;
- i. redditi netti da *swap*; e
- j. importi da contratti di assicurazione con valore di riscatto.

Non è determinante se con una categoria di redditi si realizzano effettivamente redditi passivi durante il periodo di valutazione, ma se con tale categoria è possibile realizzare reddito passivo. Ad esempio, con risorse liquide (contanti) si possono realizzare redditi passivi (interessi).

Esempio 123: la società X SA detiene vari immobili e dispone di personale proprio che si occupa della locazione e dell'amministrazione immobiliare. I redditi da locazione conseguiti non sono classificabili come redditi passivi.

Esempio 124: la stessa situazione descritta nell'Esempio 123 si risolve con esito diverso se X SA ha affidato a un terzo la locazione e l'amministrazione degli immobili. I redditi da locazione conseguiti sono classificabili come redditi passivi.

Non sono considerati redditi passivi:

- i redditi da dividendi, interessi, redditi da locazione e licenze di enti collegati (cfr. n. 5.7), a condizione che i redditi dell'ente collegato, da cui provengono i dividendi, gli interessi e i redditi da locazione e licenze, non rappresentino redditi passivi;
- nel caso di NFE che operano regolarmente come commercianti di beni patrimoniali, i redditi da operazioni realizzate nell'ambito dell'attività consueta non sono considerati redditi passivi.

4.9.2.3 Società di capitali qualificate quotate in borsa ed enti ad esse collegati

Una NFE è da ritenersi attiva qualora soddisfi i requisiti di una società di capitali qualificata quotata in borsa o di un ente collegato (cfr. n. 5.7) di un ente quotato in borsa. Mentre solo gli enti collegati di una società di capitali qualificata quotata in borsa, che a loro volta sono società di capitali, sono esclusi dalla definizione della persona oggetto di comunicazione (cfr. n. 4.4), tutti gli enti collegati di una società di capitali qualificata sono considerati quali NFE attive.

L'espressione «società di capitali qualificata quotata in borsa» indica una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su un mercato dei valori mobiliari regolamentato (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 197, n. marg. 128). In concreto, per qualificarsi tale devono essere superati i due test descritti qui di seguito:

- il «test degli scambi regolari», che richiede un volume minimo di titoli scambiati su base continuativa;
- il «test del mercato dei valori mobiliari regolamentato», che richiede il riconoscimento e la regolamentazione del mercato dei valori mobiliari da parte delle autorità oltre a un volume annuale minimo di scambi sul mercato.

Il «test degli scambi regolari» richiede che:

- un volume non trascurabile di titoli di ciascuna classe di una società di capitali sia stato scambiato durante almeno 60 giorni lavorativi nel corso dell'ultimo anno civile su almeno un mercato dei valori mobiliari regolamentato; e
- il volume annuale aggregato degli scambi di ciascuna classe di titoli sui mercati dei valori mobiliari regolamentati abbia raggiunto nel corso dell'ultimo anno civile almeno il 10 per cento dei titoli in circolazione della classe pertinente.

Una classe di titoli soddisfa solitamente il «test degli scambi regolari» per un determinato anno civile se i titoli corrispondenti sono scambiati su un mercato dei valori mobiliari regolamentato nel corso dell'anno civile corrispondente e sono offerti regolarmente e attivamente per l'acquisto o la vendita dai *market maker* nell'ambito della loro consueta attività ai clienti che non sono persone loro vicine o loro collegate e se tali transazioni sono effettivamente eseguite (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 193, n. marg. 114).

Il «test del mercato dei valori mobiliari regolamentato» richiede che:

- il mercato dei valori mobiliari sia riconosciuto e regolamentato dalle autorità; e
- il volume annuale minimo di scambi sul mercato dei valori mobiliari (o presso un operatore del mercato) in ognuno dei tre anni civili precedenti superi 1 miliardo°USD. Se un mercato dei valori mobiliari è costituito da più segmenti, ai fini di questo test ogni segmento deve essere considerato come un mercato distinto.

SIX Swiss Exchange e BX Berne eXchange sono mercati riconosciuti di valori mobiliari.

Se nel caso specifico una società soddisfa sia il «test degli scambi regolari» sia il «test del mercato dei valori mobiliari regolamentato», l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può basarsi sull'autocertificazione della società e non ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati sulla base di cifre concrete (cfr. n. 6.3.6). L'autocertificazione deve tuttavia essere plausibile (cfr. n. 6.3.6, 6.4.5, 6.5.6).

4.9.2.4 Enti statali, organizzazioni internazionali, banche centrali ed enti di proprietà esclusiva di tali NFE

Una NFE è considerata attiva qualora corrisponda a un ente statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un ente di proprietà esclusiva di una o più delle suddette istituzioni.

4.9.2.5 NFE holding

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE holding. L'espressione «NFE holding» indica una NFE qualora:

- sostanzialmente tutte le attività della NFE consistono nel possesso (completo o parziale) delle azioni in circolazione di una o più società affiliate le cui attività sono diverse da quelle di un IF, oppure
- nel finanziamento e nella fornitura di servizi per queste affiliate.

L'espressione «sostanzialmente tutte le attività» indica in questo contesto almeno l'80 per cento dei redditi lordi di un ente. La soglia dell'80 per cento può essere raggiunta tramite l'attività di holding stessa, il finanziamento o la fornitura di servizi per le affiliate, che sono enti collegati, o attraverso una combinazione di entrambe le attività. Il concetto di società affiliata comprende ogni società di capitale le cui azioni in circolazione sono, direttamente o indirettamente, completamente o in parte, detenute dalla NFE.

Affinché una società di capitali sia considerata un'affiliata di una NFE, è necessaria una quota di partecipazione di almeno il 10 per cento nel capitale azionario o sociale. Se un IF svizzero tenuto alla comunicazione offre ai propri clienti la possibilità di decidere se essere una NFE attiva o passiva in virtù del diritto della loro Giurisdizione di residenza, può essere applicata anche un'altra definizione (cfr. n. 4.9).

Esempio 125: la società holding H è una NFE. La società holding H realizza il 70 per cento del proprio reddito lordo con l'attività di holding stessa e con il finanziamento e la fornitura di servizi per le società affiliate che sono enti collegati. In aggiunta, la società holding H funge da centro di distribuzione per i beni prodotti dalle società affiliate. I redditi derivanti da questa attività accessoria rappresentano redditi attivi (ossia non si tratta di redditi passivi) e ammontano al 30 per cento dei redditi lordi della società holding H. Sebbene i redditi dall'attività di holding stessa nonché dal finanziamento e dalla fornitura di servizi per le società affiliate non siano sufficienti per raggiungere la soglia dell'80 per cento, la società holding H è considerata una NFE attiva, poiché la soglia dell'80 per cento è raggiunta se si tiene conto dei redditi «attivi».

Anche se sono soddisfatti i requisiti sopra illustrati delle NFE holding, gli enti attivi (o che si qualificano) come fondi d'investimento non sono considerati NFE attive. A tale scopo sono da ritenersi fondi d'investimento ad es. i fondi di *private equity*, i fondi di *venture capital*, i cosiddetti *leveraged buyout fund* o altri veicoli d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento.

4.9.2.6 NFE start-up

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE *start-up*. L'espressione «NFE *start-up*» indica una NFE che:

- non esercita ancora un'attività;
- non ha esercitato un'attività neppure in passato;
- investe capitale in valori patrimoniali allo scopo di esercitare un'attività diversa da quella di un IF; e
- è stata costituita al massimo 24 mesi fa.

La NFE non rientra più nella sottocategoria di NFE attiva decorsi 24 mesi dalla data della sua costituzione.

4.9.2.7 NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione. L'espressione «NFE in corso di liquidazione o riorganizzazione» indica una NFE che:

- negli ultimi cinque anni non è stata un IF; e

- sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzazione al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività diversa da quella di un IF (cfr. sezione VIII parte D punto 9 lettera f SCC).

4.9.2.8 Treasury center facenti parte di un gruppo non finanziario

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE *treasury center* facente parte di un gruppo non finanziario. L'espressione «*treasury center* facente parte di un gruppo non finanziario» indica una NFE che:

- si occupa principalmente di servizi di finanziamento o di copertura per gli enti collegati che non sono IF;
- non fornisce servizi di finanziamento o di copertura agli enti che non sono enti collegati; e
- fa parte di un gruppo non finanziario.

Il concetto di «gruppo non finanziario» indica un ente collegato di un gruppo (cfr. n. 5.7) che non è un gruppo finanziario. Ai fini dello scambio automatico di informazioni, per «gruppo finanziario» si intende un ente collegato di un gruppo che:

- conta tra i membri del gruppo almeno un IF; e
- durante il triennio che termina il 31 dicembre antecedente l'esercizio determinante (o durante il periodo di esistenza del gruppo, a seconda di quale periodo è più breve) soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
 - più del 25 per cento dei redditi lordi del gruppo sono redditi passivi;
 - più del 25 per cento dei valori patrimoniali del gruppo producono o sono detenuti al fine di produrre redditi passivi; o
 - più del 5 per cento dei redditi lordi del gruppo sono da attribuire ai membri del gruppo che si qualificano come IF.

I redditi lordi che provengono dalle transazioni tra membri del gruppo nonché i valori patrimoniali che ne risultano non sono rilevanti per il calcolo dei pertinenti valori soglia.

4.9.2.9 NFE non-profit

Una NFE è considerata attiva qualora soddisfi i requisiti di una NFE *non-profit*. L'espressione «NFE *non-profit*» indica una NFE che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- è stata costituita ed è gestita nella sua Giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua Giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola od orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
- è esente dall'imposta sul reddito/sull'utile nella sua Giurisdizione di residenza;
- non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sui valori patrimoniali;
- le leggi applicabili della Giurisdizione di residenza della NFE o gli atti costitutivi della NFE non consentono che il reddito o i valori patrimoniali della NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un ente non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole della NFE, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni

acquistati dalla NFE. Inoltre, il reddito o i valori patrimoniali possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un ente non caritatevole a titolo di adeguata indennità per l'uso della sua proprietà;

- le leggi applicabili della Giurisdizione di residenza della NFE o gli atti costitutivi della NFE prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento della NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un ente statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al Governo della Giurisdizione di residenza della NFE o a una sua suddivisione politica.

4.9.2.10 Controparte centrale

Si considerano NFE attive le infrastrutture del mercato finanziario secondo l'articolo 2 lettera a numero 3 della LInFi che svolgono un'attività soggetta ad autorizzazione ai sensi di questa legge.

5 Definizioni particolari

5.1 Attività finanziarie

Il termine «attività finanziarie» include valori mobiliari (ad es. azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad es. *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), contratti di assicurazione o contratti assicurativi di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *future* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti assicurativi di rendita. Il termine «attività finanziarie» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare (cfr. sezione VIII parte A punto 7 SCC). Indipendentemente dal tipo di finanziamento, il termine «Attività finanziaria» non include gli interessi diretti in un bene immobiliare (i termini «direkt gehaltene» e «unmittelbare» devono essere intesi qui come equivalenti).

Non rientrano tra le attività finanziarie i valori patrimoniali di carattere non finanziario (ad es. immobili, aerei, imbarcazioni, opere d'arte) detenuti direttamente dall'ente. Tuttavia, questi valori patrimoniali vanno eventualmente comunicati come parte del patrimonio del trust.

5.2 Conto collettivo (relazioni collettive)

Nel caso di un conto / deposito in possesso comune i cointestatari possono disporre solo congiuntamente (conto collettivo; [«e/e»]), mentre nel caso di un conto / deposito congiunto (conto congiunto; [«e/o»]) ogni cointestatario è autorizzato a disporre individualmente e illimitatamente dei valori contabilizzati e del credito disponibile.

Le disposizioni che disciplinano le relazioni collettive per i conti e i depositi collettivi e per i conti e i depositi congiunti si applicano se un IF svizzero tenuto alla comunicazione gestisce un conto e/o un deposito oggetto di comunicazione per più titolari del conto. Se almeno una persona oggetto di comunicazione è cointestatario in una relazione collettiva, tutti i valori patrimoniali contabilizzati devono essere attribuiti nella loro totalità ad ogni persona oggetto di comunicazione indipendentemente dalla loro quota di titolarità. Ciò vale sia per i valori soglia e le regole di aggregazione rilevanti che ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione.

Esempio 126: una persona fisica residente nel Paese A e un'altra persona fisica residente nel Paese B sono cointestatari di un conto congiunto presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione (conto preesistente). Poiché al giorno di riferimento il saldo del conto è superiore a CHF[°]1 milione, viene eseguita la procedura di verifica rafforzata per i conti di importo rilevante

per ciascuna delle due persone oggetto di comunicazione. Inoltre, nel quadro degli obblighi di comunicazione l'IF svizzero deve comunicare all'AFC il saldo totale, l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi nonché il totale degli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di beni patrimoniali per ogni persona oggetto di comunicazione.

Nell'ambito di una relazione collettiva le società semplici possono essere trattate sia come strutture giuridiche che come associazioni di più persone fisiche.

Se cambiano le circostanze riguardanti una persona oggetto di comunicazione che è cointestatario in una relazione collettiva, l'IF tenuto alla comunicazione esegue gli accertamenti richiesti solo per il cointestatario interessato conformemente agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale (cfr. n. 6). Ciò si applica per analogia alle successioni ereditarie (cfr. n. 3.12.14).

Se un conto e/o un deposito oggetto di comunicazione è gestito come relazione collettiva per una persona fisica e un ente, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione applica per ogni cointestatario le regole di adeguata verifica per i conti di persone fisiche (cfr. n. 6.2 e 6.3) o per i conti di enti (cfr. n. 6.4 e 6.5).

Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tiene per la stessa persona oggetto di comunicazione una relazione cliente/conto nonché una seconda relazione cliente/conto per la relazione collettiva di cui questa persona è cointestatario, ai fini dello scambio automatico di informazioni l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare entrambe le relazioni cliente/conto separatamente o congiuntamente (cfr. n. 3.1).

5.3 Piani per le partecipazioni di collaboratore

Questo capitolo descrive le peculiarità dei piani di partecipazione di collaboratore. Il concetto di «partecipazione di collaboratore» deve essere inteso secondo la normativa svizzera relativa all'imposta sul reddito e quindi comprende i diritti di partecipazione riconducibili a un rapporto di lavoro estinto, esistente o futuro con un datore di lavoro¹¹. Occorre fare una distinzione tra partecipazioni di collaboratore vere e proprie e partecipazioni improprie. Sono considerate partecipazioni vere e proprie le azioni¹² e opzioni di collaboratore nonché le aspettative su azioni di collaboratore. Per queste ultime si prevede che il collaboratore acquisisca in un secondo tempo un determinato numero di azioni a titolo gratuito o a condizioni di favore. Il trasferimento delle azioni solitamente dipende dalle condizioni, ad es. dall'esistenza di un rapporto di lavoro (nel caso delle cosiddette *restricted share units*) o se vengono raggiunti gli obiettivi di prestazione (nel caso delle cosiddette *performance share units*). Sono considerate partecipazioni improprie di collaboratore i sistemi di incentivazione legati al capitale proprio o al corso delle azioni, che non prospettano al collaboratore nessuna partecipazione al capitale proprio del datore di lavoro, ma solo una prestazione pecuniaria stabilita in base al rendimento del titolo di base. Esempi di partecipazioni improprie di collaboratore sono le cosiddette *phantom stocks* (azioni virtuali) e i cosiddetti *stock appreciation rights* (opzioni virtuali).

¹¹ Per datore di lavoro si intende la società, la società del gruppo o lo stabilimento d'impresa in cui è impiegato il collaboratore. Vi rientrano anche i cosiddetti datori di lavoro di fatto, ad es. in caso di trasferimento di collaboratori tra società del gruppo.

¹² Altri titoli di partecipazione diretta dei collaboratori al capitale sociale del datore di lavoro (compreso quello di una società del gruppo) – in particolare i certificati di partecipazione o le quote di società cooperative – sono trattati come azioni di collaboratore. Per rendere più agevole la lettura, di seguito si parla esclusivamente di azioni di collaboratore. Le partecipazioni di collaboratore sotto forma di capitale di terzi o di aspettative su partecipazioni al capitale di terzi devono essere trattate in maniera analoga.

5.3.1 Classificazione come attività finanziarie (*financial assets*) e motivazione dei conti finanziari

In linea di principio le partecipazioni di collaboratore sono considerate attività finanziarie ai sensi dello SCC solo dopo che sono state tassate come reddito da attività lucrativa. Per quanto concerne la definizione del momento in cui avviene la conversione in attività finanziarie, per ogni conto un IF svizzero tenuto alla comunicazione può:

- basarsi sui dati del datore di lavoro (purché disponibili); o
- applicare le seguenti regolamentazioni in base alla normativa svizzera relativa all'imposta sul reddito.

Agli IF svizzeri tenuti alla comunicazione non viene chiesto di stabilire autonomamente il momento della tassazione secondo la legislazione estera, nel caso in cui ciò non venga comunicato dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro non fornisce i dati modificati, in caso di cambiamenti importanti delle circostanze, ad es. in caso di cambio di domicilio transfrontaliero, tali istituti non sono neppure tenuti ad accettare spontaneamente la modifica del trattamento fiscale né a effettuare chiarimenti in merito.

Se un IF svizzero tenuto alla comunicazione non si basa o non può basarsi sui dati del datore di lavoro, si applicano le seguenti regolamentazioni conformemente alla normativa svizzera relativa all'imposta sul reddito. Per attività finanziarie ai sensi dello SCC pertanto si intendono:

- le azioni di collaboratore libere e bloccate; e
- le opzioni di collaboratore.

Per contro, non sono attività finanziarie ai sensi dello SCC:

- le aspettative su azioni e opzioni di collaboratore che durante il cosiddetto periodo di maturazione (*vesting*) rappresentano un diritto condizionato e revocabile, poiché quest'ultimo dipende in particolare dal mantenimento del rapporto di lavoro o dal conseguimento di obiettivi di prestazione; e
- le partecipazioni improprie di collaboratore.

La custodia di partecipazioni di collaboratore, considerate come attività finanziarie, a nome dei collaboratori o del datore di lavoro (che può anche essere l'IF stesso), solitamente costituisce un conto di custodia e quindi un conto finanziario ai sensi dello SCC. In questo contesto il concetto di custodia è da intendersi in senso lato e può essere adottato da diversi tipi di IF¹³, in particolare da IF, società veicolo (a titolo fiduciario di partecipazioni di collaboratore) o amministratori (mediante la registrazione delle partecipazioni di collaboratore attribuite ai singoli collaboratori). La custodia di partecipazioni di collaboratore che non si qualificano come attività finanziarie non costituisce un conto finanziario ai sensi dello SCC. Se un IF provvede alla custodia di entrambi i tipi di partecipazione di collaboratori per questi ultimi o per un datore di lavoro, si deve supporre l'esistenza di un conto finanziario che comprende solo le partecipazioni di collaboratore da considerare come attività finanziarie.

¹³ Il fatto che un datore di lavoro, in qualità di intermediario per i suoi collaboratori, detiene partecipazioni di collaboratore da considerare come attività finanziarie su un conto omnibus a lui intestato presso un IF, solitamente di per sé non implica che egli si qualifichi come IF, poiché gestisce il deposito omnibus nella sua funzione di datore di lavoro e non nell'ambito della sua attività aziendale.

5.3.2 Responsabilità degli istituti finanziari svizzeri

La responsabilità degli IF svizzeri tenuti alla comunicazione di adempiere agli obblighi di adeguata verifica¹⁴ e comunicazione connessi alla custodia delle partecipazioni di collaboratore si riferisce esclusivamente ai conti finanziari gestiti ai sensi dello SCC e dipende dalla forma scelta. Se più IF sono coinvolti nella custodia di partecipazioni di collaboratore, gli obblighi di adeguata verifica e comunicazione devono essere adempiuti dall'IF più vicino al collaboratore (ossia di solito la società veicolo o l'amministratore). In particolare si distinguono i seguenti casi:

- a. L'IF (banca, società veicolo o amministratore) gestisce conti finanziari separati, intestati ai singoli collaboratori.

Il singolo collaboratore è considerato titolare di un conto finanziario e pertanto deve essere adeguatamente documentato e – se è una persona oggetto di comunicazione – deve essere comunicato.

- b. L'IF (banca, società veicolo o amministratore) gestisce un conto omnibus intestato al datore di lavoro (omnibus account) con sottoconti separati per ogni collaboratore.

I sottoconti devono essere trattati come conti finanziari separati ai sensi dello SCC. Il singolo collaboratore viene pertanto considerato come titolare del conto finanziario e deve essere adeguatamente documentato. Inoltre, se è una persona oggetto di comunicazione, deve essere comunicato.

Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non può ricevere direttamente dal collaboratore la documentazione richiesta nel quadro degli obblighi di adeguata verifica, tale documentazione deve essere richiesta indirettamente al datore di lavoro.

- c. L'IF gestisce un conto finanziario intestato a una società veicolo o a un amministratore.

Le società veicolo (indipendentemente dalla loro forma giuridica) che sono state costituite esclusivamente per la custodia delle partecipazioni di collaboratore e gli amministratori di queste ultime di solito sono considerati IF ai sensi dello SCC. In questo caso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione considera la società veicolo o l'amministratore come titolare del conto e applica i relativi obblighi di adeguata verifica. In questo caso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve identificare i singoli collaboratori della struttura e non sussistono obblighi di comunicazione connessi al conto della società veicolo o dell'amministratore. È comunque opportuno rilevare che la società veicolo o l'amministratore stesso gestisce i conti di custodia per i collaboratori e deve produrre la relativa documentazione e comunicare eventualmente tali conti (a seconda della struttura si applica il punto a) o b) per la società veicolo o per l'amministratore).

5.3.3 Comunicazione del saldo o del valore del conto

La comunicazione del saldo o del valore del conto riguarda solo le partecipazioni di collaboratore che sono considerate attività finanziarie (cfr. n. 5.3.1).

In linea di principio il valore delle partecipazioni di collaboratore determinato ai fini della comunicazione del saldo o del valore del conto è calcolato allo stesso modo di quello determinato ai fini della comunicazione al titolare del conto (cfr. n. 1.3.2.3.8). Per quanto riguarda le azioni di collaboratore bloccate, considerate come attività finanziarie, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha la facoltà di comunicare le azioni al valore venale effettivo o ridotto secondo la normativa svizzera relativa all'imposta sul reddito.

¹⁴ In linea di principio per gli istituti finanziari svizzeri vigono gli obblighi generali di adeguata verifica (cfr. n. 6), ma i relativi rimandi alle procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. n. 5.5) rimangono validi anche nel caso in cui in determinate circostanze un IF svizzero debba rispettare solo obblighi di adeguata verifica limitati, se connessi a conti di custodia delle partecipazioni di collaboratore.

5.3.4 Comunicazione di pagamenti

In linea di principio le transazioni connesse alle partecipazioni di collaboratore sono solo pagamenti rilevanti ai sensi dello SCC, se le partecipazioni di collaboratore interessate sono considerate attività finanziarie (cfr. n. 5.3.1) e se viene effettivamente versato un importo. Nel caso in cui un IF svizzero tenuto alla comunicazione non si basi o non possa basarsi sui dati del datore di lavoro, si applicano le norme riportate nella tabella seguente. Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione dispone dei dati del datore di lavoro secondo cui una transazione riportata nella tabella come oggetto di comunicazione costituisce reddito da lavoro, questa transazione può essere esonerata dall'obbligo di comunicazione (poiché in questo caso non si tratta di un'attività finanziaria, cfr. n. 5.3.1).

Azioni di collaboratore	
Consegna di azioni di collaboratore ai collaboratori	Evento irrilevante Da osservare: le azioni di collaboratore ricevute sono attività finanziarie e devono essere considerate per calcolare il saldo o il valore del conto.
Dividendi connessi alle azioni di collaboratore	Evento da classificare come dividendi.
Scadenza del periodo di attesa per le azioni di collaboratore bloccate	Evento irrilevante
Restituzione delle azioni di collaboratore al datore di lavoro con controprestazione in contanti (ad es. alla cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un impegno regolamentare o contrattuale)	Controprestazione del datore di lavoro: evento da classificare come provento dell'alienazione.
Scambio di azioni di collaboratore (ad es. in caso di fusioni o acquisizioni)	Evento irrilevante Da osservare: le azioni di collaboratore ricevute sono attività finanziarie e devono essere considerate per calcolare il saldo o il valore del conto.
Restituzione di azioni di collaboratore al datore di lavoro senza controprestazione	Evento irrilevante
Alienazione di azioni di collaboratore	Evento da considerare come provento dell'alienazione.
Alienazione di azioni di collaboratore esclusivamente al fine di coprire le imposte alla fonte e gli oneri sociali in diretta correlazione con l'evento tassato come reddito da attività lucrativa (solo consegna del numero netto delle azioni al collaboratore dopo aver pagato le imposte alla fonte e gli oneri sociali).	Evento irrilevante
Opzioni di collaboratore	
Consegna di opzioni di collaboratore	Evento irrilevante Da osservare: le opzioni di collaboratore ricevute sono attività finanziarie e devono essere

	considerate per calcolare il saldo o il valore del conto.
Scadenza del periodo di attesa per le opzioni di collaboratore bloccate, quotate in borsa	Evento irrilevante
Scadenza del periodo di attesa per le opzioni di collaboratore bloccate, non quotate in borsa	Evento irrilevante
Esercizio delle opzioni di collaboratore	Evento irrilevante Da osservare: le azioni di collaboratore ricevute sono attività finanziarie e devono essere considerate per calcolare il saldo o il valore del conto.
Liquidazione in contanti ricevuta in relazione a opzioni di collaboratore (<i>cash settlement</i>)	Evento da classificare come provento dell'alienazione.
Esercizio delle opzioni di collaboratore e alienazione delle azioni di collaboratore (<i>exercise and sale</i>)	Da trattarsi come eventi separati (cfr. esercizio delle opzioni di collaboratore e alienazione di azioni di collaboratore).
Scadenza senza risarcimento delle opzioni di collaboratore	Evento irrilevante
Alienazione di opzioni di collaboratore	Evento da classificare come provento dell'alienazione.

Aspettative	
Assegnazione delle aspettative •	Evento irrilevante
Proventi derivanti dalle aspettative durante il periodo di maturazione (<i>vesting</i>)	Evento irrilevante
Conversione delle aspettative in azioni di collaboratore (<i>vesting</i>)	Evento irrilevante Da osservare: le azioni di collaboratore ricevute sono attività finanziarie e devono essere considerate per calcolare il saldo o il valore del conto.
Scadenza senza risarcimento delle aspettative •	Evento irrilevante
Alienazione di azioni di collaboratore esclusivamente al fine di coprire le imposte alla fonte e gli oneri sociali in diretta correlazione con l'evento tassato come reddito da attività lucrativa (solo consegna del numero netto delle azioni al collaboratore dopo aver pagato le imposte alla fonte e gli oneri sociali).	Evento irrilevante
Partecipazioni improprie di collaboratore	
Qualsiasi vantaggio valutabile in denaro •	Evento irrilevante

Tabella 2

A condizione che non sia indicato altrimenti, i seguenti esempi si basano sulle prescrizioni riportate nella precedente tabella.

Esempio 127 (Aspettative): nel 2021 al collaboratore M viene assegnata un'aspettativa che non comporta alcuna comunicazione, poiché le aspettative non sono considerate attività finanziarie (cfr. n. 5.3.1). Per questo motivo essa è trascurabile ai fini della comunicazione del saldo o del valore del conto. Nel 2022 M riceve un pagamento equivalente ai dividendi dall'aspettativa. Anche ciò non deve essere comunicato poiché è legato ad attività non finanziarie (tassazione come reddito da attività lucrativa). Nel 2023 l'aspettativa viene convertita in azioni di collaboratore libere. La conversione non è soggetta ad obbligo di comunicazione. Tuttavia, le azioni di collaboratore libere sono considerate attività finanziarie (cfr. n. 5.3.1 e per analogia all'imposta sul reddito svizzera la tassazione come reddito da attività lucrativa avviene al momento della conversione). Nella comunicazione del saldo o del valore del conto per il 2023 occorre pertanto considerare il valore delle azioni di collaboratore libere. Nel 2024 M riceve un dividendo da azioni di collaboratore che come previsto per lo scambio automatico di informazioni deve essere comunicato, poiché è collegato ad attività finanziarie. Nel 2025 M vende le azioni di collaboratore; l'alienazione comporta la comunicazione dei proventi.

5.4 Titolare del conto

5.4.1 In generale

Solitamente il titolare del conto è il contraente di una relazione conto e/o deposito registrato nei sistemi di un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Se esiste una relazione collettiva conformemente al numero 5.2, in linea di principio ogni cointestatario è titolare del conto.

Si intende titolare del conto anche una società fiscalmente trasparente di partecipazione intermedia (*flow-through entity*, ad es. una società di sede conformemente alla CDB, un trust, una

fondazione ecc.) nonché le partnership trasparenti se queste sono dirette da un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Non si intendono titolari del conto gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali, o i partner, della società fiscalmente trasparente di partecipazione intermedia, registrati presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione.

Una persona fisica o un ente diverso da un IF (cfr. n. 2), che ha una relazione conto e/o deposito presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o simili non è considerata/o come detentrica o detentore del conto e/o del deposito. In questo caso il titolare è la persona per la quale viene gestita la relazione conto e/o deposito presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Quest'ultimo si basa sui dati che ha ricevuto conformemente alla CDB vigente o ad altre procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro ai fini dell'identificazione della controparte e della determinazione dell'avente economicamente diritto nell'avvio di un rapporto d'affari.

Nel caso dei trust il titolare del conto è il trust stesso (e non il *trustee*). Ciò vale indipendentemente dallo stato del trust ai fini dello scambio automatico di informazioni (solitamente una NFE passiva o un IF).

Esempio 128 Rapporto fiduciario: X detiene una relazione conto presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. X è partner di questo IF. X presenta a quest'ultimo un modulo A in cui dichiara che suo fratello B ha economicamente diritto ai valori patrimoniali gestiti nell'ambito della sua relazione conto. In questo caso il titolare del conto ai sensi dello standard è il *settlor* (persona B) e non X che ha una relazione conto a favore di B.

5.4.2 Trust

I *settlor*, *trustee*, protettori, beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo del trust sono considerati titolari del conto di un trust che è un IF. Se il titolare del conto è un *settlor*, *trustee*, beneficiario o protettore che è un ente, il trust, che si qualifica come IF, deve applicare il metodo «look-through», ovvero analizzare approfonditamente questo ente, e comunicare la o le persone che esercitano il controllo oggetto di comunicazione dell'ente (cfr. n. 3.5 nonché allegato 3, n. 11.3.1).

5.4.3 Assicurazioni

5.4.3.1 In generale

Nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, secondo la sezione VIII parte E punto 1 dello SCC il titolare del conto è qualsiasi persona avente diritto di:

- i. accedere al valore attuale (contratto di assicurazione con valore di riscatto) o al valore di riscatto (contratto assicurativo di rendita); oppure
- ii. modificare il beneficiario del contratto.

Se nessuna persona può accedere al valore attuale o di riscatto né può modificare il beneficiario del contratto, i titolari del conto sono tutte le persone nominate nel contratto quali assicurati e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo a un pagamento ai sensi del contratto.

Alla scadenza del contratto di assicurazione con valore di riscatto o del contratto assicurativo di rendita, è considerato titolare del conto ogni soggetto che secondo il contratto ha diritto a ricevere un pagamento.

5.4.3.2 Prima della scadenza

Secondo la LCA e la prassi giuridica svizzera, il diritto di riscatto e il diritto di nominare un beneficiario spettano unicamente allo stipulante.

Anche se esiste un beneficio irrevocabile, il suo beneficiario non può accedere al contratto o modificarlo senza l'intervento dello stipulante. Quest'ultimo, in caso di premorienza del beneficiario irrevocabile, è libero di nominare un nuovo beneficiario. Lo stipulante è pertanto il proprietario del contratto di assicurazione anche se esiste un beneficio irrevocabile, ragione per cui anche in questi casi rimane lo stesso titolare del conto secondo lo SCC.

Nel caso delle assicurazioni sulla vita, per definire il titolare del conto non è importante determinare l'avente economicamente diritto ai sensi della normativa sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (purché lo stipulante sia una persona fisica), poiché fino alla scadenza i diritti creati dall'assicurazione spettano esclusivamente allo stipulante (disposizione speciale che prevale sulla sezione VIII parte E punto 1, terzo periodo e seguenti SCC). È fatto salvo il caso di cessione secondo l'articolo 73 LCA.

Nel caso di un'assicurazione sulla vita di un terzo, il cui titolare è persona oggetto di comunicazione (stipulante) e quest'ultimo deceda, l'impresa di assicurazioni specificata che invia la comunicazione tratta il conto dello stipulante come prima del suo decesso finché quest'evento non le sia stato comunicato mediante un testamento già aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata. Da quel momento il conto può essere considerato «conto escluso».

Esempio 129 Assicurazione di rendita con beneficio revocabile: A è stipulante e assicurato di un'assicurazione riscattabile di rendita. La sua consorte è beneficiaria revocabile del rimborso dei premi in caso di decesso. A è titolare del conto ai sensi dello SCC.

Esempio 130 Assicurazione sulla vita altrui con beneficio revocabile: A è stipulante di un'assicurazione di capitali riscattabile conclusa sulla vita di sua moglie B. In caso di decesso di A, Z è beneficiaria revocabile. A è titolare del conto ai sensi dello SCC. Se A muore, il titolare del conto rimane invariato finché all'impresa di assicurazioni non viene comunicato il decesso di A (stipulante) mediante un testamento già aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata. Da quel momento il conto finanziario può essere considerato come conto escluso. Se B subentra nell'assicurazione come avente causa, si ha un nuovo conto di B. Si devono applicare a B i pertinenti obblighi di adeguata verifica e comunicazione.

Esempio 131 Assicurazione sulla vita altrui con beneficio irrevocabile: A è stipulante di un'assicurazione di capitali riscattabile conclusa sulla vita di sua moglie B. In caso di decesso di A, Z è beneficiaria irrevocabile delle prestazioni di sopravvivenza e decesso. A è titolare del conto ai sensi dello SCC. Se A muore, il titolare del conto rimane invariato finché all'impresa di assicurazioni non viene comunicato il decesso di A (stipulante) mediante un testamento già aperto, un atto di morte o in altra forma adeguata. Da quel momento il conto finanziario può essere considerato come conto escluso. Se B subentra nell'assicurazione come avente causa, si ha un nuovo conto di B. Si devono applicare a B i pertinenti obblighi di adeguata verifica e comunicazione.

Esempio 132: Pagamento del premio da parte di terzi: B è stipulante e assicurata di un'assicurazione di capitali riscattabile. Il premio viene pagato dal coniuge divorziato A. B è la titolare del conto ai sensi dello SCC.

Esempio 133 Polizza con più stipulanti: A e B sono stipulanti di un'assicurazione di rendita. B è l'assicurato. A e B sono titolari del conto ai sensi dello SCC.

Esempio 134 Cessione dei diritti creati dall'assicurazione: A è stipulante e assicurato di un'assicurazione di capitali riscattabile e ha ceduto i diritti creati dall'assicurazione alla consorte divorziata B secondo l'articolo 73 LCA. B è la titolare del conto ai sensi dello SCC. A rimane stipulante.

5.4.3.3 Dopo la scadenza

5.4.3.3.1 In generale

Alla scadenza di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita ogni persona che contrattualmente abbia diritto a ricevere un pagamento, se diversa dal titolare del conto, deve essere trattata come titolare di un nuovo conto (cfr. sezione VIII parte E punto 1 SCC).

Prima di erogare la prestazione a una persona fisica o a un ente che contrattualmente ha diritto a ricevere un pagamento da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o da un contratto assicurativo di rendita e che è diverso dall'attuale titolare del conto, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve farsi rilasciare da ognuno un'autocertificazione. Sono esclusi:

- i casi in cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione determina sulla base di informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili che l'ente non è una persona oggetto di comunicazione; e
- i casi di cui alla sezione VII parte B dello SCC.

Esempio 135: A è stipulante e assicurato di un'assicurazione di capitali riscattabile. Z è beneficiario revocabile delle prestazioni di sopravvivenza e decesso. A è il titolare del conto ai sensi dello SCC. Si verifica l'evento assicurato e la prestazione deve essere erogata. Il beneficiario revocabile Z va ora pure trattato come titolare del conto. Riguardo al periodo di scadenza, per i soggetti A e Z viene inviata una comunicazione distinta nelle singole Giurisdizioni in cui essi hanno la residenza fiscale. In entrambe le comunicazioni alla voce «saldo del conto» (*account balance*) deve essere assegnato l'attributo «conto chiuso» (*account closed*) e un valore del conto pari a 0. Nella comunicazione per Z deve essere comunicata la prestazione assicurativa alla voce «pagamento» (*payment*) all'interno del tipo «Other CRS» (CRS504).

Esempio 136: A è lo stipulante e l'assicurato di un'assicurazione riscattabile di rendita. Y è l'avente diritto delle prestazioni periodiche di rendita. A è il titolare del conto ai sensi dello SCC per tutta la durata del contratto. Anche Y deve essere considerato titolare del conto dalla decorrenza della rendita. Comunicazione relativa ad A: per tutta la durata del contratto deve essere inviata una comunicazione alla Giurisdizione in cui A ha la residenza fiscale. Alla voce «saldo del conto» (*account balance*) deve essere comunicato il singolo valore del conto «valore di riscatto». Alla voce «pagamento» (*payment*) all'interno del tipo «Other CRS» (CRS504) deve essere inserito l'importo 0. Comunicazione relativa a Y: dal periodo di scadenza del primo pagamento della rendita deve essere inviata una comunicazione alla Giurisdizione in cui Y ha la residenza fiscale. Alla voce «saldo del conto» (*account balance*) deve essere comunicato l'importo 0, poiché il beneficiario non ha diritto al valore di riscatto. Alla voce «pagamento» (*payment*) all'interno del tipo «Other CRS» (CRS504) deve essere riportata la singola prestazione di rendita secondo la pretesa di diritto civile, ossia se ci sono più beneficiari, la comunicazione deve essere effettuata in funzione delle singole prestazioni erogate a ciascun beneficiario.

5.4.3.3.2 Procedura alternativa per le assicurazioni individuali

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione può presumere che una persona fisica (diversa dal proprietario), beneficiaria di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita che riceve un'indennità di decesso, non sia una persona oggetto di comunicazione e può considerare tale conto finanziario diverso da un conto oggetto di comunicazione, a meno che l'IF tenuto alla comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione (cfr. sezione VII parte B SCC). L'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita è una persona oggetto di comunicazione se le informazioni raccolte dall'IF tenuto alla comunicazione ed associate al beneficiario contengono indizi di cui

alla parte B della sezione III dello SCC. Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione, tale istituto deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III dello SCC.

Al riguardo va osservato che questa procedura alternativa può essere applicata solo se è stata costituita una clausola beneficiaria.

5.4.3.3.3 Procedura alternativa per le assicurazioni collettive sulla vita

Un'impresa di assicurazioni specificata, oggetto di comunicazione, può trattare un conto finanziario sotto forma di contratto di assicurazione collettivo sulla vita con costituzione di capitale al di fuori della previdenza professionale (contratto di assicurazione con valore di riscatto o contratto assicurativo di rendita) come conto finanziario non oggetto di comunicazione fino al momento della scadenza della prestazione assicurativa nei confronti della persona avente diritto (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 153, n. marg. 13). Questa procedura alternativa è applicabile esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il contratto di assicurazione di gruppo con valore di riscatto o il contratto assicurativo di rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti / titolari di certificato;
- b. i dipendenti / titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
- c. l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente / titolare di certificato o beneficiario non supera USD°1 milione.

Per contratti di assicurazione collettivi sulla vita al di fuori della previdenza professionale nel senso di «contratti di assicurazione con valore di riscatto» si intendono i contratti che soddisfano le seguenti condizioni:

- i. il contratto prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e
- ii. applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

È ammesso tenere in considerazione eventuali riserve dovute a motivi di salute o fattori di rischio non basati su questioni di salute.

Per contratti di assicurazione collettivi sulla vita al di fuori della previdenza professionale nel senso di «contratti assicurativi di rendita» si intendono i contratti che garantiscono una copertura per le persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo (datore di lavoro nel senso riportato nella sezione precedente).

5.5 Procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro

Per «procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro», espressione utilizzata nella sezione VIII parte E punto 2 dello SCC, si intendono le procedure adottate da un IF svizzero tenuto alla comunicazione per adempiere agli obblighi di adeguata verifica conformemente agli oneri in materia di lotta al riciclaggio di denaro a cui questo IF soggiace. Queste procedure comprendono l'identificazione e la verifica del contraente (incluso l'accertamento dell'avente economicamente

diritto) e dei detentori del controllo come pure l'identificazione dell'oggetto e dello scopo della relazione d'affari auspicata e la sorveglianza continua.

Le condizioni relative alle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro si evincono dalla LRD, dall'ORD-FINMA, (comprese le disposizioni riportate nell'art. 32 e nell'art. 37 ORD-FINMA), dall'ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, dalle disposizioni emanate in materia dagli organismi di autodisciplina riconosciuti secondo l'articolo 24 della LRD nonché, per gli IF sottoposti alla CDB, dalla CDB attualmente applicabile (comprese le versioni precedenti delle norme per i conti esistenti).

5.6 Enti

Il concetto di «ente» comprende una persona giuridica o una struttura giuridica (ad es. una società di persone, un trust o una struttura giuridica assimilabile a un trust).

Per ente si intende chiunque non sia una persona fisica e svolga una funzione come ad es. *corporation, partnership, trust, fideicomiso, foundation (fondation, fondazione), company, co-operative, association*, oppure *associación en participación*.

Di seguito vengono elencate le persone giuridiche di diritto svizzero:

- società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata);
- società cooperative;
- associazioni;
- fondazioni.

Gli organismi di diritto svizzero sono (elenco non esaustivo):

- società di persone (società in accomandita e in nome collettivo).

Le società semplici possono essere trattate sia come strutture giuridiche che come raggruppamento di più persone fisiche in un contesto di relazione collettiva (cfr. n. 5.2):

- se una società semplice apre conti a suo nome, essi possono essere considerati come conti di enti e si possono applicare gli obblighi di adeguata verifica previsti dallo SCC per questo tipo di conti;
- se una società semplice apre conti a nome dei singoli soci, tali conti possono essere considerati conti a firma congiunta / conti congiunti ed è possibile applicare gli obblighi di adeguata verifica determinanti ai conti individuali conformemente allo SCC.

5.7 Ente collegato

Un ente è un «ente collegato» di un altro ente, se uno dei due enti controlla l'altro o se entrambi sono soggetti a un controllo comune.

Viene esercitato un controllo se complessivamente si posseggono direttamente o indirettamente più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un ente.

Per verificare il legame giuridico degli enti l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può basarsi sui dati del cliente nel quadro dell'autocertificazione.

Un ente è anche un «ente collegato» di un altro ente se uno dei due enti controlla l'altro indirettamente.

Esempio 137: l'ente A detiene più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale dell'ente B. A sua volta, quest'ultimo detiene più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale dell'ente C. L'ente C è un ente collegato dell'ente A, poiché l'ente A

detiene direttamente più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale dell'ente B e quest'ultimo, dal canto suo, detiene direttamente oltre il 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale dell'ente C. Ciò a prescindere dal fatto che l'ente A possieda più del 25 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale dell'ente C.

Secondo l'allegato dell'OSAIn per verificare il legame degli enti invece di questa definizione è possibile applicare la disposizione alternativa del commentario dell'OCSE relativo allo SCC. Di conseguenza, un ente è anche un «ente collegato» di un altro ente se:

- i. uno dei due enti controlla l'altro;
- ii. i due enti sono soggetti a controllo comune; o
- iii. i due enti sono enti di investimento di cui al numero 2.1.3 lettera b (cfr. anche sezione VIII parte A punto 6 lettera b SCC) sono soggetti a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica di tali enti di investimento.

5.8 Numeri d'identificazione fiscale esteri

Tutti gli Stati e i territori che attuano lo scambio automatico di informazioni secondo lo SCC sono tenuti a fornire informazioni sui numeri d'identificazione fiscale da loro rilasciati per le persone fisiche e gli enti sul Portale per lo scambio automatico di informazioni dell'OCSE (www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of information > Automatic exchange of information portal > CRS implementation and assistance > Tax Identification Numbers). Queste informazioni servono agli IF tenuti alla comunicazione per verificare la plausibilità delle autocertificazioni.

5.9 Prova documentale (*documentary evidence*)

Per «prova documentale» si intendono (cfr. sezione VIII parte E punto 6 SCC):

- un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato della Giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
- con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
- con riferimento a un ente, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'ente nonché l'indirizzo della sua sede principale della Giurisdizione di cui l'ente dichiara di essere residente oppure la Giurisdizione in cui l'ente stesso è legalmente organizzato;
- i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

6 Obblighi di adeguata verifica

6.1 Requisiti generali

Lo SCC contiene prescrizioni dettagliate per l'IF per poter stabilire se il titolare di un conto finanziario e/o la persona che esercita il controllo sul titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione e di conseguenza lo è anche il conto. Questo approccio standardizzato garantisce la qualità delle informazioni comunicate e scambiate. Le prescrizioni hanno influenzato anche i processi esistenti degli IF. Questo vale in particolare per i conti preesistenti, sui quali è più difficile e oneroso ottenere nuove informazioni dal titolare del conto e/o la persona che esercita il controllo sul titolare del conto.

Nel quadro dell'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica illustrati qui di seguito, per quanto riguarda l'obbligo degli IF tenuti alla comunicazione di procurarsi un'autocertificazione dai clienti, tali istituti possono basarsi sulle informazioni del cliente contenute nell'autocertificazione, a meno che non vengano a conoscenza o abbiano motivo di ritenere che una prova documentale o un'autocertificazione sia inesatta o inattendibile («testi di plausibilità»; cfr. n. 6.3.6, n. 6.4.5 e n. 6.5.6).

Gli obblighi sono diversi a seconda che si tratti di conti di persone fisiche e di enti nonché di tipologie di conti preesistenti e di nuovi conti. Queste categorie sono riprodotte nella Figura 11, in cui viene indicato anche in quale numero di questo capitolo sono spiegate le relative procedure.

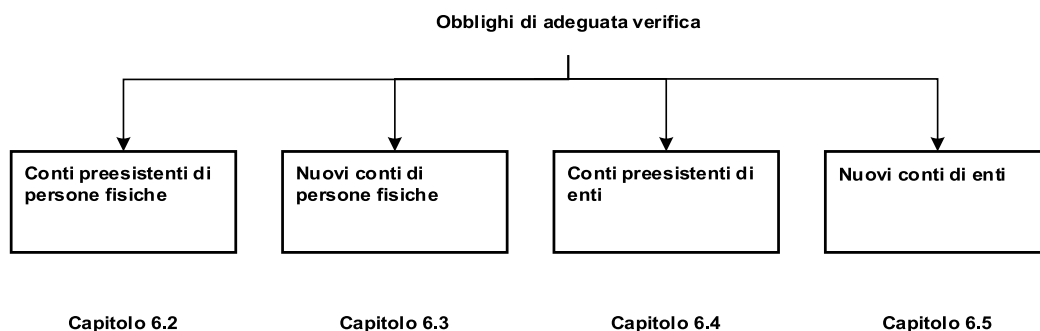


Figura 11

6.2 Conti preesistenti di persone fisiche

6.2.1 Processo di identificazione del cliente per i clienti esistenti

Con il processo di identificazione del cliente (di seguito procedura di *due diligence*), ad ogni cliente esistente deve essere attribuita, se del caso, l'appartenenza a una Giurisdizione oggetto di comunicazione per ogni relazione conto/cliente. Il primo passo della selezione prevista dalla procedura di *due diligence* per i clienti esistenti consiste nel verificare se nella relazione conto/cliente esiste un conto senza obbligo di verifica, identificazione o comunicazione ai sensi del numero 6.2.1.1. Se non esiste, si è in presenza di un affare rilevante ai fini dello scambio automatico di informazioni. Successivamente è possibile eseguire la procedura di *due diligence* in funzione dell'importo del patrimonio al fine di determinare le residenze fiscali rilevanti. Questa procedura viene rappresentata in maniera schematica di seguito.

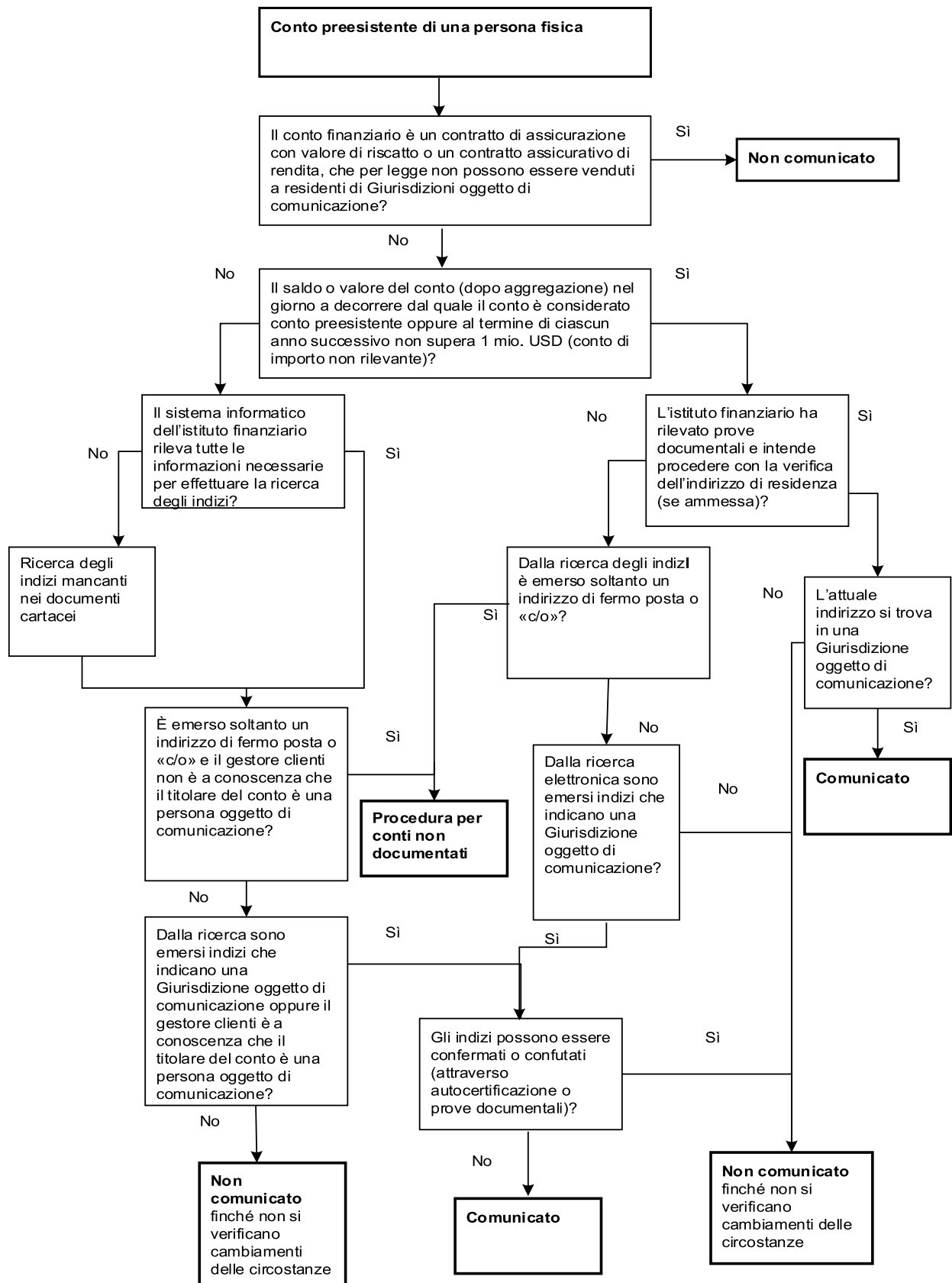


Figura 12

In alternativa, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha la facoltà di applicare le procedure di

adeguata verifica previste per i nuovi conti anche a tutte le relazioni conto/cliente esistenti, rispettivamente a un gruppo chiaramente identificato di relazioni conto/cliente (cfr. n. 6.3). In entrambi i casi questa scelta di applicazione delle procedure di adeguata verifica deve essere documentata conformemente alle esigenze in materia di revisione.

Esempio 138: l'IF svizzero tenuto alla comunicazione A applica le procedure di adeguata verifica previste per i nuovi conti al gruppo di relazioni conto/cliente esistenti per i quali esiste un'autocertificazione aggiornata del titolare del conto a fini di documentazione.

6.2.1.1 Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione

L'IF svizzero chiarisce innanzitutto se nel caso della relazione conto/cliente interessata si tratta di un conto escluso (cfr. n. 3.12). In caso affermativo, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non procede a un'ulteriore verifica della relazione conto/cliente. In questo caso alla relativa relazione conto/cliente non si applicano le procedure di adeguata verifica di cui al numero 6.

L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i conti preesistenti di una persona fisica che sono contratti di assicurazione con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, purché le leggi impediscano effettivamente all'IF svizzero tenuto alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. sezione III parte A SCC).

6.2.1.2 Conti di importo non rilevante

6.2.1.2.1 In generale

Purché l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non applichi le procedure di adeguata verifica previste per i nuovi conti, per i conti di importo non rilevante di persone fisiche tale istituto può applicare la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza o la ricerca nei suoi archivi elettronici. In alternativa, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha la facoltà di applicare le procedure di adeguata verifica previste per i conti di importo rilevante anche a tutte le relazioni conto/cliente preesistenti o a un gruppo chiaramente identificato di relazioni conto/cliente preesistenti (cfr. n. 6.2.1.3). In entrambi i casi questa scelta alternativa nell'applicazione delle procedure di adeguata verifica deve essere documentata conformemente alle esigenze in materia di revisione.

Esempio 139: l'IF svizzero A tenuto alla comunicazione applica le procedure di adeguata verifica previste per i conti di importo rilevante a tutte le relazioni conto/cliente preesistenti indipendentemente dai valori patrimoniali contabilizzati.

Esempio 140: l'IF svizzero B tenuto alla comunicazione applica le procedure di adeguata verifica previste per i conti di importo rilevante a tutte le relazioni conto/cliente gestite nell'unità di *private banking* indipendentemente dai valori patrimoniali contabilizzati.

Le relazioni conto/cliente che prevedono la gestione di affari il cui saldo complessivo non supera 1 milione°USD il 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner sono considerati conti di importo non rilevante. A ogni relazione conto/cliente devono essere aggiunti i saldi dei singoli prodotti (conti, depositi ecc.). I prodotti con un saldo negativo (ad es. ipoteche, crediti, saldi negativi di conti o prestiti su polizza ecc.) sono trascurabili.

Esempio 141: per il signor e la signora B vengono effettuate le seguenti transazioni (saldo delle singole transazioni al 31.12.2017):

Conto corrente	USD 200 000
Conto in valuta estera	USD -90 000
Deposito	USD 900 000
Credito Lombard	USD 100 000
Totale	USD 910 000

Per stabilire se un conto è di importo non rilevante, devono essere considerati il conto corrente con un saldo di USD°200 000 e il deposito con un saldo di USD°900 000. Il saldo totale ammonta a USD°1 100 000. Il conto in valuta estera con un saldo negativo e il credito Lombard sono trascurabili. Di conseguenza, in questo caso si configura un conto di importo rilevante.

6.2.1.2.2 Procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza

6.2.1.2.2.1 Concetto

La determinazione della residenza sulla base di un indirizzo di residenza attestato da prove documentali (cosiddetta procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza; cfr. sezione III parte B punto 1 SCC) costituisce una procedura semplificata per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. In questo modo l'IF svizzero tenuto alla comunicazione determina la residenza fiscale di una persona con l'ausilio di prove documentali registrate (*documentary evidence*, cfr. n. 5.9) che attestano l'attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. Per eseguire la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve adottare misure e applicare procedure che gli consentano di verificare l'indirizzo di residenza attestato dalle prove documentali registrate.

6.2.1.2.2.2 Condizioni

L'indirizzo deve essere attuale e deve basarsi su prove documentali affinché un IF svizzero tenuto alla comunicazione possa fare riferimento a questo dato, a condizione che nei sistemi informatici di detto IF esista un indirizzo di residenza della persona fisica titolare del conto.

Un indirizzo di residenza è considerato attuale se è l'indirizzo più recente del titolare del conto che è stato registrato dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Un indirizzo che è stato rilevato in conformità con le disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro applicabili al momento della verifica è considerato attuale nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza. Tuttavia, esso non è più considerato attuale se è stato utilizzato per la corrispondenza che è stata restituita al mittente, perché non è stato possibile recapitarla al destinatario. Sono fatte salve le restituzioni errate.

Un indirizzo «c/o» e una casella postale normalmente non sono considerati come indirizzi di residenza. Tuttavia, una casella postale può essere considerata come indirizzo di residenza se è parte di un indirizzo, ad es. in combinazione con una via, un numero di abitazione o appartamento ed è riconoscibile il domicilio registrato del titolare del conto. Analogamente, in condizioni particolari anche un indirizzo «c/o» può essere considerato come indirizzo di residenza, ad es. nel caso di personale militare o abitanti presso istituti (ad es. case di riposo per anziani, case di cura ecc.).

Per quanto riguarda i conti non rivendicati (cfr. n. 3.12.12) si applicano disposizioni speciali, secondo cui un indirizzo relativo a una relazione conto/cliente non rivendicata è considerato attuale.

6.2.1.2.2.3 Documentazione

L'indirizzo registrato nei sistemi dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve basarsi su prove documentali (*documentary evidence*, cfr. n. 5.9) adeguate.

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione si accerta che l'indirizzo di residenza attuale registrato nei propri sistemi coincida con quello riportato nelle prove documentali o almeno si trovi nello stesso Stato. Le prove documentali devono essere rilasciate da un'autorità governativa (ad es. l'ufficio controllo abitanti, l'ufficio dello stato civile, l'ambasciata o il consolato). A tal fine sono considerati validi in particolare le carte d'identità, le patenti o i permessi di soggiorno.

Se le prove documentali non riportano alcun indirizzo o riportano un indirizzo incompleto, il requisito relativo alla documentazione è soddisfatto anche se l'indirizzo attuale registrato nei sistemi dell'IF tenuto alla comunicazione corrisponde all'indirizzo registrato in altre prove documentali rilasciate, ad esempio, da un'autorità governativa, o all'indirizzo riportato in un'autocertificazione del titolare del conto (autocertificazione ai fini dello scambio automatico di informazioni, documenti CDB), purché la compilazione intenzionale di un'autocertificazione falsa sia punibile.

Esempio 142: la persona A (cittadino svizzero) è registrata sotto un indirizzo svizzero recente. Nei sistemi dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione è memorizzata una copia della sua carta d'identità. Siccome sulla carta d'identità non è riportato alcun indirizzo, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione confronta l'indirizzo di A registrato nei suoi sistemi con quello indicato nel formulario A. Dato che gli indirizzi coincidono, sono soddisfatte le condizioni previste per applicare la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza senza dover effettuare un'ulteriore ricerca negli archivi elettronici di residenza.

Per le relazioni conto/cliente che sono state aperte prima dell'introduzione delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro e per le quali non sono state depositate prove documentali nei sistemi dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, quest'ultimo deve impegnarsi in misura ragionevole per ottenere le prove richieste. Di norma si può presumere che ciò avvenga nel quadro della presa di contatto per ottenere un NIF (cfr. n. 1.3.2.1 d) e che i soggetti delle relazioni conto/cliente per le quali non sono depositate prove documentali sono trascurabili. Per le relazioni conto/cliente per le quali non sono registrate prove documentali nei sistemi si considera che il requisito relativo alla documentazione sia soddisfatto se:

- l'attuale indirizzo di residenza registrato nei sistemi dell'IF corrisponde a quello riportato sul documento più recente ottenuto dall'IF (ad es. rendiconti, formulari CDB ecc.); e
- si tratta dello stesso indirizzo utilizzato dall'IF per la comunicazione con la persona in questione nel quadro di un'altra procedura di comunicazione (se del caso).

Esempio 143: nel 1985 è stata aperta la relazione conto/cliente relativa alla persona B in una filiale dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione. La persona B è stata registrata nei sistemi dell'IF come «persona nota» senza depositare una copia del documento. Nei sistemi dell'IF è stato registrato un indirizzo di residenza. Da alcuni anni la comunicazione con la persona B avviene esclusivamente per via elettronica tramite e-banking. I requisiti relativi alla documentazione conformemente alla procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza non sono pertanto soddisfatti né sussistono le condizioni previste per applicare la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza senza dover effettuare un'ulteriore ricerca negli archivi elettronici.

6.2.1.2.3 Ricerca negli archivi elettronici

6.2.1.2.3.1 Ricerca elettronica

Se i requisiti per la documentazione precedentemente descritti nel numero 6.2.1.2.2.3 non sono soddisfatti, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve fare una ricerca negli archivi elettronici

disponibili, estesa a tutti i dati rintracciabili elettronicamente che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione gestisce nei suoi sistemi IT operativi, nei quali sono salvati i dossier elettronici delle relative relazioni conto/cliente. Nell'ambito di questa ricerca elettronica l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve verificare i dati per individuare la presenza dei seguenti sei indizi:

- indizio 1: identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione ai fini fiscali;
- indizio 2: attuale indirizzo postale o di residenza in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
- indizio 3: uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e nessun numero di telefono nella Giurisdizione dell'IF tenuto alla comunicazione;
- indizio 4: ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al conto di deposito) a favore di un conto gestito in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
- indizio 5: procura o diritto di firma attualmente valido conferito a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (sono escluse le procure conferite a gestori patrimoniali professionali); oppure
- indizio 6: un ordine di conservazione della corrispondenza presso l'IF (ad es. un servizio di fermo banca) o un indirizzo «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comunicazione qualora l'IF tenuto alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo del titolare del conto.

Qualora dalla ricerca elettronica emerga uno dei summenzionati indizi, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione per cui viene individuato un indizio. Ciò non è applicabile se gli indizi possono essere verificati con la cosiddetta procedura di accertamento (cfr. n. 6.2.1.2.4). Qualora dalla ricerca non emerga alcun indizio, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifica un cambiamento di circostanze che porti ad attribuire uno o più indizi alla relazione conto/cliente o alla relazione conto/cliente relativa a un conto di importo rilevante.

6.2.1.2.3.2 Indizi

L'indizio 1 (identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione ai fini fiscali) è realizzato se i dati rintracciabili elettronicamente, conservati dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione contengono un'informazione che indica che il titolare del conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Tuttavia, tale informazione deve essere considerata unicamente se sono soddisfatti cumulativamente entrambi i criteri seguenti.

1. L'informazione inerente alla residenza fiscale è stata rilevata:
 - a. in base a un impegno normativo (ad es. le convenzioni concernenti l'imposizione alla fonte in ambito internazionale o l'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE), oppure
 - b. al fine di determinare l'aliquota applicabile dell'imposta alla fonte nel quadro di una CDI (sia nel caso di uno sgravio alla fonte che per eventuali restituzioni).
2. L'indicazione della residenza fiscale:
 - a. è rinnovata periodicamente (ad es. mediante attestati annuali);
 - b. è monitorata dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione per rilevare eventuali cambiamenti ed eventualmente viene rinnovata dallo stesso istituto; o

- c. serve come base per operazioni ricorrenti dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione.

Di solito l'indizio 1 si intende soddisfatto se l'informazione è stata ottenuta ad es. nelle situazioni seguenti:

- Convenzioni concernenti l'imposizione alla fonte in ambito internazionale con il Regno Unito o l'Austria;
- accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE (solo per le persone che hanno scelto l'opzione «comunicazione», ma non valido nel caso in cui è stata scelta la «ritenuta»);
- sgravio dell'imposta alla fonte statunitense secondo l'accordo sul *Qualified Intermediary (QI)* basato su una CDI; oppure
- restituzioni dell'imposta alla fonte effettuate dall'IF per i clienti.

Devono essere considerate solo le informazioni attuali, ma non quelle che sono state classificate come «obsolete» o «non più attuali» dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Si deve tenere conto delle informazioni che si basano sulle convenzioni concernenti l'imposizione alla fonte in ambito internazionale con il Regno Unito o l'Austria nonché sull'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE nonostante l'abrogazione di tali accordi dal 31 dicembre 2016, purché la ricerca di indizi sia effettuata nel 2017 e l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non sappia che un determinato titolare di un conto abbia cambiato domicilio fiscale dalla soppressione delle relative convenzioni.

L'indirizzo attuale secondo l'indizio 2 (attuale indirizzo postale o di residenza in una Giurisdizione oggetto di comunicazione) è l'indirizzo più recente del titolare del conto registrato e utilizzato regolarmente dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Non sono considerati attuali in particolare gli indirizzi che vengono utilizzati una sola volta (ad es. per un solo invio all'indirizzo dell'hotel in cui il titolare del conto ha trascorso le ferie). Inoltre, con riferimento all'indizio 2, si tiene presente che nel caso in cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione abbia registrato due o più indirizzi postali o di residenza del titolare del conto e uno di questi possa essere attribuito a un fornitore di prestazioni di quest'ultimo (ad es. un gestore patrimoniale esterno, un consulente in investimenti o un avvocato), nell'ambito della ricerca negli archivi elettronici l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non è obbligato a considerare l'indirizzo del fornitore di prestazioni come indizio per stabilire la residenza del titolare del conto nella Giurisdizione pertinente.

Quanto detto si applica per analogia all'indizio 3 (uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e nessun numero di telefono nella Giurisdizione dell'IF tenuto alla comunicazione).

Per indizio 4 si intende un ordine di bonifico permanente (diverso da quello relativo al conto di deposito) a favore di un conto gestito in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Sono esclusi i conti deposito. Questa eccezione vale anche nell'applicazione dell'ottica collettiva in relazione alla definizione del conto finanziario (cfr. n. 3.1), nel caso in cui il conto individuale appartenente al gruppo sia un conto di deposito. Il concetto di ordine di bonifico permanente si riferisce agli ordini di pagamento attuali del titolare del conto (o dei suoi mandatarî) che possono continuare ad essere eseguiti regolarmente senza ulteriori istruzioni del titolare del conto. Le istruzioni per i singoli pagamenti non sono ordini di bonifico permanenti anche se sono state previamente impartite. Tuttavia, un ordine per i pagamenti a tempo indeterminato costituisce un ordine di bonifico permanente per il periodo in cui l'ordine di pagamento è valido, anche se è stato completato dopo un singolo pagamento.

Esempio 144: la persona A detiene un conto di custodia presso l'IF Z e residente nella Giurisdizione B oggetto di comunicazione. Inoltre, la persona A detiene anche un conto di deposito presso l'IF Y con sede nella Giurisdizione C oggetto di comunicazione. La persona A ha conferito un ordine permanente di bonifico presso l'IF Z in base al quale tutti i proventi generati dal conto di custodia che la persona detiene presso Z devono essere versati sul conto di deposito

detenuto presso l'IF Y. Poiché è stato conferito un ordine di bonifico permanente legato a un conto di custodia, i cui proventi devono essere versati su un conto gestito in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, questo ordine di bonifico permanente è considerato un indizio della residenza della persona A nella Giurisdizione C oggetto di comunicazione.

Indizio 5: procura o diritto di firma attualmente valido conferito a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione oggetto di comunicazione (sono escluse le procure conferite a gestori patrimoniali professionali).

L'indizio 6 (un ordine di conservazione della corrispondenza presso l'IF [ad es. un servizio di fermo banca] o un indirizzo «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comunicazione qualora l'IF tenuto alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo del titolare) è adempiuto se il titolare del conto ha disposto che tutti i documenti relativi alla relazione conto/cliente siano conservati presso la banca e l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non dispone di un altro indirizzo di residenza del titolare del conto. L'indicazione di trasmettere elettronicamente la corrispondenza non è un ordine di conservazione della corrispondenza presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (ad es. un servizio di fermo banca). Analogamente, l'indizio 6 è soddisfatto se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha rilevato solo un indirizzo «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e non dispone di un altro indirizzo del titolare del conto. Al contrario, secondo lo SCC l'indizio 6 non è soddisfatto se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione dispone solo di un indirizzo «c/o» in Svizzera.

6.2.1.2.3.3 Procedura speciale per ordini di conservazione della corrispondenza presso l'IF (ad es. un servizio di fermo banca) e indirizzi «c/o»

Se nell'ambito della ricerca di dati rintracciabili elettronicamente relativi alla relazione conto/cliente l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha solo un ordine di conservazione della corrispondenza (ad es. un servizio di fermo banca) o un indirizzo «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e non dispone di un altro indirizzo del titolare del conto, in questo caso si applica la procedura speciale illustrata nel presente paragrafo. In questo contesto, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione effettua una ricerca nei suoi documenti cartacei (procedura analoga a quella riportata al n. 6.2.1.3.3) o cerca di ottenere dal titolare del conto un'autocertificazione (cfr. n. 6.3.4) o prove documentali adeguate (in particolare passaporti, documenti d'identità, carte d'identità, libretti per stranieri, patenti, certificati di domicilio o di residenza) per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale titolare del conto.

Se nella ricerca dei documenti cartacei non si riesce a individuare alcun indizio ai sensi del precedente numero 6.2.1.2.3.1 e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o prove documentali adeguate non vada a buon fine, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve segnalare la relazione conto/cliente come conto non documentato (cfr. n. 3.13). Per i conti di importo non rilevante che devono essere considerati come conti non documentati secondo la presente sezione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve applicare la procedura speciale negli anni successivi finché non si verifica un cambiamento delle circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi di cui al numero 6.2.1.2.3.1 con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un conto di importo rilevante (cfr. n. 6.2.1.3).

6.2.1.2.4 Procedura di accertamento

Un IF tenuto alla comunicazione non è obbligato a considerare il titolare di un conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione se:

1. le informazioni relative al titolare del conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione oggetto di comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta Giurisdizione (e nessun numero di telefono nella Giurisdizione dell'IF tenuto alla comunicazione) oppure ordini di bonifico permanente (in relazione a conti finanziari diversi da conti di deposito) a favore di un conto gestito in una Giurisdizione

oggetto di comunicazione e l'IF svizzero tenuto alla comunicazione acquisisce i documenti seguenti o li ha già verificati e registrati.

- a. Un'autocertificazione del titolare del conto in merito alla sua Giurisdizione o alle sue Giurisdizioni di residenza che non comprendano Giurisdizioni oggetto di comunicazione; e
- b. prove documentali che attestino che il titolare del conto non è oggetto di comunicazione.

Una prova documentale è sufficiente per motivare che il titolare del conto non è oggetto di comunicazione se (i) attesta che il titolare del conto risiede in una Giurisdizione diversa dalla Giurisdizione rilevante oggetto di comunicazione; (ii) riporta un indirizzo di residenza attuale al di fuori della Giurisdizione rilevante oggetto di comunicazione; o (iii) è stata rilasciata da un ente pubblico autorizzato di una Giurisdizione diversa da quella rilevante oggetto di comunicazione (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 202-206, n. marg. 150-162).

2. Le informazioni relative al titolare del conto contengono una procura o diritto di firma attualmente valido conferito a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione oggetto di comunicazione, e l'IF tenuto alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
 - i. un'autocertificazione del titolare del conto in merito alla sua Giurisdizione o alle sue Giurisdizioni di residenza, che non comprendono Giurisdizioni oggetto di comunicazione; oppure
 - ii. prove documentali che attestino che il titolare del conto non è oggetto di comunicazione.

Per verificare gli indizi tramite una procedura di accertamento, un IF svizzero tenuto alla comunicazione può basarsi su prove documentali già verificate o su autocertificazioni, a meno che non sappia o abbia ragione di ritenere che una prova documentale o un'autocertificazione sia inesatta o inattendibile («test di plausibilità»; cfr. n. 6.3.6, n. 6.4.5 e n. 6.5.6).

Un'autocertificazione che rientra nella procedura di accertamento non deve necessariamente contenere una conferma esplicita che il titolare del conto non risiede in una determinata Giurisdizione oggetto di comunicazione, a condizione che l'autocertificazione contenga le informazioni su tutte le Giurisdizioni di residenza fiscale del titolare del conto.

6.2.1.3 Conti di importo rilevante

6.2.1.3.1 In generale

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono eseguire procedure di verifica rafforzata per i conti di importo rilevante. I conti preesistenti di importo rilevante sono le relazioni conto/cliente che prevedono la gestione di affari il cui saldo complessivo supera 1 milione^oUSD il 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner (cfr. art. 2 cpv. 1 LSAI). Gli obblighi di adeguata verifica estesi contemplano, a seconda delle circostanze, la ricerca nei documenti cartacei e le richieste al gestore clienti relative ai fatti a lui effettivamente noti. In alternativa, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha la facoltà di applicare le procedure di adeguata verifica previste per i nuovi conti anche a tutte le relazioni conto/cliente preesistenti, rispettivamente a un gruppo chiaramente identificato di relazioni conto/cliente preesistenti (cfr. n. 6.3). In entrambi i casi questa scelta di applicazione delle procedure di adeguata verifica deve essere documentata conformemente alle esigenze in materia di revisione.

6.2.1.3.2 Ricerca in archivi elettronici

Per i conti di importo rilevante un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve innanzitutto effettuare una ricerca negli archivi elettronici disponibili e verificare i dati elettronici in base agli indizi elencati al numero 6.2.1.2.3.1. La ricerca si estende ai dati rintracciabili elettronicamente che l'IF svizzero gestisce nei propri sistemi IT operativi nei quali sono archiviati i dossier elettronici dei clienti contenenti le relative relazioni conto/cliente.

Se le banche dati rintracciabili elettronicamente contengono tutti i campi menzionati di seguito, non è necessario effettuare un'ulteriore ricerca nei documenti cartacei (cfr. n. 6.2.1.3.3):

- a. residenza del titolare del conto;
- b. indirizzo postale e indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione;
- c. eventuale numero o eventuali numeri di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione;
- d. nel caso di conti finanziari diversi da conti di deposito, presenza di ordini di bonifico permanenti a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione o un altro IF);
- e. presenza di un ordine di conservazione della corrispondenza del titolare del conto presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (ad es. servizio di fermo banca) o un indirizzo «c/o»; e
- f. presenza di eventuali procure o diritto di firma sul conto (sono escluse le procure conferite a gestori patrimoniali professionali).

Le informazioni relative alla lettera a) sono da considerare presenti, in particolare, anche se nei suoi dati elettronici l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha raccolto informazioni in merito a un'autodichiarazione o a un documento fiscale speciale che non è stato ottenuto dal titolare del conto ai fini dello scambio automatico di informazioni (ad es. una *self-declaration* conforme al FATCA, il modulo A, il modulo W-8BEN, un accertamento in base alla convenzione sull'imposizione alla fonte).

Se nei dati rintracciabili elettronicamente non sono state raccolte tutte le informazioni descritte sopra, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve ricercare nei documenti cartacei solo le informazioni che non sono state acquisite.

A condizione che un IF svizzero tenuto alla comunicazione salvi tutte le informazioni disponibili in una banca dati informatizzata, la presenza di un campo vuoto per un'informazione opzionale non implica che si debba effettuare una ricerca nei documenti cartacei.

6.2.1.3.3 Ricerca nei documenti cartacei

Se le banche dati elettroniche non contengono tutte le informazioni menzionate al numero 6.2.1.3.2, al fine di individuare la presenza di uno o più indizi di cui sopra, per i conti di importo rilevante l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve altresì verificare i dati principali aggiornati del cliente per la relazione conto/cliente in questione e, nella misura in cui non figurano tra i dati, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

- a. le prove documentali più recenti acquisite in merito a questa relazione conto/cliente;
- b. il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione per questa relazione conto/cliente;

- c. la più recente documentazione acquisita dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione secondo le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro o per altre finalità in materia di vigilanza;
- d. eventuali procure o diritti di firma attualmente validi; e
- e. eventuali ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli collegati a un conto di deposito) attualmente validi.

6.2.1.3.4 Richiesta al gestore clienti

Per effettuare la ricerca elettronica (cfr. n. 6.2.1.3.2) o, se necessario, nei documenti cartacei (cfr. n. 6.2.1.3.3) occorre presentare anche una richiesta al gestore clienti (o *relationship manager*), a condizione che la relazione conto/cliente sia assegnata al gestore clienti e dalla relazione conto/cliente emerga che si tratta di un conto di importo rilevante.

Nel quadro della verifica il gestore clienti incaricato conferma di non essere a conoscenza di una residenza fiscale aggiuntiva determinante ai fini dello scambio automatico di informazioni, diverso da quella memorizzato nei sistemi dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione e di non aver ragione di ritenere che tale residenza fiscale sia errata. La verifica deve essere documentata conformemente alle esigenze in materia di revisione. Per chiarire se si tratta di un conto aggregato di importo rilevante, un IF svizzero tenuto alla comunicazione può basarsi su sondaggi già effettuati tra i gestori clienti nell'ambito del FATCA in merito all'acquisizione delle informazioni.

Invece di effettuare tale verifica, un IF svizzero tenuto alla comunicazione può ad es. anche organizzarsi in modo da consentire ai suoi gestori clienti di frequentare dei corsi per lo scambio automatico di informazioni (ad es. una volta all'anno) affinché forniscano informazioni all'ufficio competente presso la propria struttura nei seguenti casi:

- il gestore clienti è a conoscenza di un'altra residenza fiscale o altre residenze fiscali diverse da quella memorizzata ai fini dello scambio automatico di informazioni nei sistemi informatici dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione;
- il gestore clienti ha ragione di ritenere che la residenza fiscale memorizzata nei sistemi informatici non è corretta.

Un tale modo di procedere può prevedere che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ottenga una dichiarazione dai suoi gestori clienti nella quale ognuno di loro conferma di aver seguito un corso di formazione, di essere a conoscenza degli obblighi connessi allo scambio automatico di informazioni e di sapere a quale ufficio interno all'istituto debba rivolgersi nel caso in cui venisse a conoscenza di uno dei casi elencati sopra riguardante un cliente sotto la sua gestione.

Un gestore clienti è un collaboratore di un IF svizzero tenuto alla comunicazione a cui sono stati affidati determinati titolari di conti e che fornisce loro consulenza costantemente in base alle loro esigenze bancarie specifiche, di investimento o di pianificazione successoria, fiduciarie o filantropiche proponendo e predisponendo prodotti finanziari o servizi e altro supporto interno o esterno che soddisfano tali esigenze.

L'assistenza alla clientela deve essere la mansione prevalente della figura professionale di una persona per poterle affidare la funzione di gestore clienti. Una persona, la cui attività non prevede alcun contatto diretto con i clienti, bensì prevede la fornitura di servizi interni o ha un carattere amministrativo, non viene considerata come gestore clienti.

Nel settore assicurativo, per gestori clienti si intendono anche gli agenti indipendenti (nonché i collaboratori) che sono legati all'impresa di assicurazioni specificata da un contratto d'agenzia secondo l'articolo 418a e seguenti CO. Un intermediario assicurativo che dispone esclusiva-

mente di un contratto di intermediazione non figura come gestore clienti nel senso summenzionato (ad es. un collaboratore del *back* o *middle* office, un collaboratore della produzione e della logistica, un collaboratore del servizio giuridico, uffici tecnici e stato maggiore interni a un IF).

Inoltre, un collaboratore può tenersi costantemente in contatto con il titolare di un conto senza che esso sia considerato automaticamente gestore clienti nel senso del presente numero. Un collaboratore di un IF svizzero tenuto alla comunicazione, che ad es. è responsabile di gran parte dell'elaborazione delle transazioni o debba far fronte a richieste specifiche, può essere regolarmente in contatto con i titolari di conti. Tuttavia, questa persona non può essere considerata un gestore clienti secondo il presente numero, a meno che non sia tenuta a soddisfare esigenze bancarie specifiche, di investimento o di pianificazione successoria, fiduciarie o filantropiche del titolare del conto.

Se un cliente viene seguito da un team, ossia non è affidato a un gestore clienti specifico, la sua relazione conto/cliente non sarà attribuita ad alcun gestore clienti. In questo caso non è necessario inoltrare la relativa richiesta presso l'ufficio cui è affidata la gestione.

6.2.1.3.5 Conseguenze in caso di rilevamento di indizi

Se nel caso di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante non emergono indizi dalla ricerca negli archivi elettronici (cfr. n. 6.2.1.2.3.1) e la relazione conto/cliente nell'ambito di una richiesta al gestore clienti non viene classificata come conto detenuto da persona oggetto di comunicazione, non sono richieste ulteriori misure fino a quando non si verifica un cambiamento di circostanze che porta ad associare uno o più indizi alla relazione conto/cliente (cfr. n. 6.6.1).

Tuttavia, se nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante emerge un indizio (cfr. n. 6.2.1.3.2) o si verifica un cambiamento di circostanze che porta all'associazione di uno o più indizi alla relazione conto/cliente, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve considerare il conto come conto oggetto di comunicazione per ciascuna Giurisdizione per cui sia identificato un indizio, a meno che l'istituto decida di applicare la procedura di accertamento e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto in questione (cfr. n. 6.2.1.2.4).

Un indizio rilevato nell'ambito di una procedura di verifica, ad es. mediante ricerca nei documenti cartacei o richiesta al gestore clienti, non può essere utilizzato per accertare o rettificare un indizio che è stato individuato nell'ambito di un'altra procedura di verifica come ad es. la ricerca in archivi elettronici. Ad esempio, l'indirizzo di residenza attuale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione di cui il gestore clienti è a conoscenza non può essere utilizzato per rettificare un altro indirizzo presente nei documenti in possesso dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione e rilevato nell'ambito di una ricerca nei documenti cartacei.

Se dalla ricerca negli archivi elettronici emerge soltanto un ordine di conservazione della corrispondenza presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (ad es. un servizio di fermo banca) o un indirizzo «c/o» e non viene rilevato un altro indirizzo né altri indizi sul titolare del conto a seguito della ricerca negli archivi elettronici, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve ottenere dal titolare del conto un'autocertificazione o prove documentali adeguate al fine di stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto. Se questa procedura non consente di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non riesce ad ottenere un'autocertificazione o prove documentali, tale IF deve segnalare il conto come conto non documentato (cfr. n. 3.13).

6.2.2 Ulteriori procedure

Se in un anno civile una relazione conto/cliente preesistente di una persona fisica diventa un conto di importo rilevante, l'anno successivo l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve effet-

tuare per questa relazione conto/cliente una verifica rafforzata prevista per i conti di importo rilevante (n. 6.2.1.3). Se la relazione conto/cliente considerata viene identificata come conto oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'IF tenuto alla comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come conto oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione che applica le procedure di verifica rafforzata di cui al numero 6.2.1.3 a un conto di importo rilevante, negli anni successivi non è tenuto ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante, a eccezione della richiesta al gestore clienti (n. 6.2.1.3.4), a meno che tale conto sia non documentato. In questo caso occorre che detto IF riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante per cui si associano al conto stesso uno o più indizi a seguito della ricerca negli archivi elettronici, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve considerare il conto come conto oggetto di comunicazione per ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione per cui sia identificato un indizio, a meno che esso decida di applicare la procedura di accertamento (cfr. n. 6.2.1.2.4) e una delle eccezioni previste da tale numero si applichi al conto considerato. Tuttavia, entro 90 giorni un IF svizzero tenuto alla comunicazione può scegliere di trattare una persona, che è stata individuata il giorno in cui è stato rilevato l'indizio a seguito di un cambiamento delle circostanze, allo stesso modo in cui veniva trattata prima che cambiassero le circostanze.

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono mettere in atto procedure idonee a garantire che un gestore clienti individui eventuali cambiamenti di circostanze. Se al gestore clienti viene ad es. comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l'IF tenuto alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze. Nel caso in cui decida di applicare la procedura di accertamento, deve acquisire la documentazione appropriata dal titolare del conto. (cfr. n. 6.6.1).

6.2.3 Termini per le verifiche

L'articolo 11 capoverso 2 LSAI prevede che i conti preesistenti di persone fisiche siano sottoposti a verifica a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner entro i seguenti termini:

- conti di importo rilevante, entro un anno;
- conti di importo non rilevante, entro due anni.

Un conto preesistente di una persona fisica identificato come conto oggetto di comunicazione deve essere considerato tale per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto cessi di essere una persona oggetto di comunicazione (cfr. n. 6.6.1).

I conti preesistenti di persone fisiche che vengono chiusi prima o al momento di una procedura di verifica in corso non devono essere documentati ulteriormente dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Di conseguenza, alla persona fisica non viene attribuito alcuna residenza fiscale. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione non ha pertanto obblighi di comunicazione in merito alla relazione conto/cliente chiusa prima o al momento di una procedura di verifica (cfr. art. 28 OSAIn).

6.3 Nuovi conti di persone fisiche

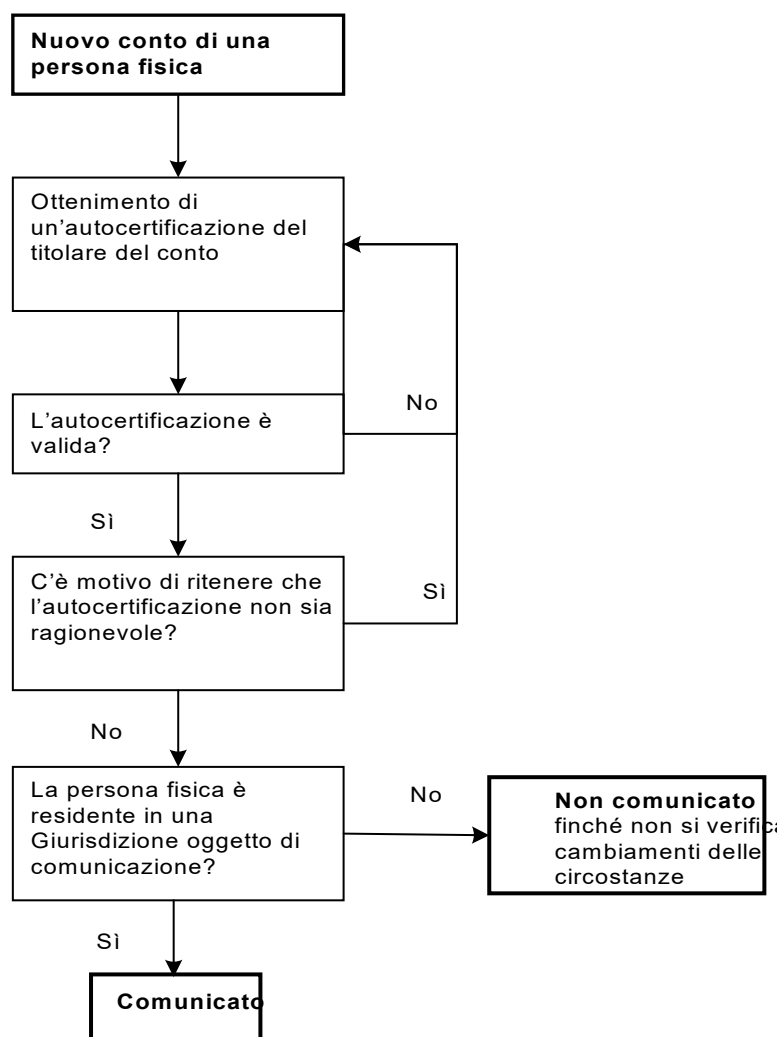


Figura 13

6.3.1 In generale

Se per i conti preesistenti gli obblighi di adeguata verifica si basano essenzialmente su informazioni già disponibili, in caso di apertura di nuovi conti gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione hanno l'obbligo di raccogliere ulteriori informazioni sul titolare del conto. Gli obblighi di adeguata verifica sono in linea di principio applicabili a tutti i nuovi conti di persone fisiche.

L'articolo 2 capoverso 1 lettera j LSAI definisce un nuovo conto come un conto finanziario presso una un IF svizzero tenuto alla comunicazione aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data (cfr. n. 3.10).

6.3.2 Condizioni per l'apertura di nuovi conti di persone fisiche

Le procedure stabilite nello SCC per l'identificazione di conti oggetto di comunicazione tra i nuovi conti di persone fisiche prevedono in generale che nel quadro del processo di apertura di un conto un IF tenuto alla comunicazione debba acquisire un'autocertificazione prima dell'apertura di un nuovo conto. In linea di principio, in assenza di un'autocertificazione un IF svizzero tenuto alla comunicazione non può quindi aprire un nuovo conto.

Va da sé che un IF svizzero tenuto alla comunicazione non può aprire un nuovo conto se nell'autocertificazione ottenuta mancano informazioni rilevanti come il nome, l'indirizzo e/o la residenza fiscale. Prima dell'apertura del conto occorre pertanto verificare se queste informazioni sono già disponibili o contenute nell'autocertificazione. Non è quindi possibile, ad es., accettare un'autocertificazione non compilata e sulla base di questa aprire un nuovo conto. L'IF deve confermare la plausibilità delle informazioni contenute nell'autocertificazione (cfr. n. 6.3.6).

Le precisazioni relative allo SCC rilevano tuttavia anche che esistono casi in cui al momento dell'apertura del conto l'IF tenuto alla comunicazione non può o non deve disporre di un'autocertificazione (cfr. n. 6.3.6 e 6.3.7). In queste circostanze l'IF in questione deve ottenere l'autocertificazione a posteriori il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni, e confermarne la plausibilità secondo le disposizioni del numero 6.3.5.

6.3.3 Determinazione della residenza fiscale in base a un'autocertificazione

La determinazione della residenza fiscale spetta al titolare del conto ed è illustrata al numero 4.5 e nell'allegato 11.1.

Nel caso di una quota nel capitale di rischio detenuta da un beneficiario di un trust di cui al numero 3.5 o da un beneficiario di una struttura giuridica analoga che ha il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale (*discretionary distribution*), è possibile ricorrere a un'autocertificazione di un precedente anno civile se nel frattempo non si è verificato nessun cambiamento rilevante delle circostanze. Questa regola si applica anche se nel frattempo, causa mancata distribuzione, la quota nel capitale di rischio non avrebbe dovuto sussistere.

6.3.4 Condizioni per la validità di un'autocertificazione

Nel caso di nuovi conti di persone fisiche, l'autocertificazione è valida solo se firmata (o altrimenti positivamente confermata) dal titolare del conto, se reca una data non posteriore a quella di ricezione e se riporta il nome, l'indirizzo di residenza, la/le Giurisdizione/i di residenza fiscale e, ove richiesto, il/i NIF e la data di nascita del titolare del conto.

6.3.4.1 Conferma da parte del titolare del conto

In linea di principio, la conferma da parte del titolare del conto avviene con la firma dell'autocertificazione. Quest'ultima può essere firmata anche da una persona autorizzata dal titolare in base al diritto interno. Sono in generale considerate persone autorizzate a firmare un'autocertificazione gli esecutori testamentari e persone analoghe, nonché qualsiasi altra persona alla quale il titolare del conto abbia conferito un'autorizzazione scritta (ad es. una procura generale a operare sul conto) a firmare documenti in suo nome (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 130, n. marg. 11).

Oltre che con la firma del titolare del conto, un'autocertificazione può essere confermata positivamente anche in altro modo. Al riguardo, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve assicurarsi che tanto la conferma quanto la data in cui è stata effettuata siano tracciabili. Ad es. nei casi seguenti si considera valida una conferma in tal senso, purché documentata conformemente alle esigenze in materia di revisione:

- la/le residenza/e fiscale/i viene/vengono accertata/e nel corso di un colloquio con il cliente;
- il titolare del conto conferma, selezionando un'apposita casella di controllo (sì/no), che la sua unica residenza fiscale coincide con il suo domicilio;
- la/le residenza/e fiscale/i viene/vengono comunicata/e per telefono;

- la/le residenza/e fiscale/i viene/vengono comunicata/e tramite online banking, un ambiente sicuro in cui la persona che opera può essere identificata in maniera univoca (con il codice cliente utilizzato per il login).

6.3.4.2 Informazioni relative al titolare del conto

L'autocertificazione deve contenere obbligatoriamente le informazioni relative al titolare del conto riportate qui di seguito (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 128, n. marg. 7):

- il nome;
- l'indirizzo;
- la/le Giurisdizione/i della sua residenza fiscale.

Se il titolare del conto ha la residenza fiscale in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l'autocertificazione dovrà contenere anche i dati seguenti:

- il NIF, qualora lo Stato partner a cui è indirizzata la comunicazione ne rilasci uno;
- la data di nascita.

Sulla base delle disposizioni della LRD non è obbligatorio indicare il luogo di nascita. Di conseguenza, non è obbligatorio indicarlo neanche nell'autocertificazione.

Per quanto riguarda i conti aperti prima del 1° gennaio 2021 e per i quali l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non dispone di un'autocertificazione comprendente un NIF sono applicabili per analogia le disposizioni di cui alla sezione I parte C SCC. Di conseguenza, il NIF non deve essere comunicato in relazione a conti oggetto di comunicazione se non figura nei documenti dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono tuttavia adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui tali conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione.

L'impegno è considerato ragionevole quando, almeno una volta all'anno, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tenterà seriamente di ottenere il NIF dal titolare del conto, ad es. prendendo contatto con lui (in particolare per posta, e-mail, telefono) e con l'occasione invitandolo espressamente a comunicargli il NIF. Fondamentalmente, il titolare del conto può essere contattato per ottenere il NIF anche nel quadro dell'adempimento di altri obblighi di documentazione (ad es. procedure ALM/KYC).

6.3.4.3 Modo e forma dell'autocertificazione

L'autocertificazione può essere precompilata con le informazioni già disponibili agli atti dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione, a eccezione dei dati relativi alla residenza fiscale (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 128, n. marg. 7). Questi dati possono essere inseriti al momento dell'apertura del nuovo conto se sono stati determinati durante il colloquio con il cliente (cfr. Esempio 146).

In linea di principio, un'autocertificazione può essere presentata in qualsiasi modo e forma (ad es. per via elettronica, in formato PDF, o come documento scansionato). Se l'autocertificazione viene trasmessa per via elettronica, il sistema elettronico deve garantire che i dati ricevuti coincidano con quelli inviati e che tutti gli accessi degli utenti intesi a fornire, rinnovare o modificare l'autocertificazione vengano documentati. L'esecuzione e il funzionamento del sistema elettronico, compresa la procedura di accesso, deve inoltre garantire che la persona che vi ha accesso e che compila l'autocertificazione sia la stessa che è indicata nell'autocertificazione o che da questa sia stata autorizzata a fornire informazioni e che, su richiesta, sia in grado di fornire una stampa di tutte le autocertificazioni trasmesse per via elettronica. Se i dati richiesti sono già stati forniti all'interno della documentazione di apertura del conto, non occorre riportarli su una

pagina particolare dei documenti o su uno specifico modulo, a condizione che siano completi (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 129, n. marg. 9). Gli esempi che seguono intendono illustrare le possibili modalità di presentazione di un'autocertificazione.

Esempio 145: la persona fisica A compila online un modulo di richiesta per l'apertura di un conto presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione K. A indica nel modulo di richiesta tutti i dati necessari ai fini di un'autocertificazione (inclusi quelli relativi alla sua residenza fiscale). I dati inseriti da A nell'autocertificazione elettronica vengono considerati plausibili dal sistema bancario o da un collaboratore di K in base alle informazioni ottenute nel quadro delle procedure AML/KYC. L'autocertificazione di A è valida.

Esempio 146: la persona fisica B presenta una richiesta personale per l'apertura di un conto presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione L. B fa una copia della sua carta d'identità e fornisce tutte le informazioni necessarie ai fini di un'autocertificazione (inclusi i dati relativi alla sua residenza fiscale) a un collaboratore dell'IF L, il quale le inserisce nel sistema di L e ne verifica la plausibilità. Infine, B sottoscrive la richiesta. L'autocertificazione di B è valida.

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione può utilizzare come riferimento l'originale, una copia autenticata o una fotocopia (inclusi una microfiche, una scansione elettronica o altro supporto di conservazione elettronica) dell'autocertificazione. Tutti i documenti che vengono conservati su supporto elettronico devono, su richiesta, essere forniti anche in forma cartacea (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 131, n. marg. 16).

6.3.4.4 Durata di validità di un'autocertificazione

Un'autocertificazione resta valida finché non interviene un cambiamento delle circostanze (cfr. n. 6.6.1) a seguito del quale l'IF svizzero tenuto alla comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di supporre che l'autocertificazione in questione sia inesatta o inattendibile. Un cambiamento delle circostanze che influisce sull'autocertificazione presentata all'IF svizzero tenuto alla comunicazione pone fine alla validità della stessa in relazione ai dati non più attendibili, in attesa che tali dati vengano aggiornati (cfr. art. 11 cpv. 1 LSAI).

Se interviene un cambiamento delle circostanze tale da rendere l'autocertificazione non più valida, secondo la sezione IV parte C dello SCC l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria, ma deve procurarsi dal titolare del conto un'autocertificazione valida che stabilisca la/le residenza/e fiscale/i o, in alternativa, un'adeguata motivazione corredata da documenti che confermino la validità dell'autocertificazione originaria (procedura analoga a quella di accertamento di cui al n. 6.2.1.2.4) entro un termine di 90 giorni civili.

Durante questi 90 giorni, e fintanto che non è stata confermata la validità dell'autocertificazione originaria o non è stata ottenuta una nuova autocertificazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può considerare il titolare del conto come fiscalmente residente unicamente nella Giurisdizione da lui indicata nell'autocertificazione originaria (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 130, n. marg. 14).

Se al termine dei 90 giorni civili non è stata confermata la validità dell'autocertificazione originaria o non è stata ottenuta una nuova autocertificazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come fiscalmente residente sia nella Giurisdizione da lui indicata nell'autocertificazione originaria che in quella dove potrebbe essere residente a seguito del cambiamento delle circostanze (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 131, n. marg. 15).

All'articolo 18 LSAI viene stabilito che una persona che ha rilasciato un'autocertificazione deve notificare all'IF svizzero tenuto alla comunicazione le modifiche apportate alle indicazioni contenute nell'autocertificazione. La legge contiene inoltre disposizioni penali a carico di chi fornisce un'autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito for-

nisce false informazioni (cfr. art. 35 LSAI). La responsabilità dell'aggiornamento dei dati documentati presso l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non è di quest'ultimo, bensì della persona che ha compilato l'autocertificazione. Da un IF ci si aspetta tuttavia che provveda a informare il titolare del conto in merito alle suddette disposizioni (cfr. art. 14 LSAI).

Il cambiamento delle circostanze che pone fine alla validità dell'autocertificazione originaria si riferisce unicamente alla residenza fiscale (cfr. n. 6.6.1). Un eventuale cambio di indirizzo entro i confini della medesima Giurisdizione o il cambiamento del cognome in occasione del matrimonio non inficiano la validità dell'autocertificazione. Fintanto che il titolare del conto coincide chiaramente con la persona per la quale è stata rilasciata l'autocertificazione e la situazione non cambia in relazione alla/e sua/e residenza/e fiscale/i, l'autocertificazione non deve essere rinnovata.

6.3.4.5 Rettifica di un'autocertificazione

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione può considerare valida un'autocertificazione, nonostante contenga errori trascurabili, se nel fascicolo del titolare del conto sono disponibili documenti sufficienti a integrare i dati mancanti o errati. Ad es. un'autocertificazione può essere comunque valida anche se la persona fisica che l'ha presentata ha indicato la Giurisdizione di residenza utilizzando la corrispondente sigla, a condizione che per questa persona l'IF svizzero tenuto alla comunicazione sia in possesso di una prova d'identificazione ufficiale che consenta ragionevolmente di confermare la corrispondenza tra la Giurisdizione di residenza in essa indicato e la sigla riportata nell'autocertificazione. Per contro, se la sigla non corrisponde chiaramente alla Giurisdizione di residenza indicato nel passaporto della persona fisica, ciò può essere considerato un errore che rende l'autocertificazione non valida (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 131, n. marg. 17). Anche omettere di indicare la Giurisdizione di residenza costituisce un errore che rende l'autocertificazione non valida. Per contro un'autocertificazione può essere valida anche quando la persona fisica che presenta l'autocertificazione non ha indicato un NIF. Ciò può essere ad es. il caso se la Giurisdizione di residenza non emette NIF.¹⁵

Errori trascurabili sono dati quando:

- il campo relativo alla data non è compilato oppure in ragione del formato non è chiaramente determinabile, a condizione che si possa dimostrare il momento di ricezione dell'autocertificazione e sia stato apposto un timbro di ricezione;
- non è stata indicata la data di nascita, ma può essere determinata sulla base della documentazione raccolta secondo le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro. In questo caso non sarà necessario completare a posteriori l'autocertificazione con la data di nascita.

6.3.5 Delega degli obblighi di accertamento e acquisizione della documentazione

Come previsto dal commentario relativo allo SCC, un IF svizzero tenuto alla comunicazione può considerare affidabili i documenti (tra cui anche autocertificazioni) raccolti da un rappresentante (anche un consulente in fondi d'investimento, gestore patrimoniale esterno autorizzato, *hedge fund* o un gruppo di *private equity*) (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 132, n. marg. 20).

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione che a seguito di un'acquisizione di un'azienda, di una scissione o fusione e simili ha rilevato un conto dal predecessore o dal cedente può considerare

¹⁵ Cfr. Implementation Handbook, p. 151, FAQ 8.

affidabili i documenti esistenti (inclusa un'autocertificazione) o le relative copie, fornite dal predecessore o dal cedente. Inoltre, un IF svizzero tenuto alla comunicazione che a seguito di un'acquisizione di un'azienda, di una scissione o fusione e simili ha rilevato un conto da un altro IF svizzero tenuto alla comunicazione che ha adempiuto tutti gli obblighi di adeguata verifica previsti alle sezioni II–VII dello SCC in relazione a detti conti, è in linea di massima autorizzato a considerare affidabile lo status del titolare del conto accertato dal predecessore o dal cedente finché l'acquirente non viene a conoscenza o non ha motivo di supporre che tale status sia inesatto o che sia intervenuto un cambiamento delle circostanze (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 132, n. marg. 21).

6.3.6 Plausibilità delle autocertificazioni

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione sono obbligati a confermare la plausibilità di un'autocertificazione in base alle informazioni ottenute all'atto di apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. sezione IV parte A SCC).

In linea di massima la plausibilità dell'autocertificazione deve essere confermata lo stesso giorno (cosiddetto «day-one process»). Tuttavia, se ciò non fosse possibile, ad es. perché è un compito attribuito a un servizio di backoffice (cosiddetto «day-two process»), la verifica della plausibilità deve essere conclusa al più tardi entro 90 giorni.

Se in occasione dell'apertura del conto e dopo verifica di tutte le informazioni raccolte al riguardo non accerta o non ha motivo di supporre che l'autocertificazione sia inesatta o inattendibile, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può ritenere confermata la plausibilità.

Nessuno si aspetta che, per confermare la plausibilità di un'autocertificazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione predisponga un'analisi giuridica indipendente delle disposizioni fiscali applicabili (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 133, n. marg. 23). Anzi, può basarsi sui dati relativi al titolare del conto indicati nell'autocertificazione, purché non vi siano indizi che inducano a ritenere quest'ultima inesatta o inattendibile.

Gli esempi qui di seguito intendono illustrare come si procede alla verifica della plausibilità.

Esempio 147: all'apertura del conto un IF svizzero tenuto alla comunicazione ottiene un'autocertificazione dal titolare del conto. La Giurisdizione di residenza in essa indicata non corrisponde a quello registrato dall'istituto nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro. A causa di questi dati contraddittori, l'autocertificazione non risulta plausibile.

Esempio 148: all'apertura del conto un IF svizzero tenuto alla comunicazione ottiene un'autocertificazione dal titolare del conto. L'indirizzo di residenza in essa indicato non corrisponde alla Giurisdizione in cui il titolare del conto dichiara di essere residente a fini fiscali. A causa di questi dati contraddittori, l'autocertificazione non soddisfa i criteri di plausibilità.

Esempio 149: all'apertura del conto un IF svizzero tenuto alla comunicazione ottiene un'autocertificazione dal titolare del conto. La Giurisdizione oggetto di comunicazione X viene indicata come unica Giurisdizione di residenza e corrisponde a quella registrata dall'istituto nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro. Inoltre, nell'autocertificazione il titolare del conto fornisce un indirizzo per la corrispondenza che si trova nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Z. L'autocertificazione del titolare del conto contiene quindi dati che sono in parte in contraddizione con la Giurisdizione di residenza indicata dal titolare del conto. L'IF deve verificare la plausibilità dell'autocertificazione.

Nel caso in cui l'autocertificazione non rispetti il criterio di plausibilità, nel quadro della procedura di apertura del conto, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve richiedere un'autocertificazione valida oppure procurarsi una dichiarazione plausibile e documenti (se richiesti) in grado di confermare la plausibilità dell'autocertificazione originaria. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve conservare una copia o una traccia della dichiarazione o dei documenti ottenuti in

tale occasione (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 133 n. marg. 25). In assenza della documentazione necessaria l'autocertificazione non può essere accettata. In questo caso il conto non può essere aperto oppure dopo la scadenza di 90 giorni dalla sua apertura deve essere chiuso o ne devono essere bloccati i movimenti fino a quando l'IF tenuto alla comunicazione ottiene tutte le informazioni (cfr. art. 11 cpv. 9 LSAI).

Una motivazione plausibile può essere ad es. un documento che attesti che il titolare del conto è uno studente, un docente, un apprendista o un praticante di un istituto di formazione sito nella Giurisdizione in questione oppure fa parte di un programma di scambi culturali o formativi e (se necessario) possiede il visto richiesto oppure è un collaboratore di un'organizzazione internazionale e come tale soggetto a leggi speciali sotto l'aspetto fiscale. Una motivazione plausibile può anche essere quella fornita da uno straniero che svolge un'attività diplomatica presso un'ambasciata o un consolato nella Giurisdizione in questione, oppure da un frontaliero o dal conducente di un camion o di un treno che si sposta tra una Giurisdizione e l'altra (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pagg. 133-134, n. marg. 24 e 25).

Esempio 150: all'apertura del conto, un IF svizzero tenuto alla comunicazione ottiene un'autocertificazione dalla titolare del conto. La Giurisdizione di residenza in essa indicata non corrisponde a quella registrato dall'istituto nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro. La titolare del conto dichiara di essere una diplomatica di una determinata Giurisdizione dove ha quindi la sua residenza; a supporto di quanto affermato, mostra il suo passaporto diplomatico. Poiché l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha ottenuto una motivazione plausibile e documenti in grado di confermare la plausibilità dell'autocertificazione, quest'ultima soddisfa i criteri di plausibilità.

6.3.7 Eccezioni relative all'obbligo di ottenere un'autocertificazione

In linea di massima, in assenza di un'autocertificazione non è ammessa l'apertura di un nuovo conto (cfr. n. 6.3.2). Tuttavia, secondo le spiegazioni relative allo SCC può accadere che al momento dell'apertura del conto l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non sia in possesso di un'autocertificazione o non debba procurarsene una. In Svizzera, questa situazione si verifica quando i nuovi conti sono aperti senza che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo (cfr. art. 11 cpv. 8 lett. b LSAI). Sono considerate eccezioni segnatamente (cfr. art. 27 OSAIn):

- (1) il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;
- (2) il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o di un'autorità; o
- (3) l'inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.

Nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, un nuovo conto può essere costituito ai sensi dello scambio automatico di informazioni senza che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (l'assicuratore sulla vita) vi contribuisca in qualche modo o possa negarne la costituzione. In questi casi l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non può acquisire previamente un'autocertificazione, ma è comunque obbligato a registrare il nuovo stipulante. Questa fattispecie si verifica nelle assicurazioni sulla vita di terzi, laddove una successione (successione universale) comporta un cambiamento dello stipulante (cfr. Esempio 130 ed Esempio 131).

Sono considerati come eccezione all'obbligo di ottenere un'autocertificazione prima dell'apertura di un nuovo conto i casi in cui l'ordine di un giudice o di un'autorità comporta il cambiamento del titolare del conto.

Esempio 151: nel quadro di una convenzione di divorzio viene stabilito che la polizza del pilastro 3b deve essere trasferita da A al coniuge B da cui A si è separato. Il tribunale lo sancisce anche nella sua decisione. In questo caso, con il cambiamento dello stipulante viene costituito un nuovo conto senza che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca in qualche modo o possa negarne la costituzione.

Esempio 152: nel caso di IF, soprattutto del tipo «enti di investimento», è possibile aprire nuovi conti anche in virtù di statuti (ad es. nel caso di fondazioni attraverso atti di fondazione o altri atti) o di un atto costitutivo del trust. L'IF non può impedire o negare l'apertura di tali conti, né chiuderli. L'apertura di un nuovo conto può avvenire, ad es., nel corso del tempo o quando si verificano eventi che non dipendono dall'IF. Basti pensare alla nascita di un figlio, previamente designato come beneficiario di un trust a tasso fisso (*fixed interest trust*).

Le stesse considerazioni valgono se uno statuto o un atto costitutivo del trust impone agli organi di un IF di costituire una clausola beneficiaria, ad es. perché un protettore di un trust autorizzato a questo scopo impartisce al *trustee* prescrizioni in tal senso. Se, invece, la costituzione di tale clausola spetta al consiglio di fondazione o al *trustee*, questi deve ottenere un'autocertificazione dei beneficiari prima della distribuzione del beneficio.

In tutti questi casi l'IF deve ottenere l'autocertificazione il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni, confermandone la plausibilità. Altrimenti, deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all'ottenimento di tutte le informazioni (cfr. art. 11 cpv. 9 LSAI). Si applicano le procedure per la verifica della plausibilità secondo il numero 6.3.6.

6.4 Conti preesistenti di enti

6.4.1 In generale

Per conti preesistenti di enti si intendono i conti finanziari che il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner sono gestiti da IF svizzeri tenuti alla comunicazione. Rilevante in tal senso è la data di apertura del conto finanziario di base registrata nei sistemi dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione.

Esempio 153: il 4 gennaio 2015 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha aperto una relazione cliente per l'ente R. Il 6 gennaio 2015 viene aperto un conto intestato all'ente R, il 7 maggio 2016 un deposito e l'8 agosto 2018 un conto in valuta estera. Come data di apertura rilevante ai fini degli obblighi di adeguata verifica si considera il 4 gennaio 2015. Il conto in valuta estera aperto l'8 agosto 2018 non prevede quindi l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica per nuovi conti di enti, fatto salvo il caso in cui altri motivi richiedano la presentazione di nuovi documenti.

Ai fini degli obblighi di adeguata verifica gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono consolidare i conti finanziari di cui è avente economicamente diritto il medesimo ente.

Esempio 154: il 4 gennaio 2015 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha aperto una relazione cliente per l'ente R e una per l'ente S (relazione cliente ente R/relazione cliente ente S). Il 6 gennaio 2019 l'IF apre un conto congiunto per gli enti R e S che viene gestito sotto una nuova relazione cliente (relazione cliente ente R o S). Poiché l'ente R e l'ente S sono già stati accertati come clienti esistenti nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica applicabili per conti preesistenti, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può in questo caso applicare gli obblighi di adeguata verifica per conti preesistenti di enti, sempre che al momento dell'apertura della nuova relazione cliente non venga a conoscenza di cambiamenti delle circostanze.

Esempio 155: il 4 gennaio 2015 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha aperto una relazione cliente per l'ente R (relazione cliente ente R). Il 6 gennaio 2019 l'IF apre un conto congiunto per gli enti R e S che viene gestito sotto una nuova relazione cliente (relazione cliente ente R o S). Poiché solo l'ente R è già stato accertato come cliente preesistente nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica applicabili per conti preesistenti, per la nuova relazione cliente appena aperta per l'ente R o S l'IF svizzero tenuto alla comunicazione in linea di principio deve applicare gli obblighi di adeguata verifica per nuovi conti. Poiché l'ente R è già stato accertato come cliente preesistente nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica applicabili per conti preesistenti, gli accertamenti nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica per nuovi conti si limiteranno solo all'ente S (richiesta di autocertificazione all'ente S).

6.4.2 Procedura di verifica per determinare se l'ente è una persona oggetto di comunicazione

La procedura di verifica, applicabile a tutti i clienti preesistenti per ciascun conto finanziario permette di determinare una sola volta se il conto è detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione o da una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

La procedura di verifica relativa ai conti preesistenti di enti si svolge in due tempi:

- in una prima fase, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto (ente) è una persona oggetto di comunicazione. In caso affermativo, il conto in questione deve essere trattato come conto oggetto di comunicazione;
- in una seconda fase, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto (ente) è una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

La Figura 14 mostra il processo da seguire per determinare se il titolare del conto di un ente è una persona oggetto di comunicazione e se di conseguenza il conto è un conto oggetto di comunicazione.

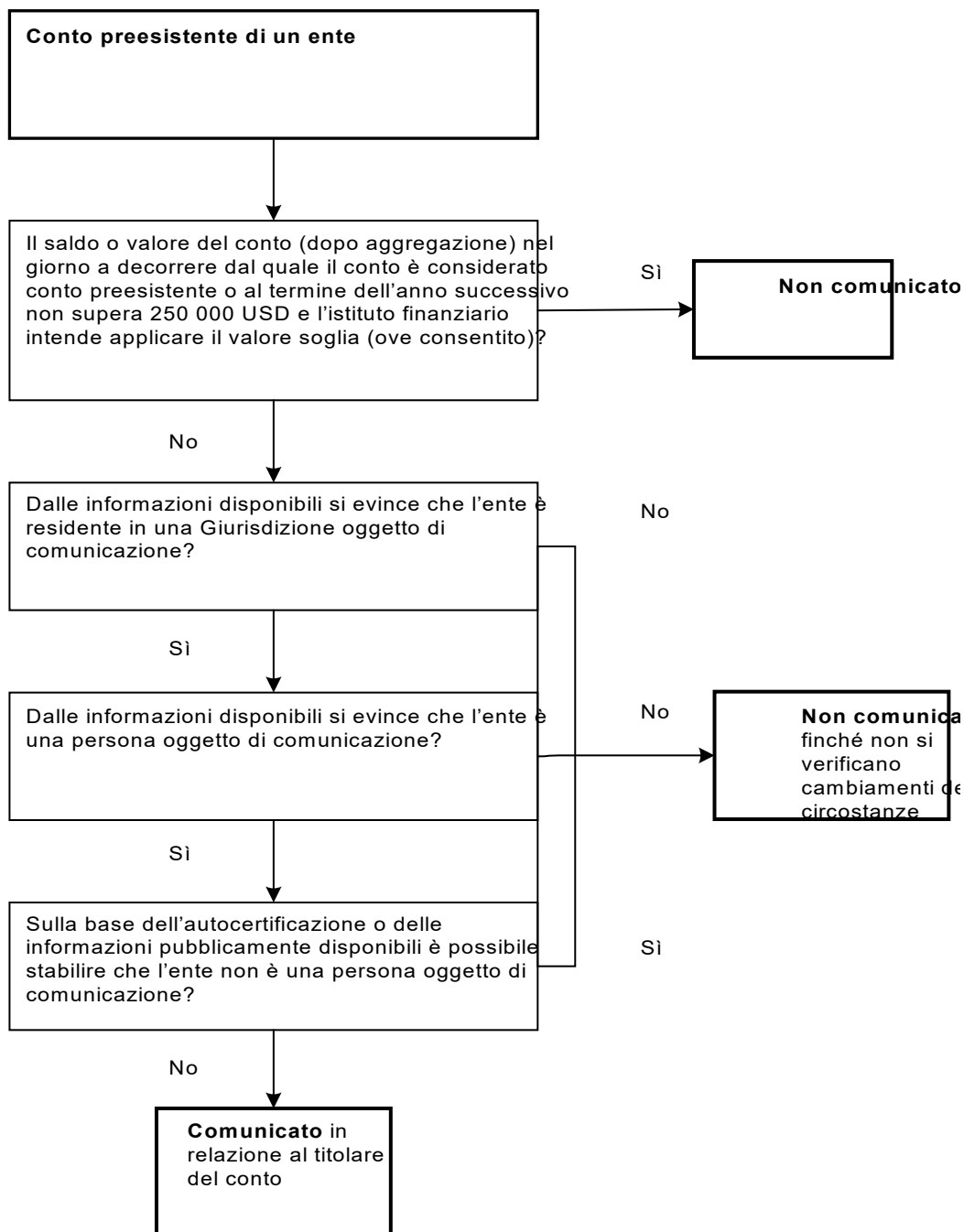


Figura 14

Se al 31 dicembre 20YY il saldo o valore totale (dopo l'aggregazione) di un conto preesistente detenuto da un ente non supera USD*250 000, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può rinunciare a verificare il conto fintanto che detto valore soglia non venga superato al 31 dicembre di qualsiasi anno successivo.

Questa eccezione all'obbligo di verifica presuppone tuttavia che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione applichi questa stessa eccezione a tutti i conti preesistenti di enti o a un gruppo chiaramente identificato di tali conti.

Per tutti gli altri conti preesistenti di enti trovano applicazione le regole sugli obblighi di adeguata verifica per conti preesistenti di enti.

Per determinare se il titolare (ente) di un conto preesistente detenuto da un ente è una persona oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può seguire la procedura in

un ordine che gli appare adeguato. Considerato che le società con diritti di partecipazione negoziati pubblicamente, gli enti pubblici e gli IF sono enti espressamente esclusi dalla categoria delle persone oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può, in primo luogo, determinare se il titolare del conto (ente) è uno di questi enti esclusi e quindi non è una persona oggetto di comunicazione. In alternativa, può anche determinare se il titolare del conto (ente) non è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione e di conseguenza non è neanche una persona oggetto di comunicazione.

Un conto preesistente detenuto da uno o più enti deve essere trattato come conto oggetto di comunicazione se il titolare (ente) o uno dei titolari (enti) è una persona oggetto di comunicazione oppure se il titolare (ente) di un conto preesistente (incluso un ente che è esso stesso una persona oggetto di comunicazione) è una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Un conto preesistente di una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione deve essere trattato come conto oggetto di comunicazione anche se l'ente stesso non è una persona oggetto di comunicazione o se una delle persone che esercitano il controllo è residente nella stessa Giurisdizione in cui risiede la NFE.

Esempio 156: l'ente R è una NFE passiva residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. L'ente R ha tre persone fisiche che esercitano il controllo: di queste, due sono residenti in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione e una in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Poiché una delle persone che esercitano il controllo è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione il conto dell'ente R deve essere trattato come conto oggetto di comunicazione. Sia il titolare del conto (ente) che la persona oggetto di comunicazione vengono segnalati nella Giurisdizione oggetto di comunicazione. Le due persone che non sono oggetto di comunicazione non vengono comunicate.

Per determinare se il titolare di un conto (ente) è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione o se è una persona esclusa, un IF svizzero tenuto alla comunicazione deve verificare che le informazioni conservate per finalità di vigilanza (procedure AML/KYC) o in ragione dei rapporti con la clientela (ad es. luogo di costituzione, indirizzo o indirizzo di uno o più trustee di un trust) indichino che il titolare del conto (ente) è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione o è una persona esclusa. Eventualmente può basarsi anche sulle informazioni raccolte nel quadro del processo di verifica FATCA (ad es. moduli W-8 e W-9). Le informazioni relative alla residenza dei vari tipi di enti sono ripresi nella tabella 3 qui sotto.

Tipo di ente	Informazioni relative alla residenza
La maggioranza degli enti assoggettati all'imposta	Luogo di costituzione, luogo dell'organizzazione o luogo in cui l'ente è assoggettato alla vigilanza
Enti fiscalmente trasparenti (esclusi i trust)	Indirizzo (indirizzo registrato, sede principale o sede della direzione effettiva)
Trust	Indirizzo di uno o più <i>trustee</i>

Tabella 3

Se le informazioni indicano che il titolare del conto (ente) è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare il conto come un conto oggetto di comunicazione, a meno che non ottenga un'autocertificazione dal titolare del conto (ente) o non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili (incluse le informazioni pubblicate da un ente autorizzato o basate su un sistema standardizzato di codificazione industriale), che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione. Eventualmente può basarsi anche sulle informazioni raccolte nel quadro del processo di verifica FATCA (ad es. moduli W-8 e W-9).

Esempio 157: l'ente R è titolare di un conto preesistente presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Come dichiarato nell'autocertificazione di R in possesso dell'istituto, l'ente R è una NFE attiva residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Il conto è quindi oggetto di comunicazione.

Esempio 158: l'ente R è titolare di un conto preesistente presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Stando alle informazioni pubbliche in possesso dell'istituto (ad es. estratto del registro di commercio), l'ente R è una NFE attiva residente in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione. Il conto non è quindi oggetto di comunicazione.

Esempio 159: l'ente R è titolare di un conto preesistente presso un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Stando alle informazioni pubbliche in possesso dell'istituto (ad es. estratto del registro di commercio), l'ente R è un IF e residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Poiché l'ente R è un IF che si trova in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il conto non è oggetto di comunicazione sebbene l'ente R sia residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Sono considerate informazioni pubblicamente disponibili, tra le altre, le informazioni pubblicate da autorità o istituzioni pubbliche (ad es. *FFI list* dell'IRS), le informazioni contenute in registri ufficiali pubblicamente accessibili (ad es. registro di commercio), le informazioni pubblicate da una borsa riconosciuta e tutte le classificazioni di enti stilate da un'associazione di categoria o da una Camera di commercio sulla base di uno standard industriale riconosciuto e pubblicamente accessibili (ad es. codice NOGA). A questo proposito, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione è tenuto ad appurare di che tipo di informazione si tratti e a quando risalga.

In alternativa alla verifica delle informazioni conservate per finalità di legge (procedure AML/KYC) o in ragione dei rapporti con la clientela, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può procurarsi dal titolare del conto (ente) un'autocertificazione che gli consenta di determinarne la/le residenza/e fiscale/i.

6.4.3 Procedura di verifica per persone che esercitano il controllo

Indipendentemente dal fatto che il conto, in considerazione del suo titolare (ente), venga identificato come un conto oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare se l'ente in questione è una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. La procedura per verificare questa fattispecie è illustrata nella Figura 15.

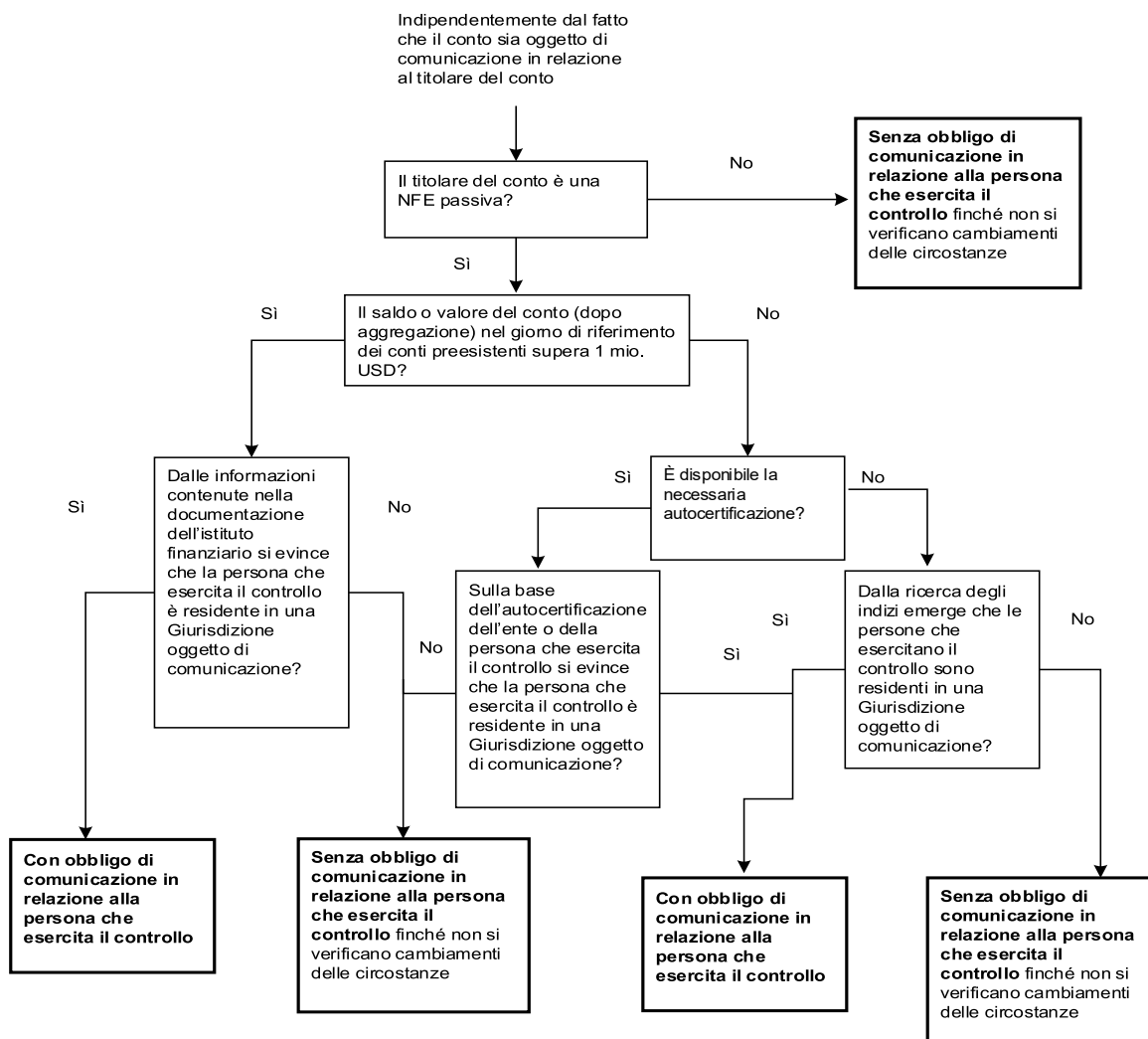


Figura 15

Nel caso di un conto preesistente di un ente (incluso un ente che è esso stesso una persona oggetto di comunicazione) l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto (ente) è una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. In caso affermativo, il conto diventa oggetto di comunicazione in relazione alle persone che esercitano il controllo quindi le informazioni relative al conto oggetto di comunicazione e alle persone che esercitano il controllo devono essere comunicate.

Per determinare se il titolare del conto (ente) è una NFE passiva, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve ottenere un'autocertificazione del titolare del conto (ente); a meno che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione possa in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili (ad es. estratto del registro di commercio, documentazione FATCA, codice NOGA, elenchi della FINMA su istituti sottoposti a vigilanza ecc.) ragionevolmente determinare che il titolare del conto è una NFE attiva o un IF, con esclusione di un ente di investimento amministrato professionalmente residente in una Giurisdizione non partecipante, che è sempre considerato una NFE passiva (ossia un ente di investimento che non è un IF di una Giurisdizione partecipante).

Se non è in grado di determinare in questo modo lo status del titolare del conto (ente) quale NFE attiva o IF diverso da un ente di investimento amministrato professionalmente di una Giurisdizione non partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve supporre che il titolare del conto (ente) è una NFE passiva.

Se il titolare del conto (ente) è una NFE passiva bisogna determinare il saldo o valore aggregato. Per i conti con un saldo o valore aggregato che non supera USD°1°milione gli obblighi di adeguata verifica sono meno rigorosi.

Se il saldo o valore aggregato non supera USD°1°milione, per determinare le persone che esercitano il controllo su una NFE passiva un IF svizzero tenuto alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni conservate per finalità di legge (procedure AML/KYC) o in ragione dei rapporti con la clientela.

Se il saldo o valore aggregato supera USD°1°milione occorre procurarsi un'autocertificazione in relazione alle persone che esercitano il controllo (da quest'ultime o dal titolare del conto).

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione che nel corso della verifica di un conto il cui saldo o valore aggregato non supera USD°1°milione ha considerato attendibili le informazioni conservate per finalità di legge (procedure AML/KYC) o in ragione dei rapporti con la clientela, in caso di superamento del valore soglia di USD°1°milione al 31 dicembre 20YY o di uno qualsiasi degli anni successivi, deve procurarsi un'autocertificazione dal titolare del conto (ente).

In assenza di tale autocertificazione, per determinare se la/le persona/e che esercita(no) il controllo è/sono (una) persona/e oggetto di comunicazione l'IF tenuto alla comunicazione deve considerare attendibile la ricerca di indizi (cfr. n. 6.2.1.2.3.2).

Se si verifica un cambiamento delle circostanze a causa del quale l'IF svizzero tenuto alla comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altre prove documentali riguardanti un conto sono inesatte o inattendibili, lo stesso istituto deve determinare nuovamente lo status del conto entro l'ultimo giorno del periodo di rendicontazione o entro 90 giorni, se questa data è posteriore.

6.4.4 Condizioni per la validità di un'autocertificazione

Per essere valida ai sensi dello SCC, l'autocertificazione fornita dal titolare del conto (ente) deve recare una data non posteriore a quella di ricezione ed essere firmata da una persona avente diritto di firma dell'ente (oppure essere autenticata in altro modo; cfr. in proposito il n. 6.3.4; applicazione per analogia).

Un'autocertificazione del titolare (ente) di un conto preesistente è valida solo se permette all'IF svizzero tenuto alla comunicazione di adempiere i suoi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica. In particolare, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve essere messo in condizione di stabilire, sulla base dell'autocertificazione, quale sia la residenza fiscale del titolare del conto (ente).

L'autocertificazione deve contenere le seguenti informazioni sul titolare del conto (ente):

- il nome;
- l'indirizzo;
- la/le Giurisdizione/i di residenza fiscale;

se il titolare del conto (ente) è una persona oggetto di comunicazione di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l'autocertificazione deve altresì contenere:

- il NIF, se la Giurisdizione oggetto di comunicazione rilascia tali numeri identificativi.

Per quanto riguarda i conti aperti prima del 1° gennaio 2021 e per i quali l'IF svizzero tenuto alla comunicazione è in possesso di un'autocertificazione senza il NIF, sono applicabili per analogia le disposizioni di cui alla sezione I parte C SCC. Di conseguenza, il NIF non deve essere comunicato in relazione a conti oggetto di comunicazione se non figura nei documenti dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono tuttavia adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui tali conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione.

Adoperarsi in misura ragionevole significa che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione tenta seriamente, almeno una volta all'anno, di ottenere il NIF del titolare del conto, ad es. prendendo contatto con lui (in particolare per posta, via e-mail, telefonicamente) e invitandolo espressamente a comunicargli il NIF. Fondamentalmente, il titolare del conto può essere contattato per ottenere il NIF anche nel quadro dell'adempimento di altri obblighi di documentazione (ad es. FATCA, ALM/KYC).

Anche l'autocertificazione necessaria per la verifica della/e persona/e che esercita(no) il controllo deve recare una data non posteriore a quella di ricezione ed essere firmata da una persona avente diritto di firma dell'ente (titolare del conto) o dalla/e persona/e che esercita(no) il controllo (oppure essere autenticata in altro modo).

L'autocertificazione per la verifica della/e persona/e che esercita(no) il controllo deve contenere le seguenti informazioni (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 140, n. marg. 22):

- il nome;
- l'indirizzo;
- la/le Giurisdizione/i di residenza fiscale;
- il NIF per ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione;
- la data di nascita.

Per il resto, per l'autocertificazione delle persone che esercitano il controllo sono valide le disposizioni di cui al numero 6.3.4 applicabili alle persone fisiche.

6.4.5 Plausibilità delle autocertificazioni

Si veda in proposito il numero 6.3.6 in analoga applicazione.

6.4.6 Termini per le verifiche

L'articolo 11 capoverso 3 LSAI stabilisce che i conti preesistenti di enti devono essere sottoposti a verifica entro due anni dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato partner.

I conti preesistenti di enti che vengono chiusi prima o nel corso di una procedura di verifica non devono essere documentati a posteriori dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione non ha quindi alcun obbligo di comunicazione in merito ai conti chiusi di enti (cfr. art. 28 OSAIn).

6.5 Obblighi di adeguata verifica per nuovi conti di enti

6.5.1 In generale

Se per i conti preesistenti gli obblighi di adeguata verifica consistono essenzialmente nella verifica di informazioni di cui l'IF svizzero tenuto alla comunicazione è già in possesso, in caso di apertura di nuovi conti gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione hanno l'obbligo di registrare informazioni sul titolare del conto. Gli obblighi di adeguata verifica citati di seguito sono in linea di principio applicabili a tutti i nuovi conti di enti.

In linea generale, un nuovo conto è un conto finanziario gestito da un IF svizzero tenuto alla comunicazione che viene aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data (cfr. n. 3.10).

Un conto che viene aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o dopo tale data può essere considerato un conto preesistente se il titolare di questo nuovo conto detiene già un conto preesistente presso il medesimo IF svizzero tenuto alla comunicazione e se al momento dell'apertura del nuovo conto non devono essere ottenute nuove o ulteriori informazioni sul titolare del conto né essere modificate quelle esistenti, al di là di quelle necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni (cfr. n. 6.2.1).

Analogamente alla procedura per i conti preesistenti di enti, anche la procedura per i nuovi conti di enti si svolge in due fasi:

- in una prima fase, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto (ente) è una persona oggetto di comunicazione. In caso affermativo, il conto è oggetto di comunicazione;
- in una seconda fase, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto (ente) è una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Queste procedure di verifica sono illustrate qui di seguito.

6.5.2 Condizioni per l'apertura di nuovi conti di enti

Le procedure stabilite nello SCC per l'identificazione di conti oggetto di comunicazione tra i nuovi conti di enti prevedono in generale che nel quadro del processo di apertura di un conto un IF tenuto alla comunicazione debba acquisire un'autocertificazione prima dell'apertura di un nuovo conto. In linea di principio, in assenza di un'autocertificazione un IF svizzero tenuto alla comunicazione non può quindi aprire un nuovo conto.

Va da sé che un IF svizzero tenuto alla comunicazione non può aprire un nuovo conto se nell'autocertificazione ottenuta mancano informazioni rilevanti come il nome, l'indirizzo e/o la residenza fiscale. Prima dell'apertura del conto occorre pertanto verificare se queste informazioni sono già disponibili o contenute nell'autocertificazione. Non è quindi possibile, ad es., accettare un'autocertificazione non compilata e sulla base di questa aprire un nuovo conto. L'IF deve confermare la plausibilità delle informazioni contenute nell'autocertificazione (cfr. n. 6.5.6).

Le precisazioni relative allo SCC rilevano tuttavia anche che esistono casi in cui al momento dell'apertura del conto l'IF tenuto alla comunicazione non può o non deve disporre di un'autocertificazione (cfr. n. 6.5.7). In queste circostanze l'IF in questione deve ottenere l'autocertificazione a posteriori il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni, e confermarne la plausibilità secondo le disposizioni del numero 6.5.6.

6.5.3 Procedura di verifica per determinare se l'ente è una persona oggetto di comunicazione

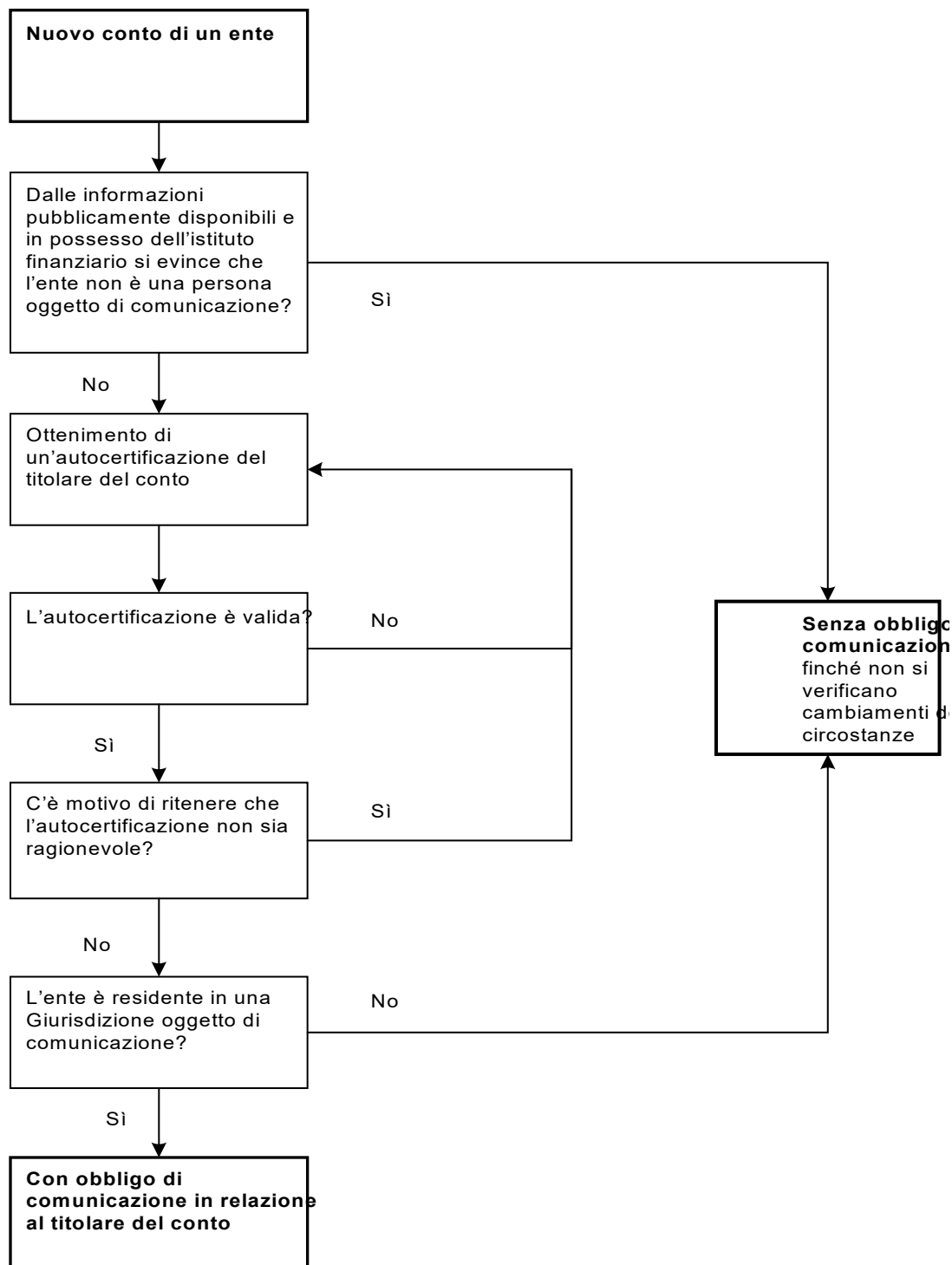


Figura 16

La Figura 16 illustra la procedura da seguire per verificare se il titolare del conto (ente) è una persona oggetto di comunicazione e di conseguenza se il conto è oggetto di comunicazione in ragione del titolare del conto (ente).

Per determinare se il titolare del conto (ente) è una persona oggetto di comunicazione, in occasione dell'apertura del conto l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi dal titolare

del conto (ente) un'autocertificazione che gli consenta di determinare la/e residenza/e fiscale/i di quest'ultimo.

Se nell'autocertificazione il titolare del conto (ente) dichiara di avere la residenza fiscale in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare il conto come un conto non oggetto di comunicazione in relazione al suo titolare, a condizione che non sia a conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che l'autocertificazione è inesatta o inattendibile. Nonostante il titolare del conto abbia la sua residenza fiscale in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare il conto come un conto oggetto di comunicazione se il suo titolare è una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Esempio 160: l'ente A è titolare di un conto di cui ha chiesto l'apertura. Nell'autocertificazione l'ente A dichiara di essere una NFE attiva e di avere la residenza fiscale nella Giurisdizione non oggetto di comunicazione B. Poiché sulla base dell'autocertificazione si può determinare che l'ente A è residente in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione, il conto non è oggetto di comunicazione.

Se nella sua autocertificazione dichiara di non avere alcuna residenza fiscale, l'ente è considerato come residente nella Giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. Per determinare la residenza del titolare del conto (ente) l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può considerare come attendibile anche l'indirizzo della sede principale riportato nel registro di commercio. Gli enti che non hanno una residenza fiscale sono ad es. le società di sede fiscalmente trasparenti o le società semplici. Le società semplici possono essere trattate come enti da un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Spetta invece al titolare del conto (ente) qualificare la società semplice come IF, NFE attiva o NFE passiva. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve solo verificare la plausibilità dell'autocertificazione.

Esempio 161: l'ente A (società di sede) è titolare di un conto di cui ha chiesto l'apertura. Nell'autocertificazione l'ente A dichiara di essere residente nella Giurisdizione oggetto di comunicazione B, ma di non essere assoggettato a imposta. L'IF deve trattare l'ente A come una NFE passiva e di conseguenza determinare le persone che esercitano il controllo. L'IF segnala le persone che esercitano il controllo nella Giurisdizione in cui hanno la loro residenza fiscale.

Esempio 162: l'ente A (società semplice composta dalle persone fisiche B e C) è titolare del nuovo conto di cui ha chiesto l'apertura. Nell'autocertificazione l'ente A dichiara di essere una NFE passiva (società semplice) residente nella Giurisdizione oggetto di comunicazione D, ma di non essere assoggettata a imposta. Anche se nella Giurisdizione D l'ente A viene trattato come fiscalmente trasparente, sulla base dell'autocertificazione il conto va considerato come un conto oggetto di comunicazione di una NFE passiva e le persone che esercitano il controllo vanno accertate.

Esempio 163: l'ente A (consorzio di costruzione organizzato in forma di società semplice) è titolare di un conto di cui ha chiesto l'apertura. Nell'autocertificazione l'ente A dichiara di essere una NFE attiva (società semplice) residente nella Giurisdizione oggetto di comunicazione B, ma di non essere assoggettata a imposta. Anche se nella Giurisdizione B l'ente A viene trattato come fiscalmente trasparente, sulla base dell'autocertificazione il conto va considerato come un conto di una NFE attiva e va comunicato.

Se l'autocertificazione indica che il titolare del conto (ente) è fiscalmente residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve accertare anche se il titolare del conto (ente) è un ente escluso in relazione a tale Giurisdizione (ad es. una società di capitali i cui titoli sono scambiati su un mercato dei valori mobiliari affermato o un ente statale). In caso affermativo, il conto va trattato come un conto non oggetto di comunicazione.

Esempio 164: l'ente A è titolare di un conto di cui ha chiesto l'apertura. Nell'autocertificazione l'ente A dichiara di essere fiscalmente residente nello Stato B. Poiché è possibile stabilire sulla base di informazioni pubblicamente disponibili che l'ente A è un'impresa quotata in Borsa, il conto non è oggetto di comunicazione.

In alternativa all'ottenimento di un'autocertificazione, per determinare se nel caso del titolare (ente) di un nuovo conto di cui è stata chiesta l'apertura si tratta di uno o più enti oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può innanzitutto determinare se il titolare del conto (ente) è un ente escluso (cfr. n. 4.4).

Nel determinare se il titolare di un nuovo conto di cui è stata chiesta l'apertura è identificabile in uno o più enti costituiti da persone oggetto di comunicazione l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può seguire la procedura nell'ordine più adeguato per l'istituto stesso.

In qualche raro caso può succedere che il titolare del conto (ente) sia fiscalmente residente in più di una Giurisdizione. Una sintesi degli aspetti fondamentali utili a determinare la residenza fiscale di un ente è riportata nell'allegato 1 al numero 10.1. Nessuno si aspetta che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione predisponga un'analisi giuridica approfondita delle disposizioni fiscali applicabili.

Esempio 165: l'ente A è registrato nella Giurisdizione oggetto di comunicazione B. Il luogo in cui è situata la sua sede di direzione effettiva si trova però nella Giurisdizione oggetto di comunicazione C. Come previsto dalle normative fiscali della Giurisdizione B, la registrazione determina la residenza fiscale. La Giurisdizione C prevede analoghe disposizioni, per cui l'ente A è fiscalmente residente solo nella Giurisdizione oggetto di comunicazione B.

Esempio 166: la stessa fattispecie descritta nell'Esempio 165 si risolve con esito diverso se come previsto dalle disposizioni di legge della Giurisdizione oggetto di comunicazione C il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva determina anche la residenza fiscale. Pertanto l'ente A è fiscalmente residente in entrambe le Giurisdizioni.

Esempio 167: la stessa fattispecie descritta nell'Esempio 165 si risolve con esito diverso se come previsto dalle disposizioni di legge di entrambe le Giurisdizioni il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva determina anche la residenza fiscale. Pertanto l'ente A è fiscalmente residente solo nella Giurisdizione oggetto di comunicazione C.

Esempio 168: la stessa fattispecie descritta nell'Esempio 165 si risolve con esito diverso se secondo le disposizioni di legge della Giurisdizione oggetto di comunicazione B il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva determina la residenza fiscale e secondo le disposizioni di legge della Giurisdizione oggetto di comunicazione C la registrazione determina la residenza fiscale. Pertanto l'ente A non è fiscalmente residente in nessuna Giurisdizione.

6.5.4 Procedura di verifica per determinare se l'ente è una NFE passiva

La procedura per verificare se l'ente in questione è una NFE passiva con una o più persone oggetto di comunicazione è illustrata nella Figura 17:

Indipendentemente dal fatto che il conto sia oggetto di comunicazione in relazione al titolare del conto

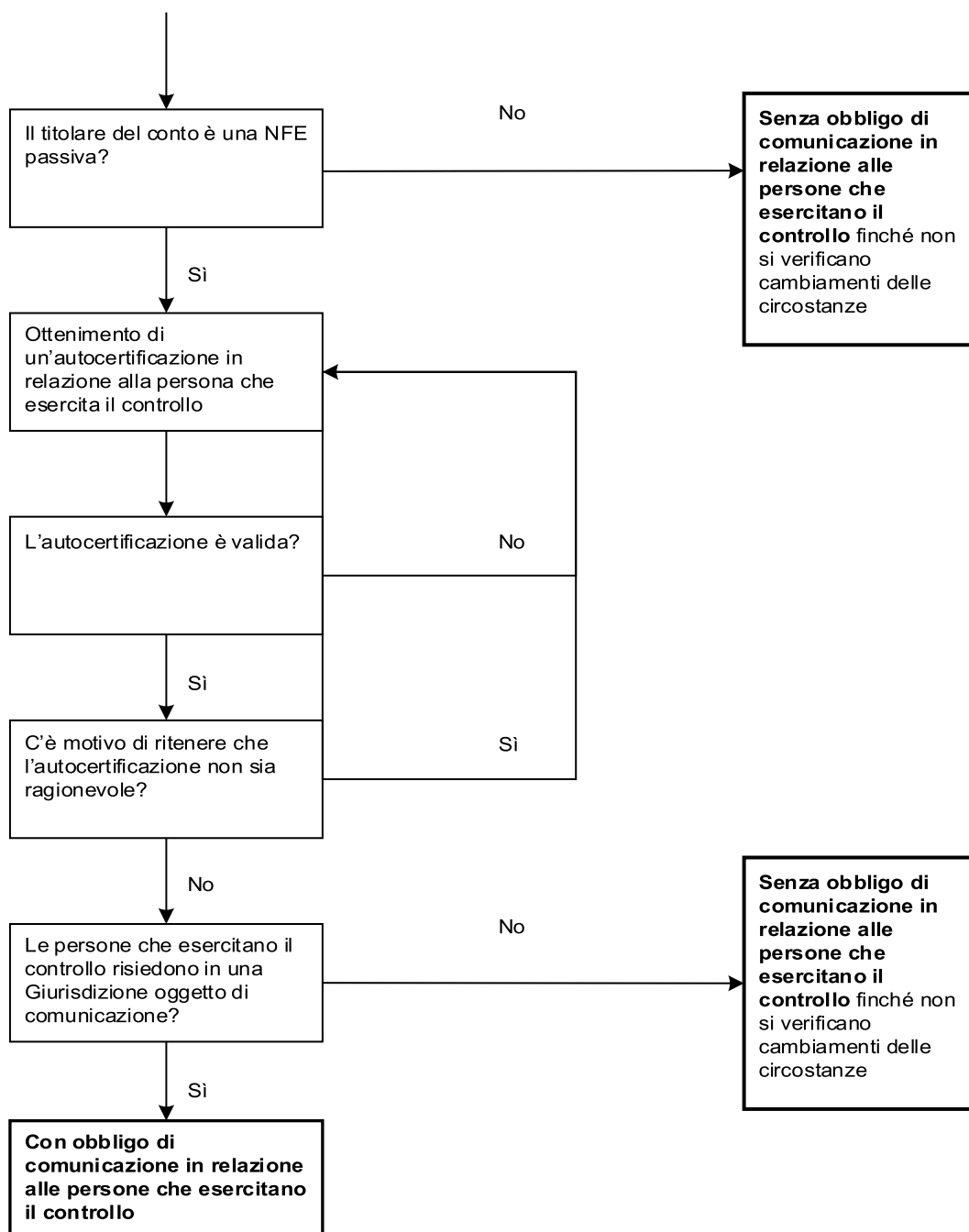


Figura 17

Nel caso del titolare (ente) di un nuovo conto (incluso un ente che è esso stesso una persona oggetto di comunicazione) l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto (ente) è una NFE passiva con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Per determinare se il titolare del conto (ente) è una NFE passiva, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può utilizzare le informazioni in suo possesso raccolte nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro o le informazioni pubblicamente disponibili (informazioni pubblicate da un ente pubblico autorizzato o basate su un sistema standardizzato di codificazione industriale), in base alle quali può ragionevolmente determinare che il titolare del conto (ente) è

una NFE attiva o un IF (a meno che non si tratti di un ente di investimento amministrato professionalmente e residente in una Giurisdizione non partecipante, che è sempre considerato una NFE passiva, ossia un ente di investimento che non è un IF di una Giurisdizione partecipante).

Se non è in grado di determinare in questo modo lo status del titolare del conto (ente) quale NFE attiva o IF diverso da un ente di investimento amministrato professionalmente di una Giurisdizione non partecipante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi dal titolare del conto (ente) un'autocertificazione che gli consenta di determinare lo status di quest'ultimo e quello della/e persona/e che esercita(no) il controllo. Per fare questo, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve procedere come segue:

- procurarsi un'autocertificazione del titolare del conto (ente) in cui il titolare certifica il suo status;
- nel caso di una NFE passiva, determinare la/e persona/e che esercita(no) il controllo sul titolare del conto (ente) in base alle regole stabilite nel numero 4.8;
- nel caso di una NFE passiva, determinare se la/e persona/e che esercita(no) il controllo su una NFE passiva è/sono (una) persona/e oggetto di comunicazione.

Per determinare se una o più persone che esercitano il controllo su una NFE passiva è/sono (una) persona/e oggetto di comunicazione, un IF svizzero tenuto alla comunicazione può considerare come attendibile solo un'autocertificazione del titolare del conto (ente) o della/e persona/e che esercita(no) il controllo.

Se la/e persona/e che esercita(no) il controllo risulta(no) essere (una) persona/e oggetto di comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare il conto come un conto oggetto di comunicazione.

L'IF tenuto alla comunicazione che non è in grado di determinare lo status del titolare del conto (ente) sulla base di un'autocertificazione da questi ottenuta deve supporre che si tratti di una NFE passiva.

6.5.5 Condizione per la validità di un'autocertificazione

Si veda il numero 6.4.4 in analoga applicazione.

6.5.6 Plausibilità delle autocertificazioni

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve confermare la plausibilità di un'autocertificazione in base alle informazioni ottenute all'atto di apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. sezione VI parte A SCC).

In linea di massima la plausibilità dell'autocertificazione deve essere confermata lo stesso giorno (cosiddetto «day-one process»). Tuttavia, se ciò non fosse possibile, ad es. perché è un compito attribuito a un servizio di backoffice (cosiddetto «day-two process»), la verifica della plausibilità deve essere conclusa al più tardi entro 90 giorni.

Se in occasione dell'apertura del conto e dopo verifica di tutte le informazioni raccolte al riguardo non accerta o non ha motivo di supporre che l'autocertificazione sia inesatta o inattendibile, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può ritenere confermata la plausibilità.

Per contro, per verificare la plausibilità di un'autocertificazione gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione non hanno alcun obbligo di procedere a un'analisi indipendente delle disposizioni fiscali applicabili (cfr. n. 6.3.6).

Nel caso dell'autocertificazione di una NFE attiva, non vi è alcun obbligo di verificare il rispetto dei valori soglia applicabili per le entrate e i valori patrimoniali sulla base del rendiconto annuale.

Nel caso in cui l'autocertificazione non soddisfi i criteri di plausibilità, nel quadro della procedura di apertura del conto l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi un'autocertificazione valida, oppure richiedere una dichiarazione plausibile e documenti (se richiesti) in grado di confermare la plausibilità dell'autocertificazione originaria. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve conservare una copia o una traccia di tale motivazione o tali documenti. Altrimenti l'autocertificazione non può essere accettata ed il conto non può essere aperto, oppure deve essere chiuso dopo 90 giorni dalla sua apertura o i movimenti del conto devono essere bloccati fino all'ottenimento di tutte le informazioni (cfr. art. 11 cpv. 9 LSAI).

6.5.7 Eccezioni relative all'obbligo di ottenere un'autocertificazione

In linea di massima, in assenza di un'autocertificazione non è ammessa l'apertura di un nuovo conto (cfr. n. 6.3.2). Tuttavia, secondo le spiegazioni relative allo SCC può accadere in casi eccezionali che al momento dell'apertura del conto l'IF tenuto alla comunicazione non sia in possesso di un'autocertificazione o non debba procurarsene una, segnatamente quando (cfr. art. 11 cpv. 8 lett. b LSAI):

- a) il titolare del conto è un ente e l'istituto finanziario svizzero può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione; o
- b) i nuovi conti sono aperti senza che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.

Sono considerati casi eccezionali secondo la lettera b segnatamente (cfr. art 27 OSAIn):

- (1) il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;
- (2) il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o di un'autorità;
- (3) l'inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.

Nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, un nuovo conto può essere costituito ai sensi dello scambio automatico di informazioni senza che l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (l'assicuratore sulla vita) vi contribuisca in qualche modo o possa negarne la costituzione. In questi casi l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non può acquisire previamente un'autocertificazione, ma è comunque obbligato a registrare il nuovo stipulante. Questa fattispecie si verifica nelle assicurazioni sulla vita di terzi, laddove una successione (successione universale) comporta un cambiamento dello stipulante.

Si pensi ad esempio a una fusione di due società, in seguito alla quale gli stipulanti di un contratto di assicurazione, in virtù della successione universale, passano dalla società incorporata alla società incorporante. In tal caso l'assicuratore è obbligato a registrare il nuovo stipulante.

Sono considerati come eccezione all'obbligo di ottenere un'autocertificazione prima dell'apertura di un nuovo conto i casi in cui l'ordine di un giudice o di un'autorità comporta il cambiamento del titolare del conto.

Nel caso di alcuni IF è anche possibile aprire nuovi conti in virtù degli statuti (ad es. nel caso di fondazioni) o dell'atto costitutivo del trust. L'IF non può impedire o negare l'apertura di tali conti, né chiuderli. L'apertura di un nuovo conto può avvenire, ad es., nel corso del tempo o quando si verificano determinati eventi che non dipendono dall'IF.

Per tutte le eccezioni l'IF deve ottenere l'autocertificazione il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni, confermandone la plausibilità. Altrimenti, deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all'ottenimento di tutte le informazioni (cfr. art. 11 cpv. 9 LSAI). Si applicano per analogia le procedure per la verifica della plausibilità secondo il numero 6.5.6.

6.6 Obblighi di adeguata verifica particolari

6.6.1 Cambiamento delle circostanze

Un cambiamento delle circostanze comprende qualsiasi cambiamento che comporta l'aggiunta di informazioni relative allo status di una persona o che crea una contraddizione con lo status di questa persona. Un cambiamento delle circostanze si riferisce inoltre a qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni relativa al titolare del conto (in particolare l'aggiunta di un titolare del conto, il rimpiazzamento di un titolare del conto o qualsiasi altro cambiamento relativo a un titolare del conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni relative a conti associati al conto in oggetto (in applicazione delle regole d'aggregazione dei conti secondo n. 6.7) se la modifica o l'aggiunta ha per conseguenza la modifica dello status del titolare del conto..

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere un cambiamento delle circostanze se in base ai documenti in suo possesso o ad affermazioni e comportamenti del cliente ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le informazioni contenute nell'autocertificazione o nelle prove documentali siano inesatte o inattendibili.

Esempio 169: in occasione dell'apertura di un nuovo conto l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha determinato sulla base di un'autocertificazione la residenza fiscale del titolare del conto domiciliato nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X. Nel 2019 il titolare del conto comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un nuovo indirizzo nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. In virtù di tale comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate. L'autocertificazione ottenuta per determinare la residenza fiscale nella Giurisdizione X appare ora inesatta e inattendibile.

Per contro, un cambio di indirizzo all'interno della Giurisdizione oggetto di comunicazione X non costituisce un cambiamento delle circostanze.

Ai sensi dell'articolo 18 LSAI, in caso di un cambiamento delle circostanze il cliente deve notificare all'IF svizzero tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve quindi necessariamente presumere che le informazioni contenute nell'autocertificazione o nei documenti in suo possesso siano inesatte o inattendibili solo per il fatto di aver riscontrato uno o più indizi conformi agli indizi 3–5 di cui al numero 6.2.1.2.3.1 che sono in conflitto con quanto indicato nell'autocertificazione o nelle prove documentali.

Le affermazioni e gli esempi che seguono mostrano l'applicazione dei cambiamenti delle circostanze in funzione delle modalità con cui è stata determinata la residenza fiscale del titolare del conto o della/e persona/e che esercita(no) il controllo.

6.6.1.1 Conti di persone fisiche

Nel caso di nuovi conti e di conti preesistenti di importo non rilevante e rilevante, se ha determinato la residenza fiscale del titolare del conto mediante autocertificazione come indicato nel numero 6.3, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve necessariamente presumere che le circostanze siano cambiate solo per il fatto di aver riscontrato uno o più indizi conformi agli indizi 3–5 di cui al numero 6.2.1.2.3.1 che sono in conflitto con quanto indicato nell'autocertificazione o nelle prove documentali in suo possesso (cfr. allegato 4, n. 11.4).

Esempio 170: stessa situazione di quella descritta nell'Esempio 169, ma nel 2019 il titolare del conto comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un nuovo numero di telefono nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. Pur venendo a conoscenza di un numero di telefono (finora non inserito nei sistemi) nella Giurisdizione Y, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve necessariamente presumere che le circostanze siano cambiate. L'autocertificazione ottenuta per determinare la residenza fiscale nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X appare comunque esatta e attendibile.

Se ha determinato la residenza fiscale del cliente mediante la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza come indicato nel numero 6.2.1.2.2, nel caso di conti preesistenti di importo non rilevante per i quali l'indirizzo si basa su prove documentali e/o per i quali (finora) non esiste alcuna autocertificazione l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve necessariamente presumere che le circostanze siano cambiate se rileva la presenza di indizi analoghi agli indizi 3–5 di cui al numero 6.2.1.2.3.1.

Se nel corso degli anni successivi il conto preesistente di importo non rilevante diventa un conto preesistente di importo rilevante, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere un cambiamento delle circostanze se rileva la presenza degli indizi 1–5 di cui al numero 6.2.1.2.3.1, a meno che non disponga nel frattempo di un'autocertificazione al riguardo.

Esempio 171: nel caso di un conto preesistente di importo non rilevante l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha determinato la residenza fiscale del cliente domiciliato nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X applicando la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza. Nel 2019 il cliente conferisce all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un nuovo ordine di bonifico permanente a favore di un conto detenuto nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. Pur informato dell'esistenza di un nuovo ordine di bonifico permanente a favore di un conto detenuto nella Giurisdizione Y, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve necessariamente presumere che le circostanze siano cambiate. Le prove documentali (procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza) utili a determinare la residenza fiscale nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X appaiono comunque esatte e attendibili.

Esempio 172: la stessa situazione descritta nell'Esempio 171 si risolve con esito diverso se nel 2019 il cliente comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un nuovo indirizzo nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. In virtù di tale comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate. Le prove documentali raccolte per determinare la residenza fiscale nella Giurisdizione partecipante X appaiono ora inesatte e inattendibili.

Se nel caso di conti preesistenti di importo non rilevante ha determinato la residenza fiscale del cliente mediante la ricerca elettronica, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate se rileva la presenza degli indizi 1–5 di cui al numero 6.2.1.2.3.1.

Esempio 173: nel caso di un conto preesistente di importo non rilevante l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha determinato la residenza fiscale del cliente domiciliato nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X mediante la ricerca elettronica. Nel 2019 il cliente comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un nuovo numero di telefono nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. In virtù di tale comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate.

Esempio 174: nel caso di un conto preesistente di importo rilevante l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha determinato la residenza fiscale del cliente domiciliato nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X mediante la ricerca elettronica e la ricerca cartacea. Nel 2019 il cliente comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione di aver conferito una nuova procura o diritto di firma attualmente valido a un soggetto con indirizzo postale o di residenza nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. In virtù di tale comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate.

6.6.1.2 Procedura da seguire se viene identificato un cambiamento delle circostanze

Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione rileva la presenza di uno o più indizi di cui al numero 6.2.1.2.3.1 che lo inducono a presumere un cambiamento delle circostanze conformemente a quanto sopra esposto, per i nuovi conti entro 90 giorni dall'identificazione di un cambiamento delle circostanze e per i conti preesistenti entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno civile in corso o entro 90 giorni dall'identificazione del cambiamento delle circostanze, lo stesso istituto deve procurarsi un'autocertificazione valida che attesti la/e residenza/e fiscale/i del titolare del conto o, in alternativa, un'adeguata motivazione corredata da documenti che attestino la validità dell'autocertificazione originaria (procedura analoga a quella di accertamento di cui al n. 6.2.1.2.4).

Durante questi 90 giorni (se si tratta di nuovi conti) oppure al massimo fino all'ultimo giorno dell'anno civile in corso o entro 90 giorni (se si tratta di conti preesistenti) l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può considerare il titolare del conto come fiscalmente residente unicamente nella Giurisdizione determinata mediante l'autocertificazione originaria o mediante la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza oppure in base alla ricerca elettronica o alla ricerca cartacea. Quanto sopra vale anche in caso di chiusura del conto entro tale termine.

Trascorsi i 90 giorni (in caso di nuovi conti) oppure trascorso l'ultimo giorno dell'anno civile in corso o al termine di 90 giorni (in caso di conti preesistenti), se non ha ottenuto nessuna nuova autocertificazione o se la validità dell'autocertificazione originaria non è stata confermata (nello specifico con documenti presentati dal cliente all'IF svizzero tenuto alla comunicazione) l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come fiscalmente residente sia nella Giurisdizione in cui era stato originariamente stabilito fosse la sua residenza fiscale sia nella Giurisdizione dove potrebbe essere residente a seguito del cambiamento delle circostanze (cfr. n. 6.3.4.4).

Se un conto preesistente di una persona fisica viene chiuso nel corso di una procedura di verifica che decorre dall'inizio dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner (e quindi la residenza fiscale del titolare del conto non è ancora stata determinata), l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non ha alcun obbligo di comunicazione in merito alla relazione conto/cliente chiusa (cfr. n. 6.2.3; art. 28 cpv. 1 OSAIn).

6.6.1.3 Conti di enti

6.6.1.3.1 Cambiamenti delle circostanze relative alla residenza fiscale

Se ha determinato la residenza fiscale mediante autocertificazione conformemente alla sezione VI parte A punto 1 dello SCC o mediante le informazioni raccolte in occasione dell'apertura della relazione d'affari (incluse quelle raccolte nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro) conformemente alla sezione V parte D punto 1 dello SCC, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere un cambiamento delle circostanze in particolare se riceve informazioni che indicano un cambiamento delle circostanze in relazione a un possibile trasferimento del luogo di costituzione o della sede, o dell'indirizzo del titolare del conto o di uno o più *trustee* in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno civile in corso o entro 90 giorni dal momento in cui ha identificato i cambiamenti delle circostanze l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi dall'ente una nuova autocertificazione, oppure richiedere una motivazione per cui la residenza fiscale originariamente determinata mediante autocertificazione o mediante informazioni raccolte al momento dell'apertura della relazione d'affari resta comunque esatta e attendibile.

Se l'ente non è in grado di presentare una nuova autocertificazione o una motivazione plausibile entro il termine indicato, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare l'ente come

persona oggetto di comunicazione in relazione alle Giurisdizioni originariamente oggetto di comunicazione nonché alle Giurisdizioni oggetto di comunicazione determinate in base al cambiamento delle circostanze.

Esempio 175: all'apertura della relazione d'affari, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha stabilito sulla base delle informazioni raccolte che la residenza fiscale dell'ente A, titolare di un conto preesistente, è nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X. Nel 2019 l'ente informa l'IF svizzero tenuto alla comunicazione di aver trasferito la sua sede nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. Basandosi su tale informazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate e al più tardi l'ultimo giorno dell'anno civile in corso o trascorsi 90 giorni dal momento in cui ha identificato il cambiamento delle circostanze deve considerare l'ente come persona oggetto di comunicazione della Giurisdizione oggetto di comunicazione Y (oltre che della Giurisdizione oggetto di comunicazione X). A meno che l'ente non presenti una nuova autocertificazione, oppure fornisca una motivazione plausibile per cui la residenza fiscale nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X originariamente determinata mediante le informazioni raccolte in occasione dell'apertura della relazione d'affari resta comunque esatta e attendibile.

Per contro, un trasferimento della sede o del domicilio all'interno della Giurisdizione oggetto di comunicazione X non costituisce un cambiamento delle circostanze.

6.6.1.3.2 Cambiamenti delle circostanze relative allo status ai fini dello scambio automatico di informazioni

Nel caso di nuovi conti e di conti preesistenti, se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha determinato mediante autocertificazione o sulla base di informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili che l'ente è una NFE attiva o un IF diverso da un ente di investimento amministrato professionalmente di una Giurisdizione non partecipante, lo stesso istituto deve presumere che le circostanze siano cambiate in particolare se viene a conoscenza di informazioni secondo cui, ai fini dello scambio automatico di informazioni, lo status quale NFE attiva o IF diverso da un ente di investimento amministrato professionalmente di una Giurisdizione non partecipante è inesatto o inattendibile.

Al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno civile in corso o entro 90 giorni dal momento in cui ha identificato un cambiamento delle circostanze l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi dall'ente una nuova autocertificazione, oppure richiedere ulteriori documenti che attestino che, ai fini dello scambio automatico di informazioni, lo status quale NFE attiva o IF diverso da un ente di investimento amministrato professionalmente di una Giurisdizione non partecipante, originariamente determinato mediante autocertificazione o sulla scorta di informazioni in suo possesso o pubblicamente e liberamente disponibili, resta comunque esatto e attendibile.

Se l'ente non è in grado di presentare una nuova autocertificazione o ulteriori documenti entro il termine indicato, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare l'ente come NFE passiva.

Se lo status ai fini dello scambio automatico di informazioni viene determinato già prima dell'ultimo giorno dell'anno civile in corso o entro 90 giorni dal momento in cui l'IF tenuto alla comunicazione ha identificato un cambiamento delle circostanze, per il corrispondente periodo di rendicontazione si applica lo status ai fini dello scambio automatico di informazioni che è stato determinato prima del o nell'ultimo giorno dell'anno civile precedente, indipendentemente dal fatto che il termine di 90 giorni sia già scaduto.

Esempio 176: per un conto preesistente, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha stabilito sulla base di informazioni in suo possesso che, ai fini dello scambio automatico di informazioni, l'ente A è qualificato come NFE attiva della Giurisdizione oggetto di comunicazione X. Nel 2019 l'ente comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione la cessazione della propria attività operativa. Basandosi su tale comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate e al più tardi l'ultimo giorno dell'anno civile in corso o

trascorsi 90 giorni dal momento in cui ha identificato il cambiamento delle circostanze deve considerare l'ente come NFE passiva della Giurisdizione oggetto di comunicazione X, a meno che l'ente non presenti una nuova autocertificazione o fornisca ulteriori documenti che attestino che, ai fini dello scambio automatico di informazioni, lo status quale NFE attiva, originariamente determinato sulla base di informazioni in suo possesso, appare comunque esatto e attendibile.

6.6.1.3.3 Cambiamenti delle circostanze relative alle persone che esercitano il controllo su una NFE passiva

Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha determinato sulla base delle informazioni raccolte al momento dell'apertura della relazione d'affari (incluse quelle raccolte nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro) che una o più persone che esercitano il controllo su una NFE passiva sono persone oggetto di comunicazione (o non oggetto di comunicazione), lo stesso istituto deve presumere che le circostanze relative alle persone che esercitano il controllo siano cambiate se rileva la presenza degli indizi 1 e 2 (conti di importo non rilevante) o degli indizi 1–5 (conti di importo rilevante) di cui al numero 6.2.1.2.3.1.

Nel caso di nuovi conti e di conti preesistenti, se sulla base di un'autocertificazione ha determinato che una o più persone che esercitano il controllo su una NFE passiva sono persone oggetto di comunicazione (o non oggetto di comunicazione), l'IF svizzero tenuto alla comunicazione non deve necessariamente presumere un cambiamento delle circostanze riguardo alle persone che esercitano il controllo per il solo fatto di aver rilevato indizi analoghi agli indizi 3–5 che sono in conflitto con quanto indicato nell'autocertificazione o nei documenti in suo possesso (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 151, n. marg. 10).

Al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno civile in corso o entro 90 giorni dal momento in cui ha identificato un cambiamento delle circostanze sulla base degli indizi 1 e 2 (conti di importo non rilevante) o degli indizi 1–5 (conti di importo rilevante) di cui al numero 6.2.1.2.3.1 l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve procurarsi dall'ente o dalla persona che esercita il controllo una nuova autocertificazione firmata o confermata positivamente in altro modo relativamente alla persona che esercita il controllo o, in alternativa, richiedere una motivazione corredata di documenti che indichi la ragione per cui una o più persone che esercitano il controllo su una NFE passiva non sono persone oggetto di comunicazione.

Se l'ente non è in grado di presentare una nuova autocertificazione o una motivazione corredata di documenti entro il termine indicato, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve trattare le persone che esercitano il controllo come persone oggetto di comunicazione sulla base degli indizi 1 e 2 (conti di importo non rilevante) o degli indizi 1–5 (conti di importo rilevante) di cui al numero 6.2.1.2.3.1.

Esempio 177: nel caso di un conto preesistente di una NFE passiva l'IF svizzero tenuto alla comunicazione ha determinato sulla base di un'autocertificazione che una delle tre persone che esercitano il controllo (persona A) è una persona oggetto di comunicazione nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X. Nel 2019 l'ente comunica all'IF svizzero tenuto alla comunicazione un nuovo indirizzo della persona oggetto di comunicazione A nella Giurisdizione oggetto di comunicazione Y. In virtù di tale comunicazione, l'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve presumere che le circostanze siano cambiate. L'autocertificazione ottenuta per determinare la residenza fiscale della persona che esercita il controllo A nella Giurisdizione oggetto di comunicazione X sembra ora inesatta e inattendibile.

6.6.2 Periodi

Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale e conserva questo status fino al giorno in cui cessa di essere un conto oggetto di comunicazione. Se un conto viene identificato come un conto oggetto di comunicazione

in ragione del suo status alla fine dell'anno civile o del periodo di rendicontazione, le informazioni relative a tale conto devono essere comunicate come se nell'arco dell'intero anno civile o del periodo di rendicontazione in cui è stato identificato in quanto tale (o nel giorno della chiusura) fosse stato un conto oggetto di comunicazione. Salvo indicazione contraria, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere comunicate con cadenza annuale nel corso dell'anno civile seguente all'anno a cui si riferiscono. Per quanto riguarda il saldo o valore aggregato, questo viene determinato l'ultimo giorno dell'anno civile o, se viene adottato un periodo di rendicontazione diverso, l'ultimo giorno di tale periodo.

6.6.3 Prestatori di servizi

Per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono ricorrere a terzi (prestatori di servizi; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a LSAI), in particolare a istituti di custodia, gestori patrimoniali, *trustee* di trust o altri fornitori di analoghi servizi.

La responsabilità per l'adempimento di tutti gli obblighi, incluso quello di garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati, incombe ancora agli IF svizzeri tenuti alla comunicazione che li hanno delegati.

6.6.4 Obblighi di adeguata verifica in caso di diritti di terzi alla scadenza derivanti da contratti di assicurazione con valore di riscatto e da contratti assicurativi di rendita

In presenza di un diritto maturato in virtù di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, la persona fisica o l'ente avente diritto, se non è l'attuale titolare del conto, è da trattare come un titolare di un nuovo conto (cfr. art. 29 cpv. 1 OSAn).

Per ciascuna persona fisica o per ciascun ente che non è l'attuale titolare del conto e che in virtù di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita ha diritto a ricevere un pagamento l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (ossia l'impresa di assicurazioni specificata) deve disporre di un'autocertificazione prima di poter erogare la prestazione. L'autocertificazione, quindi, deve essere presentata al più tardi al momento dell'erogazione della prestazione, ma può essere ottenuta anche prima, ad es. al momento della costituzione del beneficio. Sono fatti salvi i seguenti casi (cfr. art. 29 cpv. 2 OSAn):

- l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (ossia l'impresa di assicurazioni specificata) può rinunciare a procurarsi un'autocertificazione di un ente se sulla base di informazioni in suo possesso può determinare che l'ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione (cfr. sezione VI parte A(1)(b) SCC);
- l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (ossia l'impresa di assicurazioni specificata) può applicare la procedura alternativa ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita (cfr. sezione VII parte B SCC).

Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione (ossia l'impresa di assicurazioni specificata) non è in grado di soddisfare il credito esigibile derivante dal contratto di assicurazione a causa dell'assenza dell'autocertificazione della persona fisica o dell'ente avente diritto, si ha costituzione in mora della persona fisica o dell'ente avente diritto (cfr. art. 29 cpv. 3 OSAn). La presentazione dell'autocertificazione costituisce un atto preparatorio che incombe al creditore e senza il quale l'impresa di assicurazioni specificata non può adempiere l'obbligazione (cfr. art. 91 CO). La mora del creditore esclude una mora del debitore con le relative conseguenze (in particolare gli interessi moratori).

6.7 Regole per l'aggregazione di conti

Per l'aggregazione di conti si devono osservare le seguenti regole (cfr. sezione VII parte C SCC):

- a. sono oggetto di aggregazione solo i conti finanziari ai sensi dello SCC;
- b. devono essere oggetto di aggregazione solo i conti per i quali già sussiste la possibilità tecnica di aggregazione;
- c. i conti con un saldo negativo vengono considerati come conti con un valore uguale a zero. È escluso che si proceda a un conguaglio tra il saldo positivo e quello negativo;
- d. se un conto è intestato a più persone, ad ognuna di esse viene attribuito l'intero saldo del conto;
- e. possono essere aggregati solo i conti individuali tra loro e i conti di enti tra loro.

Per quanto riguarda la suddetta lettera e) va fatta un'eccezione per i conti detenuti da NFE passive e dalle persone che esercitano il controllo su di esse. Nella fattispecie i conti di enti e i conti individuali devono essere oggetto di aggregazione solo se entrambi i conti sono attribuiti a un gestore clienti. Ciò presuppone, tuttavia, che almeno uno dei due conti sia di per sé già un conto di importo rilevante. In questo caso l'aggregazione deve esser fatta in base alle conoscenze del gestore clienti, a prescindere dalla possibilità tecnica della banca di unire i conti interessati.

Ai fini dell'aggregazione si possono prendere in considerazione le distinte relative ai saldi/valori di conto elaborate per i clienti nel quadro delle normali attività, purché siano rispettate le regole enunciate qui sopra.

Esempio 178: un IF svizzero tenuto alla comunicazione che non soddisfa i requisiti tecnici per un'aggregazione di conti: il cliente A ha un deposito con un saldo di USD°800 000 presso l'IF B. Presso lo stesso istituto B il cliente A ha anche un conto di risparmio con un valore di USD 300 000. I conti detenuti presso B non sono tecnicamente collegati, motivo per cui non è necessario procedere a un'aggregazione. Entrambi i conti vanno quindi gestiti separatamente come conti di importo non rilevante.

Esempio 179: un IF svizzero tenuto alla comunicazione che soddisfa i requisiti tecnici per un'aggregazione di conti: il cliente A ha un deposito con un saldo di USD°400 000 e un credito ipotecario del valore di USD°-500 000 presso l'IF B. Inoltre presso l'impresa di assicurazioni C, che è un IF svizzero tenuto alla comunicazione collegato con B, A ha ancora un contratto di assicurazione sulla vita con un valore di riscatto dichiarato di USD°800 000. Poiché B e C dispongono delle possibilità tecniche per effettuare un'aggregazione e poiché nell'esempio illustrato non sussistono limitazioni giuridiche in tal senso, per stabilire se un conto è di importo rilevante o meno occorre procedere all'aggregazione dei conti. Il saldo ammonta a USD°1 200 000, in quanto il credito ipotecario non è un conto finanziario ai sensi dello SCC e non può essere portato in detrazione.

Esempio 180: un IF svizzero tenuto alla comunicazione che soddisfa i requisiti tecnici per un'aggregazione di conti: il cliente A e la cliente B hanno un conto collettivo con un valore di USD°200 000 presso l'IF C. Presso lo stesso IF il cliente A ha anche un deposito con un saldo di USD°900 000. Poiché il valore aggregato dei conti di A ammonta a USD°1 100 000, nell'insieme i suoi conti sono conti di importo rilevante. Ai fini dell'aggregazione, il valore del conto collettivo viene attribuito interamente a entrambi i titolari. Il valore dei conti di B è di USD°200 000, per cui si tratta di un conto di importo non rilevante.

Esempio 181: un IF svizzero tenuto alla comunicazione che soddisfa i requisiti tecnici per un'aggregazione di conti: il cliente A ha con l'IF B una relazione d'affari riguardante un conto per il traffico dei pagamenti con un valore di USD°500 000. Inoltre ha anche un mandato di gestione patrimoniale presso un'altra unità operativa dell'IF B, dove viene amministrato un patrimonio di

USD°2 milioni. Il gestore clienti di A è a conoscenza di entrambe le relazioni d'affari, anche se queste vengono gestite in due diversi sistemi informatici. Nonostante i due conti finanziari citati nell'esempio non possano essere tecnicamente sommati, per il fatto stesso che il gestore clienti ne è a conoscenza essi devono comunque essere aggregati e gestiti come conti di importo rilevante.

7 Comunicazione

La comunicazione può avvenire in tre modi:

- mediante upload di un file XML;
- compilando manualmente un modulo online per il «caso normale» basandosi sullo schema XML dello SCC;
- mediante WebServices (piattaforma per lo scambio di dati).

Le comunicazioni non possono essere trasmesse tramite modulo cartaceo (cfr. art. 15 cpv. 1 primo periodo LSAI).

Benché in linea di principio la comunicazione debba essere fatta a livello di conto finanziario, ossia seguendo la scelta dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione in relazione all'ottica individuale o all'ottica collettiva nel contesto della definizione di conto finanziario (cfr. n. 3.1), l'IF svizzero tenuto alla comunicazione è comunque autorizzato ai fini della comunicazione, nonostante l'applicazione dell'ottica individuale, a consolidare tutti i conti individuali se questi soddisfano i requisiti di gruppo ai sensi del numero 3.1. Viceversa esiste anche la possibilità, in caso di applicazione dell'ottica collettiva, di fare una comunicazione per i conti individuali.

Per conoscere i dettagli tecnici relativi alla comunicazione si rimanda alla direttiva tecnica dell'AFC.

7.1 Regole per la comunicazione

La comunicazione del saldo o valore aggregato come anche di altri importi va generalmente effettuata nella valuta in cui è espresso il conto. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione è comunque libero di comunicare nella valuta di riferimento utilizzata per il conto oggetto di comunicazione (in particolare in caso di comunicazione a livello di relazione d'affari) o in una delle valute indicate all'articolo 26 capoverso 2 OSAIn (USD o CHF). Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nella comunicazione la valuta utilizzata.

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione che desidera comunicare il saldo o valore aggregato e gli altri importi in una valuta diversa da quella in cui è espresso il conto deve convertire il saldo o valore aggregato e gli altri importi nella valuta scelta per la comunicazione:

- la conversione del saldo o valore aggregato deve essere fatta al tasso di conversione dell'ultimo giorno dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione;
- per la conversione di pagamenti/ricavi l'IF svizzero tenuto alla comunicazione può utilizzare un tasso di conversione determinato sistematicamente. In assenza di altri tassi, per convertire la valuta l'IF svizzero tenuto alla comunicazione utilizzerà il corso fisso del giorno pubblicato da SIX Financial Information SA.

Gli importi saranno arrotondati al secondo decimale. Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione possono utilizzare le regole generali di arrotondamento programmate nei loro sistemi.

7.2 Regole per il calcolo dei valori soglia nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica

Il saldo o valore aggregato rilevante ai fini del calcolo dei valori soglia viene determinato in USD. Per i conti espressi in un'altra valuta o in caso di aggregazione di più conti (ad es. a livello di relazione d'affari) detenuti in valute diverse si applicano le stesse regole di conversione valide per la conversione ai fini della comunicazione.

7.3 Periodo di rendicontazione

L'anno civile rappresenta il periodo contabile determinante ai fini della comunicazione. Il saldo o il valore di un conto è determinato l'ultimo giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione. Per la scelta di un altro adeguato periodo di rendicontazione bisognerà attenersi ad altre prescrizioni legali che verranno applicate in maniera coerente e per un tempo adeguato. Nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, ad es., il tempo che intercorre tra l'ultimo anniversario della conclusione del contratto e quello precedente rappresenta un adeguato periodo di rendicontazione.

7.4 Termini per la trasmissione

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all'AFC annualmente per via elettronica, al più tardi entro il 30 giugno dalla fine dell'anno civile al quale si riferiscono le informazioni.

7.5 Procedura da seguire in caso di rettifiche

Una comunicazione inesatta deve essere rettificata immediatamente dall'IF svizzero tenuto alla comunicazione. Per conoscere i dettagli tecnici relativi alle rettifiche si rimanda alla direttiva tecnica dell'AFC.

Se l'IF svizzero tenuto alla comunicazione viene a conoscenza di aver omesso una comunicazione che avrebbe dovuto trasmettere all'AFC, lo stesso istituto provvederà immediatamente a trasmetterla all'AFC.

8 Obbligo di informazione degli istituti finanziari nei confronti dei clienti

8.1 Contenuto delle informazioni

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione per quanto concerne (cfr. art. 14 cpv. 1 LSAI):

- a. la propria qualità di IF svizzero tenuto alla comunicazione;
- b. gli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tali accordi.

Le informazioni da scambiare sono le seguenti (cfr. n. 1.3.2):

- il nome, l'indirizzo, il NIF e la data di nascita;
- il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
- il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione;
- il saldo aggregato;
- l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi e di altri redditi nonché gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di beni;

Non è necessario fornire un elenco dei singoli saldi e proventi.

- c. l'elenco degli Stati partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione dell'elenco aggiornato;
- d. l'utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione degli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 LSAI;
- e. i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD e la LSAI.

8.2 Destinatari delle informazioni

Le informazioni devono essere trasmesse direttamente alle persone oggetto di comunicazione o ai titolari del conto. Una informazione è da considerarsi trasmessa se è inoltrata nel quadro della comunicazione ordinaria con il cliente.

Se un IF svizzero tenuto alla comunicazione è a conoscenza del fatto che la persona oggetto di comunicazione non è più reperibile all'ultimo indirizzo valido in suo possesso (ad es. per i conti non documentati o privi di indirizzo), esso può archivarlo provvisoriamente nel dossier del cliente fino al ripristino del contatto.

8.3 Termine per informare il cliente

Entro il 31° gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione.

L'obbligo di informazione si limita a un'unica volta. Il diritto d'accesso delle persone oggetto di comunicazione sancito all'articolo 8 LPD non viene pertanto compromesso, ma sussiste indipendentemente dalla LSAI, come si può desumere anche dall'articolo 19 capoverso 1 LSAI.

Un IF svizzero tenuto alla comunicazione può decidere di informare annualmente le persone oggetto di comunicazione.

Esempio 182: un cliente è fiscalmente residente nello Stato A con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Il cliente è informato tempestivamente sul contenuto dell'accordo secondo quanto previsto dall'articolo 14 LSAI. Dopo due anni, in seguito a un cambio di residenza, diviene fiscalmente residente dello Stato B, con cui anche in questo caso vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. L'IF svizzero tenuto alla comunicazione non ha nessun obbligo di informare nuovamente il cliente sull'accordo esistente. Anche nel caso in cui, al momento dell'informazione, non fosse ancora stato concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni con lo Stato B, l'IF non sarebbe tenuto a informare nuovamente il cliente, poiché l'informazione fornita al cliente rimanda a un elenco aggiornato degli Stati partner e rientra nelle responsabilità di quest'ultimo consultarne il contenuto.

L'informazione può far parte della documentazione di apertura del conto oppure, nel caso di conti preesistenti, essere trasmessa nel quadro di un'ordinaria comunicazione destinata al cliente (ad es. come allegato all'estratto conto o al calcolo degli interessi).

Se le persone oggetto di comunicazione o il titolare di un conto sono stati informati una volta, l'obbligo di informazione è da considerarsi adempiuto.

L'obbligo di informazione è da considerarsi altresì adempiuto se un nuovo conto può essere attribuito alla medesima persona oggetto di comunicazione e titolare di un conto preesistente che l'IF ha già informato (cfr. commentario dell'OCSE relativo allo SCC, pag. 181, n. marg. 82).

8.4 Elenco di tutti gli Stati partner

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 LSAI gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione pubblicano sui loro siti Internet un elenco aggiornato degli Stati partner. Ogni IF tenuto alla comunicazione può pubblicare l'elenco completo di tutti gli Stati partner oppure rimandare semplicemente al sito Internet della SFI che indica tutti gli Stati partner (www.sif.admin.ch > Relazioni multilaterali > Scambio di informazioni fiscali > Scambio automatico di informazioni > Conti finanziari).

9 Obbligo di conservazioni applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

Secondo lo SCC, gli IF tenuti alla comunicazione devono conservare i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti ai fini dello scambio automatico di informazioni come pure i documenti riguardanti le fasi di verifica eseguite.

In Svizzera sono applicabili le disposizioni del CO concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti. Queste disposizioni sanciscono che i libri di commercio e i documenti contabili come pure la relazione sulla gestione e la relazione di revisione siano conservati per dieci anni. Il termine di conservazione decorre con la fine dell'esercizio contabile in questione. Ai sensi della LSAI, gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono registrare e conservare conformemente alle prescrizioni del CO le misure adottate e i giustificati ottenuti in ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica.

Vanno inoltre osservati il termine di prescrizione della LSAI secondo il numero 10.3.2 così come l'obbligo in capo agli intermediari finanziari sottoposti alla LRD. Questi ultimi devono allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla LRD in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della LRD. Gli intermediari finanziari sono tenuti a conservare tali documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

10 Organizzazione e procedura

10.1 Obbligo di iscrizione come istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione

10.1.1 Iscrizione

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono iscriversi spontaneamente all'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui acquisiscono la qualità di IF svizzero tenuto alla comunicazione (cfr. art. 31 cpv. 1 OSAIn).

Se il concetto di TDT è applicato, allora il trust stesso deve iscriversi presso l'AFC come IF tenuto alla comunicazione – nonostante la classificazione del trust quale IF svizzero non tenuto alla comunicazione – e aggiungere davanti al nome "TDT=". Se il trust non ha un IDI, allora l'iscrizione può avvenire anche senza IDI. Nello schema CRS XML, il nome del trust deve essere indicato nell'elemento "Reporting FI", aggiungendo di nuovo "TDT=" prima del nome.

Per i dettagli tecnici sul processo di iscrizione si rimanda al sito Internet dell'AFC (www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Scambio automatico di informazioni).

10.1.2 Annullamento dell'iscrizione

Gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione devono annullare la propria iscrizione spontaneamente all'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui finisce la loro qualità di IF svizzero tenuto alla comunicazione. La comunicazione deve avvenire anche per l'anno in cui termina la qualità di IF svizzero tenuto alla comunicazione, ovvero vanno comunicati i conti chiusi o trasmesse le

comunicazioni nulle. L'annullamento dell'iscrizione deve avvenire per scritto (cfr. art. 31 cpv. 2 OSAIn).

L'AFC verifica la richiesta di annullamento e ne dà conferma all'IF interessato oppure gli comunica la ragione di un eventuale rifiuto.

Se un IF svizzero tenuto alla comunicazione non detiene conti oggetto di comunicazione segnala tale circostanza all'AFC entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato. Ciò non vale come annullamento dell'iscrizione (cfr. art. 31 cpv. 3 OSAIn).

10.2 Verifica

10.2.1 In generale

L'AFC sottopone gli IF svizzeri a verifiche periodiche per controllare che questi rispettino gli obblighi derivanti dallo SCC.

Nel quadro delle procedure di verifica, il mandato dell'AFC consiste principalmente nel controllare l'esattezza e la completezza delle comunicazioni e nel garantire l'iscrizione di tutti gli IF svizzeri tenuti alla comunicazione.

10.2.2 Sistemi, banche dati, documentazione e comunicazioni

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve organizzare e gestire i propri sistemi, le proprie banche dati e la propria documentazione in modo che, senza particolari difficoltà, sia possibile constatare e provare con certezza i fatti determinanti nel quadro dello SAI. In particolare, deve essere possibile distinguere in ogni momento tra relazioni con il cliente comunicate e non comunicate.

10.2.3 Elaborazione elettronica dei dati

Gli IF svizzeri devono garantire che l'elaborazione elettronica dei dati sia completa ed esatta in merito a tutte le operazioni e le cifre rilevanti dal conteggio del saldo del conto di un cliente fino alla relativa comunicazione. L'AFC deve in qualunque momento poter consultare la versione cartacea di un archivio dati in formato elettronico (cfr. art. 25 LSAI).

10.2.4 Obbligo di collaborazione e di informazione

L'IF svizzero tenuto alla comunicazione deve fornire all'AFC tutte le informazioni che le sono necessarie per la corretta attuazione dello SCC e delle leggi che ne derivano.

Per adempiere il suo mandato di verifica, l'AFC è autorizzata a esigere dall'IF svizzero tutte le informazioni e i documenti rilevanti per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dallo SCC da parte dell'istituto.

Se l'AFC constata, nel corso della verifica in loco e durante il controllo della documentazione, che sono necessari ulteriori documenti per valutare l'adempimento degli obblighi dell'IF svizzero, essa è autorizzata a esigere in qualsiasi momento i documenti rilevanti per la verifica o a consultarli in loco.

L'IF svizzero deve mettere a disposizione dell'AFC i documenti richiesti in tempo utile.

10.2.5 Modalità di verifica

L'AFC decide quale fra le seguenti modalità di verifica adottare per esaminare l'IF svizzero:

- verifica diretta in loco dell'IF svizzero; e/o

- richiesta dei documenti rilevanti per la verifica; e/o
- raccolta delle informazioni necessarie in forma orale.

In occasione di una verifica, sia che si svolga in loco o attraverso la richiesta di documenti, l'AFC informa l'IF svizzero prima della verifica, in forma scritta o orale, sui documenti da mettere a disposizione.

Qualora l'AFC nutra il sospetto fondato che l'IF svizzero non adempia i suoi obblighi previsti dallo SCC, essa può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, una verifica direttamente in loco presso l'istituto.

10.2.6 Rapporto

Gli IF svizzeri sottoposti alla verifica dell'AFC possono ottenere su richiesta un rapporto relativo al controllo effettuato.

10.3 Diritto procedurale

10.3.1 Procedura tra l'AFC e un istituto finanziario

Se l'AFC constata, nel quadro di una verifica relativa a un IF svizzero, che tale istituto non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate (cfr. art. 28 cpv. 3 LSAI). Se l'IF e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione (cfr. art. 28 cpv. 4 LSAI).

Secondo l'articolo 28 capoverso 5 LSAI, l'AFC può pronunciare, su richiesta, una decisione di accertamento della qualità di IF o del contenuto delle comunicazioni, secondo quanto previsto dagli accordi applicabili e dalla LSAI.

Contro le decisioni dell'AFC può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione (cfr. art. 30 cpv. 1 LSAI). Dato che le decisioni in relazione agli accordi sullo scambio automatico di informazioni e alla LSAI saranno generalmente di ordine tecnico, la LSAI prevede la possibilità di presentare opposizione presso l'AFC in deroga alla procedura amministrativa usuale. Il termine di ricorso di 30 giorni è retto dall'articolo 21 e seguenti PA. La decisione su opposizione dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale (cfr. art. 30 cpv. 4 LSAI). Le disposizioni generali di cui all'articolo 48 PA stabiliscono chi ha diritto a ricorrere.

10.3.2 Prescrizione

Il diritto dell'AFC alla trasmissione della comunicazione nei confronti dell'IF svizzero tenuto alla comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa (cfr. art. 16 cpv. 1 LSAI).

La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere la comunicazione, che viene portato a conoscenza di un IF svizzero tenuto alla comunicazione. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione (cfr. art. 16 cpv. 2 LSAI).

Il diritto si prescrive in ogni caso in 10 anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione doveva essere trasmessa (cfr. art. 16 cpv. 3 LSAI).

10.4 Disposizioni penali

Per le disposizioni giuridiche relative alla procedura penale si rimanda alla sezione 10 LSAI.

11 Allegati

11.1 Allegato 1

Linee generali per la determinazione della residenza fiscale di persone fisiche ed enti.

In relazione alla definizione di persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione, per la residenza fiscale si applica in una prima fase le disposizioni sull'assoggettamento illimitato proprie a ciascuna Giurisdizione. Gli elementi che consentono di definire l'assoggettamento illimitato differiscono tra Stati.

Un assoggettamento limitato (ad es. fondato su proventi derivanti da fonti situate in una Giurisdizione, da immobili, da partecipazioni a società di persone o da stabilimenti di impresa) non giustifica alcuna residenza fiscale ai fini della determinazione delle persone di una Giurisdizione oggetto di comunicazione. A tale proposito si deve evidenziare che gli stabilimenti di impresa sono rilevanti per determinare se un IF è considerato fiscalmente residente in una Giurisdizione e perciò sottoposto alle rispettive disposizioni nazionali e agli obblighi di comunicazione.

Qualora una persona sia assoggettata illimitatamente in più di uno Stato in ragione delle disposizioni vigenti in tali Stati, per determinare la residenza fiscale si deve ricorrere, in una seconda fase, a un'eventuale CDI vigente tra le due Giurisdizioni. In questi casi si applicano una serie di criteri alternativi (le cosiddette *tie-breaker rules*) che permettono di stabilire la Giurisdizione in cui la persona fisica è residente fiscalmente. Per quanto riguarda le persone fisiche, l'articolo 4 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE prevede che siano verificati i seguenti requisiti di residenza:

- abitazione permanente in una Giurisdizione contraente;
- centro degli interessi vitali in una Giurisdizione contraente;
- dimora abituale in una Giurisdizione contraente; o
- cittadinanza in una Giurisdizione contraente.

Nel caso di enti che secondo le disposizioni nazionali sono residenti in più di una Giurisdizione, l'articolo 4 paragrafo 3 del Modello di convenzione dell'OCSE prevede che sia riconosciuta come Giurisdizione di residenza unicamente la Giurisdizione in cui è situata la sede di direzione effettiva.

Se non esiste alcuna CDI tra i due Giurisdizione, in virtù della quale si possa attribuire la residenza fiscale a uno delle due Giurisdizione, la persona viene considerata residente in entrambi le Giurisdizione ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Esempio 183: la persona A, che è una persona fisica, ha la sua abitazione permanente nello Paese X e in virtù delle disposizioni nazionali vigenti nel Paese X vi risulta residente fiscale. Per ragioni di lavoro, la persona A trascorre nel corso dell'anno più di sei mesi nel Paese Y, periodo durante il quale soggiorna in un hotel. Ciononostante, a causa della durata della sua permanenza nel Paese Y, la persona A è considerata residente fiscale in virtù della legislazione nazionale del Paese Y. Poiché tra i Paesi X e Y non esiste alcuna CDI, la persona A è considerata residente fiscale in entrambi gli Stati.

Esempio 184: la stessa situazione descritta nell'Esempio 183, si risolve con esito diverso se tra il Paese X e il Paese Y vige una CDI che prevede delle *tie-breaker rules* secondo il Modello di convenzione dell'OCSE. Poiché la persona A ha la sua abitazione permanente soltanto nel Paese X (si presuppone che il soggiorno in hotel non costituisca un'abitazione permanente né il centro degli interessi vitali), la persona A è considerata residente fiscale unicamente nel Paese X.

Esempio 185: la Z SA ha la sua sede statutaria nel Paese X ma il luogo della direzione effettiva si trova nel Paese Y. Secondo le disposizioni nazionali vigenti nel Paese X un ente è conside-

rato residente fiscale se la sua sede è situata in tale Stato. In virtù di quanto previsto dalla legislazione nazionale del Paese Y, la sede della direzione effettiva costituisce un elemento rilevante per la determinazione della residenza fiscale. Entrambi i Paesi, X e Y, considerano la Z SA residente fiscale in virtù delle proprie disposizioni nazionali vigenti. Poiché non esiste alcuna CDI tra i Paesi X e Y, la Z SA è considerata residente fiscale in entrambi gli Stati.

Esempio 186: la stessa situazione descritta nell'Esempio 185 si risolve con esito diverso se tra il Paese X e il Paese Y vige una CDI che prevede delle *tie-breaker rules* secondo il Modello di convenzione dell'OCSE. Poiché la Z SA ha la sede di direzione effettiva nel Paese Y, è considerata residente fiscale unicamente in tale Stato.

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, gli enti che non hanno un luogo di residenza fiscale (ad es. poiché risultano trasparenti sotto il profilo fiscale) sono considerati residenti nella Giurisdizione in cui è situata la sede della direzione effettiva. Per determinare tale situazione occorre altresì basarsi sulle disposizioni nazionali. Mentre alcune Giurisdizioni considerano le società di persone (*partnerships*) come soggetti fiscali propri, altre Giurisdizioni ritengono invece che le società di persone siano trasparenti e quindi non rilevanti ai fini fiscali. Se una società di persone è considerata come soggetto fiscale proprio in materia di imposta sul reddito, è considerata residente fiscale nella relativa Giurisdizione. Nel caso in cui la società di persone sia trattata come trasparente sotto il profilo fiscale, occorre considerare la sede della direzione effettiva per determinare la Giurisdizione di residenza. Per «sede della direzione effettiva» si intende il luogo in cui vengono prese le decisioni più importanti sotto il profilo commerciale e gestionale, che interessano le attività dell'ente nel loro insieme. In questo contesto, il semplice fatto che un IF svizzero tenuto alla comunicazione amministri i valori patrimoniali di un ente tramite un mandato di gestione patrimoniale, non è sufficiente per stabilire che in tale luogo è ubicata la direzione effettiva. Un ente può indicare diversi luoghi come sede di direzione ma uno solo può risultare come direzione effettiva.

11.2 Allegato 2

N.	Categoria	Evento	Obbligo di comunicazione	Qualificazione
0.1	Generale	Risarcimento danni	No	
0.2		Rimborso dei volumi	No	
0.3		Retrocessioni	No	
1.1	Azioni	Dividendi in contanti	Sì	Dividendi
1.2		Distribuzioni in contanti nell'ambito di una liquidazione	Sì	Dividendi (salvo se indicato un rimborso di capitale separato)
1.2 (a)		Rimborsi di capitale	Sì	Proventi da alienazione o altri redditi
1.3		Dividendi in azioni	Sì	Dividendi
1.4		Dividendi in azioni con alternativa in contanti (scelta dividendi in azioni)	Sì	Dividendi
1.5		Dividendi in azioni con alternativa in contanti (scelta alternativa in contanti)	Sì	Dividendi
1.6		Azioni gratuite	Sì	Dividendi
1.7		Pagamenti sostitutivi su azioni (<i>manufactured dividend</i>)	Sì	Dividendi
1.8		Commissioni percepite su <i>securities lending</i>	Sì (se riconoscibile come tali)	Altri redditi
1.9		Scambio di azioni nel quadro di operazioni sul capitale (<i>corporate action</i>)	No	
1.10		Frazionamento azionario	No	
1.11		Raggruppamento azionario	No	
1.12		Divisione	No	
1.13		Separazione	No	
1.14		Scorporo	No	
1.15		Fusione	No	
1.16		Indennizzo in contanti in relazione ad azioni (se riconoscibile come tale)	Sì	Dividendi (salvo diversamente indicato)
1.17		Distribuzione dissimulata degli utili (se riconoscibile come tale)	Sì	Dividendi
1.18		Alienazione di azioni	Sì	Proventi da alienazione
1.19		Vendita allo scoperto	Sì	Proventi da alienazione
1.20		Acquisizione del diritto di opzione	No	
1.21		Esercizio del diritto di opzione	No	
1.22		Vendita del diritto di opzione	Sì	Proventi da alienazione

2.1	Obbliga- zioni	Pagamenti di cedole ricevuti	Sì	Interessi
2.2		Tassi repo	Sì	Interessi
2.3		Proventi derivanti da diritti di godimento equipa- rabili al capitale di terzi (se riconoscibili come tali)	Sì	Interessi
2.4		Pagamenti sostitutivi su obbligazioni (<i>manufactu- red coupons</i>)	Sì	Interessi
2.5		Commissioni percepite su <i>securities lending</i>	Sì (se rico- noscibili come tali)	Altri redditi
2.6		Conversione (obbligazioni convertibili e titoli si- mili)	No (purché possa es- sere con- vertito senza in- dennizzo)	
2.7		Interessi maturati dalla conversione	No (salvo se indicato separata- mente)	Interessi (se indicato se- paratamente)
2.8		Rimborso	Sì	Proventi da alienazione
2.9		Aggio di rimborso	Sì	Proventi da alienazione (salvo la componente deg- li interessi indicata sepa- ratamente; essa rientra nella classificazione degli interessi e deve essere comunicata come tale).
2.10		Alienazione di obbligazioni	Sì	Proventi da alienazione
2.11		Vendita allo scoperto	Sì	Proventi da alienazione
2.12		Interessi maturati dall'alienazione	Sì	Proventi da alienazione
2.13		Indennizzo in contanti in relazione a obbligazioni (se riconoscibile come tale)	Sì	Interesse (salvo diversa- mente indicato)
3.1	Derivati	Redditi da <i>swap</i>	Sì (solo nel quadro delle ope- razioni dei depositari)	Altri redditi
3.2		Stipula di un contratto <i>long futures</i>	No	
3.3		Stipula di un contratto <i>short futures</i>	Sì	Proventi da alienazione
3.4		Risoluzione di un contratto <i>futures</i>	No	
3.5		<i>Abrogato</i>		
3.6		<i>Abrogato</i>		
3.7		Alienazione dell'opzione	Sì	Proventi da alienazione
3.8		Premio di opzione corrisposto dal titolare del conto	No	
3.9		Premio di opzione percepito dal titolare del conto	Sì	Proventi da alienazione
3.10		Esercizio del diritto di <i>long call</i>	No	
3.11		Esercizio del diritto di <i>short call</i>	Sì	Proventi da alienazione
3.12		Esercizio del diritto di <i>long put</i>	Sì	Proventi da alienazione
3.13		Esercizio del diritto di <i>short put</i>	No	
3.14		Corrispettivo in contanti ottenuto in relazione a opzioni	Sì	Proventi da alienazione

3.15		Indennizzo in contanti in relazione a derivati (se riconoscibile come tale)	Sì	Altri redditi
4.1	Prodotti strutturati (indipendentemente dalla tipologia)	Proventi durante il periodo di validità	Sì	Altri redditi (salvo esplicitamente indicato, ad es. quale redistribuzione di dividendi)
4.2		Rimborsi parziali (se riconoscibili come tali)	Sì	Proventi da alienazione
4.3		Rimborsi parziali (non riconoscibili come tali)	Sì	Altri redditi
4.4		Consegna di titoli allo scadere del periodo di validità	No	
4.5		Cash settlement allo scadere del periodo di validità	Sì	Proventi da alienazione (salvo indicato separatamente)
4.6		Indennizzo in contanti in relazione a prodotti strutturati (se riconoscibile come tale)	Sì	Altri redditi
5.1	Investimenti collettivi di capitale	Distribuzione in contanti derivante da investimenti collettivi di capitale (indipendentemente dal fatto che siano originati da redditi o utili provenienti da cessioni)	Sì	Altri redditi
5.2		Distribuzione derivante da titoli sottostanti	No	
5.3		Distribuzione derivante da una nuova quota nell'investimento collettivo di capitale	No	
5.4		Distribuzione in contanti con reinvestimento obbligato	Sì	Altri redditi
5.5		Proventi capitalizzati	No	
5.6		Alienazione di quote di investimenti collettivi di capitale	Sì	Proventi da alienazione
5.7		Restituzione di quote di investimenti collettivi di capitale	Sì	Proventi da alienazione
5.8		Fusione	No	Indennizzi in contanti: altri redditi
5.9		Scissione	No	Indennizzi in contanti: altri redditi
5.10		Indennizzo in contanti in relazione a investimenti collettivi di capitale (se riconosciuto come tale)	Sì	Altri redditi
6.1	Trust e NFE passive	Distribuzioni dirette e indirette versate a beneficiari	Sì	Altri redditi
6.2		Rimborsi totali o parziali al settlor / fondatore	Sì	Altri redditi
6.3		Distribuzioni versate ad altre persone fisiche che esercitano un controllo effettivo sul trust	Sì	Altri redditi
6.4		Pagamento di interessi a terzi	Sì	Interessi
6.5		Rimborsi totali o parziali di un impegno del titolare del conto nei confronti di terzi	Sì	Altri redditi più eventualmente interessi (indicati separatamente)
7.1	Assicurazioni riscattabili di capitali (pilastro 3b)	Prestazione in caso di sopravvivenza in virtù di un contratto di assicurazione con valore di riscatto	Sì	Altri redditi
7.2		Prestazione in caso di decesso in virtù di un contratto di assicurazione con valore di riscatto	Sì	Altri redditi
7.3		Prestazione in caso di riscatto in virtù di un contratto di assicurazione con valore di riscatto	Sì	Altri redditi
7.4		Esenzione dai premi	No	
7.5		Rimborso dei premi assicurativi vincolati a partecipazione	Sì	Altri redditi
7.6		Rimborso dei premi assicurativi non vincolati a partecipazione	No (sì, in caso di ricorso)	

			all'art. 22 OSAIn)	
7.7	Assicurazione di rendita vitalizia (con costituzione di capitale; pilastro 3b)	Prestazioni periodiche ottenute in virtù di un'assicurazione di rendita vitalizia con restituzione del premio in caso di decesso (assicurazione riscattabile; contratti temporanei e a vita intera)	Sì	Altri redditi
7.8		Prestazioni periodiche ottenute in virtù di un'assicurazione di rendita senza restituzione del premio in caso di decesso (assicurazione non riscattabile ma con costituzione di capitale; contratti temporanei e a vita intera)	Sì	Altri redditi
7.9		Prestazione in caso di riscatto in virtù di un'assicurazione di rendita vitalizia	Sì	Altri redditi
7.10		Restituzione del premio in caso di decesso (pilastro 3b)	Sì	Altri redditi
7.11		Esenzione dai premi	No	
7.12		Rimborso dei premi assicurativi vincolati a partecipazione	Sì	Altri redditi
7.13		Rimborso dei premi assicurativi non vincolati a partecipazione	No (sì, in caso di ricorso all'art. 22 OSAIn)	
7.14	Operazioni di capitalizzazione e tontinarie (pilastro 3b)	Tutte le prestazioni (A6 e A7 di cui nell'allegato 1 OS; quota dei proventi soggetta all'imposta preventiva)	Sì	Altri redditi
7.15	Assicurazione senza costituzione di capitale (pilastro 3b)	Prestazione di decesso versata in virtù di un'assicurazione in caso di decesso senza valore di riscatto	No	
7.16		Prestazioni versate in virtù di un'assicurazione in caso di inabilità al lavoro e incapacità di guadagno	No	
7.17		Prestazioni versate in virtù di un'assicurazione in caso di perdita di autosufficienza	No	
7.18		Prestazioni versate in virtù di un'assicurazione per cure di lunga durata	No	
7.19		Prestazioni versate in virtù di un'assicurazione d'indennità giornaliera	No	
7.20		Prestazioni versate in virtù di un'assicurazione privata contro la disoccupazione	No	
7.21		Prestazioni derivanti da rendita in caso di sopravvivenza	No	
7.22	Deposito di premi e conto transitorio (pilastro 3b)	Interessi	Sì	Interessi
7.23		Rimborsi del capitale	No	
7.24	Assicurazione (pilastro 3a)	Tutte le prestazioni	No	
7.25	Assicurazione collettiva	Tutte le prestazioni (ramo assicurativo A1 OS)	No	

	sulla vita (pilastro 2)			
--	----------------------------	--	--	--

11.3 Allegato 3

11.3.1 Attività finanziaria da comunicare nel caso in cui il trust sia un IF

Titolare del conto	Saldo o valore del conto	Pagamenti lordi
<i>Settlor</i>	Valore totale del patrimonio del trust	Valore dei pagamenti versati al <i>settlor</i> nel periodo di rendicontazione (se disponibile)
Beneficiario con diritti fissi/obbligatori	Valore totale del patrimonio del trust	Valore delle distribuzioni versate ai beneficiari nel periodo di rendicontazione
Beneficiario unicamente a titolo discrezionale (nell'anno in cui riceve una distribuzione)	Zero	Valore delle distribuzioni versate ai beneficiari nel periodo di rendicontazione
Qualsiasi altra persona che esercita un controllo effettivo del trust (compresi <i>trustee</i> e protettore)	Valore totale del patrimonio del trust	Se del caso, valore delle distribuzioni versate a queste persone nel periodo di rendicontazione
Titolare di una partecipazione al capitale di terzi	Ammontare del capitale	Valore dei pagamenti effettuati nel periodo di rendicontazione (se presenti)
Qualunque dei soggetti sopracitati, se il conto è stato chiuso	Chiusura e pagamenti lordi	

11.3.2 Attività finanziaria da comunicare nel caso in cui il trust sia una NFE passiva

Persona che esercita il controllo	Saldo o valore del conto	Pagamenti lordi
<i>Settlor</i>	Saldo o valore aggregato del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati secondo la sezione I parte A SCC
<i>Trustee</i>	Saldo o valore aggregato del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati secondo la sezione I parte A SCC
Beneficiario con diritti fissi/obbligatori	Saldo o valore aggregato del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati secondo la sezione I parte A SCC
Beneficiario unicamente a titolo discrezionale (nell'anno in cui riceve una distribuzione)	Saldo o valore aggregato del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati secondo la sezione I parte A SCC
Protettore (se presente)	Saldo o valore aggregato del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati secondo la sezione I parte A SCC
Qualunque dei soggetti sopracitati, se il conto è stato chiuso	Chiusura e pagamenti lordi	

11.4 Allegato 4

Cambiamenti delle circostanze	Nuovi conti e conti preesistenti (con autocertificazione)	Conti preesistenti Procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza (senza autocertificazione)	Conti preesistenti ricerca elettronica* (senza autocertificazione)
	n. 6.6.1.1	n. 6.6.1.1	n. 6.6.1.1
Indizio 1: identificazione del titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione ai fini fiscali (n. 6.2.1.2.3.1)	= cambiamento delle circostanze	= cambiamento delle circostanze	= cambiamento delle circostanze
Indizio 2: indirizzo postale o di residenza (n. 6.2.1.2.3.1)	= cambiamento delle circostanze	= cambiamento delle circostanze	= cambiamento delle circostanze
Indizio 3: numero di telefono (n. 6.2.1.2.3.1)	= cambiamento delle circostanze non obbligatorio	= cambiamento delle circostanze non obbligatorio	= cambiamento delle circostanze
Indizio 4: ordine di bonifico permanente (diverso da quello relativo all'ordine di deposito) (n. 6.2.1.2.3.1)	= cambiamento delle circostanze non obbligatorio	= cambiamento delle circostanze non obbligatorio	= cambiamento delle circostanze
Indizio 5: procura o diritto di firma (n. 6.2.1.2.3.1)	= cambiamento delle circostanze non obbligatorio	= cambiamento delle circostanze non obbligatorio	= cambiamento delle circostanze
Indizio 6: indirizzo presso un istituto bancario o una terza persona («c/o») (n. 6.2.1.2.3.1)	= cambiamento delle circostanze	= cambiamento delle circostanze	= cambiamento delle circostanze

*Conti > 1 mio. USD oppure < 1 mio. USD, se non sono qualificati per le procedure di ricerca dell'indirizzo di residenza (prove documentali insufficienti)